Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento

DRP/I/XIX/422 /23

Σ 926
30 OTT. 2023

Roma, 30 ottobre 2023

Caro Presidente,

trasmetto il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", perché sia sottoposto all'esame del ramo del Parlamento da Lei presieduto.

Unisco, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2023, che autorizza la presentazione alle Camere del medesimo disegno di legge.

Sen. Ignazio La Russa
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

926

30 OTT. 2023

DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024-2026.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2024-2026

CAPITOLO I
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2024-2026

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente del rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi dell'anno e del deterioramento delle prospettive di crescita a livello globale, determinate anche delle tensioni geopolitiche oltreché da una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incide sensibilmente sul potere di acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese.

In questo scenario, l'impostazione della politica di bilancio si mantiene prudente cercando di coniugare il giusto equilibrio tra l'esigenza di fornire il sostegno necessario all'economia nell'immediato attraverso misure mirate e l'obiettivo di assicurare sia il rientro del deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL sia un percorso di riduzione graduale e duraturo del rapporto debito/PIL. Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026 che, rispetto agli andamenti tendenziali del deficit della PA, comporta una manovra espansiva negli anni 2024 e 2025, rispettivamente di 0,7 e 0,2 punti percentuali di PIL e una lieve correzione di 0,2 punti percentuali nell'anno 2026. Con questi obiettivi programmatici, il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 202,5 miliardi nell'anno 2024, 168 miliardi nel 2025 e 134 miliardi nel 2026. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 252 miliardi nell'anno 2024, 212 miliardi nel 2025 e 179 miliardi nel 2026.

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2024- 2026 – COMPETENZA

(in milioni di euro)

ENTRATE											
Tributarie	588.646	587.830	608.909	6.912	2.414	619.687	2.809	-11	634.651	2.446	54
Extra Tributarie	83.206	83.805	78.384	1.175	-25	76.976	575	-25	78.611	575	-25
Altre	393	393	293	0	0	155	0	0	147	0	0
Entrate finali	**672.242**	**671.123**	**687.572**	**8.087**	**2.389**	**696.819**	**3.384**	**-36**	**713.910**	**3.021**	**29**
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	634.103	633.165	659.417	24.980	1.018	637.921	16.258	133	632.548	13.741	37
Interessi	81.106	84.473	90.917	158	21	105.861	662	65	112.548	810	105
Spese in conto capitale	117.605	116.094	130.148	4.082	1.369	117.303	-1.340	-154	107.417	-4.145	0
Spese finali	**872.994**	**875.732**	**886.683**	**29.311**	**2.408**	**862.149**	**15.580**	**38**	**842.521**	**10.407**	**148**
Rimborso prestiti	319.830	303.830	328.668	0	0	295.891	0	0	361.349	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-49.357	-45.914	-69.011	-17.143	1.018	-46.119	-13.216	-216	-24.331	-11.191	-109
Saldo netto da finanziare	-203.653	-203.608	-198.810	-21.224	-19	-165.329	-12.196	-62	-191.611	-7.386	-103
Avanzo primario	-119.547	-119.536	-109.394	-20.974	1	-59.468	-11.534	3	-59.063	-6.976	2
Ricorso al mercato	-313.473	-307.439	-327.678	-21.224	-19	-269.224	-12.196	-62	-272.811	-7.386	-103

(1) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del D.L. 145/2023 (Dl. Proroghe)

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2024 - 2026 - CASSA

(in milioni di euro)

ENTRATE											
Tributarie	569.003	568.842	587.866	6.912	2.414	598.819	2.916	-11	613.908	2.669	54
Extra Tributarie	67.533	67.796	64.708	1.175	-25	63.898	630	-25	65.507	686	-25
Altre	384	382	233	0	0	140	0	0	131	0	0
Entrate finali	**636.921**	**637.009**	**652.865**	**8.087**	**2.389**	**662.856**	**3.547**	**-36**	**679.546**	**3.356**	**29**
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	632.435	630.892	670.729	24.980	1.018	648.821	16.258	133	662.094	13.741	37
Interessi	81.106	84.469	90.917	158	21	104.993	662	65	113.540	810	105
Spese in conto capitale	119.075	119.028	135.371	4.082	1.369	118.996	-1.340	-154	108.416	-4.145	0
Spese finali	**882.604**	**884.991**	**900.899**	**29.311**	**2.408**	**871.779**	**15.580**	**38**	**869.048**	**10.407**	**148**
Rimborso prestiti	318.830	303.830	328.668	0	0	290.891	0	0	341.349	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-94.904	-96.706	-116.035	-17.143	1.018	-80.163	-13.375	-216	-67.825	-11.076	-109
Saldo netto da finanziare	-203.683	-203.982	-250.163	-21.224	-19	-209.133	-12.933	-62	-174.135	-7.041	-103
Avanzo primario	-174.577	-175.513	-153.246	-20.974	1	-102.241	-11.971	3	-63.574	-6.359	2
Ricorso al mercato	-504.593	-510.892	-578.939	-21.224	-19	-569.918	-12.933	-62	-517.860	-7.041	-103

(1) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (Dl. Proroghe)

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2024-2026. Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

	MANOVRA								
	2024			2025			2026		
	Disegno di legge di bilancio	Decreto 145/2023	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto 145/2023	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto 145/2023	Totale
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	5.698	2.389	8.087	3.420	-36	3.384	2.901	29	3.021
VARIAZIONE NETTA SPESE	26.909	2.408	29.311	15.554	26	15.580	10.274	133	10.407
- variazione netta spesa corrente	*24.191*	*1.039*	*25.230*	*16.740*	*180*	*16.920*	*14.419*	*133*	*14.552*
- variazione netta spesa capitale	*2.718*	*1.369*	*4.082*	*-1.186*	*-154*	*-1.340*	*-4.145*	*0*	*-4.145*
SALDO FINALE	-21.205	-19	-21.224	-12.134	-62	-12.196	-7.285	-103	-7.386

Il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione. Esso, integrato anche con gli effetti finanziari del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, realizza la manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. Quest'ultimo provvedimento ha disposto, tra l'altro, nel 2023, l'anticipo del conguaglio per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (circa 1,5 miliardi al netto degli effetti fiscali indotti), l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni statali (2 miliardi), il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (circa 2,5 miliardi con integrale ripresa nel 2024) e lo stanziamento di risorse per consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi (15 miliardi in termini di solo saldo netto da finanziare). Inoltre, il decreto ha anticipato all'anno 2023 le risorse in favore di Rete ferroviaria italiana (1 miliardo con contestuale riduzione di pari importo nel 2024) per il finanziamento degli investimenti e del Ministero della difesa per l'accelerazione e la realizzazione dei relativi programmi di ammodernamento (circa 0,33 miliardi con corrispondente riduzione nelle due annualità successive). Il provvedimento, inoltre, ha posticipato al 2024 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio e conseguentemente quello per la restituzione allo Stato del prestito precedentemente ricevuto per tali finalità (4 miliardi nel 2023). Esso ha riconosciuto, altresì, un contributo alla regione Siciliana a titolo di compensazione dell'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria (0,3 miliardi nel 2023) e ha stanziato risorse per compensare in via definitiva gli operatori del servizio di trasporto pubblico dei minori ricavi tariffari dovuti all'emergenza pandemica da Covid-19 (0,5 miliardi). Gli effetti migliorativi del provvedimento sono confluiti in un apposito fondo (circa 2,8 miliardi nel 2024 e 0,1 miliardi nel

2025) destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2024-2026 e utilizzato interamente nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Concorrono alla definizione della manovra anche gli interventi contenuti negli schemi di decreto legislativo, deliberati dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 ottobre 2023, attuativi della delega sulla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Tuttavia, trattandosi di provvedimenti approvati in esame preliminare, i relativi effetti finanziari non sono stati recepiti nelle previsioni di entrata e negli stanziamenti di spesa del presente disegno di legge di bilancio.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

I principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica sono diretti in larga misura alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e del sostegno della genitorialità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento del servizio sanitario nazionale e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati.

Nello specifico viene confermato per tutto l'anno 2024 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per importi che decrescono all'aumentare della retribuzione mensile (in termini netti circa 11 miliardi nel biennio 2024-2025). Vengono prorogate al 2024 la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (circa 0,23 miliardi nel periodo di riferimento) e la misura che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e gli interessi sui mutui (circa 0,63 miliardi nel periodo di riferimento).

Si differisce, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza sia dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, sia dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (per complessivi 0,3 miliardi circa nel triennio di riferimento). Per l'anno 2024 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotto da 90 a 70 euro (0,43 miliardi).

A favore delle famiglie si stanziano nuove risorse per il pagamento delle rette degli asili nido (circa 0,24 miliardi nel 2024, 0,25 miliardi nel 2025 e 0,3 miliardi dal 2026), limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 si prevedono per le lavoratrici dipendenti con 3 o più figli fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo e, in via sperimentale, anche per quelle con due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo l'esonero totale dei contributi previdenziali nel limite complessivo di 3.000 euro annui (0,57 miliardi nel 2024 e circa 0,2 miliardi annui nel periodo 2025-2026) e si estende la durata dei congedi parentali (0,14 miliardi nel 2024 e circa 0,2 miliardi dal 2025).

Nel settore della sanità viene incrementato il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 3 miliardi nel 2024, 4 miliardi nel 2025, 4,2 miliardi dal 2026. Parte di queste risorse sono destinate, tra l'altro, al rinnovo dei contratti del personale di comparto, all'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale operante nelle aziende e negli enti del servizio sanitario nazionale, all'abbattimento delle liste di attesa, alla rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e al potenziamento dell'assistenza territoriale.

In materia di previdenza sono prorogate per tutto il 2024 la misura per l'anticipo pensionistico ape sociale, con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi, e la misura opzione donna con un aumento di un anno del requisito anagrafico (complessivamente circa 0,1 miliardi nel 2024, 0,2 miliardi annui nel 2025 e nel 2026). Per il solo anno 2024 è altresì consentito l'accesso anticipato alla pensione per i soggetti che presentino contemporaneamente almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (circa 0,15 miliardi nel 2024, 0,84 miliardi nel 2025 e circa 0,35 miliardi nel 2026).

Per il pubblico impiego si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2022-2024 del personale delle amministrazioni centrali dello Stato (3 miliardi nel 2024 – al netto delle predette somme previste dal decreto-legge 145/2003 e 5 miliardi dal 2025) e si istituisce un fondo per l'attuazione della riforma della magistratura onoraria (0,18 miliardi nel 2024, circa 0,16 miliardi annui nel biennio 2025-2026 e importi decrescenti a decorrere).

In ambito sociale si segnalano: l'estensione al primo trimestre 2024 del contributo straordinario previsto a beneficio dei titolari di bonus sociale elettrico (0,2 miliardi), il rifinanziamento della misura "carta dedicata" per l'acquisto di beni di prima necessità da parte di soggetti che presentino determinate condizione reddituali (0,6 miliardi nel 2024) e del Fondo di garanzia per la prima casa destinato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari (0,28 miliardi nel 2024).

Per il sostegno degli investimenti privati si autorizzano 1,8 miliardi per il 2024, destinati a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei

beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Per le stesse finalità sono incrementate le dotazioni di bilancio che riguardano i contratti di sviluppo le misure agevolative c.d. nuova Sabatini e il fondo crescita sostenibile (complessivamente 0,4 miliardi nel 2024 e 0,43 miliardi nel 2025).

In materia di investimenti pubblici tra gli interventi più rilevanti previsti dal disegno di legge di bilancio rientrano i finanziamenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (11,6 miliardi nel periodo 2024-2032), quelli per i programmi di ammodernamento e rinnovamento della difesa nazionale (1,5 miliardi annui nel periodo 2024-2038), i contributi alla RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. per lo sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (0,43 miliardi nel 2024), le risorse di conto capitale per la celebrazione del Giubileo del 2025 (0,22 miliardi nel triennio di programmazione), il rifinanziamento del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (0,3 miliardi nel periodo 2024-2026) e i contributi per la progettazione delle opere pubbliche degli enti locali e delle Regioni a statuto ordinario (complessivamente 0,55 miliardi nel periodo 2024-2028).

A beneficio degli Enti territoriali sono assicurate risorse per circa 2,5 miliardi nel triennio di programmazione per finanziare: le intese con le Autonomie speciali, il riequilibrio strutturale dei Comuni che hanno sottoscritto accordi per il ripiano dei disavanzi, le Regioni che presentino determinate situazioni di disavanzo, il sostegno finanziario dei Comuni capoluogo di Città metropolitane che si trovino al termine della procedura di dissesto finanziario, la sospensione per le Regioni colpite dal sisma 2016 della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, il contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni, gli interventi funzionali allo svolgimento del Giubileo del 2025 e la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le altre misure più rilevanti disposte con la manovra di finanza pubblica riguardano: il rifinanziamento del fondo per la partecipazione alle missioni internazionali (1,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025) e dell'operazione strade sicure (0,19 miliardi nel 2024), l'aumento dei contributi da destinare allo strumento europeo per la pace ossia del meccanismo sovranazionale previsto per prevenire i conflitti e rafforzare la cooperazione internazionale (circa 0,2 miliardi nel 2024, 0,26 miliardi annui nel 2025 e nel 2026 e 0,27 miliardi nel 2027), le risorse per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (0,3 miliardi nel 2024) e i nuovi stanziamenti autorizzati per la ricostruzione dei territori interessati dai sismi degli anni scorsi e dagli eventi alluvionali manifestatesi dal 1° maggio 2023 (complessivamente 0,98 miliardi nel triennio di riferimento). Viene rifinanziato altresì il fondo per la sistemazione contabile

delle partite iscritte al conto sospeso per consentire la regolazione contabile al bilancio dello Stato delle anticipazioni di tesoreria (2 miliardi annui per il triennio di riferimento).

La manovra di finanza pubblica, tenuto conto degli spazi fiscali che si rendono disponibili quale differenza tra andamenti programmatici e tendenziali, reperisce ulteriori risorse che finanziano gli interventi da essa previsti. Queste risorse sono ottenute principalmente attraverso misure di riduzione (circa 0,8 miliardi per il 2024, e 0,9 miliardi annui dal 2025) e riprogrammazione (circa 2 miliardi di euro per l'anno 2024, 4,8 miliardi di euro per l'anno 2025 e circa 7,8 miliardi di euro per l'anno 2026) della spesa dei Ministeri. Tra le misure di riduzione sono comprese anche quelle necessarie per assicurare gli obiettivi di risparmio previsti nel Documento di economia e finanza 2023 sulla base della procedura stabilita all'articolo 22-bis della legge 196/2009. Rileva l'utilizzo delle risorse di uno specifico fondo di bilancio, sul quale erano stati appostati gli effetti migliorativi del DL 145/2023, destinate al finanziamento del disegno di bilancio (circa 2,8 miliardi nel 2024 e 0,1 miliardi nel 2025), la riduzione del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (2 miliardi nel 2024 e 0,5 miliardi annui nel periodo 2025- 2027) che considera sia gli utilizzi dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che le nuove esigenze per il finanziamento degli investimenti previsti con il disegno di legge di bilancio e le misure di concorso alla finanza pubblica a carico degli Enti territoriali (0,6 miliardi annui nel periodo 2024-2028).

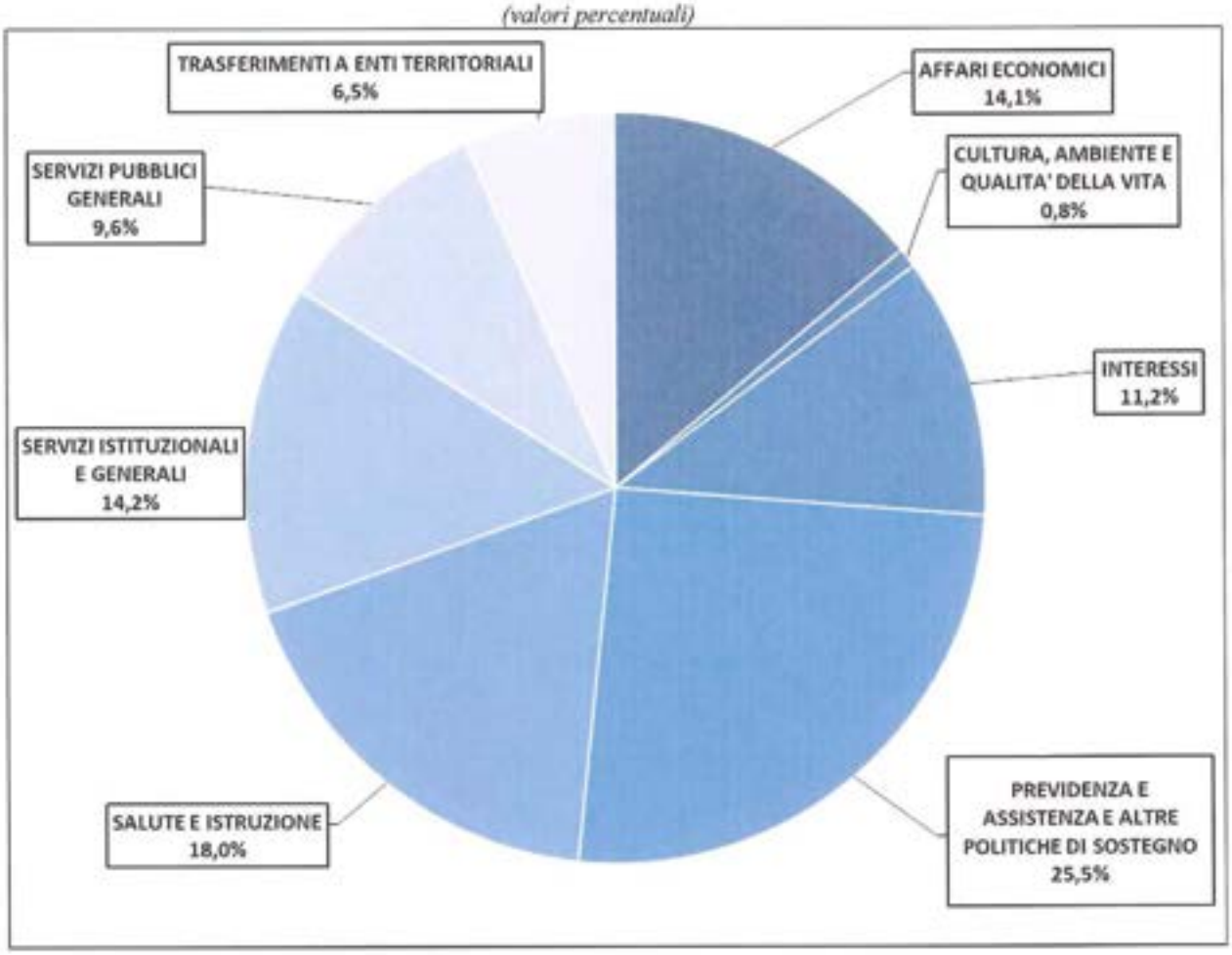
Concorrono sul versante delle entrate le disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale. Si tratta, in particolare, dell'innalzamento dall'8 per cento all'11 per cento della ritenuta effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (circa 0,5 miliardi nel 2024 e 0,6 miliardi dal 2025), delle modifiche della disciplina per la determinazione della base imponibile relativa alla cessione di metalli preziosi (circa 0,2 miliardi annui dal 2025), della revisione del regime impositivo degli atti costitutivi o traslativi di diritti reali di godimento (circa 0,4 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026), dell'estensione dell'istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo (0,58 miliardi nel 2024 e 0,78 miliardi dal 2025) e delle misure per la razionalizzazione e l'informatizzazione dei rapporti tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli operatori finanziari (circa 0,2 miliardi nel 2025 e 0,44 miliardi nel 2026 in termini di sola cassa). Contribuisce, infine, anche la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (circa 0,5 miliardi nel 2024 e 0,05 miliardi annui negli anni 2025 e 2026).

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (quest'ultimi troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione), oltre il 25 per cento degli stanziamenti (219,7 miliardi) è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno, prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali" (135,1 miliardi). Una quota pari al 18 per cento è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (154,8 miliardi), mentre agli affari economici è destinato circa il 14 per cento delle risorse (121,8 miliardi). La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 14,2 per cento del totale (122,5 miliardi) e quella per i servizi pubblici generali il 9,6 per cento (82,9 miliardi), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (29 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (23,7 miliardi). La spesa per interessi rappresenta l'11,2 per cento del totale (96,9 miliardi) mentre il 6,5 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (56,5 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe lo 0,8 per cento del totale considerato con stanziamenti per 7,3 miliardi (vedi Figura I.1 e relativa legenda che illustra l'aggregazione delle missioni del bilancio dello Stato tra le principali aree di spesa[1]).

[1] Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati in otto aggregati in base alle missioni. Le aree "Salute e istruzione", "Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno", "Servizi pubblici generali", "Servizi istituzionali e generali", "Affari economici e ricerca" e "Cultura, ambiente e qualità della vita" corrispondono ai principali ambiti di intervento dell'operatore pubblico. A queste si aggiungono i "Trasferimenti agli enti territoriali" per il finanziamento delle loro attività. Infine, gli "Interessi" rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2024, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)

(valori percentuali)



legenda Figura I.1

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI**
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)**
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinentile risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità " provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.

Il disegno di legge di bilancio 2024-2026 è articolato in 34 missioni e 183 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni, che costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2024-2026 sono 716, ovvero 568 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta a scopo conoscitivo il bilancio dello Stato per missione, programma e azione e la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione delle risorse finanziarie per le diverse finalità della spesa pubblica.

Tavola I.3 Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120	120
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183	183
Azioni										716	718	713	705	710	721	719	716
di cui azioni Spese di personale per il programma										*138*	*138*	*139*	*138*	*140*	*145*	*148*	*148*

Nota. I programmi 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni. Tali programmi, pur essendo presenti in tutti i 15 stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta. Il programma 32.2 è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Il programma 32.3 è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Inoltre, per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 presenta alcune ulteriori azioni specifiche. In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti).
Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra).

Sono confermati i 15 stati di previsione della spesa e i 120 centri di responsabilità amministrativa. Non si rilevano modifiche alle denominazioni degli stati di previsione.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, il numero dei programmi del disegno di legge di bilancio 2024-2026 è confermato in 183 unità senza modifiche alle denominazioni.

Nel 2024 diminuisce il numero delle azioni che passano da 719 a 716 con un decremento complessivo di 3 unità. Le azioni soppresse per l'esaurirsi dell'intervento sono cinque[1], mentre le azioni di nuova istituzione sono due[2]. Non ci sono state modifiche alle denominazioni delle azioni.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza[3]. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio riflette altresì spostamenti di singoli capitoli di spesa tra programmi che hanno determinato variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa. Per lo stesso motivo, vi sono stati spostamenti di capitoli di spesa tra azioni nell'ambito dello stesso programma. Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di previsione.

Per il Ministero dell'economia e delle finanze vi è una ricollocazione di risorse tra il programma 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) e il programma *34.2 Rimborsi del debito statale* (missione Debito pubblico): le risorse relative al rimborso della quota capitale per i mutui assunti a carico dello Stato, già contratti da Infrastrutture s.p.a. nel 2024, passano all'azione 34.2.2 "Rimborso titoli del debito statale" (in precedenza erano collocate nell'azione 3.1.6 "Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale").

Nell'ambito del programma *32.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati* (missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), la nuova azione 32.5.3 "Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato" acquisisce parte delle risorse in precedenza collocate nell'azione 32.5.2 "Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri". Si tratta di provvidenze a favore del personale a vario titolo nonché delle quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti nei giudizi sostenuti dall'Avvocatura e quelle derivanti dagli arbitrati.

Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito della missione L'Italia in Europa e nel mondo, vi è un cambiamento nella collocazione delle spese per incarichi di titolare di ufficio consolare onorario che nel 2024 sono allocate per il programma *4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie* (azione 4.8.2 "Politiche e servizi per gli italiani nel mondo"), spostate dal programma *4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese* (azione 4.13.2 "Risorse connesse all'impiego di personale all'estero").

Per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si osservano nel 2024 alcune ricollocazioni di interventi tra programmi di spesa della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per una migliore rappresentazione delle politiche. In particolare, le risorse per l'attuazione della Convenzione fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 in precedenza allocate per il programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (azione 18.13.5 "Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose") passano al programma *18.15 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo*

sostenibile (azione 18.15.2 "Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti"); le risorse per l'attuazione di impegni nazionali per la protezione dello strato di ozono e per la predisposizione della relazione relativa al monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo, in precedenza collocate nel programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* (azione 18.20.2 "Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari"), passano nel 2024 al programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento* (azione 18.21.4 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico"). Infine, vi è un cambiamento di collocazione di azioni nell'ambito dello stesso programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento* per le risorse relative all'esecuzione delle convenzioni attuative della convenzione quadro con SOGEI spa per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, che nel 2024 sono assegnate all'azione 18.21.2 "Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni", mentre in precedenza erano assegnate all'azione 18.21.4 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico".

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse in bilancio per l'indennità di sosta all'estero ai dipendenti cambiano collocazione nell'ambito del programma *7.7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* (missione Ordine pubblico e sicurezza), spostandosi nel 2024 sotto l'azione 7.7.1 "Spese di personale per il programma (personale militare)" per una corretta imputazione della tipologia di spesa (in precedenza erano sotto l'azione 7.7.3 "Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto").

Infine, per il Ministero della cultura, nell'ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, vi è un cambiamento di programma per le risorse per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del "Programma Italia 2019" e quelle per interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, che nel 2024 si collocano sotto il programma *21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*, nell'azione 21.14.3 "Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale", mentre in precedenza erano nel programma *21.15 Tutela del patrimonio culturale*, azione 21.15.6 "Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali".

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2024-2026[4].

[1] Le azioni soppresse sono le seguenti:

- 3.1.1 "Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore", associata al programma *3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore*
- 8.5.5 "Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico" associata al programma *8.5 Protezione civile*
- 21.14.6 "Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19" associata al programma *21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*

- 21.14.7 "Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19" associata al programma *21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*
- 29.4.5 "Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato" associata al programma *29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*

[12] Le azioni di nuova istituzione sono le seguenti:

- 29.4.6 "Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici", associata al programma *29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*
- 32.5.3 "Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato", associata al programma *32.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati*

[13] Articolo 25-bis, comma 7, secondo periodo, legge n. 196/2009.

[14] Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell'area della pubblicazione "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato" al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/

Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2024-2026

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026 - ENTRATE DI COMPETENZA

(in milioni di euro)

	2023		Previsioni DLB integrato 2024-2026								
			2024			2025			2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	**588.646**	**587.830**	**602.026**	**6.912**	**608.939**	**616.878**	**2.809**	**619.687**	**631.706**	**2.446**	**634.151**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	310.118	311.384	321.739	7.399	329.138	328.765	2.555	331.320	336.501	2.166	338.667
Tasse e imposte sugli affari	225.650	223.528	228.041	-266	227.775	235.164	165	235.328	241.728	166	241.893
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.045	35.047	34.081	-329	33.752	34.615	-10	34.605	35.013	-10	35.003
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.078	11.171	11.137	108	11.245	11.220	99	11.319	11.275	124	11.399
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.755	6.700	7.029	0	7.029	7.114	0	7.114	7.189	0	7.189
EXTRATRIBUTARIE	**83.206**	**83.895**	**77.209**	**1.175**	**78.384**	**76.401**	**575**	**76.976**	**76.036**	**575**	**76.611**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.700	3.400	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.543	1.649	1.572	0	1.572	1.582	0	1.582	1.581	0	1.581
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.246	1.325	1.309	0	1.309	1.090	0	1.090	1.089	0	1.089
Entrate di tipo finanziario	11.873	10.368	11.357	0	11.357	10.767	0	10.767	10.671	0	10.671
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.095	17.312	17.076	0	17.076	17.264	0	17.264	17.271	0	17.271
Entrate da contributi versati allo Stato	10.378	10.559	9.289	0	9.289	8.872	0	8.872	8.759	0	8.759
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.138	9.196	8.820	575	9.395	8.867	575	9.442	8.570	575	9.145
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	0	600	600	0	600	600	0	600
Altre entrate extratributarie	27.643	29.496	23.686	600	24.286	23.659	0	23.659	23.595	0	23.595
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**399**	**399**	**249**	**0**	**249**	**155**	**0**	**155**	**147**	**0**	**147**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	384	384	234	0	234	140	0	140	132	0	132
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	**672.251**	**672.123**	**679.484**	**8.087**	**687.572**	**693.435**	**3.384**	**696.819**	**707.889**	**3.021**	**710.910**

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026 - ENTRATE DI CASSA

(in milioni di euro)

	2023		Previsioni DLB integrato 2024-2026								
			2024			2025			2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	**569.003**	**568.842**	**580.954**	**6.912**	**587.866**	**595.902**	**2.916**	**598.819**	**610.648**	**2.660**	**613.308**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	302.562	304.150	313.668	7.399	321.067	320.777	2.604	323.380	328.513	2.264	330.776
Tasse e imposte sugli affari	213.498	211.748	215.005	-266	214.739	222.141	223	222.364	228.623	283	228.906
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.098	35.068	34.108	-329	33.779	34.644	-10	34.634	35.041	-10	35.031
Monopoli	11.081	11.172	11.138	108	11.247	11.222	99	11.321	11.277	124	11.401
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	6.764	6.704	7.034	0	7.034	7.120	0	7.120	7.195	0	7.195
EXTRATRIBUTARIE	**67.535**	**67.786**	**63.591**	**1.175**	**64.766**	**63.068**	**630**	**63.698**	**62.821**	**686**	**63.507**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.706	3.402	3.503	0	3.503	3.704	0	3.704	3.903	0	3.903
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.558	1.655	1.577	0	1.577	1.586	0	1.586	1.586	0	1.586
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.240	1.311	1.296	0	1.296	1.077	0	1.077	1.076	0	1.076
Entrate di tipo finanziario	10.490	9.019	9.977	0	9.977	9.402	5	9.407	9.306	10	9.316
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	3.910	3.946	5.644	0	5.644	5.890	46	5.936	6.008	92	6.100
Entrate da contributi versati allo Stato	10.398	10.549	9.286	0	9.286	8.870	0	8.870	8.757	0	8.757
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.036	7.870	8.075	575	8.650	8.332	579	8.911	8.043	583	8.626
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	0	600	600	0	600	600	0	600
Altre entrate extratributarie	27.607	29.443	23.632	600	24.232	23.607	0	23.607	23.544	0	23.544
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**384**	**382**	**233**	**0**	**233**	**140**	**0**	**140**	**131**	**0**	**131**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	369	367	218	0	218	125	0	125	116	0	116
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	**636.921**	**637.009**	**644.778**	**8.087**	**652.865**	**659.109**	**3.547**	**662.656**	**673.600**	**3.346**	**676.946**

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. Stanziamenti di competenza

(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 Definanziato in base alla struttura del DLB 2024-2026		Bilancio 2023 Definanziato in base alla struttura del DLB 2024-2026		Previsioni DLB integrato 2024-2026								
					2024			2025			2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,3	3.376,5	3.080,3	3.292,7	3.020,7	44,2	3.064,9	2.989,4	66,2	3.055,6	2.679,2	96,2	2.775,4
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	715,7	943,3	870,6	950,0	878,0	-3,9	874,1	852,0	-4,2	847,9	738,0	-4,4	733,6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	141.029,0	145.865,2	143.117,0	143.750,5	143.611,3	3.791,8	147.403,1	141.819,8	4.802,3	146.622,1	140.192,6	5.167,5	145.360,0
L'Italia in Europa e nel mondo	85.886,0	89.295,0	91.179,7	89.713,1	34.886,0	-2.359,5	32.526,6	36.872,1	-1.341,8	35.530,3	41.339,4	-1.717,6	39.621,7
Difesa e sicurezza del territorio	25.988,7	28.197,5	27.540,4	28.533,8	25.971,9	3.021,1	28.992,9	25.943,4	1.508,8	27.452,2	26.361,3	688,0	27.049,3
Giustizia	10.454,6	11.237,7	11.351,0	11.741,7	11.341,1	89,7	11.430,9	11.188,4	19,9	11.208,3	10.362,2	147,0	10.509,2
Ordine pubblica e sicurezza	12.138,0	13.489,9	13.306,4	13.847,9	13.109,0	-165,0	12.944,0	12.761,5	-129,7	12.631,8	12.506,2	-206,6	12.299,6
Soccorso civile	6.190,8	7.757,2	5.020,0	5.371,4	5.348,5	462,8	5.811,4	5.694,8	-911,6	4.783,1	4.841,9	121,5	4.963,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.827,4	2.268,1	2.475,0	2.479,7	1.694,3	770,0	2.464,3	1.402,1	94,4	1.496,5	1.049,5	89,4	1.138,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.693,6	34.231,2	20.369,4	20.580,4	1.055,3	159,5	1.214,8	841,8	-22,9	818,9	850,7	-22,3	828,3
Competitivita' e sviluppo delle imprese	31.358,1	31.213,5	35.518,9	35.588,4	59.341,0	4.313,8	63.654,9	53.087,3	30,0	53.117,3	50.496,2	12,1	50.508,4
Regolazione dei mercati	50,7	58,7	93,7	102,8	85,8	-1,7	84,1	86,0	-2,8	83,2	49,8	-2,7	47,1
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	15.590,1	19.064,9	16.557,4	16.642,3	16.725,3	724,8	17.450,1	17.185,8	391,1	17.576,9	17.796,2	-3.753,9	14.042,3
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.629,5	9.198,3	8.214,8	8.257,9	8.228,1	30,0	8.258,2	7.572,5	-313,0	7.259,4	7.124,6	405,0	7.529,6
Comunicazioni	1.359,1	1.429,4	1.092,7	1.131,8	967,5	355,7	1.323,1	1.050,3	-74,3	976,0	921,7	-14,1	907,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	750,6	530,4	534,7	497,0	-2,0	495,0	473,3	-2,7	470,6	451,7	-1,6	450,1
Ricerca e innovazione	4.686,9	4.916,8	4.999,3	5.019,5	5.026,0	-7,4	5.018,5	5.132,6	-11,7	5.120,9	5.036,0	-35,1	5.000,8
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.171,4	4.495,6	4.330,2	4.397,1	3.429,5	-338,2	3.091,2	3.283,6	-338,4	2.945,2	3.218,6	-288,2	2.930,4
Casa e assetto urbanistico	1.371,4	1.554,5	1.053,5	1.067,7	580,9	282,0	862,9	615,6	0,0	615,6	566,9	0,0	566,9
Tutela della salute	2.129,6	2.306,9	2.808,0	2.979,0	1.952,2	-3,8	1.948,4	1.777,2	-4,0	1.773,2	1.710,7	-4,0	1.706,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.584,6	4.007,0	3.553,9	3.620,6	3.395,2	-117,7	3.277,5	3.222,0	-51,7	3.170,3	3.025,8	-2,9	3.022,9
Istruzione scolastica	50.916,4	55.893,9	51.879,6	52.256,0	52.497,0	-407,7	52.089,3	49.657,7	77,8	49.735,5	48.495,2	243,0	48.738,2
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.517,2	10.699,8	11.005,6	11.199,3	11.392,8	5,6	11.398,4	11.398,0	74,3	11.472,3	11.021,2	106,5	11.127,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.408,0	55.944,4	60.769,9	60.803,9	62.440,1	380,8	62.820,9	63.835,4	389,2	64.224,7	65.381,1	484,3	65.865,4
Politiche previdenziali	106.997,7	111.882,0	113.598,4	113.575,0	122.290,6	12.888,3	135.178,9	122.782,0	2.687,7	125.469,7	113.951,7	567,4	114.499,2
Politiche per il lavoro	17.846,0	22.798,7	18.793,8	15.511,2	17.536,7	214,8	17.751,5	17.951,9	18,7	17.970,6	17.617,8	19,3	17.636,9
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.198,4	3.339,9	3.157,1	3.096,6	3.015,4	231,2	3.246,6	2.883,6	318,3	3.202,0	2.868,1	248,1	3.096,2
Sviluppo e riequilibrio territoriale	15.438,7	14.348,3	9.712,9	9.698,2	13.684,0	-0,4	13.683,7	15.139,3	-0,4	15.139,0	9.098,5	-0,4	9.098,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	103.625,7	110.112,7	107.600,7	108.219,2	119.639,4	-734,2	118.905,2	111.429,9	-255,3	111.174,6	109.299,4	-459,8	108.839,6
Giovani e sport	1.085,9	1.371,5	929,5	985,8	852,1	60,7	912,8	854,9	44,4	899,3	832,3	48,5	880,8
Turismo	258,9	332,8	402,9	449,9	279,7	64,6	344,3	247,6	81,8	329,4	122,1	103,3	225,3
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.375,0	4.162,9	4.136,2	4.064,4	4.338,4	20,1	4.358,5	4.111,1	33,2	4.144,4	3.887,0	36,8	3.923,7
Fondi da ripartire	19.562,1	8.266,8	19.515,0	18.244,4	18.654,7	5.356,7	24.011,4	13.592,2	7.760,1	21.352,2	13.885,9	7.561,8	21.447,7
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	381.905,3	418.083,3	234,3	418.317,6	392.728,1	646,3	393.374,4	445.595,4	794,8	446.390,2
Totale	**1.093.956,3**	**1.155.924,3**	**1.183.724,0**	**1.179.552,3**	**1.185.818,4**	**29.311,4**	**1.215.149,8**	**1.140.463,5**	**15.580,0**	**1.156.043,5**	**1.173.954,4**	**10.406,6**	**1.183.761,1**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. Stanziamenti di cassa

(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026		Bilancio 2023 riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026		Previsioni DLB integrato 2024-2026								
					2024			2025			2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,1	3.381,9	3.080,3	3.292,9	3.020,3	44,2	3.064,5	2.989,4	66,2	3.055,6	2.679,2	96,2	2.775,4
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	716,1	981,6	871,0	952,5	878,0	-3,9	874,1	852,0	-4,2	847,8	738,0	-4,4	733,6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	142.807,1	147.867,4	147.465,8	147.081,9	144.977,9	3.791,8	148.769,7	143.713,3	4.802,3	148.515,5	140.754,0	5.167,5	145.921,5
L'Italia in Europa e nel mondo	85.891,7	89.307,3	91.179,7	89.712,6	34.926,0	-2.359,5	32.566,6	36.872,1	-1.341,8	35.530,3	41.339,4	-1.717,6	39.621,7
Difesa e sicurezza del territorio	25.641,0	28.694,0	27.586,4	28.595,7	26.245,6	3.023,1	29.266,7	25.976,3	1.508,8	27.485,1	26.378,0	688,0	27.066,0
Giustizia	10.470,1	11.423,1	11.365,2	11.756,0	11.386,1	89,7	11.475,9	11.188,5	19,9	11.208,4	10.362,3	147,0	10.509,3
Ordine pubblico e sicurezza	12.168,8	13.586,4	13.441,3	13.991,1	13.172,1	-165,0	13.007,1	12.761,5	-129,7	12.631,8	12.507,8	-206,6	12.300,7
Soccorso civile	6.342,4	8.174,9	5.185,8	5.590,6	6.227,8	462,8	6.690,6	6.404,8	-911,6	5.493,2	5.877,9	121,5	5.999,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.866,4	2.747,9	2.583,9	2.588,6	2.094,3	770,0	2.864,3	1.402,1	94,4	1.496,5	1.049,5	89,4	1.138,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.795,9	34.657,3	20.545,1	20.706,0	1.055,3	159,5	1.214,8	841,8	-22,9	818,9	850,7	-22,3	828,3
Competitivita' e sviluppo delle imprese	43.996,6	44.013,0	40.732,1	39.536,8	65.341,2	4.313,8	69.655,1	57.087,3	30,0	57.117,3	50.406,3	12,1	50.418,4
Regolazione dei mercati	50,7	70,1	93,7	102,8	85,8	-1,7	84,1	86,0	-2,8	83,2	49,8	-2,7	47,1
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.111,1	20.261,3	16.612,3	16.699,0	16.725,3	724,8	17.450,1	17.185,7	391,1	17.576,8	17.796,0	-3.753,9	14.042,1
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.711,8	8.867,9	8.198,4	8.233,2	8.455,6	30,0	8.485,6	6.829,2	-313,0	6.516,2	7.364,6	405,0	7.769,6
Comunicazioni	1.444,1	1.710,7	1.092,7	1.337,8	967,3	355,7	1.323,1	1.050,3	-74,3	976,0	921,7	-14,1	907,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	786,7	530,4	534,7	497,0	-2,0	495,0	473,3	-2,7	470,6	451,7	-1,6	450,1
Ricerca e innovazione	4.837,5	5.178,1	5.021,2	5.047,5	5.279,2	-7,4	5.271,8	5.151,6	-11,7	5.139,9	5.031,0	-35,1	4.995,8
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.446,5	4.870,7	4.884,6	4.951,8	3.494,5	-338,2	3.156,2	3.305,4	-338,4	2.967,0	3.302,5	-288,2	3.014,2
Casa e assetto urbanistico	1.399,3	1.625,8	1.053,5	1.069,7	580,9	282,0	862,9	615,6	-0,0	615,6	566,9	-0,0	566,9
Tutela della salute	2.223,6	2.371,6	2.808,0	2.979,2	1.952,2	-3,8	1.948,4	1.777,2	-4,0	1.773,2	1.710,7	-4,0	1.706,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.953,8	4.506,4	3.825,2	3.881,6	3.499,2	-117,7	3.381,5	3.222,0	-51,7	3.170,3	3.025,8	-2,9	3.022,9
Istruzione scolastica	51.250,8	56.625,9	52.113,7	52.490,2	53.172,0	-407,7	52.764,3	49.657,7	77,8	49.735,5	48.495,0	243,0	48.738,0
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.437,5	10.642,9	10.926,3	11.120,3	11.461,0	5,6	11.466,6	11.406,0	74,3	11.480,3	11.021,2	106,5	11.127,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.409,6	56.081,0	60.769,9	60.803,3	62.440,1	380,8	62.820,9	63.835,4	389,2	64.224,7	65.381,1	484,3	65.865,4
Politiche previdenziali	106.993,4	111.786,7	113.598,4	113.575,0	122.290,6	12.808,3	135.128,9	122.782,0	2.687,7	125.469,7	113.951,7	547,4	114.499,2
Politiche per il lavoro	18.344,8	23.251,0	19.375,5	16.092,9	17.536,7	214,8	17.751,5	17.951,9	18,7	17.970,6	17.617,8	19,1	17.636,9
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.430,5	3.665,0	3.498,8	3.428,4	3.275,5	231,2	3.506,7	2.883,6	318,3	3.202,0	2.848,1	248,1	3.096,2
Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.622,1	6.042,8	3.567,7	3.553,0	8.779,5	-0,4	8.779,2	8.862,5	-0,4	8.862,1	8.455,4	-0,4	8.455,0
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.340,3	154.015,5	108.158,7	109.953,9	120.753,6	-784,2	120.017,4	111.753,4	-255,3	111.498,1	109.754,9	-459,8	109.295,1
Giovani e sport	1.095,9	1.590,7	929,5	985,8	852,1	60,7	912,8	854,9	44,4	899,3	832,8	48,5	880,8
Turismo	258,9	545,6	402,9	467,8	279,7	64,6	344,3	247,6	81,8	329,4	122,1	103,3	225,3
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.295,5	4.496,7	4.155,9	4.162,5	4.389,5	20,1	4.409,6	4.111,8	33,2	4.145,1	3.835,7	36,8	3.872,5
Fondi da ripartire	31.764,6	14.688,7	32.622,6	29.641,6	28.210,7	5.356,7	33.567,4	23.233,7	7.760,1	30.993,7	22.885,9	7.561,8	30.447,7
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	383.905,5	418.083,3	254,3	418.337,6	392.728,1	646,3	393.374,4	445.595,4	794,8	446.390,2
Totale	**1.116.378,8**	**1.179.429,4**	**1.203.435,5**	**1.196.822,0**	**1.202.383,9**	**29.311,4**	**1.231.695,3**	**1.150.094,0**	**15.580,0**	**1.165.674,0**	**1.183.899,6**	**10.406,6**	**1.194.306,2**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145

TAVOLA L6.A - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2023 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2024-2026 – Competenza (dati in milioni di euro)

	2023		Previsioni (a legislazione vigente e tendenziale)								
			2024			2025			2026		
	Previsioni iniziali (1)	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (2)	Effetti finanziari della manovra (3)	Totale (4)=(2)+(3)	Previsioni a legislazione vigente (5)	Effetti finanziari della manovra (6)	Totale (7)=(5)+(6)	Previsioni a legislazione vigente (8)	Effetti finanziari della manovra (9)	Totale (10)=(8)+(9)
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	150.718	166.724	171.279	3.141	174.437	169.914	6.996	165.352	99.484	6.985	106.470
Consumi intermedi	14.817	15.466	14.959	111	15.070	14.581	-2	14.459	14.230	-26	14.204
IRAP	5.574	5.745	5.599	1	5.597	5.238	1	5.239	5.065	0	5.065
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	355.471	353.451	356.484	17.638	374.122	357.244	7.420	364.664	347.917	5.617	353.534
Contributi connessi in c/esercizio ad amministrazioni centrali	12.935	13.491	14.407	28	14.435	14.296	-320	14.076	14.386	-257	14.129
Contributi connessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	156.123	156.551	156.380	4.140	160.520	154.910	4.060	159.470	153.347	4.784	158.131
- Regioni e province autonome	132.488	133.028	133.233	3.503	136.736	131.875	4.513	136.389	130.730	4.735	135.465
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.528	13.614	12.737	691	13.430	12.589	54	12.637	12.692	33	12.727
- Altre amministrazioni	10.115	10.304	10.411	-54	10.358	10.450	-7	10.444	10.245	-8	10.240
Contributi connessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	176.416	173.128	185.692	13.470	199.167	187.934	3.184	191.118	179.958	1.090	181.048
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.234	10.181	9.931	-31	9.904	9.879	-34	9.851	9.871	-30	9.841
Trasferimenti correnti a imprese	17.406	17.376	9.890	93	9.983	9.381	52	9.433	8.047	-6	8.041
Trasferimenti correnti a estero	1.357	1.364	1.318	103	1.419	1.203	234	1.436	1.358	282	1.639
Risorse proprie UE	22.349	21.015	20.189	0	20.189	23.102	0	23.102	24.060	0	24.060
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.196	84.671	96.667	250	96.917	109.199	662	109.861	111.736	810	112.546
Risarcimenti e poste correttive dell'entrata	88.607	88.990	98.707	-474	98.233	91.324	0	91.324	89.056	0	89.056
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	6.506	6.617	3.006	0	5.256	5.253	0	5.253	3.253	-1	3.254
Fondi da ripartire di parte corrente	9.785	8.660	10.232	4.324	14.476	5.815	3.556	9.482	1.068	2.939	4.007
TOTALE SPESE CORRENTE	721.598	717.638	731.394	25.296	756.594	727.852	16.809	744.702	720.543	24.551	745.094
TOTALE SPESE CORRENTE netto interessi	634.103	632.303	634.427	24.980	659.417	621.603	16.258	637.921	608.897	23.741	632.548
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.594	11.704	11.477	176	11.558	11.330	-474	10.856	10.721	-948	9.773
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	34.833	34.875	44.335	-3.854	42.731	46.141	-2.714	43.428	41.703	-2.237	39.466
Contributi connessi in c/investimenti ad amministrazioni centrali	24.190	29.283	30.441	-3.205	27.236	31.855	-2.653	29.202	29.483	-3.268	26.216
Contributi connessi in c/investimenti a amministrazioni locali	15.537	15.192	16.246	-650	15.495	14.287	-42	14.226	12.217	1.031	13.248
- Regioni e province autonome	5.463	5.277	6.008	-230	5.838	5.691	-371	5.320	4.277	344	4.721
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.536	8.559	8.481	-441	8.047	7.801	241	7.547	6.843	588	7.430
- Altre amministrazioni	1.437	1.356	1.593	14	1.609	1.755	88	1.844	898	99	991
Contributi agli investimenti ad imprese	38.779	39.611	56.609	3.794	60.399	56.829	1.340	58.171	55.029	-2.002	57.027
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	5.67	593	124	282	406	71	0	71	65	0	65
Contributi agli investimenti all'estero	49	303	893	0	893	147	0	147	596	0	596
Alri trasferimenti in conto capitale	3.716	3.717	4.009	540	4.549	3.918	-771	3.147	3.043	385	3.428
Fondi da ripartire in conto capitale	3.951	3.829	3.892	1.921	4.257	3.724	1.146	5.070	3.626	1.266	4.891
Acquisizioni di attività finanziarie	4.018	4.245	3.753	1.398	5.138	2.121	-720	1.401	1.845	-290	1.555
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	157.695	158.056	176.057	4.092	170.148	118.706	-1.340	117.365	111.377	-4.245	107.427
TOTALE SPESE FINALI	873.364	875.732	857.171	29.311	886.482	846.568	15.380	861.948	832.114	10.407	842.521
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	791.706	791.269	760.504	29.061	789.565	746.968	14.718	761.687	720.379	9.596	729.975
Rimborso prestiti	312.027	303.823	324.668	0	324.668	293.895	0	293.895	241.240	0	241.240
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.185.724	1.179.555	1.181.838	29.311	1.211.150	1.140.463	15.380	1.156.843	1.073.354	10.407	1.083.761

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della variazione, i riformulamenti, dell'accantonamento e riprogrammazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (Dl Proroghe).

TAVOLA I.6.B - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2023 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2024-2026 - Cassa
(dati in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB triennio 2024-2026								
			2024			2025			2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	108.833	109.831	101.857	3.041	104.798	100.956	4.996	105.951	99.486	4.985	104.471
Consumi intermedi	15.091	15.850	15.128	111	15.238	14.487	-2	14.484	14.133	-24	14.257
IRAP	5.571	5.741	5.530	7	5.537	5.238	1	5.239	5.015	0	5.015
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	300.113	304.794	357.022	17.838	375.560	359.207	7.430	366.637	348.943	5.837	354.780
Contributi connessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	21.958	23.408	14.448	23	14.471	14.668	-520	14.148	14.456	-257	14.199
Contributi connessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	160.289	160.289	157.782	4.340	161.923	156.804	4.560	161.364	154.178	4.784	158.962
- Regioni e province autonome	139.890	139.744	134.683	3.902	138.584	133.771	4.513	138.284	131.293	4.735	136.028
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	15.537	13.473	12.757	692	13.450	12.582	54	12.636	12.699	51	12.749
- Altre amministrazioni	9.991	10.961	10.421	-64	10.368	10.450	-7	10.444	10.186	-0	10.186
Contributi connessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	177.854	173.101	183.692	15.475	199.167	187.938	3.180	191.118	179.858	3.090	182.949
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.007	10.544	10.259	-31	10.231	9.879	-24	9.855	9.871	-30	9.841
Trasferimenti correnti a imprese	17.300	17.474	9.814	62	9.879	9.930	53	9.983	8.467	-1	8.462
Trasferimenti correnti a estero	1.337	1.068	1.314	203	1.519	1.202	259	1.458	1.358	262	1.620
Risorse proprie UE	22.563	21.833	20.160	0	20.160	23.160	0	23.160	24.060	0	24.060
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.209	84.406	96.667	250	96.917	106.199	663	106.862	113.706	810	112.516
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.607	88.990	99.707	-474	99.233	91.524	0	91.524	89.056	0	89.056
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	6.904	8.930	5.804	0	5.804	8.255	0	8.255	8.255	-1	8.254
Fondi da ripartire di parte corrente	17.781	16.306	19.161	4.314	23.476	14.919	3.559	18.482	14.968	2.939	17.907
TOTALE SPESE CORRENTI	739.539	738.338	742.426	25.198	767.624	738.762	16.929	755.692	730.088	16.512	746.600
TOTALE SPESE CORRENTI nette interessi	652.436	648.868	645.759	24.988	670.739	632.562	16.266	648.831	616.382	15.701	632.094
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.701	12.874	11.819	-470	11.349	11.362	474	11.836	10.791	-941	9.857
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	39.410	39.959	43.235	-3.854	39.381	39.701	-1.714	36.987	41.839	-2.237	39.603
Contributi connessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	19.185	19.185	23.446	-2.205	21.241	24.840	-2.653	22.187	28.851	-3.268	25.625
Contributi connessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	16.293	16.675	17.515	-650	16.866	14.881	-61	14.820	12.947	1.031	13.978
- Regioni a prevalente autonomia	5.868	5.868	6.243	-220	6.023	5.681	-371	5.310	4.557	344	4.901
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.425	8.966	9.388	-463	8.926	7.882	241	8.123	7.492	388	8.080
- Altre amministrazioni	1.783	1.811	1.911	14	1.926	1.318	68	1.386	898	99	996
Contributi agli investimenti ad Imprese	38.875	38.819	36.856	3.796	40.652	30.829	1.345	32.175	49.939	-2.402	47.537
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	143	109	124	292	416	75	0	75	83	0	83
Contributi agli investimenti ad Estero	491	503	893	0	893	327	0	327	534	0	534
Altri trasferimenti in conto capitale	3.719	3.689	4.158	560	4.718	4.218	-771	3.447	3.534	345	3.879
Fondi da ripartire in conto capitale	4.327	4.122	5.678	1.222	6.900	4.702	1.346	6.048	4.823	1.310	6.133
Acquisizione di attività finanziarie	8.866	9.090	9.450	2.386	11.836	6.123	-71	6.049	1.941	-251	1.690
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	119.073	119.658	131.099	4.082	135.371	117.437	-1.040	116.096	117.571	-6.145	108.426
TOTALE SPESE FINALI	892.004	892.991	873.716	29.313	903.029	856.199	15.889	871.779	847.659	10.407	853.066
TOTALE SPESE FINALI nette interessi	811.498	808.524	777.049	29.063	806.111	749.999	15.226	765.217	730.924	9.596	740.109
Rimborsi prestiti	318.831	303.831	329.668	0	329.668	295.895	0	295.895	341.240	0	341.240
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.210.836	1.196.822	1.202.384	29.313	1.231.695	1.152.094	15.889	1.167.674	1.189.900	10.407	1.194.306

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della voce «...) rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del D. 145/2023 (Dl. Fiscale)

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b))*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 2024-2026

II.1. SALDI DI FINANZA PUBBLICA A LEGISLAZIONE VIGENTE

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2024-2026 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2023 e negli anni precedenti aventi effetti pluriennali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2023, non contemplando le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento.

Tra le misure adottate nel 2023 e non ricomprese nella legge di assestamento, quelle di maggior rilievo su cui si ritiene opportuno soffermarsi in quanto hanno determinato effetti significativi rispetto alle previsioni di bilancio iniziali sono quelle apportate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Nel corso del 2023 il Governo, con la relazione di cui all'articolo 6, della legge 243/2012 del 27 aprile, approvata dal Parlamento il 28 aprile, sentita la Commissione europea, ha chiesto l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, al fine di utilizzare gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, nel 2023 e nel 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022. Il margine di bilancio, pari a circa 0,15 punti percentuali di PIL per il 2023 e a 0,2 punti nel 2024 - corrispondenti, rispettivamente, a circa 3,4 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2024 - è stato utilizzato nel 2023 per la copertura del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che contempla misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto un intervento volto alla riduzione del cuneo fiscale al fine di sostenere il potere d'acquisto e moderare la rincorsa tra prezzi e salari, il cd. assegno di inclusione quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale, nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni, la maggiorazione dell'assegno unico e universale e un taglio dei contributi sociali a carico dei lavori dipendenti con redditi medio-bassi.

Per il 2024, invece, il margine è stato destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2024-2026.

Il bilancio dello Stato presenta un saldo netto da finanziare a legislazione vigente (pari alla differenza tra entrate e spese finali), in termini di competenza di 177,71 miliardi nel 2024. Il saldo netto evidenzia un miglioramento rispetto al dato assestato del 2023 (-143,7). Il miglioramento è la risultante di un aumento delle entrate finali (+15,4 miliardi) e di un incremento delle spese finali (+10,7 miliardi). Nell'ambito delle entrate, aumentano quelle tributarie (+21,1 miliardi), che risentono del miglioramento del quadro macroeconomico, e si riducono quelle extratributarie (-5,5 miliardi), sulle quali incidono il venir meno delle previsioni di entrata legate ai rimborsi dall'Ue delle spese sostenute per i vaccini (0,9 miliardi nel 2023) e all'acquisizione all'erario dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica (1,4 miliardi nel 2023).

L'incremento delle spese finali è determinato principalmente dall'incremento, nell'ambito della spesa corrente, degli stanziamenti per gli interessi passivi (+12,4 miliardi), per i contributi in conto esercizio agli enti di previdenza (+26 miliardi), in conseguenza del crescente fabbisogno dell'INPS per il pagamento delle prestazioni sociali, per i rimborsi e le poste correttive delle entrate (+10,2 miliardi), che risentono dell'adeguamento degli

stanziamenti alle esigenze della contabilità speciale per le compensazioni e i rimborsi di imposte anche di anni precedenti (già scontate nei tendenziali di finanza pubblica). Nell'ambito della spesa in conto capitale, aumentano gli stanziamenti per i crediti di imposta legati ai bonus edilizi (+27,7 miliardi), dovuti in larga parte all'adeguamento delle dotazioni di bilancio al tiraggio scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

Vengono meno, d'altro canto, nell'ambito della spesa corrente, i trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali legati alla riduzione delle tariffe elettriche (-8,1 miliardi), i trasferimenti alla struttura commissariale per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci anti Covid (-0,65 miliardi) e gli stanziamenti per i crediti di imposta fruiti dalle imprese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (-6,2 miliardi). Nell'ambito della spesa in conto capitale, vengono meno inoltre gli stanziamenti per i crediti di imposta per l'acquisto di gas naturale (-5 miliardi), nonché quelli del Fondo per l'attuazione del Next Generation Ue (-53,6 miliardi), finanziato per il solo triennio 2021-2023 dalle passate leggi di bilancio quale anticipazione degli interventi rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea.

Nel successivo biennio, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -153,1 miliardi di euro nel 2025 e a -124,2 miliardi nel 2026.

Nel biennio considerato le entrate finali aumentano di 28,4 miliardi, per effetto del forte incremento delle entrate tributarie (+29,7 miliardi), legato al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico. Le spese finali si riducono nel biennio di 25 miliardi. Si riducono, in particolare, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per i contributi in conto esercizio agli enti di previdenza (-5,7 miliardi), per i rimborsi e le poste correttive di entrata (-10,65 miliardi), per i redditi da lavoro dipendente (-1,8 miliardi), in conseguenza del venir meno degli stanziamenti per l'adeguamento all'organico di fatto delle istituzioni scolastiche, e, nell'ambito della spesa in conto capitale, gli stanziamenti del Fondo di garanzia per le PMI (-4,2 miliardi) e per i crediti di imposta per investimenti nei beni strumentali industria 4.0 (-2,8 miliardi).

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 231,7 miliardi di euro nel 2024, a 169,5 miliardi nel 2025 e a 149,6 miliardi nel 2026. La differenza tra i due saldi (pari a circa 51,3 miliardi nel 2024, 44 miliardi nel 2025 e 44,8 miliardi nel 2026) è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali (per circa 34 miliardi annui). La differenza è dovuta alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra, nel 2024, una maggiore dotazione di cassa rispetto alla competenza (per 16,5 miliardi nel 2024, 9,6 miliardi nel 2025 e 10,5 miliardi nel 2026), dovuta alle esigenze di pagamento dei residui. Incidono, in particolare, sulla maggiore dotazione di cassa, i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (1,4 miliardi nel 2024, 1,9 miliardi nel 2025, 0,5 miliardi nel 2026), nell'ambito dei contributi in conto esercizio alle regioni, nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (9 miliardi annui nel triennio 2024-2026), nell'ambito dei Fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa

depositi e prestiti (6 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori negativi nel 2024 (- 81 miliardi), che vanno migliorando sia nel 2025 (- 46,9 miliardi) che nel 2026 (- 12,5 miliardi) per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali. Anche il risparmio pubblico (pari alla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) risulta negativo con valori che raggiungono il picco nel 2024 (- 51,9 miliardi) per poi ridursi negli anni successivi (- 34,6 miliardi nel 2025 e -12,8 miliardi nel 2026).

Tavola II.1.A - Previsioni 2024-2026 - COMPETENZA

(in milioni di euro)

	2023		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2024-2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026
ENTRATE					
Tributarie	588.646	587.830	602.026	616.878	631.706
Extra Tributarie	83.206	83.895	77.209	76.401	76.036
Altre	399	399	249	155	147
Entrate finali	**672.251**	**672.123**	**679.484**	**693.435**	**707.889**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	634.103	633.165	634.437	621.663	608.807
Interessi	81.106	84.473	96.667	106.199	111.736
Spese in conto capitale	157.695	158.094	126.067	118.706	111.572
Spese finali	**872.904**	**875.732**	**857.171**	**846.568**	**832.114**
Rimborso prestiti	**310.820**	**303.820**	**328.668**	**293.895**	**341.240**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-43.357**	**-45.914**	**-51.869**	**-34.583**	**-12.801**
Saldo netto da finanziare	**-200.653**	**-203.609**	**-177.686**	**-153.133**	**-124.225**
Avanzo primario	**-119.547**	**-119.136**	**-81.019**	**-46.934**	**-12.490**
Ricorso al mercato	**-511.473**	**-507.429**	**-506.354**	**-447.029**	**-465.465**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.1.B - Previsioni 2024-2026 - CASSA

(in milioni di euro)

	2023		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2024-2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026
ENTRATE					
Tributarie	569.003	568.842	580.954	595.902	610.648
Extra Tributarie	67.535	67.786	63.591	63.068	62.821
Altre	384	382	233	140	131
Entrate finali	**636.921**	**637.009**	**644.778**	**659.109**	**673.600**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	652.426	648.866	645.759	632.562	618.352
Interessi	81.106	84.466	96.667	106.199	111.736
Spese in conto capitale	159.073	159.658	131.290	117.437	112.571
Spese finali	**892.604**	**892.991**	**873.716**	**856.199**	**842.660**
Rimborso prestiti	**310.831**	**303.831**	**328.668**	**293.895**	**341.240**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-96.994**	**-96.706**	**-97.882**	**-79.792**	**-56.619**
Saldo netto da finanziare	**-255.683**	**-255.982**	**-228.939**	**-197.089**	**-169.060**
Avanzo primario	**-174.577**	**-171.515**	**-132.272**	**-90.890**	**-57.324**
Ricorso al mercato	**-566.514**	**-559.813**	**-557.606**	**-490.985**	**-510.300**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La legislazione vigente, oltre agli effetti del quadro normativo in essere, in base a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 23, comma 3, lettera a) e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di talune entrate riassegnabili (articolo 23, comma 3-ter).

II.2. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente, potendo intervenire su spese di fattore legislativo. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive

capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2024-2026. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge interessano circa 321 milioni di euro, corrispondente ad un importo non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno riguardato situazioni marginali, per un importo pari a circa 79 milioni di euro.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 321 milioni di euro nel 2024 a fronte di un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2024 pari a circa 66 milioni, nel 2026 pari a circa 68 milioni di euro e negli anni successivi per circa 189 milioni di euro.

Tavola II-2 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Amministrazione

(in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2024	2025	2026	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-10,0	0,0	10,0	0,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE	0,0	-0,4	0,4	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-92,0	31,6	27,0	33,5
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-88,4	-11,6	-50,0	150,0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	0,0	-15,0	10,1	5,0
MINISTERO DELLA SALUTE	-131,0	61,0	70,0	0,0
Totale rimodulazioni orizzontali	**-321**	**66**	**68**	**189**
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2024	2025	2026	Totale rimodulazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8,0	13,0	23,0	44,0
MINISTERO DELL'INTERNO	5,0	10,0	18,0	33,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	0,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLA CULTURA	0,5	0,5	1,0	2,0
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	**14**	**24**	**42**	**79**

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

II.3. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate[1]. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite su specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Tuttavia, nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da rendere possibile la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura, cosiddetta di "stabilizzazione", contempla l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il numero delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio, permettendo anche un alleggerimento del lavoro degli uffici.

Per il disegno di legge di bilancio 2024-2026, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, consolidando un'attività introdotta a partire dalla legge di bilancio del 2016. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del turismo.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come ad es. i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge[2]. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative agli interessi sui buoni fruttiferi postali, che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni[3], sono pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze[4].

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 834 milioni per il 2024, 734 milioni per il 2025 e 724 milioni per il 2026. Tali importi sono costituiti dalle previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2023-2025, aggiornati in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, non essendo intervenute nuove proposte di stabilizzazione.

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2024-2026 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 744 milioni nel 2024, 644 milioni nel 2025 e 633 milioni nel 2026 (cfr. Tavole II.4.1 e II.4.2). Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa succedutesi negli anni[5].

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2024-2026 rappresentano circa il 5 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2022. Grazie

anche all'introduzione della procedura di stabilizzazione, gli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio si sono significativamente ridotti rispetto al 2015[6].

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate nell'anno precedente.

[1] Articolo 24, legge 196/2009.
[2] Più specificatamente, nel disegno di legge di bilancio 2024-2026 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle disposizioni legislative come richiamate nella circolare RGS n. 4/2023.
[3] Cfr. Decreto-legge 269/2003, articolo 5, comma 3.
[4] Si tratta di entrate finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali e le correlate quote interessi; le entrate riguardano i rimborsi di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dei relativi interessi che – dopo la trasformazione della CDP in società per azioni – hanno cambiato la titolarità del mutuante nel Ministero dell'economia e delle finanze.
[5] Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla normativa riportata nella citata circolare RGS n. 4/2023.
[6] Sono stati riassegnati tramite appositi decreti di variazione circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018, circa 10,1 miliardi nel 2019, circa 11,2 miliardi nel 2020, circa 15,4 miliardi nel 2021 e, infine, circa 14,8 miliardi nel 2022. Nel 2021 e nel 2022 il volume delle riassegnazioni di entrate mostra un notevole incremento rispetto agli anni precedenti, accostandosi a quello osservato nel 2015. Principalmente tale aumento è dovuto alle estinzioni anticipate dei mutui delle Regioni ed enti locali concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle ristrutturazioni del debito favorite dall'art. 1, comma 789 della legge 178/2020, le quali hanno quindi determinato un aumento delle riassegnazioni in spesa al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Tavola II.3.1 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione *(all'euro)*.

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2024	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	190.000	190.000	190.000
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.809.662	2.809.662	2.809.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	3.660.000	3.660.000	3.660.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	195.000.000	195.000.000	195.000.000
	Debito pubblico	189.611.000	90.296.000	79.587.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Regolazione dei mercati	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giustizia	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
MINISTERO DELL'INTERNO	Ordine pubblico e sicurezza	18.300.000	18.300.000	18.300.000
	Soccorso civile	3.497.295	3.497.295	3.497.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	58.815.000	58.815.000	58.815.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.560.000	11.560.000	11.560.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	50.826.105	50.826.105	50.826.105
	Infrastrutture pubbliche e logistica	3.535.000	3.535.000	3.535.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.723.900	9.723.900	9.723.900
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.789.380	1.789.380	1.789.380
MINISTERO DELLA DIFESA	Difesa e sicurezza del territorio	11.600.000	11.600.000	11.600.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.091.993	22.091.993	22.091.993
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.750.000	5.750.000	5.750.000
MINISTERO DELLA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	700.000	700.000	700.000
MINISTERO DELLA SALUTE	Tutela della salute	8.090.000	8.090.000	8.090.000
	TOTALE	**743.503.416**	**644.188.416**	**633.479.416**

Tavola II.3.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica *(all'euro).*

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2024	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	198.735.000	198.735.000	198.735.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.898.477	91.898.477	91.898.477
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	189.611.000	90.296.000	79.587.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONSUMI INTERMEDI	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.300.000	3.300.000	3.300.000
MINISTERO DELL'INTERNO	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.200.000	15.200.000	15.200.000
	CONSUMI INTERMEDI	6.597.295	6.597.295	6.597.295
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	8.907.633	8.907.633	8.907.633
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	CONSUMI INTERMEDI	19.390.000	19.390.000	19.390.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	500.000	500.000	500.000
	PUBBLICHE	485.000	485.000	485.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	CONSUMI INTERMEDI	59.437.208	59.437.208	59.437.208
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	800.000	800.000	800.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.262.797	1.262.797	1.262.797
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.769.380	1.769.380	1.769.380
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.208.365	2.208.365	2.208.365
	CONSUMI INTERMEDI	35.941.993	35.941.993	35.941.993
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	CONSUMI INTERMEDI	4.445.000	4.445.000	4.445.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	305.000	305.000	305.000
MINISTERO DELLA CULTURA	CONSUMI INTERMEDI	600.000	600.000	600.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DELLA SALUTE	CONSUMI INTERMEDI	4.210.000	4.210.000	4.210.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.880.000	3.880.000	3.880.000
	TOTALE	**743.503.416**	**644.188.416**	**633.479.416**

II.4.1 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente-Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2024-2026 sono illustrate rispettivamente nelle tavole II.4.1.a e II.4.1.b della Relazione. Le risultanze contabili, esposte per titoli e categorie economiche, evidenziano le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2024, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2023, sia con quelle assestate per il medesimo esercizio. Per il triennio 2024-2026, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 concernente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 679.484 milioni nel 2024, in 693.435 milioni nel 2025 e in 707.889 milioni nel 2026; in termini di cassa il profilo atteso è di 644.778 milioni, 659.109 milioni e 673.600 milioni, rispettivamente negli anni 2024, 2025 e 2026.

Tavola II.4.1.a -Entrate di competenza. Previsioni 2024 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2023

(in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni a legislazione vigente DEB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	in valore assoluto	%	in valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**588.646**	**587.830**	**602.026**	**616.878**	**631.706**	**13.380**	**2,3**	**14.197**	**2,4**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	310.118	311.384	321.739	328.765	336.501	11.621	3,7	10.355	3,3
Tasse e imposte sugli affari	225.650	223.528	228.041	235.164	241.728	2.390	1,1	4.513	2,0
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.045	35.047	34.081	34.615	35.013	-964	-2,8	-966	-2,8
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.078	11.171	11.137	11.220	11.275	59	0,5	-34	-0,3
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.755	6.700	7.029	7.114	7.189	274	4,1	329	4,9
EXTRATRIBUTARIE	**83.206**	**83.895**	**77.209**	**76.401**	**76.036**	**-5.997**	**-7,2**	**-6.686**	**-8,0**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.700	3.400	3.500	3.700	3.900	-200	-5,4	100	2,9
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.543	1.649	1.572	1.582	1.581	29	1,9	-76	-4,6
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.246	1.325	1.309	1.090	1.089	63	5,1	-16	-1,2
Entrate di tipo finanziario	11.873	10.368	11.357	10.767	10.671	-516	-4,3	989	9,5
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.095	17.312	17.076	17.264	17.271	-19	-0,1	-237	-1,4
Entrate da contributi versati allo Stato	10.378	10.559	9.289	8.872	8.759	-1.090	-10,5	-1.270	-12,0
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.138	9.196	8.820	8.867	8.870	-318	-3,5	-376	-4,1
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	600	600	10	1,6	10	1,8
Altre entrate extratributarie	27.643	29.496	23.686	23.659	23.595	-3.957	-14,3	-5.810	-19,7
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**399**	**399**	**249**	**155**	**147**	**-150**	**-37,5**	**-150**	**-37,5**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello	15	15	15	15	15	0	0,0	0	0,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	384	384	234	140	132	-150	-39,0	-150	-39,0
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**672.251**	**672.123**	**679.484**	**693.435**	**707.889**	**7.234**	**1,1**	**7.361**	**1,1**

Tavola II.4.1.b -Entrate di cassa. Previsioni 2024 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2023

(in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni a legislazione vigente DEB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**569.003**	**568.842**	**580.954**	**595.902**	**610.648**	**11.951**	**2,1**	**12.112**	**2,1**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	302.562	304.150	313.668	320.777	328.513	11.106	3,7	9.518	3,1
Tasse e imposte sugli affari	213.498	211.748	215.005	222.141	228.623	1.507	0,7	3.257	1,5
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.098	35.068	34.108	34.644	35.041	-990	-2,8	-960	-2,7
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.081	11.172	11.138	11.222	11.277	58	0,5	-34	-0,3
Tasse e imposte su attività di gioco	6.764	6.704	7.034	7.120	7.195	270	4,0	331	4,9
EXTRATRIBUTARIE	**67.535**	**67.786**	**63.591**	**63.068**	**62.821**	**-3.944**	**-5,8**	**-4.195**	**-6,2**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.706	3.402	3.503	3.704	3.903	-202	-5,5	101	3,0
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.558	1.655	1.577	1.586	1.586	19	1,2	-78	-4,7
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.240	1.311	1.256	1.077	1.076	57	4,6	-15	-1,1
Entrate di tipo finanziario	10.490	9.019	9.977	9.402	9.306	-513	-4,9	958	10,6
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	3.910	3.949	5.644	5.890	6.008	1.734	44,3	1.698	43,0
Entrate da contributi versati allo Stato	10.398	10.549	9.286	8.870	8.757	-1.113	-10,7	-1.264	-12,0
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.036	7.870	8.075	8.332	8.043	39	0,5	205	2,6
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	600	600	10	1,8	10	1,6
Altre entrate extratributarie	27.607	29.443	23.632	23.607	23.544	-3.975	-14,4	-5.811	-19,7
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**384**	**382**	**233**	**140**	**131**	**-150**	**-39,1**	**-148**	**-38,9**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15	15	15	0	0,0	0	0,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	369	367	218	125	116	-150	-40,7	-148	-40,5
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**636.921**	**637.009**	**644.778**	**659.109**	**673.600**	**7.857**	**1,2**	**7.769**	**1,2**

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 602.026 milioni nel 2024 a 631.706 milioni nel 2026, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 580.954 milioni nel 2024 a 610.648 milioni nel 2026.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola II.4.1.a) e quanto si prevede di incassare (Tavola II.4.1.b) per il triennio 2024-2026 caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 8.071 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 13.035 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2024, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 77.209 milioni, 76.401 milioni e 76.036 milioni, in termini di competenza, e a 63.591 milioni, 63.068 milioni e 62.821 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si tratta delle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada,

nonché quelle di tipo finanziario, tra cui rientrano, principalmente, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette.

In diminuzione, il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a 249 milioni di euro per l'anno 2024, 155 milioni di euro per l'anno 2025 e 147 milioni di euro per l'anno 2026, in termini di competenza e 233 milioni di euro, 140 milioni di euro e 131 milioni di euro in termini di cassa.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2023, le entrate finali attese per il 2024 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole II.4.1.a e II.4.1.b), pari rispettivamente a 7.361 milioni di euro e a 7.769 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'aumento stimato per le entrate tributarie di 14.197 milioni di euro in termini di competenza e dall'incremento di 12.112 milioni di euro in termini di cassa; dalla riduzione per le entrate extra-tributarie di 6.686 milioni di euro per la competenza e 4.195 milioni di euro per la cassa; dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali pari a 150 milioni di euro in termini di competenza e 148 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni assestate per il 2023, sopra evidenziata, è da imputarsi all'adozione, per il triennio di formazione, di un diverso criterio, più prudenziale, di predisposizione delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2023 è dovuta in gran parte alle prospettive in aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +10.355 milioni di euro, cassa +9.518 milioni di euro) nonché dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +4.513 milioni di euro, cassa +3.257 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2023, la variazione delle entrate da contributi versati allo Stato (competenza -1.270 milioni di euro, cassa -1.264 milioni di euro), delle altre entrate extra-tributarie (competenza -5.810 milioni di euro, cassa -5.811 milioni di euro), parzialmente compensate dall'aumento delle entrate di tipo finanziario (competenza +989 milioni di euro, cassa +958 milioni di euro) e, per la sola cassa, dall'aumento delle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti (competenza -237 milioni di euro, cassa +1.698 milioni di euro).

Con riferimento, infine, alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, la variazione è ascrivibile totalmente alla riduzione per il triennio 2024-2026 della previsione relativa alle entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (competenza -150 milioni di euro, cassa -148 milioni di euro).

Nelle Tavole II.4.1.c e II.4.1.d sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2024-2026 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola II.4.1.c - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2024-2026

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
ENTRATE TRIBUTARIE	**570.520**	**585.272**	**600.100**	**31.506**	**31.606**	**31.606**	**602.026**	**616.878**	**631.706**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	225.412	230.578	236.181	8.015	8.015	8.015	233.427	238.593	244.196
Imposta sul reddito delle società	45.082	47.812	49.954	4.458	4.458	4.458	49.540	52.270	54.412
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	27.974	27.480	27.827	121	121	121	28.094	27.601	27.948
Imposta sul valore aggiunto	184.683	191.303	197.508	18.281	18.381	18.381	202.964	209.684	215.889
Registro e bollo	12.623	12.802	12.949	216	216	216	12.839	13.018	13.165
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	30.958	31.357	31.725	0	0	0	30.958	31.357	31.725
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.137	11.220	11.275	0	0	0	11.137	11.220	11.275
Tasse e imposte da attività di gioco	7.029	7.114	7.189	0	0	0	7.029	7.114	7.189

Tavola II.4.1.d - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2024-2026

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
ENTRATE TRIBUTARIE	**570.490**	**585.247**	**600.075**	**10.463**	**10.655**	**10.573**	**580.954**	**595.902**	**610.648**
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	225.412	230.578	236.181	3.174	3.235	3.242	228.586	233.813	239.423
Imposta sul reddito delle società	45.082	47.812	49.954	1.539	1.550	1.542	46.621	49.362	51.496
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	27.967	27.477	27.825	53	56	57	28.021	27.534	27.882
Imposta sul valore aggiunto	184.683	191.303	197.508	5.468	5.579	5.500	190.151	196.882	203.008
Registro e bollo	12.624	12.803	12.950	64	65	64	12.688	12.869	13.014
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	30.958	31.357	31.725	14	15	14	30.972	31.372	31.739
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.138	11.221	11.276	0	1	0	11.138	11.222	11.277
Tasse e imposte da attività di gioco	7.032	7.117	7.192	2	2	2	7.034	7.120	7.195

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2024 è, nel complesso, pari a 233.427 milioni, di cui 225.412 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 49.540 milioni, di cui 45.082 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario ammonta a 202.946 milioni, di cui 184.683 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2024 è, nel complesso, pari a 228.586 milioni, di cui 225.412 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 46.621 milioni, di cui 45.082 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito relativo all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 190.151 milioni, di cui 184.683 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

II.4.2 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente-Spese

Le previsioni di spesa a legislazione vigente per il 2024, pari a 1.185,8 miliardi per la competenza e a 1.202,4 miliardi per la cassa, aumentano rispetto alle previsioni assestate del 2023 di 6,3 miliardi per la competenza e di 5,6 miliardi per la cassa. Aumentano, in particolare, le spese correnti (+13,5 miliardi per la competenza; +9,1 miliardi per la cassa) e le spese per rimborso di passività finanziarie (+24,8 miliardi sia per la competenza, sia per la cassa), mentre si riducono le spese in conto capitale (-32 miliardi per la competenza; -28,4 miliardi per la cassa).

Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2022 e 2023 per allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2024-2026 [1].

Di seguito si fornisce un quadro sintetico delle principali variazioni di competenza per missione del bilancio. L'analisi cerca di evidenziare la **tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2024 confrontata con le previsioni assestate dell'esercizio precedente**. Per brevità sono prese in rassegna solo le **missioni finanziariamente più consistenti** (con uno stanziamento di competenza almeno pari a un miliardo di euro nel 2024) che denotano **variazioni più significative** (con incrementi o diminuzioni almeno del 10 per cento rispetto alle previsioni assestate 2023).

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** vede diminuire nel 2024 le proprie disponibilità di competenza del 61,1 per cento. Tale diminuzione si concentra principalmente nel programma *4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* (-54,7 miliardi circa), dove giungono a scadenza gli stanziamenti previsti sul già citato Fondo di rotazione per il *Next generation EU-Italia*. Il Fondo era stato istituito dalla legge di bilancio 2021[2] quale anticipazione, fino al 2023, rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea per l'attuazione del programma *Next Generation EU*. Nello stesso programma, tra le voci di spesa classificabili come risorse proprie dell'UE, si riducono le spese per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea (-0.9 miliardi circa), a causa di una riduzione del fabbisogno sulla politica di coesione per ritardi nell'esecuzione della programmazione 2021-2027.

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** diminuisce le proprie disponibilità di competenza del 31,7 per cento. In particolare, nel programma *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (-0,65 miliardi), si esaurisce lo stanziamento sul Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati ai cittadini meno abbienti. Il Fondo era stato istituito con la legge di bilancio 2023 con una dotazione di 500 milioni per un solo anno, quale sostegno dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15 mila euro all'anno[3] . Nello stesso programma, diminuiscono anche le risorse da assegnare all'

[1] Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell'area della pubblicazione "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato" al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/

[2] Cfr. Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1037

[3] Cfr. Legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, commi 450 e 451. Per il 2024 il Fondo è stato poi comunque rifinanziato per 600 milioni dalla manovra di finanza pubblica per il 2024.

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), per l'erogazione di garanzie alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della pesca (-0,12 miliardi circa), secondo un andamento declinante già previsto dalla programmazione pluriennale precedente.

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** è quella che riflette la diminuzione percentuale maggiore rispetto alle previsioni assestate del 2023 (-94,9 per cento). Nell'ambito di questa missione, avevano trovato espressione finanziaria le politiche adottate a partire dal 2022 per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare il caro energia, le cui previsioni di spesa del 2024 erano tuttavia previste in calo già dalla legge di bilancio 2023. Il programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (-19,5 miliardi circa) vede ridursi gli stanziamenti per i crediti di imposta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (-6,2 miliardi circa) e per l'acquisto del gas naturale (-5 miliardi circa). Nello stesso programma diminuiscono anche ulteriori voci di spesa, classificabili come contributi in conto esercizio ad amministrazioni centrali, in particolare i trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, finalizzati al rafforzamento del bonus sociale elettrico, alla riduzione delle aliquote per gli oneri generali di sistema e ad altre misure per contrastare gli effetti dell'incremento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (-8,1 miliardi circa).

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese**, vede incrementare le proprie dotazioni di competenza del 66,7 per cento rispetto alle previsioni assestate 2023. Nel programma *11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (+25,7 miliardi circa) aumentano, in particolare, le risorse stanziate a copertura dei crediti di imposta fruiti dai fornitori per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anticipati sotto forma di sconto sul corrispettivo ai soggetti che sostengono le spese - contributi alle imprese in conto investimenti sotto il profilo della classificazione economica- (+27,8 miliardi circa). Tra le misure in oggetto vi è il cosiddetto Superbonus che, introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), prevedeva inizialmente una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a determinati interventi edilizi (efficientamento energetico e misure antisismiche)[4]. La norma istitutiva aveva previsto, inizialmente, la possibilità generalizzata di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese effettuate. La disciplina è stata successivamente più volte modificata al fine di ridurne gli impatti sulla finanza pubblica (anche attraverso la riduzione dell'aliquota di detrazione a partire dall'esercizio 2023), correggere le problematiche relative alla cessione dei crediti, e contrastare possibili fenomeni di irregolarità, tenendo comunque conto delle specifiche casistiche dei soggetti che, anche in relazione alla crisi economica e alle condizioni di mercato, non sarebbero riusciti a completare gli interventi già avviati entro i termini inizialmente fissati dalla legge. Tra gli interventi dell'ultimo anno, si segnala il divieto generalizzato, a partire dal 17 febbraio 2023, di poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura (il divieto opera anche in relazione agli altri bonus edilizi)[5]. L'aumento degli stanziamenti tra il 2023 e il 2024 è dovuto

[4] La misura è stata introdotta anche in risposta alle direttive europee che fissano obiettivi minimi di riduzione del risparmio energetico (Cfr. art. 7 Direttiva 2012/27/UE).

[5] Cfr. decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Il divieto di sconto in fattura non opera per alcune operazioni identificate dalla norma di riferimento.

all'adeguamento degli stessi alle stime di tiraggio incorporate nei tendenziali aggiornati di finanza pubblica[6]. Nello stesso programma, sempre per quel che riguarda i contributi alle imprese, vengono meno gli stanziamenti per crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive del Mezzogiorno (-1,5 miliardi), rifinanziati dalla passata legge di bilancio per il solo 2023.

Fra i programmi che registrano una riduzione degli stanziamenti, si annovera il programma *11.7 Incentivazione del sistema produttivo* (-1,7 miliardi circa),su cui incide, in particolare la riduzione delle dotazioni del fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI - importanti progetti di interesse comune europeo (-0,6 miliardi circa) e dei contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale (-0,6 miliardi), in entrambi i casi secondo una dinamica coerente con le previsioni pluriennali della legge di bilancio 2023-2025.

La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**, registra una diminuzione del 22,2 per cento, concentrata prevalentemente nel programma *18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile* (-1,4 miliardi circa). L'andamento è determinato soprattutto dal Fondo per la realizzazione di progetti relativi al programma "*Green New Deal*", per il quale, come previsto dalla norma istitutiva, non ci sono stanziamenti a partire dal 2024 (-1,4 miliardi). Il Fondo era stato istituito con Legge di bilancio 2020 per incentivare lo sviluppo sostenibile, finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica, sostenere progetti per la riduzione di emissioni[7]. La riduzione del fondo in oggetto è finanziariamente superiore agli incrementi che pure si verificano in altri programmi della stessa missione. In particolare, nel programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* (+0,3 miliardi circa), le previsioni tendenziali a legislazione vigente segnalano un incremento nelle dotazioni del Fondo italiano per il clima, in ragione della reiscrizione sulla competenza 2024 di una quota delle somme non impegnate nell'esercizio precedente (+0,28 miliardi).

La missione 20 **Tutela della salute** vede diminuire le proprie dotazioni a legislazione vigente del 34,5 per cento circa. Le diminuzioni finanziariamente più consistenti riguardano le spese che hanno caratterizzato il periodo pandemico. Nel programma *20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (-0,7 miliardi), in particolare, vengono meno alcune risorse, stanziate fino al 2023 (dalla legge di bilancio 178/2021, dal decreto-legge n. 41/2021 e da ultimo dalla legge di bilancio 2023) che riguardano l'acquisto di vaccini anti Sars-Cov-2 e di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

La missione 26 **Politiche per il lavoro** vede un incremento delle previsioni di competenza, rispetto a quelle assestate 2023 pari a 13,1 per cento. Nel programma *26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* (+1,2 miliardi circa), trovano allocazione le risorse da destinare all'INPS per l'erogazione del beneficio del supporto per la formazione e il lavoro. La misura è stata introdotta dal decreto legge n. 48/2023 al fine di

[6] Con riferimento all'impatto dei bonus edilizi sui saldi di finanza pubblica, si rinvia alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023. Per quanto riguarda il monitoraggio, si fa rinvio anche alle informazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze in occasione dell'"Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti economici e di finanza pubblica degli incentivi fiscali in materia edilizia" del maggio 2023.

[7] Cfr. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 comma 85

favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa con specifici requisiti (tra cui quelli anagrafici ed economici), mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di altre politiche attive del lavoro.[8] Nel programma *26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, tra le altre cose, sono allocati i trasferimenti, sempre all'INPS, per l'erogazione dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione e per la cassa integrazione. In entrambi i casi le dotazioni inizialmente previste per l'esercizio 2023 si sono rivelate superiori all'effettivo fabbisogno, per cui sono state apportate delle variazioni negative in sede di assestamento. Le previsioni per il nuovo anno, pur essendo superiori a quelle assestate del 2023, restano comunque inferiori a quelle iniziali dello stesso anno. Questo dato influenza il tendenziale a legislazione vigente dell'intero programma di spesa, che risulta in incremento rispetto alle previsioni assestate (+0,8 miliardi circa) e in diminuzione sulle previsioni iniziali 2023 (-2,5 miliardi circa).

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** aumenta del 41,1 per cento nell'ambito dell'unico programma *28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* (+4 miliardi circa), per via delle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in particolare quelle relative alla programmazione 2021-2027. L'incremento era già stato incorporato nella previsione pluriennale della legge di bilancio 2023-2025.

La missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** è in aumento del 10,6 per cento. La maggior parte dei programmi di cui si compone la missione evidenziano una diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2023 (7 programmi su 11). L'andamento complessivo della missione è tuttavia determinato dell'adeguamento degli stanziamenti per le compensazioni e i rimborsi di imposta ai tendenziali di finanza pubblica, nell'ambito del programma *29.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (+10,8 miliardi circa).

[8] Cfr. Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, articolo 12.

Tavola II.4.2.A - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. COMPETENZA.

(in milioni di euro)

Missioni	Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023 riclassificate		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	in valore assoluto	%	in valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,3	3.376,5	3.080,3	3.292,7	3.020,7	2.989,4	2.679,2	-59,6	-1,9	-272,0	-8,3
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	715,7	943,3	870,6	950,0	878,0	852,0	738,0	7,4	0,9	-72,0	-7,6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	141.027,5	145.863,7	143.117,0	143.750,5	143.611,3	141.819,8	140.192,6	494,3	0,3	-139,3	-0,1
L'Italia in Europa e nel mondo	85.909,3	89.381,4	91.179,7	89.713,1	34.886,0	36.872,1	41.339,4	-56.293,7	-61,7	-54.827,1	-61,1
Difesa e sicurezza del territorio	25.598,7	28.337,5	27.540,4	28.533,8	25.971,9	25.943,4	26.361,3	-1.568,6	-5,7	-2.561,9	-9,0
Giustizia	10.454,6	11.237,7	11.351,0	11.741,7	11.341,1	11.188,4	10.362,2	-9,9	-0,1	-400,6	-3,4
Ordine pubblico e sicurezza	12.138,0	13.489,9	13.306,4	13.847,9	13.109,0	12.761,5	12.506,2	-197,4	-1,5	-738,9	-5,3
Soccorso civile	6.190,8	7.757,2	5.020,0	5.371,4	5.348,5	5.694,8	4.841,9	328,5	6,5	-22,8	-0,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.827,4	2.268,1	2.475,0	2.479,7	1.694,3	1.402,1	1.049,5	-780,7	-31,5	-785,4	-31,7
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.693,6	34.231,2	20.369,4	20.530,4	1.055,3	841,8	850,7	-19.314,1	-94,8	-19.475,1	-94,9
Competitivita' e sviluppo delle imprese	31.358,1	31.213,5	35.518,9	35.588,4	59.341,0	53.087,3	50.496,2	23.822,1	67,1	23.752,6	66,7
Regolazione dei mercati	50,7	58,7	93,7	102,8	85,8	86,0	49,8	-7,9	-8,4	-17,0	-16,5
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	15.590,1	19.064,9	16.557,4	16.642,3	16.725,3	17.185,8	17.796,2	167,9	1,0	83,0	0,5
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.631,0	9.199,8	8.214,8	8.257,9	8.228,1	7.572,5	7.124,6	13,4	0,2	-29,7	-0,4
Comunicazioni	1.359,1	1.429,4	1.092,7	1.131,8	967,3	1.050,3	921,7	-125,3	-11,5	-164,4	-14,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	750,6	530,4	534,7	497,0	473,3	451,7	-33,4	-6,3	-37,8	-7,1
Ricerca e innovazione	4.686,9	4.916,8	4.999,3	5.019,5	5.026,0	5.132,6	5.036,0	26,7	0,5	6,4	0,1
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.171,4	4.495,6	4.330,2	4.397,1	3.419,5	3.283,6	3.218,6	-910,8	-21,0	-977,7	-22,2
Casa e assetto urbanistico	1.371,4	1.554,5	1.053,5	1.067,7	580,9	615,6	566,9	-472,6	-44,9	-486,8	-45,6
Tutela della salute	2.129,6	2.306,9	2.808,0	2.979,0	1.952,2	1.777,2	1.710,7	-855,8	-30,5	-1.026,8	-34,5
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.584,6	4.007,0	3.553,9	3.620,6	3.395,2	3.222,0	3.025,8	-158,8	-4,5	-225,4	-6,2
Istruzione scolastica	50.916,4	55.893,9	51.879,6	52.256,0	52.497,0	49.657,7	48.495,2	617,4	1,2	241,0	0,5
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.517,2	10.699,8	11.005,6	11.199,3	11.392,8	11.398,0	11.021,2	387,2	3,5	193,5	1,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.409,0	55.944,4	60.769,9	60.803,9	62.440,1	63.835,4	65.381,1	1.670,2	2,7	1.636,2	2,7
Politiche previdenziali	106.997,7	111.882,0	113.598,4	113.575,0	122.290,6	122.782,0	113.951,7	8.692,1	7,7	8.715,6	7,7
Politiche per il lavoro	17.846,0	22.798,7	18.793,8	15.511,2	17.536,7	17.951,9	17.617,8	-1.257,1	-6,7	2.025,5	13,1
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.198,4	3.339,9	3.157,1	3.086,6	3.015,4	2.883,6	2.848,1	-141,8	-4,5	-71,3	-2,3
Sviluppo e riequilibrio territoriale	15.438,7	14.348,3	9.712,9	9.698,2	13.684,0	15.139,3	9.098,5	3.971,1	40,9	3.985,9	41,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	105.602,3	110.026,4	107.600,7	108.219,2	119.639,4	111.429,9	109.299,4	12.038,6	11,2	11.420,2	10,6
Giovani e sport	1.085,9	1.371,5	929,5	985,8	852,1	854,9	832,3	-77,4	-8,3	-133,7	-13,6
Turismo	258,9	332,8	402,9	449,9	279,7	247,6	122,1	-123,3	-30,6	-170,2	-37,8
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.275,0	4.162,9	4.136,2	4.064,4	4.338,4	4.111,1	3.887,0	202,2	4,9	274,0	6,7
Fondi da ripartire	19.562,1	8.266,8	19.515,6	18.244,4	18.654,7	13.592,2	13.885,9	-860,9	-4,4	410,3	2,2
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	381.905,3	418.083,3	392.728,1	445.595,4	32.924,3	8,5	36.178,0	9,5
Totale	**1.093.956,3**	**1.155.924,3**	**1.183.724,0**	**1.179.552,3**	**1.185.838,4**	**1.140.463,3**	**1.173.354,4**	**2.114,5**	**0,2**	**6.286,1**	**0,5**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.B - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. CASSA.

(in milioni di euro)

Missioni	Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Previsioni a legislazione vigente [1] (DLB 2024-2026)			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023 riclassificate		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,3	3.381,9	3.080,3	3.292,9	3.020,3	2.989,4	2.679,2	-60,0	-1,9	-272,6	-8,3
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	716,1	981,6	871,0	952,5	878,0	852,0	738,0	7,0	0,8	-74,5	-7,8
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	142.805,6	147.865,9	147.465,8	147.081,9	144.977,9	143.713,3	140.754,0	-2.487,9	-1,7	-2.104,0	-1,4
L'Italia in Europa e nel mondo	85.915,1	89.393,7	91.179,7	89.712,6	34.926,0	36.872,1	41.339,4	-56.253,7	-61,7	-54.786,6	-61,1
Difesa e sicurezza del territorio	25.641,0	28.694,0	27.586,4	28.595,7	26.245,6	25.976,3	26.378,0	-1.340,7	-4,9	-2.350,1	-8,2
Giustizia	10.470,1	11.423,1	11.365,2	11.756,0	11.386,1	11.188,5	10.362,3	20,9	0,2	-369,8	-3,1
Ordine pubblico e sicurezza	12.168,8	13.586,4	13.441,3	13.991,1	13.172,1	12.761,5	12.507,3	-269,2	-2,0	-819,0	-5,9
Soccorso civile	6.342,4	8.174,9	5.185,8	5.590,6	6.227,8	6.404,8	5.877,9	1.042,0	20,1	637,2	11,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.866,4	2.747,9	2.583,9	2.588,6	2.094,3	1.402,1	1.049,5	-489,6	-18,9	-494,3	-19,1
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.795,9	34.657,3	20.545,1	20.706,0	1.055,3	841,8	850,7	-19.489,8	-94,9	-19.650,7	-94,9
Competitivita' e sviluppo delle imprese	43.996,6	44.013,0	40.732,1	39.536,8	65.341,2	57.087,3	50.406,3	24.609,1	60,4	25.804,5	65,3
Regolazione dei mercati	50,7	70,1	93,7	102,8	85,8	86,0	49,8	-7,9	-8,4	-17,0	-16,5
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.111,1	20.261,3	16.612,3	16.699,0	16.725,3	17.185,7	17.796,0	112,9	0,7	26,3	0,2
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.713,3	8.869,4	8.198,4	8.233,2	8.455,6	6.829,2	7.304,6	257,2	3,1	222,4	2,7
Comunicazioni	1.444,1	1.710,7	1.092,7	1.337,8	967,3	1.050,3	921,7	-125,3	-11,5	-370,5	-27,7
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	786,7	530,4	534,7	497,0	473,3	451,7	-33,4	-6,3	-37,8	-7,1
Ricerca e innovazione	4.837,5	5.178,1	5.021,2	5.047,5	5.279,2	5.151,6	5.031,0	258,1	5,1	231,8	4,6
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.446,5	4.870,7	4.884,6	4.951,8	3.494,5	3.305,4	3.302,5	-1.390,1	-28,5	-1.457,3	-29,4
Casa e assetto urbanistico	1.399,3	1.625,8	1.053,5	1.069,7	580,9	615,6	566,9	-472,6	-44,9	-488,8	-45,7
Tutela della salute	2.221,6	2.371,6	2.808,0	2.979,2	1.952,2	1.777,2	1.710,7	-855,8	-30,5	-1.027,0	-34,5
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.953,8	4.506,4	3.825,2	3.881,6	3.499,2	3.222,0	3.025,8	-326,0	-8,5	-382,4	-9,9
Istruzione scolastica	53.250,8	56.625,9	52.113,7	52.490,2	53.172,0	49.657,7	48.495,0	1.058,3	2,0	681,8	1,3
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.437,5	10.642,9	10.926,3	11.120,3	11.461,0	11.406,0	11.021,2	534,7	4,9	340,7	3,1
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.409,6	56.081,0	60.769,9	60.803,3	62.440,1	63.835,4	65.381,1	1.670,2	2,7	1.636,8	2,7
Politiche previdenziali	106.993,4	111.786,7	113.598,4	113.575,0	122.290,6	122.782,0	113.951,7	8.692,1	7,7	8.715,6	7,7
Politiche per il lavoro	18.344,8	23.251,0	19.375,5	16.092,9	17.536,7	17.951,9	17.617,8	-1.838,8	-9,5	1.443,8	9,0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.430,5	3.665,0	3.498,8	3.428,4	3.275,5	2.883,6	2.848,1	-223,3	-6,4	-152,9	-4,5
Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.622,1	6.042,8	3.567,7	3.553,0	8.779,5	8.862,5	8.455,4	5.211,8	146,1	5.226,6	147,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.217,0	113.929,1	108.158,7	109.953,9	120.751,6	111.753,4	109.754,9	12.593,0	11,6	10.797,8	9,8
Giovani e sport	1.095,9	1.590,7	929,5	985,8	852,1	854,9	832,3	-77,4	-8,3	-133,7	-13,6
Turismo	258,9	545,6	402,9	467,8	279,7	247,6	122,1	-123,3	-30,6	-188,1	-40,2
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.295,5	4.436,7	4.155,9	4.162,5	4.389,5	4.111,8	3.835,7	233,6	5,6	227,0	5,5
Fondi da ripartire	31.764,6	14.688,7	32.622,6	29.641,6	28.210,7	23.233,7	22.885,9	-4.411,9	-13,5	-1.430,9	-4,8
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	381.905,5	418.083,3	392.728,1	445.595,4	32.924,3	8,5	36.177,8	9,5
Totale	**1.116.378,8**	**1.179.429,4**	**1.203.435,5**	**1.196.822,0**	**1.202.383,9**	**1.150.094,0**	**1.183.899,6**	**-1.051,6**	**-0,1**	**5.561,9**	**0,5**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.C - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2023 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026- Competenza

(in milioni di euro)

	Risorse 2023		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Var.valore previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	103.718	104.036	101.298	100.316	99.484	-2.420	-2,34	-4.740	-4,67
Consumi intermedi	14.817	15.409	14.959	14.551	14.159	142	0,96	-441	-2,95
IRAP	5.574	5.745	5.530	5.238	5.065	-44	-0,80	-215	-3,74
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	355.471	353.453	356.484	357.244	347.912	1.012	0,28	3.031	0,86
Contributi connessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	22.915	23.401	14.407	14.396	14.386	-8.509	-37,13	-8.994	-38,44
Contributi connessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	156.123	156.931	256.385	154.918	153.567	262	0,17	-548	-0,35
- Regioni e province autonome	132.488	133.015	133.231	131.876	130.736	747	0,56	220	0,17
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.628	13.614	12.737	12.584	12.692	-783	-5,79	-877	-6,44
- Altre amministrazioni locali	10.115	10.304	10.412	10.458	10.140	298	2,94	108	1,05
Contributi connessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	176.433	179.118	185.692	187.938	179.959	9.259	5,25	12.573	7,26
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.624	10.181	9.935	9.879	9.871	-89	-0,89	-246	-1,41
Trasferimenti correnti a imprese	17.309	17.379	9.895	9.381	8.547	-7.413	-42,83	-7.483	-43,07
Trasferimenti correnti a estero	1.932	1.864	1.816	1.760	1.658	-116	-1,20	-48	-3,51
Risorse proprie UE	22.501	21.023	20.160	19.160	18.060	-2.409	-10,66	-863	-4,11
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.199	86.473	96.067	106.199	111.736	15.561	19,10	10.194	10,44
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.607	88.890	91.707	91.524	89.054	13.099	12,10	10.716	13,04
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	6.304	6.937	5.006	5.255	5.251	102	2,08	93	1,41
Fondi da ripartire di parte corrente	0.781	8.460	10.352	5.323	5.968	367	3,71	2.491	17,23
TOTALE SPESE CORRENTI	**715.308**	**717.838**	**731.509**	**727.862**	**720.543**	**15.891**	**2,22**	**13.466**	**1,88**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**634.104**	**631.161**	**634.437**	**621.663**	**608.807**	**334**	**0,05**	**2.271**	**0,36**
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.583	11.704	11.377	11.330	10.721	794	6,71	474	5,75
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	94.852	94.871	46.581	46.142	41.703	-48.247	-50,89	-48.190	-50,90
Contributi connessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	79.291	79.283	30.441	31.955	29.481	-48.854	-61,61	-48.841	-61,60
Contributi connessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	15.537	15.592	16.144	14.187	12.217	608	3,91	551	3,54
- Regioni e province autonome	1.361	5.377	6.058	5.691	4.377	695	12,94	681	12,66
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.036	8.018	8.495	7.305	6.042	-63	-0,59	-67	-0,79
- Altre amministrazioni	1.037	1.924	1.595	1.190	898	-42	-2,57	-43	-3,67
Contributi agli investimenti ad imprese	38.179	38.671	56.403	59.829	58.029	17.824	46,39	17.780	46,06
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	337	593	126	75	83	-413	-76,87	-469	-79,07
Contributi agli investimenti ad Estero	481	503	883	527	539	392	79,96	380	75,47
Altri trasferimenti in conto capitale	3.714	3.715	4.008	3.958	3.043	292	7,85	287	7,73
Fondi da ripartire in conto capitale	3.931	3.879	2.935	3.724	3.629	-996	-25,34	-834	-21,51
Acquisizione di attività finanziarie	4.018	4.146	2.752	2.121	1.847	-1.265	-31,49	-1.631	-39,20
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**157.695**	**158.094**	**126.867**	**128.706**	**115.573**	**-30.833**	**-19,48**	**-32.027**	**-20,20**
TOTALE SPESE FINALI	**872.994**	**875.732**	**857.371**	**846.568**	**832.114**	**-14.737**	**-1,69**	**-18.561**	**-2,12**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**791.796**	**793.260**	**760.504**	**740.368**	**720.379**	**-31.296**	**-3,95**	**-38.756**	**-5,09**
Rimborso prestiti	310.820	303.820	328.668	293.895	341.240	17.848	5,74	24.848	8,18
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.183.704**	**1.179.552**	**1.186.038**	**1.140.463**	**1.173.354**	**2.334**	**0,18**	**6.286,1**	**0,53**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.D - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2023 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026-Cassa

(in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni a legislazione vigente [1] triennio 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	108.833	109.831	101.657	100.336	99.486	-7.176	-6,59	-8.174	-7,44
Consumi intermedi	15.695	15.850	15.328	14.687	14.219	32	0,21	-735	-4,56
IRAP	5.575	5.741	5.530	5.238	5.033	-45	-0,80	-211	-3,75
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	360.113	356.794	357.822	358.207	360.349	-2.291	-0,01	1.028	0,32
Contributi connessi in q/esercizio ad Amministrazioni centrali	22.918	23.408	14.448	14.448	14.456	-8.470	-36,96	-8.954	-38,29
Contributi connessi in q/esercizio ad Amministrazioni locali	160.180	160.280	157.782	156.804	154.138	-2.398	-1,50	-2.503	-1,56
- Regioni e province autonome	136.650	136.744	134.602	133.772	131.293	-2.048	-1,50	-2.142	-1,57
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.537	13.676	12.757	12.583	12.090	-779	-5,76	-718	-5,33
- Altre amministrazioni	9.993	10.060	10.422	10.450	10.146	430	4,30	317	3,23
Contributi connessi in q/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	177.014	173.105	185.692	187.936	190.959	8.677	4,90	12.591	7,27
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.807	10.544	10.266	9.879	9.871	-42	-0,40	-278	-2,64
Trasferimenti correnti a imprese	17.305	17.474	9.916	9.330	8.447	-7.388	-42,70	-7.558	-43,25
Trasferimenti correnti a estero	1.337	1.388	1.316	1.255	1.358	-21	-1,55	-32	-2,82
Risorse proprie UE	22.565	21.025	20.160	23.160	24.060	-2.405	-10,66	-865	-4,11
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.106	84.468	96.667	106.199	111.755	15.561	19,19	12.200	14,44
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.607	88.990	99.707	91.524	89.056	11.099	12,53	10.716	12,04
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	4.904	4.839	5.008	5.255	5.255	102	2,08	67	1,39
Fondi da ripartire di parte corrente	17.781	16.366	19.152	14.913	14.968	1.367	7,69	2.847	17,48
TOTALE SPESE CORRENTI	**733.551**	**733.383**	**742.428**	**738.762**	**730.088**	**8.895**	**1,21**	**9.094**	**1,24**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**652.426**	**648.866**	**645.759**	**632.562**	**618.332**	**-6.666**	**-1,03**	**-3.107**	**-0,48**
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.701	12.874	12.959	11.964	10.791	259	2,04	85	0,66
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	89.450	89.919	43.155	39.701	41.835	-46.294	-51,75	-46.804	-52,05
Contributi connessi in q/investimenti ad Amministrazioni centrali	73.183	73.285	25.640	24.840	26.692	-47.543	-64,97	-47.645	-65,01
Contributi connessi in q/investimenti a Amministrazioni locali	16.267	16.635	17.515	14.861	12.947	1.251	7,69	881	5,04
- Regioni e province autonome	5.866	5.868	6.243	5.681	4.557	377	6,43	375	6,39
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.615	8.996	9.360	7.882	7.482	745	8,65	374	4,16
- Altre amministrazioni	1.783	1.821	1.912	1.298	899	129	7,23	91	5,01
Contributi agli investimenti ad imprese	38.071	36.829	56.894	50.829	49.939	17.918	45,97	18.065	46,12
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	543	509	124	73	83	-419	-77,13	-472	-79,17
Contributi agli investimenti ad Estero	493	503	883	527	598	392	79,56	380	75,47
Altri trasferimenti in conto capitale	3.759	3.660	4.138	4.118	3.534	418	11,12	478	13,44
Fondi da ripartire in conto capitale	4.327	4.122	3.678	4.703	6.023	-649	-15,01	-443	-10,79
Acquisizioni di attività finanziarie	8.866	9.000	9.458	6.121	1.849	592	6,68	368	4,09
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**159.473**	**159.658**	**131.290**	**117.437**	**112.371**	**-27.193**	**-17,04**	**-28.368**	**-17,77**
TOTALE SPESE FINALI	**892.604**	**892.991**	**873.718**	**856.199**	**842.458**	**-18.299**	**-2,04**	**-19.274**	**-2,16**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**811.498**	**808.524**	**777.048**	**749.999**	**730.924**	**-34.849**	**-4,21**	**-31.475**	**-3,89**
Rimborso prestiti	310.631	303.831	328.668	291.855	241.240	17.936	5,74	24.836	8,17
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.203.436**	**1.196.822**	**1.202.384**	**1.148.054**	**1.083.698**	**-1.052**	**-0,09**	**5.561,9**	**0,46**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

CAPITOLO III
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

1. La Nota integrativa –Riferimenti normativi e impianto metodologico

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a) e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come integrati e modificati dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR) [1] e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato [2].

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali *(Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.)* in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012) [3].

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative.

1. Gli **obiettivi** delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.
2. L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle

azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente [4].

3. L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
4. Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nell'individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non necessariamente assorbiranno la totalità di tali risorse**.
5. Le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**» [5]. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi,** tranne specifiche eccezioni *(cfr. più avanti)*. Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
    - le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca. A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
    - il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
    - altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non

vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).

6. Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione [6]. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.
7. Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
8. In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza, sia quelli di cassa.
9. Nell'individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (o *benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome)* e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori [7].
10. Il completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009, favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **PIAO – Sezione II - Performance.** In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti.**
11. I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa e i principali riferimenti legislativi devono essere forniti, con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa, distintamente per ciascuna azione (comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi) per tutti i programmi del bilancio.
12. L'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa.
13. Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 21 dell'11 maggio 2023).

2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2024-2026

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi,** che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento [8];
- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

4. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2024-2026

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018-20, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, sono state gradualmente implementate dalle amministrazioni nella compilazione delle Note integrative.

Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall'analisi dei dati delle Note integrative a DLB 2024-2026 emergono ancora alcuni elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr. paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici,

rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo;

- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 (*cfr. punto 6 del paragrafo 1*);
- si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **PIAO – Sezione II - Performance**;
- si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso a indicatori generici e indiretti (riferiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa;
- si riscontra, seppure in misura limitata rispetto agli anni scorsi, l'utilizzo improprio della classificazione degli indicatori (indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà dovrebbero essere qualificati come di realizzazione fisica, etc.).

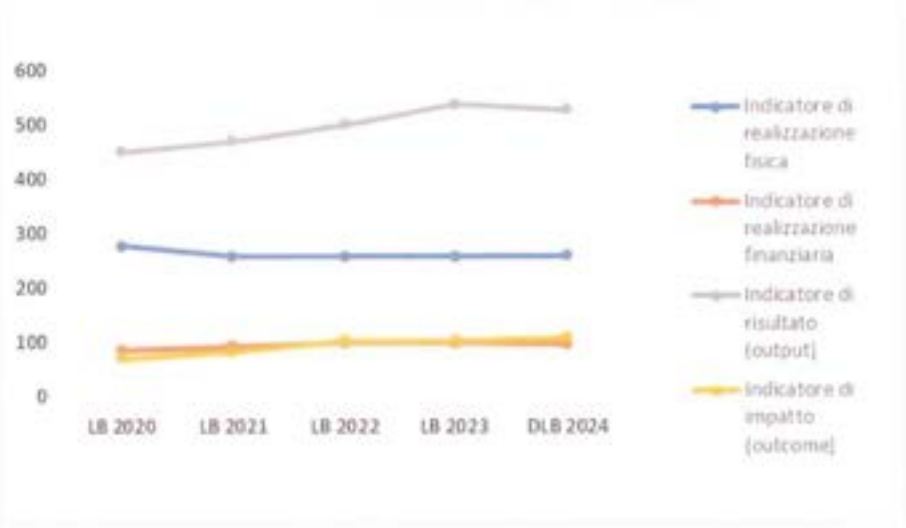
Nella tabella e nei grafici sottostanti si illustrano alcuni dati relativi alle tipologie di indicatori individuati dai ministeri. Nella tabella si evidenzia come l'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) sia ancora limitato: sono circa l'11% del totale e, pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta, si riscontra che la percentuale di utilizzo è rimasta invariata rispetto alla legge di bilancio 2023-25. Si differenziano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in cui si riscontrano 27 indicatori di *outcome*, il 44,26% del totale degli indicatori, anche se in misura minore rispetto alla legge di bilancio (47,54%), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circa il 20% del totale, seppure, anche in questo caso, inferiore rispetto alla fase precedente (21,92%). Di contro si nota un miglioramento del Ministero dell'interno, che, sulla base di quanto raccomandato dalle linee guida contenute nella Nota tecnica allegata alla circolare di previsione 21/2023, ha classificato come di *outcome* il 21,36% degli indicatori, rispetto al 16% della fase precedente.

Tabella – Tipologie di indicatori e confronto tra fasi

MINISTERI	DLB 2024				LB 2023			
	Indicatori di realizzazione fisica	Indicatori di realizzazione finanziaria	Indicatori di risultato (output)	Indicatori di impatto (outcome)	Indicatori di realizzazione fisica	Indicatori di realizzazione finanziaria	Indicatori di risultato (output)	Indicatori di impatto (outcome)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	21,21%	26,06%	47,27%	5,45%	23,78%	26,22%	45,73%	4,27%
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	5,77%		75,00%	19,23%	5,88%		72,55%	21,57%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,57%	3,92%	64,71%	9,80%	22,00%	4,00%	64,00%	10,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36,21%	3,45%	53,45%	6,90%	36,07%	3,28%	59,02%	1,64%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	36,36%	5,19%	58,44%		34,62%	5,13%	60,26%	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	16,03%	9,84%	68,85%	3,28%	16,67%	10,00%	70,00%	3,33%
MINISTERO DELL'INTERNO	2,91%	3,88%	71,84%	21,36%	3,00%	4,00%	77,00%	16,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16,03%	11,48%	26,23%	44,26%	14,75%	11,48%	26,23%	47,54%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	26,76%	21,13%	32,39%	19,72%	24,66%	20,55%	32,88%	21,92%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8,57%	5,71%	80,00%	5,71%	8,57%	8,57%	74,29%	8,57%
MINISTERO DELLA DIFESA	15,63%		75,00%	9,38%	13,51%		78,38%	8,11%
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	55,10%	6,12%	32,65%	6,12%	48,96%	10,20%	34,69%	6,12%
MINISTERO DELLA CULTURA	38,37%	6,96%	47,67%	6,96%	40,00%	7,06%	45,88%	7,06%
MINISTERO DELLA SALUTE	61,02%		35,59%	3,39%	60,00%		36,67%	3,33%
MINISTERO DEL TURISMO	38,24%	8,82%	52,94%		37,14%	8,57%	54,29%	
TOTALE	**26,06%**	**9,76%**	**53,22%**	**10,97%**	**25,73%**	**10,01%**	**53,85%**	**10,41%**

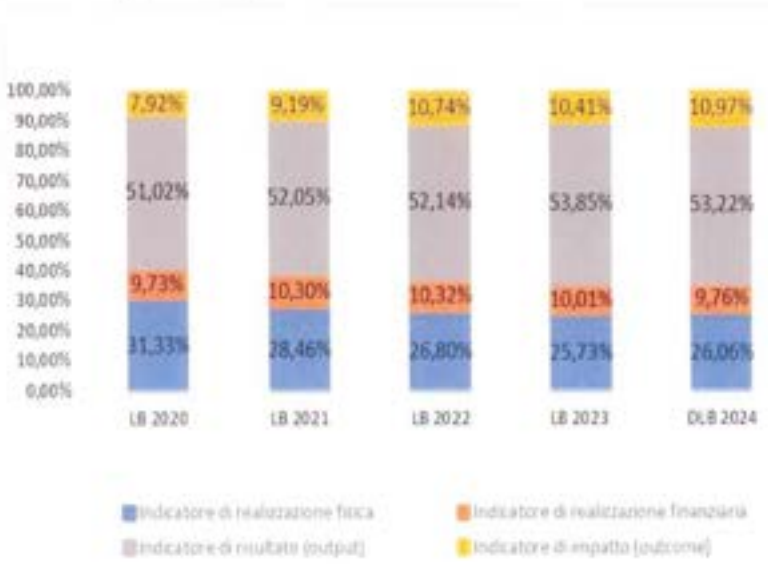
La figura di seguito rappresenta l'andamento della tipologia degli indicatori a partire dalla legge di bilancio 2020 fino ad arrivare all'attuale fase del disegno di legge di bilancio 2024-26. Si nota un andamento stabile nel tempo del numero di indicatori di realizzazione finanziaria e di realizzazione fisica e un aumento, moderato, degli indicatori di impatto e, più sostenuto, degli indicatori di risultato, seppure con una lieve flessione tra la legge di bilancio 2023 e il disegno di legge di bilancio 2024.

Figura – andamento nel tempo delle tipologie di indicatori



L'andamento nel tempo analizzato nella precedente figura può essere riassunto nel grafico successivo nel quale è rappresentata la composizione percentuale del totale degli indicatori nel confronto tra l'attuale fase e le precedenti.

Figura – composizione percentuale del numero totale di indicatori



A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato continuerà a garantire il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2024-2026.

[1] L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

[2] Le azioni indicano le finalità della spesa riferendosi alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

[3] Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

[4] Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

[5] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

[6] È il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

[7] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I. **di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. **di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di **realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. **di impatto** (***Outcome***), che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

[8] È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

CAPITOLO IV
BUDGET ECONOMICO
2024-2026

1. Il Budget economico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)[1].

Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.**

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*[2]) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura,** la contabilità economica analitica utilizza per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse il modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 novembre 2018, n. 140 (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018), aggiornato da ultimo con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, i quali sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti.

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196/2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali" o interministeriali (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza*

partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (*Classification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza,* che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale).

Per quanto riguarda l'impatto dell'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della legge n. 196/09) sulla contabilità economica analitica, nel sistema Inlt sono presenti alcune funzioni con le quali i centri di responsabilità amministrativa comunicano le percentuali per ripartire gli anni persona che si prevede di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale per ciascun programma (art. 25-bis, comma 4). Tali funzioni non hanno effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, e sulle connesse operazioni di riconciliazione: le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così in modo più completo l'ammontare di spese riferibili a ciascuna delle filiere di politiche o di servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr. DPCM 16 ottobre 2016, art. 3 comma 2).

1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i **centri di responsabilità amministrativa**, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in

coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

Con l'introduzione del nuovo sistema informativo InIt, nell'ambito della contabilità economica analitica, i Centri di costo sono collegati a strutture denominate **Nodi gerarchici,** che riflettono l'organizzazione gerarchico-funzionale del ministero. Essi possono corrispondere o meno ai Centri di responsabilità amministrativa del bilancio e sono quindi strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni/persona nell'ambito della contabilità economica analitica. I centri di costo identificano, oltre alle articolazioni centrali dei ministeri rette da dirigenti generali e alle articolazioni periferiche individuate a vari livelli di dettaglio, i programmi sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

I titolari dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti, mentre i centri di responsabilità forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario.
Le previsioni 2024-2026 sono state formulate sulla base di 120 centri di responsabilità, 126 nodi gerarchici e 1.147 centri di costo.

1.5. Contenuto del Budget

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in costi per **Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni** e **Imposte dell'esercizio.** Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali che i nodi gerarchici e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nell'anno per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il **Personale** è a sua volta costituito dalle **Retribuzioni**, dagli **Oneri sociali** a carico del datore di lavoro e dai **Costi diversi del personale** (*buoni pasto, altri compensi, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per *turn over* nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per **Acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale*

dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.

Nella voce **Godimento di beni di terzi**, sono compresi i costi relativi a *Fitti passivi, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato).*

L'aggregato **Oneri diversi di gestione** include i costi relativi a *Imposte e tasse, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria.*

Gli **Oneri straordinari** comprendono i costi relativi a *Minusvalenze, Insussistenze dell'attivo e Sopravvenienze passive* che includono *l'Esborso da contenzioso.* Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato decreto del 27 dicembre 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Infine, le **Imposte dell'esercizio** rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore di lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza delle proposte di bilancio, acquisite automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, cioè, si fa coincidere la competenza economica con la competenza finanziaria. Essi sono rappresentati da:

- Gli **Oneri finanziari,** che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno nell'anno nei confronti dei creditori.
- I **Contributi concessi,** che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del comune piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

1.6. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2024-2026 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 21 del 2023.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio

2024-2026, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito riportate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:

- *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione per natura;
- *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2024 e gli anni 2023 e 2022;
- *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per missioni;
- *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi totali rispetto alle principali missioni;
- *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
- *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2024-2026

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2024, 2025 e 2026, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2024, il Budget rivisto 2023 e il Consuntivo 2022, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole A e B si evince che:

- il costo del **Personale,** la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2024-2026, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra un leggero decremento tra il primo anno di budget e il secondo, mentre risulta più consistente la

diminuzione nell'ultimo anno di budget rispetto ai due anni precedenti **(Tavola A).** Tale fenomeno è attribuibile per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione e del merito, per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una diminuzione per l'anno 2025, ancora più evidente nell'anno 2026.

Il costo del **Personale** del primo anno di previsione presenta un lieve incremento rispetto al Budget rivisto 2023 **(Tavola B),** più significativo rispetto al Consuntivo 2022; quest'ultimo aumento, attribuibile alle ***Retribuzioni***, si rileva sul Ministero dell'Istruzione e del merito, dovuto ad un fisiologico aumento degli Anni persona, oltre al recepimento del rinnovo del contratto per il comparto Istruzione e ricerca. Anche il Ministero della Difesa presenta un incremento delle ***Retribuzioni,*** in conseguenza dell'applicazione del rinnovo del contratto del comparto Difesa e sicurezza, che a partire dal 2023, oltre agli incrementi retributivi sugli stipendi, ha istituito e rafforzato varie indennità finalizzate a riconoscere attività specifiche effettuate da ogni singolo corpo e forza. Si aggiunge il Ministero della Giustizia che in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire la piena operatività delle strutture organizzative relative agli uffici del processo, ha previsto assunzioni di agenti di Polizia penitenziaria oltre ad assunzioni straordinarie per il contratto Funzioni centrali. Sono state, inoltre, considerate le progressioni di carriera per il personale della Magistratura che comportano anch'esse un aumento delle ***Retribuzioni***. Le strutture organizzative interessate sono gli Uffici giudiziari e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

- per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, si segnala un significativo decremento rispetto al 2022 imputabile principalmente al Ministero dell'Istruzione e del merito, che prevede minori costi per *Incarichi conferiti al personale*. Va sottolineato che, in tale voce, vengono determinati i costi relativi alle supplenze brevi e saltuarie che risultano di difficile quantificazione nelle fasi previsionali mentre sono rilevati puntualmente in sede di consuntivo. Diversamente, il Ministero della Difesa presenta un aumento per questa voce dovuta ad una più puntuale programmazione dei costi delle risorse umane che saranno impiegate nelle missioni militari di pace.
- l'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, presenta un andamento leggermente decrescente tra il 2024 e il 2025 per poi aumentare nell'ultimo anno del triennio (Tavola A). Rispetto al Consuntivo 2022 (Tavola B), è visibile una significativa riduzione dei costi pari a circa il 18%, attribuibile in gran parte al Ministero della Difesa soprattutto sulle voci *Carburanti, combustibili e lubrificanti* e sulle voci ***Manutenzione ordinaria e riparazione*** con particolare riferimento a *Mezzi Aerei, navali e terrestri per la difesa* da imputare a tutte le strutture operative delle Forze Armate. Per tale Ministero però, è importante sottolineare che, come per le precedenti rilevazioni relative alle fasi previsionali, l'Amministrazione non prevede in questa fase gli elevati costi relativi alle risorse strumentali legate agli impegni militari all'estero, le cui necessità vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Tale diminuzione è in parte compensata da un aumento di circa il 12% sul Ministero dell'Economia e

delle finanze da riferirsi quasi interamente all'aumento dei ***Costi per servizi finanziari*** previsti dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento del Tesoro;

- l'aggregato **Godimento di beni di terzi** presenta un andamento in leggero aumento nel triennio; tale variazione è riferibile al Ministero delle Imprese e del made in Italy che per il biennio 2025-2026 prevede la stipula di nuovi contratti di affitto per collocare il personale che si trova nelle sedi disagiate. Rispetto agli anni precedenti, l'aumento è riferibile al Ministero della Difesa che prevede maggiori costi per le *Locazioni di beni immobili* per l'Arma dei Carabinieri;
- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento costante per i tre anni in esame; rispetto al Consuntivo 2022 è visibile un aumento determinato per la quasi totalità dal Ministero della Difesa sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria* e sulla voce *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani.* Tale incremento è bilanciato da una significativa riduzione nella previsione dei costi da parte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare sulla voce *Oneri postali e telegrafici,* e del Ministero dell'Istruzione del merito per la voce *Altri oneri della gestione ordinaria;*
- gli **Oneri straordinari** diminuiscono tra il primo anno del triennio e il secondo anno, per poi rimanere costanti tra il 2025 e il 2026. Rispetto al 2022 si rileva un significativo decremento da attribuire principalmente al Ministero dell'Interno per la voce residuale *Altri oneri straordinari* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. In generale, come noto, tali costi sono di difficile previsione e per questo il valore in fase previsionale è solitamente più contenuto;
- gli **Ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni del triennio. Tale fenomeno, pur se presente su tutte le Amministrazioni, si riscontra maggiormente sul Ministero della Difesa, sul Ministero dell'Economia e delle finanze e sul Ministero dell'Interno; anche rispetto alla fase di Consuntivo 2022 essi sono in significativo aumento per i maggiori investimenti previsti nel 2024 in particolare sul Ministero della Difesa, sul Ministero dell'Economia e delle finanze e sul Ministero della Giustizia.

La **Tavola C** espone i Costi propri e i Contributi concessi del triennio per missione. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate; 07 *Ordine pubblico e sicurezza* che accoglie i costi delle attività delle forze di polizia; 22 *Istruzione scolastica* che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali; 06 *Giustizia* che include i costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria.
- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi, tra le quali le più rilevanti dal punto di vista finanziario sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 25 *Politiche previdenziali,* che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come

sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,* che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia; la 11 *Competitività e sviluppo delle imprese,* la quale si riferisce agli oneri a carico del Bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI e la missione 04 *L'Italia in Europa e nel mondo* che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri e Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia.

Nella **Tavola D,** Composizione dei costi totali per l'anno 2024 per Missione, sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali,* 25 *Politiche previdenziali* e la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* appaiono le più significative, rappresentando rispettivamente il 23%, il 19,7% e il 9,9%. Ciò è dovuto all'ingente quantità di risorse che vengono trasferite ad altri soggetti nell'ambito di queste missioni, sotto forma di contributi concessi.

Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2024-2026 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale. L'analisi dei costi medi per il triennio 2024-2026 evidenziano differenze sensibili tra un'Amministrazione e l'altra:

- il Ministero della Salute rileva il costo medio più elevato che deriva dall'alto numero di figure dirigenziali, in particolare i Dirigenti delle professioni sanitarie, che rispetto agli anni persona complessivi del Ministero assumono un peso rilevante;
- anche il Ministero del Turismo che presenta un organico ridotto e una significativa incidenza di personale dirigenziale e/o con qualifiche elevate, mostra un costo medio rilevante;
- il Ministero della Giustizia, pur in presenza di un elevato numero di anni persona presenta un costo medio complessivamente elevato per l'alto numero di personale del comparto magistratura, le cui retribuzioni medie sono più alte rispetto agli altri contratti;
- di contro, il Ministero dell'Istruzione e del merito prevede il costo medio per anno persona più basso rispetto alle altre Amministrazioni, derivante dalla presenza, numericamente preponderante, delle risorse del personale del contratto scuola che opera presso le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale e che vede un elevato numero di anni persona su qualifiche di inizio carriera.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2024 - 2026 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.

[11] Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

[12] Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono a prescindere da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

Tavola A

BUDGET DELLO STATO 2024-2026
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di €)

Piano dei Conti	Budget DLB 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2025	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2026	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	**83.860.867**	*80,12*	*11,55*	**83.482.478**	*79,92*	*11,61*	**80.628.384**	*79,01*	*11,46*
Retribuzioni	62.917.438	*60,11*	*8,67*	62.645.269	*59,97*	*8,71*	60.435.907	*59,23*	*8,59*
Oneri sociali	18.608.895	*17,78*	*2,56*	18.504.901	*17,71*	*2,57*	17.863.895	*17,51*	*2,54*
Costi diversi del personale	2.334.534	*2,23*	*0,32*	2.332.306	*2,23*	*0,32*	2.328.583	*2,28*	*0,33*
Acquisto di beni e servizi	**12.358.419**	*11,81*	*1,70*	**12.118.505**	*11,60*	*1,68*	**12.317.691**	*12,07*	*1,75*
Godimento di beni di terzi	**1.025.665**	*0,98*	*0,14*	**1.026.308**	*0,98*	*0,14*	**1.028.218**	*1,01*	*0,15*
Oneri diversi di gestione	**295.003**	*0,28*	*0,04*	**295.396**	*0,28*	*0,04*	**295.640**	*0,29*	*0,04*
Imposte dell'esercizio	**5.347.982**	*5,11*	*0,74*	**5.334.855**	*5,10*	*0,74*	**5.137.060**	*5,03*	*0,73*
Oneri straordinari	**67.039**	*0,06*	*0,01*	**66.825**	*0,06*	*0,01*	**66.826**	*0,07*	*0,01*
Ammortamenti e svalutazioni	**1.716.441**	*1,64*	*0,24*	**2.148.336**	*2,06*	*0,30*	**2.570.020**	*2,52*	*0,37*
Totale Costi Propri	**104.671.415**	*100,00*	*14,42*	**104.462.703**	*100,00*	*14,52*	**102.043.840**	*100,00*	*14,51*
Oneri finanziari	**96.916.765**		*13,35*	**106.861.223**		*14,86*	**112.546.081**		*16,00*
Contributi concessi in c/esercizio	**415.659.798**		*57,25*	**408.570.392**		*56,80*	**397.591.732**		*56,53*
Contributi concessi in c/investimenti	**104.218.455**		*14,35*	**96.204.165**		*13,37*	**87.693.460**		*12,47*
Altri contributi concessi in conto capitale	**4.547.830**		*0,63*	**3.186.800**		*0,44*	**3.428.114**		*0,49*
Totale Costi Contributi concessi	**524.426.082**		*72,23*	**507.961.357**		*70,62*	**488.713.306**		*69,49*
TOTALE GENERALE	**726.014.263**		*100,00*	**719.285.283**		*100,00*	**703.303.227**		*100,00*

Tavola B

BUDGET DELLO STATO 2024
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2023 ed il Consuntivo 2022
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2024 (A)	Budget Rivisto 2023 (B)	Consuntivo 2022 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	**83.860.867**	**83.617.878**	**79.967.804**	**242.989**	***0,29***	**3.893.063**	***4,87***
Retribuzioni	62.917.438	62.774.531	59.731.649	142.907	*0,23*	3.185.789	*5,33*
Oneri sociali	18.608.895	18.560.012	17.255.825	48.883	*0,26*	1.353.069	*7,84*
Costi diversi del personale	2.334.534	2.283.335	2.980.330	51.199	*2,24*	(645.796)	*(21,67)*
Acquisto di beni e servizi	**12.358.419**	**12.492.095**	**14.982.029**	**(133.676)**	***(1,07)***	**(2.623.610)**	***(17,51)***
Godimento di beni di terzi	**1.025.665**	**936.405**	**918.969**	**89.259**	***9,53***	**106.695**	***11,61***
Oneri diversi di gestione	**295.003**	**296.161**	**283.153**	**(1.158)**	***(0,39)***	**11.850**	***4,18***
Imposte dell'esercizio	**5.347.982**	**5.335.835**	**5.085.776**	**12.147**	***0,23***	**262.206**	***5,16***
Oneri straordinari	**67.039**	**88.679**	**106.686**	**(21.640)**	***(24,40)***	**(39.647)**	***(37,16)***
Ammortamenti e svalutazioni	**1.716.441**	**1.286.104**	**891.340**	**430.337**	***33,46***	**825.101**	***92,57***
Totale Costi Propri	**104.671.415**	**104.053.157**	**102.235.757**	**618.258**	***0,59***	**2.435.658**	***2,38***
Oneri finanziari	**96.916.765**	**84.472.767**	**64.765.889**	**12.443.998**	***14,73***	**32.150.876**	***49,64***
Contributi concessi in c/esercizio	**415.659.798**	**403.529.820**	**383.119.982**	**12.129.979**	***3,01***	**32.539.816**	***8,49***
Contributi concessi in c/investimenti	**104.218.455**	**134.593.719**	**103.930.677**	**(30.375.265)**	***(22,57)***	**287.777**	***0,28***
Altri contributi concessi in conto capitale	**4.547.830**	**3.721.202**	**453.247**	**826.628**	***22,21***	**4.094.583**	***903,39***
Totale Costi Contributi concessi	**524.426.082**	**541.844.741**	**487.503.906**	**(17.418.659)**	***(3,21)***	**36.922.176**	***7,57***
TOTALE GENERALE	**726.014.263**	**730.370.665**	**654.505.552**	**(4.356.402)**	***10,93***	**71.508.711**	***(0,60)***

Tavola C/1

BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.064.926	3.064.926		3.055.566	3.055.566		2.775.395	2.775.395
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	529.975	56.655	586.629	529.950	56.655	586.604	530.015	55.679	585.694
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.669	144.791.460	144.857.128	61.952	143.878.390	143.940.341	62.204	142.655.050	142.717.254
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.143.817	30.666.706	31.810.523	1.157.983	33.751.339	34.909.323	1.158.253	37.895.422	39.053.675
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.900.497	71.174	19.971.671	20.016.163	69.655	20.085.818	20.218.804	69.586	20.288.390
06 - Giustizia	9.523.686	571.305	10.094.992	9.438.055	570.852	10.008.908	9.013.615	565.568	9.579.183
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.805.278	259.391	10.064.668	10.687.134	275.391	10.962.524	9.990.399	263.283	10.253.683
08 - Soccorso civile	2.860.401	2.783.070	5.643.471	2.871.239	1.856.589	4.727.828	2.864.547	2.205.656	5.070.203
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	151.941	2.211.962	2.363.902	156.478	1.237.538	1.394.015	162.295	960.488	1.122.782
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	25.231	1.110.467	1.135.698	25.221	783.575	808.796	25.213	793.769	818.982
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	100.249	59.751.787	59.852.036	101.641	51.239.745	51.341.386	103.471	49.103.312	49.206.783
12 - Regolazione dei mercati	7.648	38.893	46.541	7.686	37.834	45.520	7.711	36.409	44.120
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	294.856	17.049.984	17.344.840	297.453	17.213.979	17.511.433	300.063	13.632.970	13.933.033
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	142.755	7.161.565	7.304.320	139.807	6.802.571	6.942.378	139.856	7.097.140	7.236.996
15 - Comunicazioni	55.597	1.237.406	1.293.003	54.803	893.786	948.589	52.977	833.416	886.393
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	19.411	465.984	485.395	20.019	430.484	450.503	20.082	431.766	451.848
17 - Ricerca e innovazione	58.841	4.917.362	4.976.203	57.855	5.016.034	5.073.889	58.134	4.921.761	4.979.895
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	655.677	1.498.834	2.154.510	669.453	1.372.409	2.041.863	682.970	1.352.752	2.035.721
19 - Casa e assetto urbanistico	5.132	856.586	861.718	5.135	609.196	614.331	5.138	560.112	565.250
20 - Tutela della salute	269.686	1.720.923	1.990.609	249.164	1.553.492	1.802.657	247.032	1.487.631	1.734.663

Tavola C/2

BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

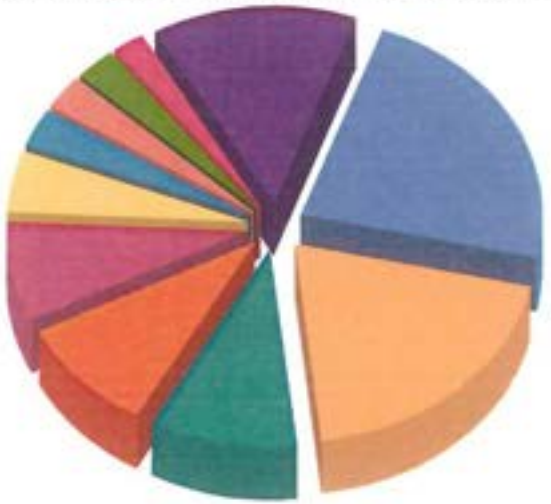
Missioni	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	871.115	1.661.685	2.532.800	823.547	1.686.483	2.510.030	812.251	1.510.339	2.322.590
22 - Istruzione scolastica	48.965.946	2.731.362	51.697.307	47.803.841	2.448.500	50.252.341	46.040.568	2.654.813	48.695.381
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	645.709	10.667.472	11.313.180	645.718	10.739.724	11.385.442	645.728	10.398.143	11.043.871
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.240	62.332.724	62.377.965	44.545	63.740.723	63.785.268	47.211	65.382.221	65.429.432
25 - Politiche previdenziali	5.887	123.718.081	123.723.967	5.722	114.058.064	114.063.786	5.620	103.087.880	103.093.500
26 - Politiche per il lavoro	43.993	17.638.741	17.682.734	44.761	17.857.947	17.902.708	45.722	17.524.128	17.569.850
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	58.176	2.885.159	2.943.335	59.388	2.769.008	2.828.395	60.604	2.764.982	2.825.585
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		13.683.657	13.683.657		15.138.969	15.138.969		9.098.098	9.098.098
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.110.715	6.661.940	13.772.655	7.113.517	6.721.616	13.835.132	7.353.055	6.647.030	14.000.085
30 - Giovani e sport		912.829	912.829		899.279	899.279		880.774	880.774
31 - Turismo	13.867	301.978	315.845	14.432	277.142	291.574	14.490	203.387	217.877
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.294.423	944.017	2.238.440	1.360.040	918.824	2.278.864	1.375.813	864.349	2.240.162
33 - Fondi da ripartire									
TOTALE GENERALE (*)	104.671.415	524.426.082	629.097.497	104.462.703	507.961.357	612.424.060	102.043.840	488.713.306	590.757.146

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

Tavola D

BUDGET DELLO STATO 2024

Composizione dei costi totali per l'anno 2024 per Missione



Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	21,0%
Politiche previdenziali	19,7%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,9%
Competitivita' e sviluppo delle imprese	9,5%
Istruzione scolastica	8,2%
L'Italia in Europa e nel mondo	5,1%
Difesa e sicurezza del territorio	3,2%
Politiche per il lavoro	2,8%
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	2,8%
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	2,2%
Altre Missioni	13,7%
Totale:	100,0%

Tavola E/1

BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026

Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.600	3.839.696.553	55.168	70.454	3.874.345.142	54.991	70.717	3.878.689.633	54.848
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.037	115.064.433	56.479	2.031	114.526.345	56.376	1.976	111.744.457	56.556
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	992	50.697.214	51.106	969	49.628.347	51.216	954	48.891.246	51.249
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.686	6.316.672.605	58.659	103.804	6.148.907.873	59.812	92.304	5.725.720.377	62.031
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.073	425.980.796	52.765	8.364	438.452.656	52.424	8.361	438.234.060	52.412
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.158.337	44.014.905.584	37.998	1.122.249	42.922.997.850	38.247	1.083.501	41.265.276.594	38.085
MINISTERO DELL'INTERNO	157.530	7.953.736.564	50.490	158.320	8.701.165.554	54.959	158.381	7.970.243.155	50.323
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	2.192	119.030.290	54.306	2.192	118.970.015	54.279	2.192	118.920.597	54.256
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.616	866.627.102	52.158	17.313	902.431.604	52.124	17.797	925.984.376	52.029
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.624	569.052.717	48.956	11.664	570.600.971	48.920	11.613	568.365.016	48.942
MINISTERO DELLA DIFESA	290.815	14.752.840.045	50.729	293.640	14.894.321.726	50.723	293.844	14.859.838.817	50.571
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.924	99.875.811	51.916	1.900	98.707.036	51.955	1.876	97.498.017	51.963

Tavola E/2

BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	14.005	646.634.526	46.171	13.105	604.486.345	46.125	12.815	590.981.170	46.116
MINISTERO DELLA SALUTE	2.948	193.203.585	65.533	2.895	189.895.756	65.584	2.854	187.231.775	65.598
MINISTERO DEL TURISMO	362	21.981.540	60.722	362	21.977.082	60.710	362	21.973.515	60.700
TOTALE GENERALE (*)	**1.844.740**	**79.985.999.344**	**43.359**	**1.808.263**	**79.651.414.307**	**44.049**	**1.759.549**	**76.809.592.785**	**43.653**

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

Tavola F

BUDGET DELLO STATO 2024

Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio

(in Euro)

	2024	2025	2026
Costo del Personale	83.860.866.818	83.482.477.748	80.628.384.068
Acquisto di Beni e Servizi	12.358.418.662	12.118.504.972	12.317.691.362
Godimento di Beni di Terzi	1.025.664.534	1.026.308.149	1.028.218.474
Oneri Diversi di Gestione	295.002.728	295.395.536	295.640.015
Imposte dell'Esercizio	5.347.982.260	5.324.855.495	5.137.059.720
Oneri Straordinari	67.039.077	66.824.687	66.826.037
Ammortamenti	1.716.440.973	2.148.335.959	2.570.020.157
TOTALE COSTI PROPRI	**104.671.415.051**	**104.462.702.545**	**102.043.839.833**
+/- Rettifiche ed Integrazioni	37.385.068.338	34.737.511.910	34.721.807.828
+ Contributi Concessi	524.426.082.444	507.961.357.095	488.713.305.967
+ Oneri Finanziari	96.916.765.109	106.861.223.181	112.546.081.497
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	451.750.445.067	402.020.497.929	445.736.031.497
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	**1.215.149.776.009**	**1.156.043.292.660**	**1.183.761.066.622**

CAPITOLO V
RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART.1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II
Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 2.
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

Comma 1. L'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. L'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ha esteso l'ambito di operatività del suddetto fondo all'acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, e, allo scopo, ne ha incrementato lo stanziamento per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 1 dell'articolo 2 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del suddetto fondo.

Il **comma 2** provvede in ordine alla relativa copertura finanziaria.

Il **comma 3** stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made* in *Italy,* il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il **comma 4** rifinanzia, nella misura di 2.231.000 euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis,* della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, secondo cui il suddetto Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

Il **comma 5** incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per l'adozione di misure volte al sostegno degli indigenti gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

ART. 3.
(Mutui prima casa)

Comma 1. L'intervento normativo in oggetto differisce al 31 dicembre 2024 il regime speciale introdotto dall'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni *bis*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), una copertura in garanzia fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, comprensivo di oneri accessori (*Loan to Value* (LTV).
Tale proroga si rende necessaria per continuare a tutelare le categorie più fragili e a supportarle nell'acquisto di un bene primario, quale la prima casa, nell'attuale e mutato contesto macroeconomico, aggravato anche dalla perdurante crisi geopolitica in corso e caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche, dovute principalmente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e delle materie prime, e ai conseguenti annunci e alle decisioni di politica monetaria assunte dalla Banca Centrale Europea, quale causa di crescenti tassi di interesse che hanno impattato in maniera significativa il mercato dei mutui.
Contestualmente viene prorogata anche l'applicazione del meccanismo dell'*add-on* al tasso rispetto al TEGM, che era stato introdotto con il decreto-legge n. 144/2022, convertito in legge n. 175/2022, al fine di fronteggiare la forte volatilità dei tassi di interesse sopra richiamata.
Comma 2. Si assegnano al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 4.
(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

La disposizione riconosce per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. A tal fine autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, disponendo il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Titolo III
Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 5.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

La disposizione in esame intende riconoscere per l'intera annualità 2024 le misure già adottate dall'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 48 del 2023. In sostanza, la disposizione in esame prevede per tutto il 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari a **sei punti** percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Il suddetto esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 6.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, il **comma 1** prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite complessivo di euro 2.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta è previsto, per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico, che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro per la stessa tipologia di valori.
Al **comma 2,** si prevede che il limite di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 7.
(Detassazione dei premi di risultato)

La norma prevede, limitatamente all'anno 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.
La legislazione vigente, derogata anche nel 2023, prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3.000 euro lordi.

ART. 8.
(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

Il **comma 1** ridetermina in 70 euro (invece che 90 euro), per l'anno 2024, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato attualmente determinato dall'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il **comma 2** riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. un contributo pari a **430 milioni di euro** per l'anno 2024. Tale contributo è finalizzato a iniziative di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. Il suddetto contributo verrà erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

ART. 9.
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

La disposizione, al **comma 1,** al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, prevede, per il periodo dal **1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024,** che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al **comma 1** si applichino a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta **2023**, a euro 40.000.
I **commi 3 e 4** disciplinano le modalità di erogazione del trattamento integrativo speciale e misure per consentire il monitoraggio della disposizione ai fini di futuri interventi normativi.
Il **comma 5**, per l'attuazione della disposizione in esame, autorizza la spesa di **81,1 milioni di euro** per l'anno 2024.

Capo II
Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10.
(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

Il **comma 1** prevede che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico vengano incrementati, per il triennio 2022-2024, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, in aggiunta a

quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Stabilisce, inoltre, che tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo destinato in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009).

Il **comma 2** prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un incremento dell'importo dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Tale incremento è pari a 6,7 volte il valore annuale della predetta indennità, che per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023.

Il **comma 3** dispone che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni del **comma 3** si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 5** prevede che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri di cui al **comma 3** ricomprendano anche i riconoscimenti destinati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni individuate nell'atto di indirizzo.

Titolo IV
Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

Capo I
Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 11.
(Misure in materia di imposte)

La disposizione di cui al **comma 1, lettera *a)***, differisce, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (*plastic tax*) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 652, della legge 30 dicembre 2019, n. 160. Il **comma 1, lettera *b)***, differisce dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

La disposizione di cui al **comma 2** modifica l'aliquota IVA applicabile ai prodotti per l'igiene femminile e a determinati prodotti per la prima infanzia.

In particolare, la norma prevede la soppressione dei numeri 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) della tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che prevedono l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento per:

- prodotti assorbenti, tamponi per la protezione dell'igiene femminile e coppette mestruali (n.1-*quinquies*);
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (n. 1-*sexies*).

Il **comma 2** modifica, altresì, il n. 65) della Tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e inserisce nella medesima tabella i n. 114-*bis) e n. 114-ter)*. Per effetto di tali modifiche, i prodotti per la protezione dell'igiene femminile e i prodotti alimentari per la prima infanzia e i pannolini vengono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento.
Infine, i seggiolini per bambini da installare nei veicoli, per effetto della medesima disposizione, sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 22 per cento.
Il **comma 3** alla **lettera *a)*, numero 1)**, prevede l'aumento dell'importo fisso dell'accisa per le sigarette di cui all'articolo 39-*octies*, comma 3. Dispone, in particolare, l'aumento da 28,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette nel 2024 e da 28,70 a 29,50 euro per 1.000 sigarette a decorrere dal 2025.
Il **comma 3** alla **lettera *a)*, numero 2)**, prevede l'aumento dell'importo dell'accisa minima sul tabacco trinciato, di cui all'articolo 39-octies, comma 5, lettera c), da 140 a 147,50 euro il chilogrammo per il 2024 e da 140 a 148,50 euro il chilogrammo a decorrere dal 2025.
Il **comma 3**, **lettera *a)*, numero 3)**, incrementa da 98,5 al 98,7 nel 2024, da 98,6 a 98,8 dal 2025 la percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 39-*octies*, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il **comma 3**, alla **lettera *b)***, incrementa l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, prevede l'aumento dell'aliquota di accisa dal 41 al 42 per cento a decorrere dal 2026.
Il **comma 3**, alla **lettera *c)***, modifica l'aliquota dell'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, prevede che l'aliquota applicata, espressa in percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette secondo la procedura di cui al medesimo articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, sia aumentata come segue: per i prodotti contenenti nicotina, dal 15 per cento al 16 per cento nel 2025 e dal 15 per cento al 17 per cento dal 2026; per i prodotti non contenenti nicotina, dal 10 per cento all'11 per cento nel 2025 e dal 10 per cento al 12 per cento dal 2026.
Il **comma 4** prevede il differimento della quota di deduzione pari all'1 per cento riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Il suddetto piano di ammortamento ha già subito modifiche per effetto dell'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 42, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dell'articolo 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il comma 1 dispone, in particolare, una ulteriore modifica atta a differire al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, in quote costanti, la quota di

deduzione dell'1 per cento prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 che passerebbe dal 18% al 17%.
Parimenti, con un intervento analogo, il **comma 5** opera il differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, in quote costanti, della quota di deduzione del 3 per cento dello stesso *stock* di svalutazioni e perdite su crediti riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.
Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti in modo tale da far operare le disposizioni già in sede di acconto, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e 2026, e solo in sede di saldo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo (nei quali, per effetto del differimento, si avrà una deduzione di quote pari al 2% dello *stock* di svalutazioni e perdite su crediti).

ART. 12.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

La disposizione prevede la rivalutazione del valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2024. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. L'articolo 1, commi da 107 a 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), oltre ad aver concesso la possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto anche per le partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla medesima data.
Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura del 16 per cento:
- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2024, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *c)*, del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

ART. 13.
(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

Nel nostro Paese sono state stipulate nel 2021 più di 221.000 donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari); nel 2022 le donazioni immobiliari sono state quasi 213.000 (oltre a quelle mobiliari).
L'ordinamento prevede che, alla morte del donante, il valore dei beni donati venga riunito fittiziamente al valore dei beni ereditari, per stabilire se alcuni soggetti (genitori, coniuge, figli e discendenti) abbiano visto negato o leso il proprio diritto a una quota ereditaria. In tal caso, essi hanno il diritto di recuperare i beni donati (o il loro valore) non solo nei confronti del donatario,

ma anche nei confronti di chi li abbia acquistati dal beneficiario della donazione (azione di restituzione).
La disposizione in esame mira a restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni o il pagamento dell'equivalente in denaro.
In sostanza, la norma in esame consente di sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato (nonostante si registrino oltre 200.000 donazioni circa ogni anno), per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi. Per effetto del diverso regime introdotto, invece, il terzo che abbia acquistato non è più tenuto a restituire il bene, mentre a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l'obbligo del donatario e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito, di compensare in denaro il legittimario pretermesso. Conseguentemente si sbloccherebbe un segmento importante del mercato (soprattutto immobiliare), con positive ricadute finanziarie complessive; inoltre, in questo modo, questi beni potrebbero essere costituiti in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l'accesso al credito, particolarmente gravoso per giovani, soggetti con redditi intermittenti, imprenditori alle prese con le conseguenze della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica.
In diversi ordinamenti stranieri (a partire dalla Germania), la tutela dei diritti dei legittimari (genitori, coniuge, figli e discendenti) è attuata mediante il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del beneficiario di donazioni.
Con la disposizione in esame, al fine di agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, attualmente gravemente penalizzata in ragione del rischio di instaurazione di un giudizio avente a oggetto la domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari, destinato ad avere durata incerta e incompatibile con le esigenze di rapida circolazione dei beni in oggetto, si prevede quindi che i legittimari medesimi non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, qualunque sia il momento il cui l'acquisto del donatario si sia perfezionato, bensì che essi siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. Tuttavia, in chiave di tutela della posizione dei legittimari e in considerazione della necessità di modulare diversamente la posizione di coloro che si sono resi acquirenti in relazione al titolo della cessione, è prevista, sempre sul piano esclusivamente obbligatorio, una responsabilità sussidiaria dell'avente causa a titolo gratuito, tenuto a compensare in denaro il legittimario leso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario.
Conseguentemente, si modifica la disciplina di cui all'articolo 561 c.c. in materia di pesi e ipoteche costituite dal donatario, prevedendo l'efficacia degli stessi e il conseguente diritto di credito del legittimario commisurato al minor valore del bene.
Gli articoli 2652 e 2690 c.c. sono modificati coerentemente a quanto appena descritto eliminando dal numero 8 dell'articolo 2652 la regola che prevede la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni e collocandola nell'articolo 2652, n. 1), c.c., con conseguente assoggettamento della trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni al regime di opponibilità ivi previsto.
Il **secondo comma** contiene la disciplina transitoria.

Si prevede, in particolare, che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Si specifica che ai fini di cui al secondo periodo restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del Codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma e che in mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dalla presente legge, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Si evidenzia che i beni ai quali si rivolge la disposizione sono per lo più rappresentati da immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa.

ART. 14.
(Tax credit cinema)

La disposizione apporta una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo".
In particolare, con la disposizione di cui alla lettera a), che interviene sull'articolo 13, comma 5, si prevede che il decreto del Ministro della cultura, con il quale si ripartiscono le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, possa destinare dette risorse non a tutte le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016, ma anche solamente ad alcune di esse.
La disposizione di cui alla lettera b), con la quale si sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, prevede che il decreto di cui all'articolo 21, con il quale sono determinate le aliquote del credito di imposta, debba tenere conto delle risorse disponibili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12 della legge n. 220 del 2016. In particolare, dispone che per le opere cinematografiche, l'aliquota sia ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b*), o di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%. Per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale.
La disposizione di cui alla lettera c), con la quale si sostituisce il comma 1,

dell'articolo 17, prevede che il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l'aliquota massima può essere innalzata fino al 60%.

La disposizione di cui alla lettera d), con la quale si sostituisce il comma 1 dell'articolo 18, prevede che, il credito di imposta per gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.

La disposizione di cui alla lettera e) apporta una serie di modificazioni all'articolo 20. In particolare, si eliminano i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta.

La disposizione di cui alla lettera f) apporta una serie di modificazioni all'articolo 21. In particolare, si sostituisce il comma 5, prevedendo che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b*), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Inoltre, con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, ai quali, in caso di certificazione infedele si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

La disposizione di cui alla lettera g) apporta una serie di modificazioni all'articolo 25. In particolare, si prevede che in materia di contributi automatici, i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della

certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli.
I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
La disposizione di cui alla lettera h) apporta una serie di modificazioni all'articolo 26, in materia di contributi selettivi. In particolare, si eliminano i film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie dalle opere alle quali è prioritariamente destinato il contributo selettivo. Inoltre, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro. Inoltre, anche in materia di contributi selettivi, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
La disposizione di cui alla lettera i) apporta una serie di modificazioni all'articolo 27, in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro. Inoltre, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

ART. 15.
(Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

La disposizione, al **comma 1**, modifica l'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, autorizzando la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.
Il **comma 2** modifica l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prevedendo l'inserimento del comma 10-*ter*, con il quale si designa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale soggetto incaricato della realizzazione e gestione, anche digitale, delle carte valori e della produzione dei relativi documenti fisici.
Il **comma 3** autorizza la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026** per il finanziamento della realizzazione, produzione e

gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori (quali, ad esempio, i contrassegni). Le risorse di cui al **comma 3** pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 occorrono al fine di promuovere e sviluppare campagne informative per favorire la massima diffusione della conoscenza e del corretto utilizzo dei sistemi di tracciabilità e anticontraffazione delle carte valore anche a favore delle popolazioni più anziane.
Il **comma 4** prevede che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale possa avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

ART. 16.
(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

La disposizione, mediante l'inserimento del comma 2-*bis* nell'articolo 68 del TUIR, nella sostanza, intende estendere il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, realizzate da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato disciplinato dall'articolo 87 del TUIR (c.d. *participation exemption*) alle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti, realizzate da società ed enti commerciali ma residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
L'ambito soggettivo è costituito dalle società e dagli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, che siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.
Sotto il profilo oggettivo, la disposizione si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all'articolo 5 e nei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, a condizione che integrino i requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, ovvero:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

Coerentemente con la predetta estensione, inoltre, al fine della determinazione della base imponibile, viene creata una massa distinta, nell'ambito dei redditi diversi, prevedendo che le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni che rientrano nell'ambito della norma sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze realizzate successivamente, e non con le altre plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR.
Il primo periodo del comma 2-*bis*, introdotto dal presente articolo, prevede, infatti, che qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle

plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
La lettera b) del comma 1 del presente articolo, che integra il comma 5 dell'articolo 68 del TUIR, con il riferimento anche alla nuova disciplina introdotta dal comma 2-bis, ha carattere di coordinamento, perimetrando l'ambito di applicazione del comma 5 in materia di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c), c-*bis*) e c-*ter*) dell'articolo 67 del TUIR.

Capo II
Misure per la lotta all'evasione

ART. 17.
(Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

La norma mira a rafforzare il coordinamento tra l'Inps e l'Agenzia delle entrate per la lotta all'evasione nel settore del lavoro domestico. Il **comma 1** prevede che l'Agenzia delle entrate e l'Inps realizzino un sistema di comunicazione tempestiva ed efficiente che favorisca lo scambio dei dati utili alla ricostruzione della posizione reddituale dei lavoratori domestici, anche utilizzando tecnologie digitali all'avanguardia. Il **comma 2** specifica che l'Agenzia delle entrate utilizza i dati acquisiti dall'Inps per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate e per l'invio di lettere di *compliance*. Infine, il **comma 3** dispone l'effettuazione di analisi del rischio e controlli mirati per la corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. L'analisi può essere effettuata anche a partire dai dati comunicati dal datore di lavoro in fase di assunzione.

ART. 18.
(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

Comma 1. La disposizione modifica la disciplina fiscale delle locazioni brevi contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, si innalza dal 21 al 26 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta, sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 sopra citato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile.
Inoltre, al fine di evitare ulteriori adempimenti in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici,

qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, nel contempo, che, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, detta ritenuta operi a titolo d'acconto.

Altresì, si adegua l'ordinamento tributario alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, *Airbnb*, nella quale si dispone, fra l'altro, che l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) deve essere interpretato nel senso che *"osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione."*

A tal fine, mantenendo ferma la previsione contenuta nel primo periodo del comma 5-*bis* del citato articolo 4 in base alla quale i soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia effettuano gli adempimenti previsti dallo stesso articolo 4 tramite detta stabile organizzazione, si modifica il seguito del comma 5-*bis* per prevedere che:

- i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione effettuano gli adempimenti previsti dall'articolo 4 tramite detta stabile organizzazione; in mancanza di una stabile organizzazione nell'Unione europea, tali soggetti assolvono ai predetti adempimenti nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dall'articolo 4 o nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale in Italia.

Resta fermo che, per i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, senza una stabile organizzazione nell'Unione, tenuti a nominare un rappresentante fiscale per i relativi adempimenti, in assenza di tale nomina continua ad operare la disposizione, ora contenuta nel terzo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4, che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo.

Il **comma 2, lettera a)**, mediante l'introduzione all'articolo 67, comma 1, del Tuir della lettera b-*bis*) individua un'ipotesi di plusvalenza imponibile derivante dalle cessioni di immobili in relazione alle quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi quelli realizzati su singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici condominiali, la cui conclusione sia avvenuta da non più di 10 anni al momento della cessione. Sono esclusi dall'ambito applicativo della norma gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione oppure, qualora all'atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o

la costruzione e la cessione.
Con la modifica apportata dal **comma 2, lettera a), n. 1)**, viene disposto che, quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-*bis*) del menzionato articolo 67.
In conformità alle regole delineate dall'articolo 68 del Tuir, per effetto delle modifiche di cui al **comma 2, lettera b), numeri 1) e 2)**, la plusvalenza in esame è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Tuttavia, la disposizione di cui al **comma 2, lettera b), n. 3)**, prevede che, ai fini della determinazione della plusvalenza, non concorrono al computo dei costi inerenti al bene quelli relativi agli interventi che danno diritto al Superbonus agevolati nella misura del 110 per cento per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020. Inoltre, per gli immobili ricompresi nel citato articolo 67, comma 1, lettera b-bis), che, alla data della cessione, siano stati acquisiti o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato in base alle regole previste dall'articolo 68 così come novellato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In base al **comma 3**, anche alle plusvalenze di cui al **comma 2** si applica l'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito prevista dall'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le medesime modalità definite da tale disposizione.
Il **comma 4**, infine, definisce la decorrenza delle nuove disposizioni stabilendo che le stesse si applichino alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il **comma 5** prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscano ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 19.
(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

La disposizione interviene all'articolo 38-*quater*, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ridurre da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA (il negoziante può non applicare l'imposta al viaggiatore *extra* UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell'imposta pagata). La riduzione della soglia del valore delle cessioni da 154,95 euro a 70,00 euro amplia la possibilità

per i turisti *extra* UE di non pagare ovvero di chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti di beni effettuati in Italia.

ART. 20.
(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

La disposizione consente agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L'adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 18 per cento nonché, in caso di eliminazione di valori, dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, in caso di eliminazione di valori l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta:

- il pagamento dell'Iva non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito decreto dirigenziale;
- il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota al 18 per cento da applicare alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione ed il valore eliminato.

In caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 18 per cento del valore iscritto. In tal caso, non è, invece, dovuta l'imposta sul valore aggiunto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo.

Al mancato pagamento nei termini previsti consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, si prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 21.

(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

Commi 1 e 2. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto nuove disposizioni agevolative in merito agli interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche (cosiddetto Superbonus).
Tali interventi potrebbero avere effetti positivi, oltre che sul valore di mercato delle unità immobiliari interessate, anche sulle loro capacità di reddito, con possibili ripercussioni sulla rendita catastale accertata negli atti del catasto dei fabbricati.
Al riguardo, ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), gli intestatari catastali sono obbligati «... a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17». In particolare, per ciò che concerne le variazioni nello stato, esse si riferiscono alle modifiche della consistenza e della categoria e della classe accertate in catasto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle sue attività istituzionali, esegue già in via ordinaria i controlli su tali denunce, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, il quale dispone che "Tale rendita [ndr rendita proposta dal contribuente] rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto". La presente disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, effettui specifiche verifiche sulle unità immobiliari oggetto dei menzionati incentivi per operare i controlli di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto n. 701 del 1994, in caso di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni.
Laddove, invece, non risulti effettuata la presentazione di tale dichiarazione, è prevista la possibilità per l'Agenzia delle entrate di inviare al contribuente un'apposita comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cosiddetto «cambiaverso»).

ART. 22.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

La disposizione prevede l'introduzione, all'interno del Capo II, della Sezione III, del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dell'articolo 34-*bis* rubricato "*Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione*".
La norma risponde all'esigenza di rafforzare e migliorare il sistema di prevenzione

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale prospettiva, una banca dati informatica gestita dall'organismo di autoregolamentazione può costituire un patrimonio informativo di rilievo cui le autorità competenti in ambito antiriciclaggio (Ministero dell'economia e delle finanze, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni e secondo le proprie attribuzioni istituzionali, comprese analisi e indagini su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, una banca dati centralizzata si configura come efficace strumento di ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti cui gli stessi professionisti sono tenuti ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007. A questo proposito, la disposizione risponde all'esigenza di garantire maggiore uniformità di comportamento da parte dei professionisti e di agevolarne la *compliance* rispetto alle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/679, e dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo n. 196 del 2003, la disposizione in commento è stata sottoposta all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante"), che ha reso parere favorevole nell'adunanza del 7 luglio 2022. Il testo in commento riflette le modifiche richieste dal Garante in tale sede, come di seguito meglio precisato.

Il nuovo **articolo 34-*bis*** consta di 18 commi.

Il comma 1, richiamando le finalità di prevenzione di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, introduce nell'ordinamento la possibilità per gli organismi di autoregolamentazione di istituire una banca dati informatica centralizzata costituita dai documenti, dai dati e dalle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale, che ai sensi dell'articolo 31 sono assoggettati all'obbligo di conservazione. Tale banca dati, nell'ipotesi in cui ci si avvalga di tale facoltà, è istituita e gestita autonomamente e con risorse proprie dall'organismo di autoregolamentazione. È rimessa agli organismi di autoregolamentazione la determinazione dei documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 che debbono essere trasmessi alla banca dati. L'eventuale istituzione della banca dati centralizzata è comunque assoggettata al previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

La suddetta banca dati, ove istituita dagli organismi di autoregolamentazione, è alimentata dai professionisti che, ai sensi del comma 2, devono trasmettere senza ritardo i documenti, i dati e le informazioni individuati al comma 1.

Il patrimonio informativo della banca dati può essere utilizzato dai professionisti a supporto delle proprie valutazioni del rischio di riciclaggio cui gli stessi sono tenuti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007. A tal fine, ai sensi del comma 3, i professionisti potranno trasmettere alla banca dati, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In tal caso, nonché nelle ipotesi in cui il professionista abbia trasmesso i dati ai sensi del comma 2, qualora dalla banca dati emergano, con riferimento alle operazioni i cui dati siano stati trasmessi dal professionista, operatività anomale

basate sui parametri quantitativi e qualitativi individuate dalla stessa norma, il professionista stesso riceve dalla banca dati un avviso del rischio di riciclaggio a supporto dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (comma 4). Il comma 4, inoltre, puntualizza che, in ogni caso, resta ferma la responsabilità del singolo professionista in relazione all'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, a prescindere se il professionista abbia o meno ricevuto il relativo avviso dalla banca dati. Invero – giova precisarlo – il professionista, tenuto conto anche del disposto del comma 9, non ha accesso alla banca dati.
Il comma 5, in accoglimento della condizione posta dal Garante nel parere di competenza in ordine alle modalità di modalità di generazione dell'avviso utile a supportare le valutazioni del professionista, prevede che l'avviso è generato sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'entità, la frequenza la natura, delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Nella stessa ottica di offrire indicazioni circa le modalità di elaborazione dell'avviso, lo stesso comma, al secondo periodo, prevede che l'organismo di autoregolamentazione potrà fare ricorso a sistemi automatizzati i cui algoritmi devono essere periodicamente verificati almeno con una cadenza temporale biennale; ciò al fine di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.
Il comma 6 precisa che, in ogni caso, la trasmissione alla banca dati da parte del professionista dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 non sostituisce e non fa venire meno in capo al professionista gli obblighi di conservazione di cui agli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio, che trovano fondamento nella normativa europea e sono declinati in base al principio dell'approccio basato sul rischio. Sul punto, rispetto alle osservazioni rese dal Garante nel parere di competenza, si precisa come l'istituzione della banca dati centralizzata risponda a finalità di ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio, mediante la ricezione dell'avviso di cui al comma 4 del presente articolo. A tal fine, la disposizione non consente al professionista l'accesso alla banca dati stessa, come precisato dal successivo comma 9, o la consultazione delle informazioni ivi contenute. L'attuale struttura e le finalità dell'articolato in esame, pertanto, non consentono di far venir meno gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 31 del decreto antiriciclaggio.
Il comma 7 prescrive che i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati debbano essere tenuti in considerazione e fatti oggetto di valutazione da parte degli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa che sono tenuti a dare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo. Il riferimento è al dovere che hanno i predetti organismi di informare prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
Al comma 8, inoltre, nell'ottica del principio di limitazione della finalità, viene precisato il divieto per gli organismi di autoregolamentazione di trattamento dei documenti, dei dati e delle informazioni ricevute per finalità diverse da quelle

individuate dall'articolo in commento. Tale ultimo divieto implica, tra gli altri, l'impossibilità di monitorare l'esercizio della professione, anche attraverso forme di profilazione dei soggetti interessati dal trattamento dei dati personali.
Il comma 9 dispone in ordine all'accesso alle banche dati eventualmente istituite presso gli organismi di autoregolamentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'UIF, del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo a supporto dello svolgimento delle proprie rispettive funzioni istituzionali, come individuate dal decreto antiriciclaggio. L'elenco delle autorità legittimate all'accesso deve considerarsi tassativo. Non è inoltre consentita ai singoli professionisti la possibilità di accedere alla banca dati eventualmente istituita dall'organismo di autoregolamentazione di appartenenza.
Ai fini dell'accesso da parte delle predette autorità di cui al comma 9, il comma 10 prescrive che le modalità tecniche e operative dell'accesso siano disciplinate da apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con l'organismo di autoregolamentazione, nella qualità di titolare e gestore del trattamento, previo parere del Garante. La convenzione disciplinerà nel dettaglio: le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati, le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, con riguardo anche alle modalità dei collegamenti e degli accessi onde assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. Viene precisato, altresì, che la banca dati deve consentire, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
Il comma 11 stabilisce che i documenti, i dati, le informazioni contenuti nella banca dati devono essere trattati esclusivamente per le finalità dell'articolo in commento e secondo le modalità ivi previste, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Il comma 12, dopo avere precisato che il titolare del trattamento dei dati personali è l'organismo di autoregolamentazione che vi provvede nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, prevede che l'organismo di autoregolamentazione potrà anche eventualmente avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi del comma 13 l'organismo di autoregolamentazione deve adottare, prima del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio al fine di garantire l'integrità, la non alterabilità, nonché la riservatezza dei dati. È previsto, inoltre, che lo stesso adotti specifiche misure tecniche e organizzative per assicurare che gli accessi ai dati personali contenuti nella banca dati siano tracciati e consentiti ai soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione sia interni agli stessi sia appartenenti alle autorità di cui al comma 9 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 10. I dati personali devono essere resi non leggibili, attraverso l'adozione di tecniche crittografiche, a chi non abbia l'autorizzazione necessaria.
Inoltre, tali misure tecniche devono definire le modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca

dati ai sensi di quanto previsto dal comma 5
Il comma 14 precisa che prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione deve effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e sottoporla alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. È nell'ambito di tale valutazione di impatto che devono essere indicate, tra le altre cose, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati nonché i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.
Il comma 15 stabilisce, in ogni caso, quale limite temporale alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, un periodo di 10 anni.
Al comma 16, con riguardo alle garanzie accordate agli interessati al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, viene precisato che i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, viene precisato che gli stessi esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Il comma 17 prevede, inoltre, che l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati è tenuto ad individuare, mediante regole tecniche, adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 11, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo in commento e delle previsioni di tale decreto: (a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che, nello specifico, ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, debbono essere trasmessi alla banca dati informatica; (b) le modalità tecniche di alimentazione della banca dati da parte dei professionisti; (c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione degli atti e dei dati da parte dei professionisti.
Infine, il comma 18, al fine di assicurare effettività ai precetti del presente articolo, demanda all'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati il dovere di promuovere e controllare, per il caso in cui venga istituita la banca dati informatica, l'osservanza da parte dei professionisti degli obblighi previsti al comma 2, in linea con analogo disposto dell'articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio. Si richiama, inoltre, quanto previsto all'articolo 11, comma 3, in materia di applicazione di sanzioni disciplinari da parte degli organismi di autoregolamentazione, in caso di violazioni qualificate sotto il profilo della gravità, della ripetitività, della sistematicità o della pluralità degli obblighi previsti dall'articolato in esame da parte dei professionisti.
Il **comma 2** della disposizione in esame modifica, inoltre, l'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introducendo dopo il comma 2, il comma 2-*bis*.
Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 37, recante la disciplina delle «Modalità di segnalazione da parte dei professionisti» prevede la possibilità per i professionisti di avvalersi della banca dati informatica centralizzata eventualmente istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione di cui all' articolo 34-*bis*, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo e ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, per l'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. In accoglimento delle osservazioni rese dal Garante nel parere di competenza, è stato precisato che i professionisti possono avvalersi della banca dati solo al fine di

riceverne l'avviso, escludendo, quindi, la possibilità che possano averne accesso. Ciò, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37, relativamente alle modalità di trasmissione della segnalazione di operazione sospetta (suscettibile di essere effettuata direttamente alla UIF ovvero per il tramite degli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4). Inoltre, riprendendo quanto già previsto all'articolo 34-*bis*, comma 4, viene ribadito che in ogni caso resta ferma la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ciò onde evitare che la possibilità di avvalersi della banca dati da parte del professionista si traduca in una deresponsabilizzazione del professionista stesso.

ART. 23.
(Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti)

Il **comma 1** modifica l'articolo 25 (Contrasto di interessi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto che le banche e Poste Italiane SPA operino una ritenuta, attualmente dell'8 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta; le ritenute effettuate sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, l'articolo 25 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Detto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 (prot. n. 94288), stabilisce che la ritenuta debba essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e Poste Italiane SPA devono:

- operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè utilizzando il modello F24;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Ciò premesso, il **comma 1** della disposizione che si applica a decorrere dal 1° marzo 2024, senza modificare l'impianto complessivo del sistema, si limita ad aumentare l'aliquota della ritenuta in argomento dall'8% all'11%, allineandola in tal modo all'ammontare ordinariamente previsto dall'ordinamento tributario, come avviene ad esempio per i compensi di lavoro autonomo.

Comma 2. Le società, gli enti e le persone fisiche, indicate dall'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare una

ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, con aliquota del 23 per cento.
La base imponibile è ridotta al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni percepite ed è ulteriormente ridotta al 20 per cento nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell'esercizio della propria attività dell'opera di dipendenti o di terzi.
Ciò premesso, si evidenzia che la disposizione interviene sull'ambito soggettivo del citato articolo 25-*bis* al fine di eliminare l'esclusione attualmente prevista a favore delle prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo.
Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui al comma e 2 si applichino a decorrere dal 1° aprile 2024.
Il **comma 4, alla lettera *a*)**, innalza l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero equiparandola all'aliquota massima prevista per l'IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l'aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76% all'1,06%.
Comma 4, lettera *b*). L'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, istituita dall'articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata introdotta per motivi di equità, al fine di tassare il possesso di attività finanziarie a prescindere dal luogo di detenzione.
L'attività di controllo e di contrasto all'evasione dell'Amministrazione finanziaria dipende in buona parte dalla efficacia dello scambio di informazioni tra Stati che, soprattutto con i Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, risulta di non semplice applicazione e può richiedere tempi non brevi.
L'esperienza operativa, anche sulla base dei risultati dello scambio automatico di informazioni in materia finanziaria (cd. *Common Reporting Standard*), ha evidenziato che l'allocazione delle attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata, o che non attuano lo scambio di informazioni, da parte di contribuenti residenti ha sovente lo scopo di aggirare il corretto adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione e versamento delle imposte.
Ciò premesso, il **comma 4, lettera *b*),** introduce il nuovo comma 20-*bis* prevedendo che, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, l'imposta sul valore dei prodotti finanziari sia dovuta nella misura del 4 per mille annuo del valore, se i prodotti finanziari sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche.
Comma 5, lettere *a*) e *b*). Sulla base dell'attuale formulazione del combinato disposto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 67, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) la costituzione dei diritti reali di godimento (eccetto la concessione dell'usufrutto) è soggetta allo stesso regime impositivo previsto per la cessione del bene sul quale detti diritti insistono.
La presente modifica all'articolo 9, comma 5, del TUIR conferma che, laddove non sia previsto diversamente nel TUIR o in altre disposizioni normative, l'equiparazione fra il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento esclusivamente nella ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale equiparazione è esclusa nell'ipotesi della loro costituzione. Allo stesso tempo, la modifica in esame ricomprende espressamente nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del TUIR l'ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui

beni immobili e di altri diritti reali di godimento, in analogia alla concessione in usufrutto.
Per effetto di tale modifica sono attratti a tassazione ai sensi della lettera *h*) anche i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento.
Comma 5, lettera c). In base alla normativa vigente, in caso di cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, la plusvalenza è determinata in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione. Tale impostazione potrebbe portare alla tassazione di un importo imponibile molto inferiore rispetto alla plusvalenza effettivamente realizzata. Pertanto, per effetto della modifica normativa, in mancanza di documentazione del costo, viene tassato l'intero corrispettivo.
Comma 6. Nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi IVA, l'Agenzia delle entrate effettua un continuo monitoraggio sulle immatricolazioni di auto di provenienza comunitaria che non abbiano adempiuto agli obblighi del versamento dell'IVA mediante modello F24 El.Ide, così come previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262.
In tale contesto si è potuto constatare, a partire dalla fine del 2020, un incremento del numero dei veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino, di fatto di provenienza comunitaria. Con tale meccanismo, infatti, risultano aggirati gli obblighi in materia di IVA, non essendo prevista una verifica da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'incremento rilevato coincide con l'attuazione delle indicazioni fornite con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 luglio 2020 (prot. n. 265336), emesso in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il già citato comma 9-*bis* all'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262: quest'ultimo prevede la verifica da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esistenza delle cause di esclusione dal versamento dell'IVA mediante modello F24 El.Ide. relativa all'acquisto di veicoli di provenienza comunitaria, da chiunque effettuati.
In caso di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino al momento non è invece previsto alcun controllo preventivo all'immatricolazione da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in virtù di quanto stabilito dalla normativa e dalla prassi attuale, anche nel caso in cui i veicoli siano identificati con carta di circolazione comunitaria: infatti, per i veicoli di provenienza sammarinese (e, specularmente, dagli altri Stati compresi nella previsione dell'articolo 71 citato) non trovano applicazione i commi 9 e 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (valevoli per i beni oggetto di acquisto intracomunitario), ma il successivo comma 10, il quale prevede: «Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.».
In assenza di una barriera doganale fisica tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, in ossequio alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 21 giugno 2021, l'IVA relativa all'introduzione di un bene in Italia può essere assolta secondo due modalità, alternative una all'altra:

- l'imposta italiana dovuta dal cessionario è applicata direttamente in fattura dal cedente sammarinese, il quale, una volta riscossa, la riversa all'Ufficio Tributario sammarinese che, a sua volta, la trasferisce all'Erario italiano (vedi

articolo 7 del decreto da ultimo citato, nel caso di fatturazione elettronica);
- il cessionario nazionale assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (vedi articolo 8, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021, nel caso di fatturazione elettronica), c.d. *reverse charge*;

Si noti come anche il consumatore privato che acquisti un veicolo proveniente dalla Repubblica di San Marino realizza un'operazione da assoggettare ad IVA, nel caso di acquisto di veicolo che presenti le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Delle due modalità di assolvimento dell'imposta, la seconda si presta alla realizzazione del salto d'imposta fraudolento. Le analisi finora effettuate, infatti, danno conto di un'evasione dell'IVA perpetrata attraverso l'interposizione di soggetti fiscalmente evanescenti in occasione sia della cessione comunitaria dei veicoli (dall'operatore economico comunitario a quello nazionale), sia in occasione della successiva formale introduzione dei veicoli come provenienti dalla Repubblica di San Marino. L'applicazione dell'IVA a questa seconda transazione secondo il meccanismo del c.d. *reverse charge* è strumentalmente propedeutica ad effettuare il salto d'imposta, poiché l'imposta non viene finanziariamente pagata né al cedente sammarinese, né tramite modello F24 El.Ide.

Il **comma 7, lettera *a*)**, interviene sull'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, allo scopo di introdurre l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

Comma 7, lettera *b*). L'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come interpretato anche dall'articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, consente alle imprese di versare i debiti tributari, i contributi previdenziali e le somme dovute nei confronti di altri enti impositori mediante compensazione con crediti tributari. L'esperienza operativa ha tuttavia intercettato negli ultimi anni sempre più frequenti frodi attuate mediante l'istituto in rassegna, facendo ricorso a crediti fiscali inesistenti per saldare posizioni debitorie, anche di competenza di altri enti, in particolare previdenziali: tale condotta illecita risulta particolarmente insidiosa e complessa da disvelare, generando per l'effetto ingenti danni erariali. Inoltre, si tratta di una condotta che spesso si accompagna ad ulteriori e più articolate frodi, quali la somministrazione illecita di manodopera, essendo ampiamente impiegata per estinguere le obbligazioni previdenziali da parte delle società che hanno in carico personale dipendente, simulano la prestazione di servizi di appalto, mentre in realtà sono esclusivamente enti strumentali al disegno criminoso ed all'arricchimento personale degli ideatori dello schema illecito. Il **comma 7, lettera b)**, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo che la compensazione sia inibita: si tratta di fattispecie calibrate sui precedenti fiscali dei contribuenti, già destinatari di atti dell'Amministrazione finanziaria, rispetto ai quali non sono stati disposti i relativi pagamenti. Al ricorrere delle circostanze individuate dalla norma, il modello F24 che contenga una compensazione, previa sospensione dello stesso, è successivamente scartato.

L'inibizione in parola è mantenuta fintanto che permangono le irregolarità individuate dalla norma, mentre cessa dal momento in cui tutte le somme dovute

sono corrisposte dal contribuente.

Il **comma 8, alle lettere *a*) e *b*)**, modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante una modifica della lettera *a*) e la soppressione della lettera *b*).

Il **comma 9** stabilisce la decorrenza dal 1° luglio 2024 delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

Il **comma 10, lettera *a*)**, stabilisce le modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti; più precisamente:

- i crediti nei confronti dell'INPS possono essere utilizzati in compensazione, a seconda dei casi, solo a partire dal decimo/quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/denuncia da cui emergono i crediti stessi;
- i crediti nei confronti dell'INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell'Istituto. Ciò in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e quindi presenti negli archivi dell'INAIL.

Tale intervento consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti.

Comma 10, lettera *b*). L'articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 per tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di cessazione della partita IVA, come previsto dall'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto poi, all'articolo 1, comma 148, nuovi presupposti e modalità per la cessazione d'ufficio della partita IVA, correlati a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie, da parte di enti e società costituiti per avere ridotta operatività nel tempo. Introduce, pertanto, anche per tali ultimi soggetti l'esclusione dalla facoltà di compensazione in F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il **comma 11**, prevede che l'entrata in vigore, anche progressiva, delle nuove disposizioni di cui alla lettera *a*) dei commi **7 e 10** e le relative modalità di attuazione siano definite con provvedimenti adottati d'intesa tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL.

Il **comma 12** fa scaturire i medesimi effetti preclusivi introdotti dal legislatore con la legge n. 197 del 2022 citata, in materia di apertura di nuova partita IVA da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate), al ricorrere dei presupposti stabiliti dai commi 15-*bis* e 15-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La disposizione di cui al **comma 13** – che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il nuovo articolo 75-*ter* – intende, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 111 del 2023,

semplificare, razionalizzare e potenziare l'attività di riscossione, consentendo all'agente della riscossione il ricorso a forme di cooperazione applicativa e informatica sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, per acquisire i dati e le informazioni necessari al buon esito dell'azione di recupero, da chiunque detenuti.
La norma in commento permetterà di impiegare la capacità operativa dell'agente della riscossione indirizzandola in modo puntuale e mirato, con effettiva soddisfazione per l'azione di recupero. In altri termini, a parità di numero di azioni di recupero, avuto riguardo in particolare all'azione esecutiva mobiliare e, nello specifico, a quella presso terzi (già attualmente effettuate in base alla vigente normativa), sarà garantito un maggior numero di quelle andate a buon fine e, allo stesso tempo, sarà possibile ridurre i casi in cui il debitore viene inutilmente raggiunto da procedure prive sin dall'origine di aspettativa di riscossione alcuna. Inoltre, ai sensi del 2 del nuovo articolo 75-*ter*, le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono demandate ad uno o più decreti ministeriali, con attenzione ai diritti dei contribuenti sanciti nel relativo Statuto. In ordine a tali soluzioni dovrà essere sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, che sarà chiamato ad esprimersi sulle misure da adottare a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Capo III
Misure in materia di assicurazioni

ART. 24.
(Misure in materia di rischi catastrofali)

I rischi catastrofali rappresentano uno dei fattori che sta assumendo progressivamente sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica, nei prossimi anni. L'Italia risulta infatti particolarmente esposta a tali rischi, capaci di generare danni significativi alle popolazioni, al tessuto imprenditoriale e alle infrastrutture pubbliche e di produrre costi ingenti ed imprevisti per lo Stato.
In particolare, gli oneri e le spese connessi agli eventi catastrofali sono riconducibili entro le seguenti tre categorie:
a) spese legate al primo soccorso;
b) spese per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche essenziali;
c) spese per la ricostruzione di abitazioni e **plessi industriali e/o commerciali**).
A legislazione vigente, le tre categorie di spese soprammenzionate, potenzialmente di importo molto rilevante, sono interamente sostenute dallo Stato a valere su risorse nazionali, salvo per la parte di contributo a carico del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, a cui si aggiunge la riserva per gli aiuti d'urgenza, con conseguente impatto non previsto sulla finanza pubblica.
Il tema dei rischi naturali è stato poi oggetto, negli ultimi anni, in maniera progressivamente rilevante, del dibattito a livello internazionale. A tal riguardo, si rammenta che nel 2021, proprio nell'ambito della Presidenza italiana del G20, i c.d. "*climate-related risks*" sono stati inseriti nel sistema di sorveglianza globale al fine di consentire un'analisi sistematica degli stessi.
La norma in esame, coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi

catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese con particolare riferimento a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali- beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, attraverso l'implementazione di una *partnership* tra pubblico e privato, in cui la gestione del rischio è affidata, direttamente, al mercato assicurativo, mentre lo Stato assume il duplice ruolo di regolatore del mercato assicurativo in questo ramo e riassicuratore, con una garanzia a favore delle compagnie assicurative, prestata da SACE, entro un limite di assunzione massimo degli impegni predeterminato *ex lege*. A tal fine, la compartecipazione dello Stato, in particolare tramite meccanismi di garanzia pubblica, caratterizzati da selettività e percentuali di copertura contenute, risulta fondamentale per la capacità di aumentare la leva finanziaria degli interventi.

La disposizione prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, siano tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La norma specifica che la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. È specificato altresì che la stipula del contratto assicurativo da parte delle imprese ha carattere obbligatorio e che dell'inadempimento di tale obbligo si tiene conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Viene altresì specificata la franchigia massima applicabile dalle compagnie assicurative, la proporzionalità dei premi applicati al rischio, la possibilità per le imprese assicurative di acquisire e gestire il portafoglio di rischi in modalità singola o consortile e l'entità, modalità e titolarità delle sanzioni amministrative irrogabili, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo, nei termini di cui alla disposizione in esame. A beneficio dell'adozione di specifiche tecniche che si renda necessario declinare in fase di attuazione del regime, la norma prevede altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative e aggiornamenti valoriali degli schemi di assicurazione disegnati dalla norma.

Le disposizioni della norma in esame non trovano applicazione per le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo AGRICAT).

La compartecipazione pubblica allo schema è rappresentata dalla possibilità, per le imprese assicuratrici private di cedere parte del rischio, a fronte del pagamento di un premio a SACE S.p.A., autorizzata a concedere alle predette imprese, previa stipula di apposita convenzione, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto, per un impegno assumibile massimo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Sulle obbligazioni assunte da SACE, nei limiti di impegno poc'anzi citati, insiste la garanzia di diritto dello Stato, a prima richiesta e senza regresso, sarà registrata da SACE S.p.A., con

gestione separata.
A copertura degli impegni alla cui assunzione SACE è autorizzata per legge, viene disposta l'istituzione di apposita sezione speciale nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nei limiti delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024. La sezione speciale, caratterizzata da autonoma evidenza contabile, avrà una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro sarà destinata ad essere alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni ad esse connesse, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione. Per la gestione della sezione speciale del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate i premi incassati ai sensi del comma 5, al netto dei costi di gestione sostenuti dalla medesima SACE S.p.A.

ART. 25.
(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

L'articolo, di seguito descritto, mira a promuovere l'istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo di un Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ("Fondo"). L'articolo introduce al comma 1 il nuovo Capo VI-bis al Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – "CAP"), che disciplina il Fondo. Conseguentemente, ai commi 2 e 3 si modificano per coerenza normativa gli articoli 113 e 242 del CAP. Infine, ai commi da 4 a 10 si dispongono le norme sulla promozione e la conseguente istituzione del fondo.
L'intervento ha la finalità di garantire la tutela degli assicurati nel ramo vita, in modo da sostenerne la fiducia nel mercato e quindi garantire la stabilità del sistema finanziario, come meglio esplicato di seguito.
Il settore vita è particolarmente rilevante per quanto riguarda la fiducia dei consumatori nel mercato, posto l'obiettivo prevalentemente di risparmio precauzionale o previdenziale di questi tipi di prodotti assicurativi.
Pertanto, in caso di dissesto di una compagnia assicurativa del ramo vita, è necessario evitare che gli assicurati risentano direttamente della situazione di crisi della compagnia. Allo stato attuale, infatti, in caso di crisi gli assicurati – nonostante la loro posizione prioritaria come creditori dell'impresa - dovrebbero attendere molto tempo prima di recuperare il loro credito e potrebbero subire un'interruzione nella copertura del rischio che miravano ad evitare con l'investimento di quel risparmio. Ciò potrebbe comportare una perdita di fiducia da parte dei consumatori e danneggiare le altre imprese del settore vita e quindi la stabilità finanziaria nel suo complesso.
L'ulteriore livello di protezione costituito dal Fondo può sensibilmente rafforzare la fiducia nel settore assicurativo e promuove ulteriormente la domanda di prodotti assicurativi da parte dei consumatori.
Di seguito la descrizione delle singole disposizioni dell'articolo:
Il comma 1 innova il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – "CAP"), introducendo il nuovo Capo VI-*bis* al Titolo XVI.

Nello specifico:
L'**articolo 274-*bis* (Definizioni)**, del citato nuovo Capo VI-*bis*, reca l'impianto definitorio e contiene, quindi, le definizioni necessarie ad individuare l'ambito di applicazione delle successive disposizioni: sia l'ambito oggettivo, definendo che il Fondo è un organismo associativo di diritto privato, gestito da soggetti di diritto privato secondo le norme privatistiche, e individuando le prestazioni garantite dal Fondo (prestazioni protette), ossia i diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; sia l'ambito soggettivo, individuando gli aderenti al Fondo nelle imprese e intermediari iscritti all'apposito registro (di cui all'articolo 109 del CAP), meglio individuati all'articolo successivo.
L'**articolo 274-*ter* (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo)** dispone, ai commi 1 e 2, che aderiscono al Fondo le imprese di assicurazione italiane, nonché le succursali di imprese di assicurazione di Paesi terzi che non aderiscono a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente, autorizzate dall'IVASS ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 del CAP. Non è disposta la partecipazione al fondo degli aderenti la cui raccolta premi annua nei rami vita è inferiore a cinquanta milioni di euro.
Al comma 5 si prevede una norma estensiva che consente al Fondo, una volta operativo, di ampliare la platea degli aderenti con riferimento alle imprese UE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale.
L'articolo chiarisce inoltre, al comma 3, che il Fondo ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente Capo.
Infine, per garantire la trasparenza nei confronti degli assicurati, si prevede al comma 4 che l'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
L'**articolo 274-*quater* (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo)** disciplina la dotazione finanziaria del Fondo. Ai commi 1 e 2 si prevede una dotazione finanziaria proporzionata alle passività pari all'uno per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono prese a riferimento le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o quelle di un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento europeo. Il meccanismo di raggiungimento della dotazione obiettivo è graduale: è previsto che si giunga, entro il 31 dicembre 2033, al valore dello 0,5 percento. Il termine può essere prorogato ulteriormente, sino a un massimo complessivo di 5 anni, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 dispone che qualora, dopo tale data, la dotazione finanziaria si riduca al di sotto del livello indicato al comma 1, essa dovrà essere ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Qualora la dotazione finanziaria si riduca a meno di due terzi del livello, il ripristino dovrà avvenire entro tre anni.
Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente Capo, il Fondo di garanzia assicurativo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria, come previsto dal comma 4, è patrimonio autonomo, distinto da quello del Fondo,

da quello degli aderenti e da ogni altro fondo istituito presso il Fondo medesimo; esso, dunque, non è aggredibile da parte dei rispettivi creditori.

L'**articolo 274-*quinquies* (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo e investimento delle risorse)** disciplina, al comma 1, le modalità di costituzione della dotazione finanziaria del Fondo. In particolare, si prevede un sistema di contribuzione *ex ante*, tramite il versamento di contributi ordinari su base annuale da parte degli aderenti, nonché la possibilità che tali contributi assumano, in misura parziale (massimo il cinquanta per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo), la forma di impegni di pagamento.

Sono definiti, al comma 2, i parametri per la determinazione dei contributi dovuti. Le imprese aderenti versano i contributi in misura proporzionale alle riserve tecniche e al loro profilo di rischio e tali contributi rappresentano almeno quattro quinti della dotazione finanziaria del Fondo. I criteri di determinazione dei contributi possono essere determinati dal Fondo di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio, sottoposti ad approvazione dell'IVASS. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille delle riserve tecniche vita calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento europeo.

Ai sensi del comma 3, in fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'art. 109, comma 2, lettera d) (i.e. le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 1444) sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e c), (i.e. gli agenti di assicurazione, che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima) sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

Al comma 4 è previsto il versamento di contributi straordinari nel caso di dotazione finanziaria insufficiente, nella misura massima dello 0,5 per cento delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

Inoltre, si prevede che il pagamento dei contributi (sia ordinari sia straordinari) possa essere differito con provvedimento dell'IVASS, per un massimo di dodici mesi per singolo provvedimento. Il provvedimento è rinnovabile, nel caso in cui il pagamento metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità di un aderente.

Il comma 6 prevede che il Fondo di garanzia può ricorrere a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e che può

ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.
Ai sensi del comma 7, le risorse dei sistemi di garanzia devono essere investite in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
L'Articolo 274-*sexies* (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo) individua ambiti e modalità di intervento del Fondo.
Il Fondo, ai sensi del comma 1, tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette e a tale fine (i) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati nei successivi articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; (ii) interviene in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'art. 257, comma 2, anche prestando garanzie, se previsto dallo statuto e se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette; (iii) effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se previsto dallo statuto e se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.
Modalità e condizioni di intervento nei confronti delle imprese di assicurazione per prevenire o superare una situazione di crisi - lettera c) del comma 1 -, sono definite successivamente a livello statutario e gli elementi fondamentali sono individuati al comma 2, che in particolare fa riferimento (i) agli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere e (ii) la verifica sul rispetto degli stessi; (iii) al costo, in modo che questo non ecceda quello che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e, infine (iv) gli effetti dell'intervento prioritariamente sui partecipanti al capitale.
Il comma 3, inoltre, sempre con riferimento all'intervento di cui alla lettera c) del comma 1, nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, ne subordina la realizzazione all'accertamento da parte dell'IVASS che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo siano in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4. Si prevede che lo statuto del Fondo definisca modalità e condizioni degli interventi
Il comma 4 disciplina l'ipotesi in cui, a seguito di un intervento alla lettera c) del comma 1, sia ridotta a meno del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, definendo i casi in cui siano dovuti dagli aderenti contributi straordinari pari alle risorse utilizzate per la realizzazione dell'intervento, ossia quando la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno (i) del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1; oppure (ii) di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1 ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.
Il comma 5 precisa che finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.
L'articolo 274-*septies*, (Prestazioni protette ammissibili), definisce ambiti e massimali di intervento a tutela delle prestazioni protette – come definite

nell'impianto definitorio di cui all'articolo 274-bis, prevedendo al comma 1 che la liquidazione sia entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
Il comma 2 definisce le modalità di determinazione del massimale. A tale fine, in particolare, sono considerati i casi in cui il diritto alla prestazione protetta sia attribuito a due o più soggetti ed è previsto che se la prestazione deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo. Inoltre, opera la compensazione in caso di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione.
Il comma 3 delimita l'ambito di applicazione del massimale di rimborso, prevedendo rimborsi che eccedono i centomila euro nel caso di prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-*bis*), numeri 2, 3, 4, 5. (i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; gli schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico).
L'articolo 274-*octies* (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) disciplina le modalità di esecuzione della protezione delle prestazioni nei casi di liquidazione coatta amministrativa.
Ai sensi del comma 1 non è prevista istanza o altra modalità di attivazione del diritto da parte del beneficiario della prestazione protetta: il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. In capo all'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa è posto l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette, su richiesta del Fondo stesso.
Il comma 2 disciplina i casi di differimento del rimborso, nello specifico (i) al ricorrere di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto e (ii) nei casi di cui all'art. 274-septies comma 3, ovvero quando l'importo della prestazione da liquidare eccede i centomila euro specificando che il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Il comma 3 deroga al comma 1 nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione protetta è sottoposto a un procedimento penale il Fondo di garanzia assicurativo può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.
Il comma 4 definisce l'estinzione del diritto alla prestazione in dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa.
Il comma 5, infine, stabilisce in caso di interventi il diritto subentro del Fondo nei confronti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, prevedendo la

preferenza di cui all'articolo 258, comma 3, del CAP, ai sensi del quale sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita è prevista soddisfazione con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca.

L'articolo 274-*novies*, (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo), al comma 1 elenca i principi che ne informano la struttura organizzativa e i sistemi di controllo, nonché le modalità con cui realizzare le comunicazioni con gli aventi diritto, sancendo la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale. È previsto l'obbligo si sottoporre a revisione legale dei conti il bilancio.

Ai sensi del comma 2 i componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale.

Ai sensi del comma 3, si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo quanto previsto dall'articolo 76 del CAP in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali.

Il comma 4 individua la responsabilità.

L'articolo 274-*decies* prevede che il fondo di garanzia assicurativo può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette

L'articolo 274-*undecies* (Poteri dell'IVASS), al comma 1 dispone i poteri dell'IVASS. Tali poteri devono essere esercitati avendo riguardo alla tutela dei degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette.

La lettera a) prevede che l'IVASS approva lo Statuto a condizione che abbia caratteristiche adeguate alle funzioni da svolgere, che comporti una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo, e che abbia procedure appropriate agli interventi eventualmente previsti all'articolo 274-sexies, comma 2 lettera c).

Le lettere b), c), d), e), f) prevedono i doveri dell'Autorità. Infine, la lettera g) dispone la possibilità per l'IVASS di emanare disposizioni attuative relative al nuovo Capo **Al comma 2** si prevede che il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette annualmente una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

L'articolo 274-*duodecies* (Esclusione dal fondo di garanzia dei rami vita) disciplina i casi di esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo. **Il comma 1** prevede che caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso. Il comma 2 prevede che il Fondo contesta l'inadempimento, previo assenso dell'IVASS e allo scadere del termine di sei mesi (prorogabile di non oltre tre mesi), comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione. Il comma 3 dispone che dal momento della comunicazione dell'esclusione, le prestazioni successive non sono protette dal Fondo: di tale circostanza devono essere informati gli aventi diritto, secondo le modalità indicate dall'IVASS. Il comma 4 prevede che la mancata adesione o l'esclusione dal Fondo, comportano la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (la cancellazione dal Registro per gli intermediari). Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

L'articolo 274-*terdecies* (Interventi finanziati su base volontaria) prevede

che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo può effettuare interventi con risorse volontarie, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, senza ricorso alla dotazione finanziaria.

L'articolo 274-*quaterdecies* (Costituzione di ulteriori fondi di garanzia assicurativi dei rami vita) prevede, al comma 1, che dopo ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti già individuati all'articolo 274-ter possono costituire e aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del fondo di cui all'articolo 274-sexies. Ai commi 2 e 3 si prevede che l'adesione ad uno di questi schemi, cui si applica il presente Capo VI-bis, è considerata equivalente e quindi alternativa al fondo di cui all'articolo 274-ter.

Il comma 2 reca ulteriori modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il comma 1 interviene al fine di colmare una lacuna redazionale, presente al comma 1 dell'articolo 113 del CAP, ove non è espressamente previsto che l'organismo proceda alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro, nel caso in cui sussistano o si verifichino le condizioni di cui all'elenco dello stesso comma.

Il comma 3, invece, prevede che la mancata adesione al fondo comporti la revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.

I successivi commi recano le disposizioni transitorie e quelle strumentali alla costituzione e operatività del collegio promotore del Fondo.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, su proposta dell'IVASS sia nominato un collegio promotore, composto da tre persone incaricate di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo ai fini della nomina di un comitato di gestione provvisorio composto da cinque persone.

Ai sensi del comma 5, il collegio promotore compie gli atti necessari a definire la costituzione e le modalità di partecipazione all'assemblea di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di voto e di deliberazione. A tale fine, il collegio adotta un regolamento interno.

Il collegio promotore convoca, ai sensi del comma 6, l'assemblea di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla sua nomina, dopo aver espletato quanto previsto dal comma 5. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.

Il comma 7 prevede che la composizione del comitato di gestione provvisorio, composto da cinque membri, rifletta il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti si applica quanto richiesto in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dall'articolo 76 del CAP.

Al comitato di gestione temporaneo, ai sensi del comma 8, è richiesto di redigere lo Statuto entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni e di trasmetterlo all'IVASS per l'approvazione. L'Autorità provvede entro trenta giorni.

Il comma 9 prevede che, nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e della effettiva realizzazione di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento delle attività, sia attribuita al comitato di gestione provvisorio l'amministrazione del Fondo. Il comitato di gestione provvisorio, a tale fine, esercita i poteri di cui al Titolo XVI, Capo VI-*bis* del CAP, prevedendo, ove del caso, la stipula di una o più convenzioni con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. Al comitato di

gestione provvisorio è riconosciuta la potestà di esercitare quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c).
Il comma 10, al fine di realizzare un celere avanzamento verso il raggiungimento degli obiettivi di finanziamento del fondo, prevede che i contributi di cui all'art. 274-quinquies, commi 3 e 4 del CAP siano versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio.

Titolo V
Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 26.
(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)* prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è conseguito a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non a 1,5 volte l'importo medesimo, come attualmente previsto.
La disposizione di cui alla lettera *b)* è volta alla compensazione degli effetti relativi alla lettera *a)* nei termini che seguono:

- innalzando da 2,8 volte a 3,0 volte l'assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato; a 2,8 per le donne con un figlio; a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
- prevedendo che il trattamento di pensione anticipata sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
- prevedendo che il trattamento di pensione anticipata decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

ART. 27.
(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)

La norma prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà, a domanda, di riscattare nella misura massima di cinque anni, anche non

continuativi, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, parificandoli a periodi di lavoro. Si prevede, inoltre, che in caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 il riscatto già effettuato ai sensi del comma 1 viene annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi. L'onere del riscatto è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Tale onere, per i lavoratori del settore privato, può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30.

ART. 28.
(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

La norma di cui al comma 1 consente di ritenere assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 da parte delle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti tramite la trasmissione all'INPS esclusivamente delle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.
Il comma 2 prevede che le risorse risparmiate con la misura di cui al comma 1 costituiscano economie di bilancio; il comma 3 prevede la salvezza degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali già passati in giudicato.

ART. 29.
(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

La disposizione di cui al comma 1 limita al solo 2023 il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici come stabilito dalla legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Il comma 2 prevede, per il 2024, il seguente meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il

trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 30.
(Misure di flessibilità in uscita)

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 91 a 93, della legge n. 234 del 2021) - l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi da 162 a 167, della legge n. 205 del 2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base alla disciplina vigente possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

a) soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966), che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

b) soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si segnala che con legge n. 234 del 2021, è stato stabilito che per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni);

La norma di nuova introduzione, al comma 1, proroga per l'anno 2024 la prestazione APE sociale con riferimento alle fattispecie sopra elencate,

introducendo una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
Ai sensi del comma 2 il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Il comma 3 dispone la previsione, anche per il 2024, del beneficio "Opzione donna". L'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma, al comma 1, indica i seguenti requisiti anagrafici:
- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.
Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha esteso l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:
- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).
Ha confermato infine il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e che possano uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.
La disposizione di cui al comma 4 riconosce anche per il 2024 agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. pensione anticipata flessibile). Per il soli soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e in ogni è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento

minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui sopra, che maturano nell'anno 2024 i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, i dipendenti pubblici, che maturano nell'anno 2024 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
Il comma 5 prevede anche per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nel 2024 la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà (c.d. bonus Maroni). Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

ART. 31.
(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

La disposizione riconosce a regime l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) introdotta in via sperimentale per gli anni 2021-2023 dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'indennità in oggetto viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.
La disposizione detta, in sostanza, la disciplina già prevista dalla normativa transitoria sopra richiamata, salvo per quanto riguarda taluni specifiche di seguito indicate. È previsto, infatti, che per accedere al contributo il richiedente non deve essere beneficiario dell'assegno di inclusione, deve aver subito una diminuzione del reddito di lavoro del 70% rispetto ai due anni precedenti e deve aver dichiarato un reddito non superiore a 12.000 euro.
Al pari della disciplina transitoria resta fermo che l'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Da un punto di vista fiscale, diversamente da quanto è previsto dal regime sperimentale, si stabilisce che l'indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla

formazione del reddito ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 32.
(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

Il lavoro marittimo è caratterizzato da una disciplina speciale sia del contratto di lavoro che dell'indennità di malattia come di seguito sintetizzato:

Prestazione	Descrizione
Malattia fondamentale (articolo 6 del regio decreto-legge n. 1918 del 1937)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l'imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco e viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia complementare (articolo 7 del regio decreto-legge n. 1918 del 1937)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge n. 1918 del 1937. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco e viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.): i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato	I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alla indennità di malattia fondamentale e di malattia complementare, alla corresponsione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il ventottesimo giorno ed entro il centottantesimo giorno dallo sbarco. La misura è pari al 50% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia per i primi 20 giorni e pari al 66,66% della stessa dal ventunesimo al centottantesimo giorno.
Temporanea inidoneità all'imbarco (legge 16 ottobre 1962, n. 1486)	Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio, siano giudicati temporaneamente non idonei all'espletamento dei servizi della navigazione.

Il regime speciale di indennità di malattia per i lavoratori marittimi si presenta più favorevole, sia nell'ammontare che nella durata, rispetto all'indennità di malattia per i lavoratori comuni. In genere, infatti, l'indennità di malattia per i lavoratori non marittimi varia tra il 50% e il 66% della retribuzione giornaliera,

mentre per i marittimi l'importo è pari al 75% (105 euro al giorno rispetto ai 40 dei lavoratori non marittimi).
Le differenze e le caratteristiche di tale prestazione sono di seguito riassunte:
a. per malattia si intende l'inabilità e non l'incapacità, come per la malattia ordinaria, al lavoro;
b. esistono quattro distinte tipologie di prestazione (riportate nello schema sopra esposto) cui possono accedere i lavoratori marittimi in base al contratto di lavoro sottoscritto con l'armatore;
c. l'aliquota in media è pari al 2,2%. Si precisa che le aliquote per il contributo dell'indennità economica di malattia sono in misura variabile in base al settore dal 2,22% al 3,21%;
d. l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della salute che le assicura in Italia dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari (articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980). L'assistenza sanitaria è assicurata per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
La disposizione, pertanto, modifica la disciplina della malattia fondamentale di cui all'articolo 6 della legge 24 aprile 1938 n. 831 e di quella complementare di cui al successivo articolo 7 della medesima legge, intervenendo esclusivamente sull'importo della stessa.
Si prevede, infatti, al comma 1, lettera *a)*, che l'indennità giornaliera sia commisurata al sessanta per cento della retribuzione.
Si modifica, inoltre, al comma 1, lettera *b)*, la retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell'indennità prevedendo che sia quella percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per la sola parte riguardante le componenti fisse della retribuzione.

ART. 33.
(Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che il calcolo delle pensioni di cui al comma 1, per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024, si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
La disposizione di cui al comma 3 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella medesima tabella di cui al comma 1. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
La disposizione di cui al comma 4 prevede che per il calcolo della quota di pensioni di cui al comma 3, per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024, per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
La disposizione di cui al comma 5 prevede che l'applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

ART. 34.
(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Il comma 1 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento delle misure a sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*.
Il comma 2 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento delle misure a sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Il comma 3 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.
Il comma 4 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento dei trattamenti straordinari di interazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate.
Il comma 5 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento degli interventi per i sostegni al reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali dopo la crisi economica derivante da pandemia da Covid-19 e da crisi energetica.
Il comma 6 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento degli interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
Il comma 7 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, l'incremento da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 234 del

2021 relativa alla proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
I commi 8 e 9 riconoscono, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Si ricorda che l'art 42 del decreto-legge n. 75 del 2023 ha previsto per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per una durata massima di quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Capo II
Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

ART. 35.
(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che per figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Successivamente, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l'importo del predetto buono a 1.500 euro annui.
Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Allegato n. 1), che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l'importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell'ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro. L'agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro. Infine, spetta l'importo minimo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'ISEE. Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.
Nell'ambito delle misure di incentivo alla natalità con la norma in commento si vuole intervenire con un sostegno economico di 3.600 euro a favore delle famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro. Secondo le stime tale incremento andrà a copertura economica integrale della retta sostenuta dalle famiglie.

ART. 36.
(Misure in materia di congedi parentali)

La disposizione è volta a riconoscere ai genitori che fruiscano alternativamente del congedo parentale ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione (in luogo del 30 per cento) per un mese ulteriore al primo (per il quale l'indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell'80 per cento, invece che del 30 per cento).
Per il solo anno 2024, inoltre, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.

ART. 37.
(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

Al comma 1, la norma prevede, per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato, che abbiano tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio di età inferiore, la riduzione del 100 per cento dei contributi IVS (aliquota per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico della lavoratrice, fino al limite massimo annuo di 3.000 euro calcolato su base annua.
Ai sensi del comma 2, in via sperimentale per il periodo 2024-2026, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio di età inferiore. L'esonero non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico.
Ai sensi del comma 3 resta infine ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 38.
(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

La disposizione, al comma 1, esclude dal calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato di cui all'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Il comma 2 detta le disposizioni attuative della previsione normativa di cui al comma 1.
Il comma 3 reca le disposizioni finanziarie.

ART. 39.
(Misure in materia sociale)

La disposizione di cui al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, un fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e in esso confluiscono anche le risorse del di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Con la disposizione di cui al comma 2 si incrementa di 6 milioni di euro annui la dotazione il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza,

istituito dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 si è proceduto alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, pari a 3 milioni di euro, come previsto dal medesimo articolo 105-*bis* per l'anno 2020, e alla determinazione del «reddito di libertà» in un contributo mensile, erogato dall'INPS, nella misura massima di 400 euro *pro capite* per un periodo massimo di dodici mesi a favore delle donne vittime di violenza, che ne facciano richiesta.
Successivamente, sul piano legislativo, sono intervenute ulteriori integrazioni delle risorse da assegnare al Fondo: l'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto un incremento delle risorse del Fondo per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali sono stati aggiunti per l'anno 2022, ulteriori 5 milioni di euro dall'articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), per un importo complessivo di 9 milioni di euro. In conformità all'articolo 105-*bis*, tali risorse sono state ripartite secondo criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Inoltre, l'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023) ha rifinanziato la misura per un importo pari a 1.850.000 euro per l'anno 2023, prevedendo che le risorse siano ripartite secondo i criteri definiti con il già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022. Tali risorse sono state trasferite ad INPS e dal 20 luglio 2023 è aperto il sistema per il pagamento delle domande.
Il fondo di sostegno alle donne vittime di violenza rientra tra gli strumenti che nell'immediato possono rappresentare un punto di partenza per le donne vittime di violenza maschile nella ridefinizione della loro vita ed è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli e delle figlie minori. È compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ad esempio Reddito di cittadinanza, REM, NASPI, Cassa integrazione, ANF ecc.).
La misura, inizialmente prevista per affrontare le difficoltà economiche causate dalla pandemia, si è trasformata in uno strumento per favorire l'indipendenza economica delle donne che hanno subito violenza che si trovano in condizioni di povertà e che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza con il supporto dei centri antiviolenza accreditati presso le Regioni di riferimento. Si inserisce nella più ampia strategia di sostegno all'*empowerment* delle donne vittime di violenza, in coerenza anche con il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023.
Lo uno strumento che ha incontrato un grande interesse da parte delle beneficiarie: a fronte dei 3 milioni messi a disposizione per l'anno 2020 sono state presentate 3.083 domande e ne sono state accolte 599, utilizzando di fatto la totalità delle risorse (2.894.400 di euro), dati a marzo 2022. Sulla base del DPCM 1° giugno 2022, con il trasferimento ad INPS delle risorse 2021-2022, in base ai

dati aggiornati al 12 luglio 2023, di 9 milioni di euro, sono state soddisfatte 2.408 domande (il dato cumula le domande accolte precedentemente) a fronte di 5.249 richieste. Ne restano inevase per insufficienza di *budget* 2.424, per un fabbisogno complessivo che ammonterebbe a circa 11 milioni di euro.
Non sono ancora elaborati i dati sull'erogazione dei pagamenti a valere del recente trasferimento delle risorse 2023 di 1.850.000 euro. Presumibilmente tali risorse saranno destinate a soddisfare le domande già presentate e non finanziate per insufficienza di *budget*. Dall'andamento delle richieste emerge un ampio bisogno da parte delle beneficiarie teso a far fronte almeno nell'immediato a urgenze e necessità per proseguire il percorso verso la fuoriuscita dal circuito della violenza.
Secondo i dati forniti in occasione dell'audizione dell'Istituto nazionale di statistica presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nel febbraio 2022, la potenziale platea beneficiaria è stimata in circa 21 mila donne l'anno.
La disposizione di cui al comma 3 intende riqualificare la spesa in favore dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla quale è affidato il compito di garantire la realizzazione delle attività del Centro nazionale di analisi e di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la cui titolarità è del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rideterminandola in tre milioni di euro annui. Tale importo, in ossequio alle esigenze di miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica, è riconosciuto all'Istituto degli Innocenti sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con il comma 4 si intende rafforzare la capacità tecnico-scientifica del Dipartimento per le politiche della famiglia nelle attività di attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi di cui alle lettere da *d)* a *r)* dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedono un complesso di articolate misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, destinando 1.250.000 euro annui a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tale disposizione risponde all'esigenza di efficientamento dell'attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi in questione, in grado di generare economie di scala in ragione dell'orizzonte programmatorio pluriennale, a fronte del meccanismo attuale che impone una disponibilità di risorse solo su base annuale.
Il comma 5 ridetermina, a decorrere dal 2024, in 3 milioni di euro annui l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano disposto dall'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinando 1 milione di tali risorse al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Capo III Disabilità

ART. 40.
(Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

Il **comma 1** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
Il **comma 2** abroga le disposizioni istitutive dei seguenti fondi:
a) «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» istituito dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
b) «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità» istituito dall'art. 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare» istituito dall'art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» istituito dall'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il **comma 3** individua le finalità del Fondo preordinato a dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. Nel dettaglio il fondo sarà preordinato a realizzare:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;

Il **comma 4** demanda a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'utilizzo del fondo per le finalità di cui alle lettere *b), c), d), e), f) g), h),* e per le finalità di cui alla lettera *a),* acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
Il **comma 5** dispone che, a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.
Il **comma 6** incrementa di 85 milioni di euro a decorrere dal 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Titolo VI
Sanità

Capo I
Misure per il potenziamento del sistema sanitario

ART. 41.
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

La disposizione dispone l'adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN).
In particolare, dispone che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 42.
Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

La disposizione, al fine di affrontare la carenza di personale medico e del comparto, di ridurre le liste d'attesa e l'utilizzo delle esternalizzazioni, estende a tutto il predetto personale operante presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le disposizioni di cui di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 che consentono fino al 31 dicembre 2026 l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza urgenza ospedalieri.
Per effetto della norma in esame, pertanto, fino al 31 dicembre 2026, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale possono ricorrere al predetto incremento per tutte le prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e del comparto sanitario, consentendo, in deroga alla contrattazione stessa, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 60 euro lordi onnicomprensivi per il personale del comparto, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. A tal fine per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 viene autorizzata una spesa complessiva di 280 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dalla presente legge.
Il comma 5 prevede che l'Organismo Paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21.02.2019 relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali e attività istituzionali, presenti una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA che verrà presa in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

ART. 43.
(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, la disposizione rimodula il valore percentuale del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti fissandolo all'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. La norma dispone che il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali resta fermo.
Conseguentemente, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno.

ART. 44.
(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

La disposizione muove dall'esigenza di operare una revisione dei canali di distribuzione del farmaco, cui si lega indissolubilmente l'adozione di un nuovo modello di remunerazione delle farmacie per la dispensazione del farmaco nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al primario scopo di favorire la dispensazione capillare del farmaco a favore della collettività attraverso la rete delle farmacie di comunità.
Per quanto attiene alla revisione dei canali di distribuzione del farmaco, l'indagine conoscitiva condotta presso la XII Commissione affari sociali della Camera dei Deputati - avviata a Marzo 2022 in materia di "distribuzione diretta" dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e della "distribuzione per conto – DPC" per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale – ha fatto emergere la necessità di una revisione, condivisa dalle Istituzioni e dall'intera filiera, dei canali di distribuzione dei farmaci allo scopo di assicurare un'assistenza farmaceutica efficace ed efficiente.
Sul presupposto, quindi, di assicurare su tutto il territorio nazionale un'assistenza farmaceutica omogenea, accessibile e finanziariamente sostenibile, in grado di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, il comma 1 della disposizione in rassegna stabilisce che entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
Per assicurare una dispensazione di prossimità del farmaco a vantaggio della cittadinanza e operare nei termini sopra, garantendo la sostenibilità economica e finanziaria del complessivo riordino dei canali di distribuzione del farmaco e rispettando il tetto della spesa farmaceutica in rapporto al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, il comma 2 stabilisce un nuovo modello di remunerazione a favore delle farmacie per la dispensazione del farmaco in regime di SSN, dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il citato comma 2 prevede infatti che, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della

disciplina convenzionale (tetto della spesa farmaceutica convenzionata), a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c)una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, limitatamente all'anno 2024.
Il successivo **comma 3** stabilisce, proprio con riferimento alla sopraripportata lettera *e)*, che, a far data dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuta alle farmacie la quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.
Occorre evidenziare che il nuovo sistema di remunerazione non incide in alcuna misura sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, come regolato dall'articolo 8, comma 10, lett. *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il comma 2, dunque, oltre a favorire la dispensazione dei farmaci a brevetto scaduto, porta a compimento la sperimentazione della c.d. "remunerazione aggiuntiva" ora stabilita dall'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) per rendere strutturale il consolidamento della farmacia italiana relativamente alle attività di dispensazione del farmaco SSN, che subisce un progressivo e costante calo, parallelamente alla progressiva crescita della dispensazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche (c.d. Distribuzione Diretta). Il criterio adottato per tale nuovo modello di remunerazione è quello del superamento della remunerazione a percentuale sul prezzo del farmaco, per adottare la soluzione prevalente nei Paesi dell'Unione europea, fondata su di un sistema misto a due quote, di cui una fissa e una variabile, e sulla valorizzazione dell'atto professionale della dispensazione dei medicinali. Pertanto, la remunerazione per la farmacia non sarebbe più puramente proporzionale al prezzo del farmaco, ma assumerebbe un valore complessivamente pari al 75% in parte fissa e al 25% in parte variabile. Tutto ciò nel rispetto sia del tetto della spesa farmaceutica in rapporto al Fondo Sanitario nazionale come annualmente determinato dalla presente legge, sia dello specifico tetto relativo alla spesa farmaceutica convenzionata, distinto da quello della spesa per acquisti diretti.
Nell'ottica della valorizzazione del servizio reso dalle farmacie a più basso fatturato - soprattutto ubicate nei piccoli centri urbani ove è preponderante la dispensazione di farmaci SSN, e che, nel corso degli ultimi anni, anche in ragione del calo della spesa convenzionata, sono state maggiormente esposte al rischio di chiusura – il **comma 4** stabilisce il riconoscimento di ulteriori quote aggiuntive così determinate:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto

dell'IVA non superiore a euro 300.000;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000.
Il **comma 5** stabilisce che - ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto) - a decorrere dal 1° marzo 2024, in concomitanza con l'adozione del nuovo modello di remunerazione - cessa l'applicazione dei seguenti sconti:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell'art.1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007;
c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;
d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica del nuovo modello di remunerazione, il **comma 6** prevede che, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposto tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.
Conseguentemente, il **comma 7** abroga – a decorrere dal 1° marzo 2024 - le disposizioni che disciplinano la remunerazione aggiuntiva di cui all'articolo 1, commi 532 e seguenti, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).
Il **comma 8** prevede che, al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri da elaborare dalle regioni e dalle Province autonome, ai fini, tra l'altro, della razionalizzazione dell'impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche.

ART. 45.
(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

La disposizione prevede che per l'attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono

disporre l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza urgenza ospedalieri, nonché per tutte le prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e del comparto sanitario, consentendo, in deroga alla contrattazione stessa, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 60 euro lordi onnicomprensivi per il personale del comparto. Inoltre, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sempre per l'attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, possono avvalersi delle strutture private accreditate, derogando alle disposizioni concernenti la riduzione della spesa di cui all' articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come rideterminate dalla misura in materia di aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da private, introdotta con la presente legge.
Infine, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzino, per il conseguimento della predetta finalità, una quota non superiore allo **0,4 per cento** del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

ART. 46.
(Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

La disposizione stabilisce che il limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - previsto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera - venga rideterminato nel valore della spesa consuntivata per l'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, assicurando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

ART. 47.
(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

L'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% nel 2023), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. A tal fine, il legislatore è già intervenuto con specifiche disposizioni normative di anno in anno, dal 2012 al 2023, affidando al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le rispettive quote premiali "tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome".
Alla luce di tutto quanto premesso e, in particolare, per moderare le molteplici

criticità che annualmente emergono tra le regioni in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, con la disposizione in esame si rinnovano, anche per il 2024, le disposizioni già intervenute negli ultimi anni e si fissa nella misura dello 0,50% la cosiddetta "quota premiale".

ART. 48.
(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

Alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono attribuiti compiti specifici in tema di definizione dei livelli essenziali; in particolare la Commissione procede a una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza e acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni. Annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della predetta legge, la medesima formula una proposta di aggiornamento dei LEA.
La Commissione, nella sua nuova composizione, ha proseguito nell'attività di aggiornamento delle richieste LEA, anche attraverso l'implementazione della apposita procedura online pubblicata sul portale del Ministero della salute dal 6 giugno 2019, con la quale si è inteso fornire un *iter* strutturato e trasparente agli *stakeholder*, pubblici e privati, sulle modalità di attivazione del percorso di revisione dei livelli essenziali di assistenza, collegando tutti gli attori coinvolti (Commissione aggiornamento LEA, Cabina di Regia HTA, AGENAS, AIFA, ISS, attraverso un lavoro istruttorio di *back office* che garantisca la valorizzazione delle rispettive competenze). Attraverso detta procedura, si è potuto registrare negli ultimi anni un rilevante incremento del numero di richieste di inclusione di prestazioni nei LEA o di aggiornamento degli stessi.
L'articolo 1, comma 288, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, ha finalizzato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per finanziare le proposte aggiornative. È noto essere in corso di definizione uno schema di decreto per l'aggiornamento dei LEA che esaurirà la disponibilità finanziaria citata, impedendo per il futuro il recepimento delle ulteriori richieste di aggiornamento non presenti nell'emanando decreto. Tanto premesso, al fine di consentire ulteriori aggiornamenti dei LEA, nonché per garantire che l'erogazione dei LEA avvenga in tutte le regioni in relazione a specifici livelli, si prevede che sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il cui valore, individuato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene conseguentemente incrementato di pari importo.

ART. 49.
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

La disposizione, al **comma 1**, prevede che sia i residenti in Italia che lavorano e

soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale italiano, sia i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN.

Il **comma 2** prevede che alla Regione di residenza spetti la definizione della percentuale di compartecipazione familiare, che è compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare al salario netto percepito in Svizzera a decorrere dal 2024. Il ricavato complessivo viene destinato al sostegno del servizio sanitario delle aree territoriali di confine e, prioritariamente, a beneficio del personale medico e infermieristico sotto forma di trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.

Il **comma 3** rinvia all'adozione di un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, per l'individuazione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale medico e infermieristico.

Il **comma 4, lettera *a)***, modifica l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disponendo che i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, qualora non abbiano diritto all'iscrizione, possano iscriversi volontariamente negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo di 2.000 euro annui.

Il **comma 4, lettera *b)***, modifica l'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo una disciplina di favore per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari. Infatti, gli studenti stranieri possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo non inferiore a 700 euro annui, mentre gli stranieri collocati alla pari possono iscriversi versando un contributo non inferiore a 1.200 euro annui.

Il **comma 4, lettera *c)***, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, possono essere adeguati, anche tenendo conto della variazione dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, gli importi minimi del contributo ordinario e quelli ridotti per l'iscrizione dei cittadini stranieri al Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 5** dispone che i versamenti degli importi di cui al comma 4 siano eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.

Il **comma 6** sostituisce l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, cosicché il nuovo articolo 11 dispone:

- *comma 1*: è irrogata la sanzione pecuniaria da 100 a 500 per coloro che violino gli obblighi anagrafici di cui alla legge n. 1228 del 1954, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei relativi regolamenti di attuazione. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista qualora il trasgressore dia comunicazione o effettui la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni;

- *comma 2*: è irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 per coloro che omettano la dichiarazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge n. 470 del 1988 per ciascuno degli anni in cui perdura l'omissione (dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero del cittadino italiano presentata per sé e i componenti della famiglia). La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista qualora il soggetto effettui la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni;
- *comma 3*: l'autorità competente ad irrogare la sanzione è il comune di residenza e si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono notificati al cittadino entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
- *comma 4*: i proventi derivanti dalle sanzioni sono acquisiti al bilancio comunale.

Dunque, il nuovo articolo 11 della legge n. 1228 del 1954 va a incrementare le sanzioni già previste (attualmente sono previste sanzioni da un minimo di 50.000 lire ad un massimo di 500.000 lire) per la violazione delle leggi anagrafiche, graduandole in ragioni della lesività della condotta (da un minimo di 100 euro ad un massimo di 1.000 euro). Inoltre, la sanzione specifica per la violazione degli obblighi dichiarati di residenza all'estero mira a contrastare altresì la condotta di chi mantiene illegittimamente l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere dei benefici connessi (esenzione IMU prima casa e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale). La norma ha, pertanto, potenziali effetti benefici per la finanza pubblica statale (cancellazione dei non aventi diritto dal Servizio Sanitario Nazionale) e locale (perdita dell'esenzione IMU prima casa e versamento delle maggiori sanzioni al bilancio comunale) non predeterminabili.

Il **comma 7** modifica l'articolo 6 della legge n. 470 del 1988 introducendo due nuovi commi (comma 9-*ter* e 9-*quater*):

- *comma* 9-*ter*: si prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino al comune di residenza del cittadino italiano tutti gli elementi rilevanti, acquisiti nell'esercizio delle funzioni, indicanti la residenza di fatto all'estero dello stesso;
- *comma* 9-*quater*: si prevede che il comune comunichi le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe dei cittadini italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.

ART. 50.
(Ulteriore misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

La disposizione, al **comma 1**, stanzia risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per potenziare l'assistenza territoriale, anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario, al fine di implementare ulteriormente gli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Rinvia inoltre ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione di tali somme fra Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **Comma 2** incrementa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, la

quota vincolata del Fondo sanitario nazionale da destinare alla realizzazione di interventi per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato.
Al **comma 3**, dispone che una quota delle risorse incrementali di cui all'articolo 41 della presente legge sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Titolo VII
Crescita e investimenti

Capo I
Misure in favore delle imprese

ART. 51.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

La disposizione mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo *Export*, quale misura gestita da Simest S.p.A., a valere sul Fondo 295/73 e strettamente connessa alla Coassicurazione pubblica SACE – Ministero dell'economia e delle finanze per il supporto alle esportazioni, sia in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto all'esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sia come effetto dell'attuale scenario macroeconomico caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche ed elevata volatilità dei tassi di interesse e di cambio.
A tal fine, viene previsto che il Gestore proceda, in linea con le migliori pratiche di mercato di gestione del rischio, alla definizione e quantificazione degli accantonamenti necessari per la copertura a vita intera a del rischio di variazione dei tassi di interesse e di cambio per gli impegni in essere e per quelli da assumere annualmente, sulla base di una metodologia da approvare da parte del Comitato Agevolazioni, titolare dell'Amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, su proposta del Gestore e da trasmettere unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari. In aggiunta, a salvaguardia della sostenibilità del Fondo nel medio e lungo termine e della continuità operativa dello stesso, viene previsto che il Gestore, sulla base delle predette stime, effettui gli accantonamenti per assicurare la copertura delle uscite di cassa attese per il triennio successivo, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo a legislazione vigente.
Infine, la disposizione prevede che per le medesime finalità, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, laddove lo ritenga opportuno, per sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse a copertura della componente di stress rispetto alla quale il Fondo è particolarmente esposto.

ART. 52.
(Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)

La disposizione sostituisce il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 fissando il limite di spesa della misura pari a **1.800** milioni di euro per l'anno 2024, prevedendo che tale importo sia da versare alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Si demanda, inoltre, a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

ART. 53.
(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

La norma introduce uno strumento volto a sostenere la continuità produttiva delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, comprensivo dei prodotti freschi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del Reg., elencati nell'Allegato I, parte IX, e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera j), del Reg., elencati nell'Allegato I, parte X.
Il settore ortofrutticolo italiano, infatti, sta vivendo una crisi dovuta a diversi fattori, anche interrelati tra di loro come: i cambiamenti climatici, l'aumento dei costi di produzione e la perdita di competitività sui mercati esteri. L'aleatorietà della produzione è da sempre una caratteristica del settore, essendo vulnerabile alle variazioni di temperature, precipitazioni ed eventi estremi, ma se in passato gelate o siccità prolungata potevano avere carattere di eccezionalità, negli anni più recenti il clima avverso sembra ormai aver acquisito carattere strutturale. Si registra quindi un incremento della frequenza di eventi estremi e, più in generale, del manifestarsi di condizioni climatiche sfavorevoli per il normale sviluppo delle principali produzioni ortofrutticole, con un impatto negativo sia sulla qualità che sulla quantità dei raccolti. Il rincaro dei prezzi dei mezzi correnti di produzione ha appesantito i bilanci aziendali con ricadute molto negative sulla redditività degli agricoltori. In particolare, il costo dei principali input produttivi ha fatto registrare nel 2022 un incremento di oltre il 23% rispetto al 2020; e nel primo semestre del 2023 questa dinamica non si è arrestata.

ART. 54.
(Misure in favore delle imprese)

Commi 1 e 2 (finanziamento dei contratti di sviluppo). Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali (investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro), la cui gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. I Contratti di sviluppo operano su tre direttrici principali, sostenendo:

a) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi;

b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente;
c) programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

I Contratti di sviluppo sono all'attualità disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, che prevede anche la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. *fast track*). Il predetto decreto è stato oggetto di recenti modifiche (decreti del 2 novembre 2021, del 12 agosto 2022, del 19 aprile 2023 e del 14 settembre 2023, quest'ultimo registrato presso la Corte dei conti in data 20 settembre 2023, in corso di pubblicazione) volte a semplificare l'iter amministrativo per la concessione delle agevolazioni e ad indirizzare il sostegno pubblico – sia in via ordinaria che attraverso la richiamata procedura *fast track* – verso programmi di sviluppo in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

I Contratti di sviluppo si configurano come misura agevolativa valutativa negoziale con procedura a sportello: il soggetto gestore procede alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione, accertata la disponibilità di adeguate risorse per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste a fronte della realizzazione degli investimenti programmati.

Lo strumento agevolativo, operativo nella sua attuale formulazione dal 2015, ha ricevuto stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali. I Contratti di sviluppo sono stati, inoltre, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla filiera del trasporto pubblico su gomma; M1C2 - Investimento 5.2 relativo alla competitività e resilienza delle filiere produttive; M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle rinnovabili e alle batterie).

La dotazione dei Contratti di sviluppo è stata da ultimo incrementata dalla legge di bilancio per il 2023 (4.001,1 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2037); ulteriori risorse sono state destinate dalla deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 concernente il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (2 miliardi di euro) e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente il rafforzamento delle aree ZES (250 milioni di euro).

Le modalità operative di utilizzo delle predette risorse sono definite con provvedimenti del Ministro delle imprese e del made in Italy (da ultimo, il decreto 11 maggio 2023).

Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche grazie agli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle

assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo, sia pure considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell'ordine del 30/40%.
Occorre, inoltre, evidenziare che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, già definite o in corso di definizione da parte della Commissione europea (ad esempio: la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che ha visto, per l'Italia, un sensibile aumento delle intensità di aiuto riconoscibili alle imprese; i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022; i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; le nuove possibilità offerte dal Quadro temporaneo Ucraina, applicabili fino al 2025) e che troveranno necessariamente applicazione anche nell'ambito dello strumento agevolativo in argomento, renderanno ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).
Per quanto esposto, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo.
La norma prevede, altresì, una specifica destinazione dell'assegnazione richiesta in funzione delle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo; in particolare, si dispone di destinare 190 milioni di euro per l'anno 2024 e 210 milioni di euro per l'anno 2025 al finanziamento dei programmi di sviluppo industriale. L'integrale assegnazione in favore dei programmi industriali trova fondamento nella circostanza che nell'ambito di tale settore possono trovare collocazione programmi maggiormente strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale; nell'ambito del rifinanziamento dello strumento sembra quindi opportuno concentrare l'attenzione unicamente sul settore industriale (compresa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), sul quale appare opportuno canalizzare quanto più possibile le risorse a disposizione.
Prevede, inoltre, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
Comma 3 (Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini). Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
A testimonianza dell'efficacia registrata della misura, si fa presente che l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI da banche/intermediari finanziari è pari ad oltre 48 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 261.880 e un importo totale del contributo pubblico impegnato pari a circa 4,3 miliardi di euro.
Nel 2021 e 2022, a fronte rispettivamente di n. 59.479 e di n. 56.152 domande di agevolazione – pari a circa il 45% delle istanze trasmesse dall'avvio dell'operatività della misura – gli istituti convenzionati hanno deliberato circa 19,5 miliardi di

euro di finanziamenti a favore delle imprese per l'acquisto, o l'acquisizione in caso di operazioni di leasing, di beni strumentali. Nei medesimi anni, il Ministero ha concesso contributi rispettivamente per circa 815 e oltre 960 milioni di euro e disposto erogazioni, anche a valere su concessioni degli anni precedenti, rispettivamente per quasi 400 milioni di euro nel 2021 e oltre un miliardo di euro nel 2022. A fronte dell'assorbimento di risorse registrato nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi del 2023 (pari a circa 60 milioni di euro mensili) e di quello ipotizzato per i restanti mesi dell'anno, si stima un fabbisogno di 578 milioni di euro al fine di garantire la continuità operativa della misura per tutto il 2024.
La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa destinata all'attuazione della misura nuova Sabatini» di 100 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Comma 4 (Rifinanziamento del Fondo Crescita Sostenibile). Gli interventi finanziati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) sono destinati, sulla base di obiettivi e priorità stabilite periodicamente e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, alla realizzazione di programmi e interventi con un impatto significativo sulla competitività dell'apparato produttivo nazionale, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese. Per il perseguimento di tali finalità nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie. La disposizione incrementa, dunque, il Fondo per la Crescita Sostenibile di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

Capo II
Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura

ART. 55.
(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

Commi 1-10 (Garanzia Archimede). La disposizione normativa reca l'istituzione di una nuova misura di garanzia a condizioni mercato e gestita da SACE S.p.A. in favore di imprese, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà, finalizzata a supportare gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, in particolare nei settori nei quali è presente un fallimento, anche parziale, del mercato.
Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Tra le operazioni garantite rientrano i finanziamenti, anche di rango subordinato, concessi sotto qualsiasi forma. Le garanzie possono essere altresì rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato.
In particolare, la norma introduce un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni sono assunti nella misura dell'80% dallo Stato e nella misura del 20% da SACE S.p.A., quota rispetto alla quale è accordata di diritto la garanzia di ultima istanza da parte dello Stato. La durata dello strumento è indicata in 6 anni, ovvero fino al 2029, ed è fissato un importo massimo di impegni assumibili da parte dello Stato e di SACE di 60 miliardi di euro, con un limite di flusso annuale, fissato per l'anno 2024 ex lege, in 10 miliardi di euro e da definire per gli anni successivi in legge di bilancio. Le garanzie rilasciate sui titoli di debito non possono però superare il 10 per cento del predetto importo di flusso fissato annualmente in legge di bilancio, salva una possibile rideterminazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti di impegno massimo assumibili.
Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in caso di fideiussioni, cauzioni e altri impegni di firma, richieste alle imprese dalla normativa di riferimento in caso di affidamento di contratti pubblici a garanzia della corretta esecuzione dei medesimi. La percentuale massima e ridotta al 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.
Il rilascio della garanzia e delle coperture assicurative per singole operazioni finanziarie di rilevanza e di importo significativo è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
Le garanzie sono rilasciate da Sace a titolo oneroso e a tal riguardo è previsto che i premi a titolo di remunerazione siano quantificati in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, oltre che sulla base della loro natura e degli obiettivi perseguiti.
Si prevede, inoltre, che ai potenziali oneri per lo Stato derivanti dal rilascio delle predette garanzie, nella misura dell'80% e di quelli correlati alle esposizioni di SACE, a titolo di garanzia di ultima istanza, si provveda mediante le disponibilità residue sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23/2020, a valere sulle quali sono attualmente coperti gli impegni assunti in relazione alle garanzie di cui alle misure di Garanzia Italia, Riassicurazione Crediti Commerciali, *ex* articolo 35 del decreto-legge n. 34 2020, SupportItalia e Riassicurazione Crediti Energia, *ex* articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21/2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro. Pertanto, tali impegni per lo Stato, fissati in un massimo di 60 miliardi di euro e, per l'anno 2024, in un flusso di massimo 10 miliardi di euro, costituiscono il plafond complessivo di garanzie assumibili a valere sulle disponibilità residue sul predetto Fondo, rispetto alle quali si deve tener conto di tutte le esposizioni assunte a valere sulle misure già in essere, sopra citate, e i cui portafogli già sono o stanno entrando in fase di ammortamento e di quelle assumibili ai sensi dell'articolo 24 in relazione ai rischi catastrofali. A livello

sistematico, il plafond risulta quindi unico ma al contempo mobile, nella misura in cui l'integrale rimborso delle esposizioni assunte in relazione agli schemi di garanzia spirati, comporterà la liberazione di spazi per il rilascio di nuove garanzie ma fermo restando che le esposizioni tempo per tempo in essere non potranno superare i 60 miliardi di euro.
In aggiunta, si rappresenta che dal punto di vista del trattamento statistico contabile, le garanzie rilasciate a valere sul presente schema presentano le caratteristiche per essere classificate come one off ai fini dei conti nazionali: ciò in considerazione di alcuni elementi strutturali delle stesse, quali l'esclusione delle piccole e medie imprese e delle imprese in difficoltà, la previsione di un'istruttoria ad hoc da parte di SACE sulle singole operazioni e la presenza di un presidio rafforzato del MEF per le operazioni rilevanti.
Con riferimento al comma 11, si rappresenta che con il decreto-legge n. 76 del 2020 (DL Semplificazioni) SACE è stata autorizzata a rilasciare garanzie, assistite dalla garanzia dello Stato italiano, nel limite dell'80%, per finanziare progetti che hanno la finalità di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative che sviluppino una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.
Tale operatività a sostegno del *Green New Deal* si inserisce nel quadro dell'ampia estensione del mandato di SACE oltre l'*export*, a supporto dell'economia nazionale. In particolare, l'importanza della transizione ecologica dell'Italia e il ruolo della sostenibilità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rendono l'impegno di SACE nell'ambito delle garanzie green strategico per il Sistema Paese.
Per il rilascio delle garanzie green da parte di SACE, il legislatore è intervenuto annualmente per assegnare a tale operatività parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), destinato alla realizzazione ed al sostegno di investimenti pubblici strumentali all'attuazione del *Green New Deal* nazionale, con una dotazione complessiva di 4,2 miliardi di euro, ripartiti, secondo una logica incrementale, nei seguenti termini: 470 milioni di euro per il 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. In particolare, allo strumento di SACE sono stati destinati, dalle annuali leggi di bilancio, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 470 milioni di euro, mentre per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 565 milioni di euro.
Il **comma 11**, quindi, vista la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 85 della legge n. 160 del 2019, programmata fino al 2023, dispone la proroga dell'operatività al 2024, fissando un limite massimo di flusso annuale pari a 3 miliardi di euro. Infine, introduce un limite alla percentuale di copertura concedibile in relazione alle garanzie rilasciate su fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.
Il **comma 12** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate e su cui esercita il controllo analogo, prevedendo che con apposito disciplinare da sottoscrivere con le predette società siano stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle attività di natura

amministrativo-contabile di supporto alle strutture del Ministero coinvolte in tali attività. Si prevede che alle predette potrà essere riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo non superiore a 500.000 euro annui lordi.

La disposizione di cui al **comma 13** nel prevedere che , al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente articolo ovvero di quelle di cui all'articolo 58, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede alla copertura a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pari a circa 55 milioni di euro e nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso pari al 2%. Inoltre, prevede che, per la definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie, si tenga conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Dispone, infine, che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

ART. 56.
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

Il **comma 1 (Ponte sullo stretto di Messina)**, nelle more dell'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, autorizza la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032., al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Prevede, inoltre, che periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenti informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera e che, con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesti la sussistenza delle

predette fonti fi finanziamento indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa. Infine, autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 2 (Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona). La norma è finalizzata a semplificare le procedure per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Con particolare riferimento all'impatto ambientale dell'impianto funiviario, appare opportuno ricordare che gli impianti a fune costituiscono un'alternativa efficace agli ordinari mezzi di trasporto, presentando bassi consumi energetici e, conseguentemente, ridotte emissioni. In particolare, le funivie rappresentano una risposta efficace al problema delle emissioni, offrendo un'alternativa al traffico stradale con particolare riguardo ai flussi di trasporto merci tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria, e contribuiscono a diminuire la congestione veicolare, migliorando così la qualità dell'aria e l'accessibilità a zone remote. Ciò anche nell'ottica di valorizzazione di un sistema di scambio di flussi di merci ecosostenibile mediante la possibilità di raccogliere i traffici delle rinfuse nere di Genova riducendo l'impatto ambientale in quest'ultimo porto, già congestionato.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:

- il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. (nominato ai sensi del comma 3);
- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario (nominato ai sensi del comma 7-bis).

Concentrare in un un'unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, consentirebbe una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.

Orbene, Al **comma 2** si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, al Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-bis, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis*. Tali attività riguardano, in particolare, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.

La disposizione precisa che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui **all'allegato V alla presente legge**. L'incarico dei subcommissari cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 ovvero al 31 dicembre 2024.

Conseguentemente si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cessi le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 3** autorizza la spesa necessaria al finanziamento di una serie di interventi riportati **nell'allegato V** alla presente legge.

Il **comma 4** modifica l'articolo 18 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 recante «Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»:

a) prevedendo che le somme a titolo di maggiori oneri, come determinate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, siano corrisposte al contraente generale anche nel caso di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, relative alle varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) specificando, al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, che il soggetto attuatore sia autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, modifiche contrattuali derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

Il **comma 5** autorizza una spesa pari a 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l'anno 2024, e 200 milioni per l'anno 2025 per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato. Conseguentemente riduce l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 394, della legge di bilancio n. 234 del 2021, per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica.

Il **comma 6** la disposizione prevede che, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con d.P.C.M., su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Il **comma 7** prevede che con Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

ART. 57.
(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

I prezzi dei principali materiali da costruzione, nonostante timidi segnali di discesa continuano ad aumentare, sebbene in rallentamento rispetto agli eccezionali livelli dello scorso anno.
La disposizione è, pertanto, finalizzata a prorogare il meccanismo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cosiddetto decreto-legge «Aiuti») ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.
In particolare, si prevedono modifiche:

a) al comma 6-*bis*, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Si prevede a tal fine l'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
b) al comma 6-*ter*, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione previsto al 30 giugno 2023;
c) al comma 6-*quater*, sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, incrementandola dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l'anno 2024 e stanziando 100 milioni di euro anche per l'anno 2025;
d) al comma 8, primo periodo, per gli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
e) al comma 8, terzo periodo, in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (17 agosto 2023);
f) al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la

maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Si precisa tuttavia che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

ART. 58.
(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

La disposizione è volta ad incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, di cui all'articolo 54, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il richiamato articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel sancire l'abrogazione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione da parte del Tesoro di mutui destinati a specifiche finalità, ha contestualmente disposto una specifica eccezione: la Repubblica Italiana può infatti contrarre mutui esclusivamente con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o al cui fondo lo Stato medesimo partecipi. Tali Organizzazioni, però, devono essere vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico.
Le organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed ai sensi dell'articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.
La Repubblica italiana, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze (definito il «Prenditore»), e le citate Banche possono stipulare un contratto di finanziamento, denominato «Contratto Quadro» o «Accordo Quadro», in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse tranches a seguito della successiva stipula di singoli "Contratti di Prestito". Il Contratto è definito "Quadro" in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da "cornice" alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi "Contratti di Prestito".
Parallelamente, il «Soggetto Promotore» (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre amministrazioni pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso

contratto, denominato «Contratto di Progetto» o «Accordo di Progetto», in forza del quale il Promotore assumer per tutta la durata dell'intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.
Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere sostituiti con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo si rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analoga provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell'erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerga che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell'offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime.
In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la normativa in discorso mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.

ART. 59.
(Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)

La disposizione intende rispondere all'esigenza di favorire – semplificandoli - gli investimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel campo dell'edilizia sanitaria, che sono stati sinora previsti e consentiti solo a seguito di previsione normativa primaria (art. 1, commi 602 e 603, della legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 25 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; art. 56 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108).
La disposizione, dunque, supera la necessità di disporre di norme primarie che riconoscano all'INAIL la facoltà di realizzare tale tipologia di investimenti, prevedendo, al **comma 1**, in via generale, la possibilità per l'Istituto di destinare risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. Il **comma 2** demanda l'individuazione delle iniziative da inserire nei piani triennali di investimento INAIL a decreti del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 60.
(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

Il **comma 1** dispone l'istituzione di un Fondo con la dotazione di 35,32 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di valorizzare del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica, degli enti di ricerca indicati nel medesimo comma.
Il **comma 2** provvede alla ripartizione del Fondo, destinando 14,52 milioni di euro allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi e i restanti 20,80 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, rinviando al decreto di cui al **comma 3** per l'individuazione dei principi e degli obiettivi per l'assegnazione delle risorse al predetto personale tecnico-amministrativo.
Il **comma 3** prevede che la ripartizione delle risorse fra gli enti beneficiari sia disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 61.
(Borse di studio per l'Erasmus italiano)

La disposizione istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per l'Erasmus italiano per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96.
La finalità è quella di supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi per gli studenti universitari, nonché di incentivare le università statali e non statali, legalmente riconosciute, a rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive offerte formative.
Il nuovo Regolamento sulle classi di laurea prevede, infatti, il riconoscimento dei crediti formativi di esami sostenuti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni tra le università e del modello Erasmus internazionale, sulla base di quanto previsto dai regolamenti didattici di ateneo.
Si tratta della prima applicazione della novella recata dal decreto ministeriale n. 96 del 2023, che modifica il Regolamento sulle classi di laurea di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, consentendo di supportare la diffusione di una proposta didattica innovativa, nell'ottica di rafforzare l'interdisciplinarità e la flessibilità dell'offerta formativa universitaria, che costituiscono gli assi portati della Riforma 1.5 «Riforma delle classi di laurea» della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
Grazie al progetto dell'Erasmus italiano, infatti, gli studenti universitari potranno liberamente associare più opzioni formative proposte nell'ateneo di iscrizione oppure disponibili in ogni altro ateneo italiano, secondo un piano di studi comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento

didattico, purché coerenti con il corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

ART. 62.
(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

Il **comma 1** interviene con alcune modifiche ed integrazioni sulla legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".
In particolare, alla **lettera a) del comma 1**, si dispone che il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", istituito dall'articolo 1, comma 1, della citata legge viene sostituito da un Fondo "unico" per il sostegno al settore editoriale, denominato "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria".
L'istituzione di tale Fondo unico si rende necessaria al fine di razionalizzare e stabilizzare, rendendole strutturali, le risorse destinate al sostegno al settore editoriale e dell'informazione che, fino ad oggi, confluiscono in Fondi diversi, aventi natura straordinaria, destinati alla medesima finalità.
Con la **lettera b) del comma 1** si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, venga stabilita una quota delle risorse del Fondo "unico" da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria. Ciò al fine di introdurre uno strumento più flessibile e veloce per il finanziamento di tali interventi.
Nel successivo **comma 2**, si prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il provvedimento ha lo scopo di ridefinire e integrare i criteri alla base della contribuzione a sostegno del sistema dell'editoria e dell'informazione, ispirato ad incentivare l'occupazione di giornalisti e professionisti, quale garanzia di un'informazione di qualità, la digitalizzazione dell'informazione e la conseguente ricerca, da parte degli organi di informazione, di nuovi modelli commerciali redditizi per i contenuti digitali, a tutelare nel contempo anche l'edizione cartacea dei giornali, i quali hanno assistito ad una diminuzione degli abbonamenti e delle vendite nonché ad una diminuzione dei proventi pubblicitari determinata, altresì, dall'intensa evoluzione tecnologica nel settore dell'informazione, che ha modificato drasticamente le abitudini dei lettori e imposto alle imprese editrici nuovi modelli commerciali digitali.
Dalla lettera a) alla lettera i) del medesimo comma 2, sono elencate le previsioni generali regolatrici della materia del sostegno al settore dell'editoria e delle informazioni cui sarà ispirato il regolamento da emanare. In particolare, si prevede: il requisito per l'accesso ai contributi, a garanzia di un'informazione di

qualità, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici; la valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa; l'ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; la previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni; la previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale; la previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso; con riferimento alle edizioni su carta, la valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali; l'applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; la revisione e la razionalizzazione di norme procedimentali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

Il **comma 3** stabilisce che, in sede di adozione del regolamento di ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria e dell'informazione, saranno individuate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.

Il **comma 4** autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, come previsto all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in aggiunta alle risorse ivi stanziate, sono previsti: 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 che costituisce tetto di spesa.

Il successivo **comma 5** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2024, alla copertura degli oneri derivanti dalla misura del prepensionamento dei giornalisti, previsti dall'articolo 25-*bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Con il **comma 6** si stabilisce la proroga per gli anni 2024 e 2025 del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale proroga si rende necessaria per contrastare l'aumento dei costi conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, successivamente, al conflitto in Ucraina che hanno determinato un esponenziale incremento dei costi delle materie prime, tra cui la carta, aggravando la crisi del settore ormai decennale.

Con il **comma 7** del presente articolo si unificano i due contributi previsti dall'articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, per un importo fino a 20 milioni di euro annui. In particolare, i commi 389 e 390 hanno visto dal 2020 ad oggi l'emanazione di bandi annuali da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, attraverso cui rimborsare fino al 90% dei costi sostenuti dalle scuole, statali e paritarie, per l'acquisto di abbonamenti e, più in generale, di prodotti editoriali utili alla didattica. A legislazione vigente:
- l'articolo 1, comma 389, della legge n. 160 del 2019 è destinato alle scuole di ogni grado di istruzione e prevede l'acquisto di abbonamenti a riviste di settore e periodici (non anche dei quotidiani);
- l'articolo 1, comma 390, della medesima legge è riservato alle scuole secondarie di primo grado e prevede anche l'acquisto di abbonamenti ai quotidiani;
- gli istituti comprensivi possono presentare domanda per entrambi i contributi.
Con la presente disposizione si consente anche alle scuole secondarie di secondo grado di richiedere il contributo per l'acquisto di abbonamenti ai quotidiani (oggi escluso) e si semplificano le procedure amministrative da parte degli istituti scolastici per la gestione degli acquisti, al fine di rendere più agevole l'accesso alla misura e, quindi, più efficace la destinazione di tali risorse.
In particolare la modifica prevede la possibilità per gli istituti, statali e paritari, di tutti i gradi di istruzione, di acquistare abbonamenti a prodotti editoriali senza specifiche indicazioni circa l'adozione di programmi di educazione alla lettura (allo stato attuale il comma 390 prevede che per accedere al contributo le scuole secondarie di primo grado devono garantire di adottare "...programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa..."). La modifica si rende necessaria in quanto, dopo il primo triennio di applicazione della misura (2020/2022), si è rilevato che l'accesso all'acquisto di quotidiani riservato alle sole scuole secondarie di primo grado e l'obbligo di adottare specifici programmi di lettura critica da inserire nei Piani triennali per l'offerta formativa (PTOF), riducono fortemente l'efficacia della misura. Infatti, le scuole, pur avendo manifestato interesse all'acquisto di prodotti editoriali, a causa del fatto che devono attivare procedure amministrative aggiuntive, comunque gravose, e coordinare i diversi organismi della scuola, rinunciano a richiedere il contributo.
Si prevede, inoltre, di eliminare il comma 391, che ha previsto la possibilità, per gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, di concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
L'abrogazione di tale comma discende dall'impossibilità, ad oggi, di dare applicazione alla misura in esso prevista a causa delle difficoltà nel ricaricare la carta IoStudio agli studenti minorenni (per i quali sarebbe necessario richiedere l'autorizzazione ai genitori) al fine di limitarne la fruibilità soltanto a determinati

prodotti editoriali e nell'effettuare le verifiche da parte dell'Anagrafe Nazionale Studenti su tutti gli studenti delle scuole statali, paritarie e di quelli delle regioni a statuto speciale.
Al comma 8 si stabilisce che per la ripartizione delle risorse del Fondo restano fermi i criteri previsti a legislazione vigente, così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *made in Italy*) e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016.

ART. 63.
(Agenda SUD)

Il **comma 1** proroga fino al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, rispettivamente, per il supporto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori e per contrastare la dispersione scolastica. La misura è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane.
Il **comma 2** rifinanzia, per le finalità di cui al **comma 1**, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per un importo pari a 50,33 milioni per l'anno 2024.
Il **comma 3** mira a garantire la continuità didattica degli studenti degli studenti istituzioni scolastiche statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a favore dei quali con il DL n. 75/2023 è stato potenziato l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Per questo motivo, viene autorizzata per l'anno scolastico 2024/2025 la medesima spesa prevista per l'anno scolastico 2023/2024 pari a:
- 3.333.000 euro per l'anno 2024;
- 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 4** autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro per garantire la continuità delle azioni e iniziative a supporto degli studenti istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volte a:
a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
d) promuovere il supporto socio-educativo.

Il **comma 5** incrementa il fondo istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022 di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità e i criteri di utilizzo di tali risorse sono definite in sede di contrattazione

collettiva integrativa nazionale.

ART. 64.
(Misure in materia di beni culturali)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.
Il **comma 2**, al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, dispone che i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma "*PAGO PA*" di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il comma 3 interviene sull'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 consentendo che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del Ministro della cultura, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle società ALES S.p.A. possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura non solo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.
Il **comma 4** autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata.
Il **comma 5**, al fine di sostenere l'incremento del numero di sale cinematografiche e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, modifica l'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, disponendo la stabilizzazione della sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali, prevedendo una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024. Inoltre, viene mutata la competenza nell'adozione del decreto avente ad oggetto le relative disposizioni applicative, in coerenza con le attribuzioni in materia di cinema e audiovisivo conferite al Ministero della cultura dall'articolo 52 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Il **comma 6**, partendo dal presupposto che le risorse finanziarie di cui dispone il Ministero della cultura sono da sempre ritenute insufficienti a preservare e salvaguardare l'intero patrimonio culturale, delinea uno strumento di finanziamento alternativo che, mediante il coinvolgimento dei cittadini, possa favorire la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. In particolare, viene previsto che il Ministro della cultura possa destinare una quota dei proventi conseguiti dagli uffici del Ministero della cultura o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero,

incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale nazionale, in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

Titolo VIII
Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale

ART. 65.
(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

Attualmente per l'operazione "Strade sicure" è previsto, fino al 31 dicembre 2023, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2022, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 47 ore di straordinario mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
L'indennità onnicomprensiva spettante al personale militare (in particolar modo a quello di truppa) impegnato nell'operazione "Strade sicure", ai sensi dell'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, viene disciplinata e finanziata di anno in anno attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno e nel quale è previsto:

- il principio dell'equiordinazione del trattamento economico accessorio del personale della Difesa impiegato in servizio di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili con quello del personale delle Forze di Polizia impiegato nella medesima operazione;
- la determinazione dell'importo in euro 13 per ogni giorno di effettivo impiego in servizi svolti nella sede di servizio e euro 26 per ogni giorno di effettivo impiego in servizi svolti al di fuori della sede di servizio;
- il riconoscimento, al solo personale militare impiegato, di un limite medio mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, da corrispondere in aggiunta all'indennità in argomento.

In considerazione dell'esigenza di garantire la prosecuzione di tale operazione per l'anno 2024, la verifica effettuata al piano di impiego adottato a mente dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha evidenziato la necessità di procedere a

taluni adeguamenti operativi, prevedendo un incremento del numero delle unità di personale delle Forze armate impiegate di circa 1.000 unità, rispetto alle 5.000 unità precedentemente pianificate, rideterminando il contingente ordinario finale complessivamente in 6.000 unità.
L'esperienza operativa, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi), dimostra che il personale militare accumula, mediamente circa:
- n. 105 di ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre a quelle remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 47 ore mensili pagate per 6 mesi a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 65 ore di straordinario mensili *pro-capite*);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi, per un totale di circa 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruite ed ore di straordinario non remunerate. Gli effetti del sopra descritto residuo, quantificato in termini di ore e giorni da recuperare, unito allo svolgimento delle attività propedeutiche all'impiego in operazione, conduce a una sensibile riduzione della presenza di personale nelle unità operative. Ciò ha conseguenti ricadute sull'operatività dello "Strumento militare", in considerazione della insufficiente alimentazione effettiva dei reparti che non consente lo svolgimento di ulteriori attività operative istituzionali in Patria e fuori dal territorio nazionale, nonché sullo svolgimento delle necessarie attività addestrative utili a mantenere elevato il livello di efficienza delle Forze armate.
Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2024 prevede di adeguare il monte ore *pro-capite* di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili portandolo da 47 a 55 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Ciò permetterebbe sia di gratificare il personale militare impegnato, sia di ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza ed operatività dello strumento militare.
In aggiunta a tale dispositivo, il Governo, in considerazione della necessità di garantire più sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie del Paese (partendo da quella di Milano, Firenze, Roma e Napoli), ha avviato il programma "Stazioni sicure", con il dispiegamento di un certo numero di personale delle Forze dell'ordine con il compito di controllare e rendere più sicure le stazioni ferroviarie, offrendo in tal modo maggiore tranquillità a tutti i cittadini e turisti che si accingono ad utilizzare i treni per i loro spostamenti. Ciò rende possibile anche la prevenzione e la perseguibilità di quei reati che si manifestano in tali ambienti, come lo spaccio di droga, minacce, interruzione di pubblici servizi, e altre fattispecie. In tale ottica, la disposizione (comma 3) prevede il concorso del personale delle Forze armate, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2024, con un ulteriore contingente integrativo di 800 unità nell'ambito del dispositivo "Strade Sicure" da impiegare, appunto, per rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, le principali stazioni ferroviarie. Tale personale svolgerà attività di supporto alle Forze di polizia impiegate nel cd. programma «Stazioni sicure», per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti.
L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2024. La norma,

inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura almeno pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 55 ore/mese rapportate al periodo di impiego.
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 3 della disposizione in esame rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, in base ai quali:

1) il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati;
2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Comma 5. La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato con una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

Capo II
Misure per l'immigrazione

ART. 66.
(Misure in materia di immigrazione)

Il **comma 1** prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 per far fronte a misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono individuati mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
I **commi 2 e 3** recano disposizioni per l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. La disposizione trae fondamento dalla necessità di consentire all'INMP il pieno svolgimento delle funzioni previste dal decreto ministeriale 22 febbraio 2013, n. 56 (Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà), con particolare riferimento ai compiti di assistenza, ricerca e formazione relativi alle popolazioni migranti e alle persone in stato di vulnerabilità sociale e economica, in stato di povertà sanitaria e spesso difficilmente raggiungibili dai servizi sanitari territoriali.

In particolare, il **comma 2** prevede che rientri, tra le linee di finanziamento strutturali dell'INMP, il contributo annuo di 1 milione di euro, da riconoscere in favore dell'Istituto medesimo a decorrere dall'anno 2024, considerato tra l'altro il ruolo rivestito dall'ente nella promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale, anche in qualità di Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, che prevede l'istituzione e la conduzione di un Centro internazionale per lo sviluppo delle competenze sanitarie e socio-assistenziali del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.
Il **comma 3** prevede l'inserimento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata di cui al comma 5 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Al riguardo, giova precisare che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall'INMP, considerata la loro natura sovraregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all'attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della regione in cui insiste l'Istituto, al pari delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L'area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, 3 attualmente, si presenta come un'area cd. orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Stante quanto precede e considerato il carattere nazionale del predetto Istituto nell'essere individuato, all'interno del Servizio sanitario nazionale, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si ritiene necessario, con la norma in questione, far rientrare l'INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendogli così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.

Titolo IX
Giustizia

ART. 67.
(Misure in materia di magistratura onoraria)

La disposizione istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 179 milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni

per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033. Il fondo è destinato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria secondo quanto definito nei commi da 2 a 4.

Titolo X
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina

ART. 68.
(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

La disposizione in oggetto si inquadra nell'ambito dell'iniziativa temporanea denominata EU for Ukraine Initiative ("EU4U Initiative") approvata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) lo scorso 29 marzo 2023, al fine di poter continuare a dare sostegno finanziario all'Ucraina per stimolarne la ripresa e la resilienza, tramite investimenti sia in favore del settore pubblico, in particolare nel settore delle infrastrutture, sia di quello privato, anche alla luce del percorso intrapreso dal Paese per il futuro ingresso nell'Unione europea.
Nell'ambito del suddetto pacchetto è compreso un fondo di garanzie denominato *EU for Ukraine Fund (EU4U)* per sostenere tali investimenti che richiede il supporto della Commissione europea e degli Stati membri, principalmente attraverso contributi sotto forma di contributo a fondo perduto o garanzie.
In merito a questo schema di intervento, l'Italia ha annunciato, nel corso della Conferenza Italia-Ucraina del 26 aprile a Roma, la disponibilità a conferire un contributo sotto forma di garanzia, per un ammontare pari a 100.000.000 di euro, che ha poi trovato ufficializzazione con la sottoscrizione da parte dell'Italia di una lettera di intenti (*Letter of Intent*) il 13 luglio 2023, quale atto di valore meramente ricognitivo.
Al fine di dare attuazione concreta a tale impegno, la disposizione normativa in oggetto autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre tutti gli adempimenti, inclusa la sottoscrizione di accordi, che si renderanno necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei correlati potenziali rischi sostenuti dalla Banca per gli interventi di investimento adottati. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

ART. 69.
(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

Il **comma 1** dispone una integrazione, per le annualità dal 2024 al 2027, del contributo italiano allo Strumento Europeo per la Pace (European Peace Facility), necessario per la costruzione della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Decisione (PESC)

2021/509 del Consiglio UE del 22 marzo 2021, al fine di adempiere agli obblighi internazionali vincolanti assunti dall'Italia.

Comma 2. L'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato *NATO Innovation Fund*, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e ha previsto che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Il fondo sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.

Il Fondo si è reso operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del Fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Per l'Italia, terzo investitore dopo Germania e Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni (l'80% nei primi otto anni) risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in iniziali euro 8.000.000 (versati 7,65 M€).

Si rende pertanto indispensabile provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità, nella considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel *Limited Partnership Agreement* (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 M€ per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale.

Si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori.

Il secondo periodo della disposizione lascia impregiudicata la disciplina, le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al NIF stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscritto in data 27 giugno 2023.

ART. 70.
(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022.

Titolo XI
Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

ART. 71.
(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici».
Comma 2. Si istituisce, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI.
Comma 3. La disposizione prevede che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è approvato il Programma di cui al comma 1.
Comma 4. Si prevede l'utilizzo delle risorse già disponibili per l'assistenza tecnica al PNC l'Aquila 2009 e Centro Italia anche per attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico.

ART. 72.
(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)

Comma 1. La disposizione è finalizzata a incrementare le risorse per la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.
Comma 2. La disposizione prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, il Comune dell'Aquila possa avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
Comma 3. La disposizione è finalizzata a precisare che le disposizioni già previste per le risorse stanziate fino all'anno 2020, si applicano anche ai successivi finanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 articolo 3, comma 1 e che quindi quota parte dei fondi possa essere destinata anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica, delle spese

obbligatorie, nonché degli interventi di sviluppo attuati nell'ambito di un nuovo Programma di sviluppo, in applicazione delle medesime procedure già adottate e pertanto in continuità con la normativa vigente.

Comma 4. L'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 affida le funzioni di stazione appaltante per i lavori di ricostruzione o di riparazione delle chiese o degli altri edifici di culto esclusivamente ai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e, per i lavori la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, agli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche.

Il sistema attuale prevede che i progetti elaborati dalle diocesi siano sottoposti all'approvazione della Soprintendenza prima, e del Segretariato regionale.

L'impegno nella ricostruzione pubblica, in particolare in quella degli edifici di culto, gestita dal Segretariato Regionale, si aggiunge al già oneroso carico di lavoro di tutela dei beni d'interesse storico e culturale siti nel capoluogo regionale e nel cratere che grava su tutto il personale della Soprintendenza.

Per tale ragione, la disposizione si pone anzitutto l'obiettivo di consentire ai competenti uffici del Ministero della Cultura di affidare direttamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, agli uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni, alle Diocesi le funzioni di stazione appaltante nelle procedure di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, facendo ricorso allo strumento degli accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 che consente alle pubbliche amministrazioni di operare in modo sinergico svolgendo attività di interesse comune.

Comma 5. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, colpite dal sisma del 2012.

Comma 6. Si autorizza la spesa di euro 12,2 milioni per l'anno 2024, per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione e assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Comma 7. Al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2024 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 765, della legge 197 del 2022.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2024 in 8,1 mln di euro.

Comma 8. La disposizione è volta a consentire l'utilizzo delle risorse già assegnate, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la Regione Lombardia anche ai fini della ricostruzione pubblica.

Comma 9. In deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Comma 10. La disposizione modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa annui

complessivi pari a 71,8 milioni di euro.

Comma 11. La disposizione proroga all'anno 2024 le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali.

Comma 12. La disposizione proroga all'anno 2024 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022 e 2023, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 13. La disposizione prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2024, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Comma 14. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/2016.

Comma 15. La disposizione si rende necessaria per garantire, anche per il 2024, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi. La sospensione è stata già prorogata nelle annualità precedenti mediante l'art. 015, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 55/2018; l'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 123/2019; l'articolo 41, comma 1, decreto-legge n. 17/2022 e l'art. 1, comma 745, della legge n. 197/2022.

Comma 16. La disposizione prevede la facoltà per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016 (cfr. punto che precede) di optare per la sospensione dell'intera rata di mutuo o della sola quota capitale senza oneri aggiunti. Tale misura è stata già prorogata nelle annualità precedenti dall'art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge n. 55/2018; dall'art. 1, comma 947, della legge n. 178/20; dall'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 4/2022 e, da ultimo, con l'art. 1, comma 753, della legge n. 197/2022.

Comma 17. La disposizione prevede la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive, nonché dei mutui relativi ad edifici inagibili di proprietà di persone fisiche e destinati ad abitazione principale. Tale misura è stata già prorogata nelle annualità precedenti dall'art. 2-bis, comma 21, del decreto-legge n. 148/2017; dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge n. 55/2018; dall'art. 1, comma 946, della legge n. 178/20; dall'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2022 e, da ultimo, dall' art. 1, comma 752, della legge n. 197/2022.

Comma 18. La disposizione prevede che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 16 e 17 nel limite di spesa 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 19. La disposizione prevede la proroga al 2024 delle sole disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l'esenzione dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31/12/2023, alla formazione del reddito imponibile

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRPEG). Tali immobili sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data. Occorre estendere tali esenzioni anche per l'"annualità 2024.

Comma 20. La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2024, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Comma 21. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Comma 22. La disposizione provvede all'estensione alla fattispecie della disposizione già prevista all'articolo 1 comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati/rinnovati ai sensi dei commi precedenti, compresi quelli derivanti da convenzioni con società (per la Struttura commissariale sisma 2016, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 50, comma 3, lett. b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016), è necessario disporre la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Comma 23. Il fondo di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2024, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, nell'area dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.

Comma 24. La disposizione prevede l'individuazione anche nella centrale di committenza e stazione unica appaltante sisma 2016 – istituita presso la struttura commissariale – della centrale di committenza per i soggetti di cui alle lettere a), d) ed e) dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016.

Comma 25. L'art. 1, comma 997, della legge n. 145/2018 detta disposizioni in ordine all'esenzione dall'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma. Tale misura è stata prorogata nelle precedenti annualità dall'art. 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 32/19; dall'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020; dall'art. 1, comma 451, della legge n. 234/2021, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 751, della legge n. 197/2022. Per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione, si incrementa per l'anno 2024 di 5 milioni di euro il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Comma 26. La disposizione prevede che, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, si autorizza una spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

Comma 27. La norma proroga al 2024 la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.

Comma 28. Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Comma 29. La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 30. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti, fissandoli, per l'anno 2024, a 5,05 milioni di euro.

Commi 31 e 32. Le disposizioni prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2024 l'attuale termine del 31 dicembre 2023.

La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge n. 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-*bis* del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

ART. 73.
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

Commi 1 e 2. La disposizione prevede che i contributi di cui all'articolo 20-

sexies, comma 3, lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* del decreto-legge n. 61 del 2023 sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023:
-direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di ventimila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, fino ad un massimo di quarantamila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*;
-se di importi superiori a quelli appena menzionati, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. In questo caso, al **comma 3**, si prevede che, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269/2003, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.
Comma 4. La disposizione prevede che i contratti di finanziamento devono contenere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di mancato adempimento spontaneo si procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.
Comma 5. Si prevede che, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Comma 6. Si prevede che tutte le precedenti disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50.
Comma 7 Stabilisce che i contributi previsti dal presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Comma 8. Prevede un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'anno 2024.

ART. 74.

(Fondo per le emergenze in agricoltura)

Il **comma 1** istituisce un fondo per la gestione delle emergenze, generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura. È prevista una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Il **comma 2** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
Il **comma 3** stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Titolo XII
Enti territoriali

Capo I
Regioni

ART. 75.
(Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)

Il **comma 1** dà attuazione all'accordo bilaterale in materia finanziaria sottoscritto con la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023 laddove, al punto 9, impegna il Governo a concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'importo di 630 milioni di euro annui a decorrere dal 2030. Sul punto si ricorda che il precedente accordo bilaterale del 16 dicembre 2022 in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, nel definire l'attuazione dei citati commi della legge n. 296 del 2006 anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, impegnava lo Stato a trovare una soluzione al fine di garantire l'integrale finanziamento dei LEA.
Il **comma 2** della disposizione recepisce l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023, volto a dirimere alcune controversie relative ai reciproci rapporti finanziari, con particolare riferimento alla determinazione del gettito delle accise oggetto di compartecipazione statutaria. Nello specifico, si dà attuazione ai punti 1 e 2 del citato accordo che riconosce in via definitiva l'importo complessivo di 267,74 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano e di 468,14 milioni di euro alla Provincia autonoma di Trento a titolo di ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso

riscaldamento immessi in consumo nel territorio provinciale. A tal fine, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000.

ART. 76.
(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Il comma 1 estende agli esercizi 2024-2026 la sospensione, per le regioni colpite dal sisma 2016, della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. Tale sospensione è stata introdotta dall'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e, a legislazione vigente, è prevista dal 2017 al 2023.
Il comma 2 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui al comma 1.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall"attuazione del comma 1.

ART. 77.
(Ripiano disavanzo)

La norma assegna un contributo annuo di euro 20 milioni a decorrere dal 2024 e fino al 2033, in favore delle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro-capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, da ripartire entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Il contributo è prioritariamente vincolato al ripiano della quota annuale del disavanzo di amministrazione e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
Il pagamento del contributo è condizionato alla firma, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, avente ad oggetto il ripiano del disavanzo, nel quale la Regione si impegna a realizzare specifiche misure in grado di generare risorse proprie da destinare al ripiano del disavanzo, di importo almeno pari alla metà del contributo annuo. L'elenco delle possibili misure da includere nell'accordo, individuato dal comma 4, comprende l'incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, la valorizzazione delle entrate di natura patrimoniale (canoni di locazione, concessione, alienazione di beni, ecc.), riduzioni delle spese correnti riguardanti la missione 1 del bilancio (Servizi istituzionali, generali e di gestione), la completa attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie, misure di riorganizzazione della struttura amministrativa e ulteriori interventi individuati in piena autonomia dalla Regione.

Oltre alle misure previste dall'accordo, le regioni beneficiarie del contributo per le quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui all'art. 1, comma 859, della legge n. 145 del 2018, riguardanti i ritardi nei tempi di pagamento dei debiti commerciali, sono tenute alla predisposizione, entro il 15 maggio 2024, del piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023, previa pubblicazione del piano medesimo nell'albo pretorio della Regione entro il 31 gennaio 2024 e assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei creditori. Entro il 15 giugno 2024, la Regione propone ai creditori, compresi quelli privilegiati, la definizione transattiva del credito, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento dei debiti, in relazione all'anzianità di ciascun credito.
La verifica e il monitoraggio delle attività previste dall'accordo, secondo le tempistiche e gli obiettivi previsti dal cronoprogramma delle attività allegato all'accordo medesimo, sono effettuate dalla Sezione regionale della Corte dei conti con cadenza semestrale, salvo l'esercizio 2024, per il quale è prevista una verifica annuale. In caso di esito negativo delle verifiche, è sospesa l'erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all'esercizio in corso.

ART. 78.
(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

La norma è volta a favorire gli investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il contributo spettante a ciascuna regione, indicato nella tabella 1 allegata alla norma in esame, potrà essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ciascuna Regione beneficiaria del contributo deve trasmettere l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e deve stipulare i contratti di affidamento dei lavori entro termini differenziati (da tre mesi a venti mesi) in base al costo dell'opera. Il mancato rispetto di tali termini, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, determina la revoca del contributo e la sua acquisizione al bilancio dello Stato. Il sistema di monitoraggio di cui al periodo precedente rileva, altresì, i passaggi amministrativi, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.
Da ultimo, la norma precisa che i contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento

dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Capo II
Enti locali

ART. 79.
(Patti con i Comuni)

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50. Tali accordi, stipulati con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, sono sottoscritti dai comuni che intendano avviare un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale (comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e comuni capoluoghi di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022).
Il contributo è volto a favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il riparto è effettuato, entro il 31 marzo 2024, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Il comma 2 specifica che il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
Nel comma 3 è previsto che l'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 1 è vincolato prioritariamente al ripiano del disavanzo e, per la quota che eccede il ripiano annuale del disavanzo, al rimborso delle quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
Il comma 4 stabilisce che il contributo annuale erogato si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.
Il comma 5, a partire dal 2025, condiziona l'erogazione del contributo all'esito delle verifiche della COSFEL di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.

ART. 80.
(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

La disposizione in esame prevede l'assegnazione, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di un contributo di 10 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.
Detto contributo è ripartito, entro il 31 marzo 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
I comuni capoluogo di città metropolitana possono incrementare di l'addizionale comunale all'IRPEF di 0,4 punti percentuali oltre il limite di 0,8 punti percentuali, purché attuino procedure di incremento della riscossione delle proprie entrate.
I comuni capoluogo di città metropolitana possono proporre ai propri creditori la definizione transattiva del credito. Ai predetti comuni è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

ART. 81.
(Contributi progettazione enti locali)

Le modifiche intervengono sull'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ai contributi per progettazione a favore degli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
In particolare, con la soppressione delle parole "definitiva ed esecutiva" si intende eliminare il riferimento alla progettazione definitiva non più presente nel nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Con la modifica successiva, invece, si incrementare di 100 milioni di euro le risorse ivi previste per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 al fine di rafforzare e favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche.

ART. 82.
(Interventi per il Giubileo)

La norma istituisce nello Stato di previsione dell'economia e delle finanze un Fondo destinato alla pianificazione e alla realizzazione delle opere e degli

interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, anche con riferimento alle relative risorse umane.
Inoltre, consente ai comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di incrementare, nel limite di 2 euro, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Roma Capitale e il Comune di Venezia possono incrementare il contributo di soggiorno di 2 euro oltre l'attuale limite massimo di 10 euro, previsto a legislazione vigente.
Il gettito è destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025, ivi compresi i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 83.
(Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)

In aderenza alle statuizioni con cui la Corte costituzionale si è espressa, nella sentenza n. 71 del 2023, la norma ha la finalità di:

1. modificare, a partire dal 2025, la collocazione delle risorse relative al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità, di cui rispettivamente alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinandole ad un nuovo e apposito fondo, denominato Fondo speciale equità livello dei servizi, volto alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione);
2. prevedere che la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali venga garantita, ove necessario, tramite l'intervento del potere sostitutivo dello Stato, quale rimedio all'inadempienza dell'ente territoriale.

In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 23 febbraio 2023, ha avuto modo di esprimersi sulla conformità agli articoli 5 e 119 della Costituzione relativamente alle destinazioni delle quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale, introdotte con le leggi n. 178 del 2020 e n. 234 del 2021, volte al potenziamento degli obiettivi dei servizi sociali, educativi per l'infanzia e del trasporto studenti con disabilità.
Preliminarmente, la Corte ha evidenziato che si è configurata una forma ibrida di perequazione, in quanto «all'interno del FSC e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione – è stata, dunque, progressivamente introdotta, a partire dal 2021, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.».
I giudici hanno chiarito, quindi, che le risorse correlate ai citati obiettivi di servizio e LEP non possono che essere attratte negli interventi speciali di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Nella sentenza è sottolineato, infatti, che «questa nuova determinante del Fondo, (....) presenta caratteri tipicamente riconducibili al quinto comma dell'art. 119 Cost., che prevede la possibilità per lo Stato di effettuare «interventi speciali», diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando «risorse aggiuntive» con un vincolo di destinazione,

quando lo richiedano, per quanto qui interessa, «la coesione e la solidarietà sociale», la rimozione di «squilibri economici e sociali», o infine, «l'effettivo esercizio dei diritti della persona.».
Ciò premesso, secondo la Corte, al fine di evitare un eccesso di "centralizzazione" del processo perequativo, è il principio di tipicità che deve orientare il legislatore, con lo scopo di distinguere nettamente "i contenitori" e, quindi, i fondi. Sul punto, così la Corte: "nello specifico le risorse aggiuntive per le finalità considerate dall'articolo 119, quinto comma, Costituzione non possono essere stanziate nell'ambito del contenitore finanziario del FSC, specificandone il carattere vincolato e il meccanismo di assegnazione dedicato alle speciali finalità perequative in quanto ciò confligge con il richiamato rigore con cui questa Corte, al fine di evitare un eccesso di centralizzazione a scapito dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, fin dalle prime pronunce in materia ha, in definitiva, rimarcato il «principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione» (sentenze n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012)".
In altre parole, a tutela dell'autonomia degli enti territoriali, occorre mantenere necessariamente distinte le due forme di perequazione.
Pertanto, la norma estrapola le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi ad asili nido, trasporto degli alunni con disabilità e sociale, innestate sul Fondo di solidarietà comunale, per destinarle al nuovo Fondo speciale equità livello dei servizi, volto alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione).
La norma risponde anche al secondo monito rivolto al legislatore da parte della Corte, riguardante la mancata predisposizione di adeguati strumenti sanzionatori; infatti, come precisato nella sentenza, l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, "fa sistema con l'art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l'intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all'inadempienza dell'ente territoriale".
Pertanto, sono state soppresse le previsioni che recavano gli strumenti di recupero delle risorse in caso di mancato utilizzo, ritenute insufficienti a garantire gli obiettivi di servizio/ LEP, definendo, invece, le procedure per l'esercizio del potere sostitutivo.
Nel dettaglio, al comma 1, la disposizione prevede la rimodulazione dell'ammontare delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per gli anni dal 2025 al 2030, fissando l'importo in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 a decorrere dal 2031.
Il comma 2 sopprime, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2024, da un lato, le destinazioni delle risorse relative al sociale, al trasporto alunni con disabilità e asili nido e, dall'altro, le relative disposizioni inerenti al recupero delle risorse in caso di mancato utilizzo.
Inoltre, considerato che, una volta che sono perseguiti da parte di tutti i comuni gli obiettivi di servizio, le risorse in parola perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, le predette risorse riconfluiscono nel fondo di solidarietà comunale (comma terzo dell'articolo m119 della Costituzione).
Inoltre, sono aggiunte le lettere da d-*nonies*) a d) *duodecies*), che specificano le destinazioni del fondo a partire dall'anno 2029:

1) la lettera d-*novies)* prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
2) la lettera d-*decies)* prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
3) la lettera d-*undecies)* prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

Infine, **il comma 2**, lettera d), aggiunge all'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, la lettera d-*duodecies)*, la quale prevede che, a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni tengono conto di quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, si prevede, a decorrere dal 2030, la riduzione delle assegnazioni in favore di ciascuno dei predetti comuni, per l'importo complessivo di euro 71.982.000, a valere sul fondo di solidarietà comunale, per finanziare dal 2030 le assunzioni da parte dei medesimi comuni.

ART. 84.
(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)

L'articolo in commento prevede l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, a seguito della corrispondente soppressione delle risorse effettuata dai commi 1 e 2 dell'**articolo 83 [Rimodulazione fondo di solidarietà comunale]**, del Fondo speciale equità livello dei servizi, con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030, destinato a ridurre gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
Il nuovo fondo è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.
Tali contributi sono ripartiti tra gli enti locali in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, entro il 2026, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra

assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.
Il riparto dei contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa, oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato.
Per le medesime finalità, il fondo è destinato per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il contributo è ripartito, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna.
Una seconda quota del fondo è destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, al fine di incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che deve essere garantito da ogni comune o bacino territoriale. Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.
L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
La terza quota del fondo, destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, è finalizzata a incrementare - nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di

primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo in questione è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica", approvati dalla stessa Commissione.
Conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza n. 71 del 2023, l'articolo in commento, ai commi 3, 4 e 5, individua le procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l'erogazione del servizio. Il comma 5, infatti, specifica che le somme erogate al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati per il servizio sociale, per i servizi educativi dell'infanzia e per il trasporto degli studenti disabili, restano nelle disponibilità degli enti beneficiari, per essere comunque destinate alle finalità originarie. Per le somme relative a ciascuno degli anni 2021 e successivi non utilizzate, viene quindi delineata una procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti a seguito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del Fondo speciale equità livello dei servizi e del monitoraggio, di cui alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016. La disciplina attuativa di tale procedura è rinviata, dal comma 6, ad apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 85.
(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

Commi 1 e 2. La norma istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022.
Comma 3. Nel mercato dei servizi di pagamento si osserva interesse per l'offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione organizzata, c.d. "esercizi di prossimità") e il ricorso a modalità talvolta innovative, quali ad esempio l'utilizzo di QR code tramite *device* connessi a Internet. La tendenza riguarda prestatori di servizi di pagamento (PSP) sia italiani che comunitari.

La diffusione di questi nuovi modelli di business trova talvolta un ostacolo nella necessità di rispettare gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla normativa nazionale, caratterizzata, per taluni aspetti, da previsioni più rigide rispetto a quelle previste dalla disciplina UE. Quest'ultimo aspetto pone, in qualche caso, un problema di parità competitiva per gli intermediari italiani rispetto ai concorrenti di altri paesi europei. Queste circostanze inducono ad apportare alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio per adeguarla all'evoluzione del mercato, mantenendo comunque adeguati presidi a fronte dei rischi di riciclaggio posti da tali servizi.

La normativa antiriciclaggio italiana prevede requisiti particolarmente stringenti per lo svolgimento di operazioni occasionali effettuate tramite reti distributive terze. In particolare, tali operazioni - che comportano ordinariamente per i PSP l'obbligo di svolgere gli adempimenti di adeguata verifica (AV) solo al verificarsi di determinate soglie (€ 15.000 o € 1.000 per i trasferimenti di fondi) - nel caso siano effettuate per il tramite di soggetti convenzionati e agenti richiedono l'adempimento degli obblighi a prescindere dall'importo dell'operazione (ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. 231/2007). Con specifico riferimento al servizio di prelievo di contanti, ciò si traduce nella necessità di adempiere agli obblighi di AV anche per prelievi di importo contenuto, quando siano effettuati presso reti di soggetti convenzionati; il medesimo prelievo non richiede invece adempimenti qualora sia svolto tramite ATM. Ciò costituisce, ad oggi, una frizione allo sviluppo di iniziative volte a diffondere taluni servizi di pagamento, come i prelievi, attraverso reti di prossimità e può determinare l'insorgere di aspetti di incertezza con riferimento all'applicazione della normativa AML alle nuove modalità di erogazione del servizio, anche rispetto agli ATM.

Per le ragioni esposte, si ritiene quindi opportuno introdurre una soglia per esentare i PSP che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non significativi, anche tenuto conto che tale servizio verrebbe sempre offerto a un soggetto già cliente di un altro intermediario e che per la sua fruizione il cliente, in analogia a quanto avviene presso gli ATM, deve essere in possesso di uno strumento (es. carta di pagamento) e delle credenziali per usufruirne legittimamente.

A tal fine si introduce una modifica puntuale al comma 6, dell'articolo 17 del D.lgs. 231/2007 in base alla quale i prestatori di servizi di pagamento, limitatamente alle operazioni di prelievo di contante effettuate - per il tramite di soggetti convenzionati e agenti - su richiesta di soggetti che non siano già loro clienti, adempiono agli obblighi di adeguata verifica solo in relazione a quei prelievi di importo superiore a 250 euro al giorno. Si ritiene che questa soglia, in linea con i dati relativi al prelievo medio effettuato da carte collegate a conti correnti e carte prepagate presso ATM, possa garantire un facile e pronto accesso al prelievo di un quantitativo di contanti tale da essere coerente con un uso fisiologico dello stesso.

La misura avrebbe effetti positivi accrescendo le opportunità di accesso al contante, in controtendenza rispetto alla contrazione osservata nel numero degli sportelli bancari tradizionali presenti sul territorio (- 30% tra il 2011 e il 2020).

La fruizione di questi nuovi servizi è sostenuta e facilitata dalla crescente diffusione di conti e di strumenti di pagamento elettronici (in particolare carte di pagamento fisiche o virtuali). In questa prospettiva l'ampliamento della rete di distribuzione del contante accrescerebbe l'efficienza e la sicurezza nel suo utilizzo (ad esempio limitando l'esigenza, e quindi i connessi rischi, di detenere scorte per

finalità transattive con conseguente riduzione delle giacenze presso gli esercizi di prossimità, fonte spesso di aumentati rischi di sicurezza). Esso potrebbe avere effetti positivi anche in termini di inclusione finanziaria nel senso di accrescere l'incentivo a detenere conti di pagamento e i connessi strumenti, con un incremento potenziale del numero dei soggetti bancarizzati. Il miglioramento di efficienza e di sicurezza associato alla maggiore presenza di punti di prelievo avrebbe un effetto positivo maggiore per coloro che preferendo l'utilizzo del contante e/o avendo maggiori difficoltà nell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, fanno maggiore affidamento sull'utilizzo del contante.

Comma 4. Si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007.

Titolo XIII
Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali

Capo I Fondi

ART. 86.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale e altri fondi)

Il comma 1 determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il **comma 2** prevede l'incremento del Fondo, istituito con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ART. 87.
(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

La disposizione prevede il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dispone, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Prevede, infine, che le

risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio siano conservate in bilancio al termine di ciascun anno per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Capo II Revisione della spesa

ART. 88.
(Misure in materia di revisione della spesa)

Il **comma 1** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. Prevede, inoltre, che la predetta Commissione proceda, anche sentito il CNEL, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Precisa, infine che ai componenti della commissione non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
Il **comma 2** interviene in tema di pensioni. La disciplina attualmente vigente prevede che al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. Con la norma in esame, ai fini della pensione anticipata, non trovano applicazione gli adeguamenti di vita dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024.
Il **comma 3** riduce per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa, con proprio decreto, adottato su proposta dei Ministri competenti, rimodulare le predette riduzioni di spesa in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il **comma 4** prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi investimenti in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica
Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il **comma 6**, in linea con l'obiettivo della riforma 1.3 del PNRR (riforma della revisione della spesa), in un'ottica di semplificazione e al fine di rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che rinvia ad appositi accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa, stabilisce che le misure proposte dai Ministeri siano oggetto di uno specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.
Prevede, inoltre, che ciascun ministero sia tenuto a fornire al Ministero dell'economia e delle finanze, gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio.
Il **comma 7, 8, 9 e 10** disciplinano il concorso alla finanza pubblica per gli enti territoriali per gli anni dal 2024 al 2028 di cui, posto a carico delle Regioni a statuto ordinario, dei comuni, le province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna
Il **comma 11** modifica il criterio in base al quale sono fatti gravare gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente diverso da quello in cui prestano servizio, che ora sono posti direttamente a carico dell'ente cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall' articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il **comma 12** proroga all'annualità 2026 il periodo di vigenza dell'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce alle agenzie fiscali la facoltà di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi mediante un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1% delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192. Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il **comma 13** riduce il livello minimo di finanziamento Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui di cui all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, portandolo da 750 milioni di euro a 700 milioni annui.
Il **comma 14** si riferisce al tema del processo di recupero del contributo unificato attualmente delineato dal legislatore agli articoli 16 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Detti articoli prevedono che, in seguito al mancato adempimento dell'obbligo tributario, l'ufficio giudiziario attivi la procedura di recupero.
Tale procedura è caratterizzata da una prima fase di riscossione bonaria, mediante notifica dell'invito al pagamento, alla quale segue, in caso di mancato o ritardato adempimento, una fase di riscossione coattiva con addebito degli interessi.
È poi prevista una ulteriore fase di riscossione bonaria, mediante notifica

dell'invito al pagamento della sanzione di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n.131, per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.
L'importo richiesto a titolo di sanzione si aggiunge all'obbligo tributario principale e può arrivare fino al 200% di quest'ultimo. In caso di mancato pagamento della sanzione è ulteriormente prevista una nuova fase di riscossione coattiva relativa alla sanzione contributo unificato.
Dal punto di vista strettamente "tributario", tale procedura di recupero è un "*unicum*" all'interno dell'intero sistema di riscossione nazionale in quanto:

- è estremamente penalizzante per il debitore in termini di importi, in quanto vengono addebitati gli interessi decorrenti dalla data di insorgenza dell'obbligo di pagamento del tributo e viene contestualmente irrogata la sanzione, il cui importo può arrivare fino al 200% del tributo stesso. Inoltre nel corso della procedura di recupero, all'importo originario del tributo, che nella maggior parte dei casi è di € 43, possono aggiungersi gli interessi al saggio legale decorrenti dalla data del mancato pagamento, coincidente con quella di iscrizione a ruolo, e l'ulteriore somma di €86 a titolo di sanzione, quando il contributo è pari a €43, oltre a €10,66 per la notifica di due cartelle esattoriali, per un totale di € 139,66 oltre agli interessi, per un importo finale pari al 325% del tributo originario;
- è antieconomica per la pubblica amministrazione, sia in termini di "economicità" degli atti amministrativi (attualmente sono previsti fino a due inviti bonari e fino a due cartelle esattoriali, ovvero quattro comunicazioni al debitore di giustizia), sia in termini di costi relativi alle risorse umane e strumentali necessarie all'esecuzione del processo di recupero (il tributo da ripetere è nella maggioranza dei casi pari a €43, e per la procedura di recupero sono coinvolte cancelleria dell'ufficio giudiziario, ufficio recupero crediti dell'ufficio giudiziario, Equitalia Giustizia S.p.A. e, in caso di notifica cartacea, anche l'UNEP Roma, per un costo di produzione maggiore dell' importo da recuperare);
- disincentiva il tempestivo adempimento dell'obbligo in quanto pagare al momento in cui il tributo è dovuto o pagare in seguito all'esecuzione della prima fase della procedura di recupero (l'invito al pagamento di Equitalia Giustizia S.p.A.), non comporta, per il debitore, alcuna penalizzazione in termini economici.

In merito invece agli aspetti di natura "operativa", si evidenzia come l'attuale impianto normativo sia scarsamente efficiente e foriero di criticità. Infatti, già prima dell'attivazione della procedura di recupero, le cancellerie degli uffici giudiziari, per il tramite dell'applicativo di gestione del processo civile telematico, effettuano, in via di mera prassi, dei "tentativi" di recupero che però sono scarsamente rilevanti in termini di effettivo recupero.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle fasi procedurali seguite dai vari uffici coinvolti per ottenere il pagamento:

- Richieste ante attivazione della procedura di recupero:
  a) dall'ufficio ruolo generale dell'ufficio giudiziario;
  b) dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il procedimento viene assegnato;
- Richieste post attivazione della procedura di recupero:
  c) da Equitalia Giustizia S.p.A. in seguito alla richiesta pervenuta dall'ufficio recupero crediti dell'ufficio giudiziario attraverso la notifica dell'invito al

pagamento del contributo unificato;

d) da Agenzia Entrate Riscossione (d'ora in avanti, per brevità, "ADER"), mediante cartella esattoriale con ruolo coattivo, per l'importo non pagato a seguito dell'invito al pagamento del contributo unificato trasmesso da Equitalia Giustizia S.p.A.;
e) da Equitalia Giustizia S.p.A. per l'irrogazione della sanzione contributo unificato mediante notifica dell'invito al pagamento;
f) da ADER, mediante cartella esattoriale con ruolo coattivo, per l'importo non pagato a seguito dell'invito al pagamento della sanzione contributo unificato trasmessa da Equitalia Giustizia S.p.A..

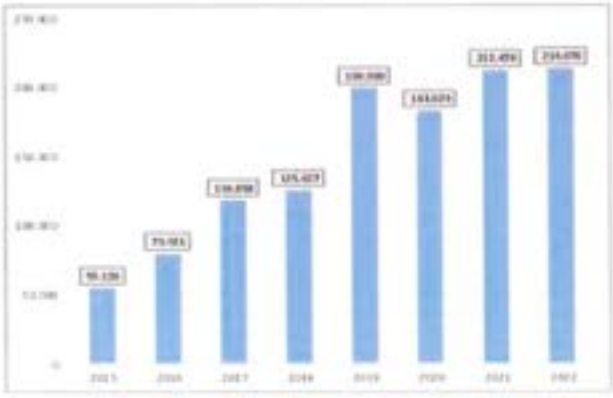
La sequenza procedimentale prevista, oltre ad evidenziare la farraginosità dell'attuale quadro normativo, è infine ulteriormente complicata dall'assenza di norme che individuino in modo inequivoco il momento a partire dal quale non può più ritenersi ammissibile l'adempimento spontaneo senza aggravio di interessi e sanzioni.

Pertanto, accade sovente che il debitore, dopo la notifica della cartella del pagamento del contributo unificato o della sanzione, depositi all'ufficio giudiziario, a titolo di pagamento, una somma pari all'importo originariamente dovuto a titolo di solo contributo unificato, senza tener conto degli ulteriori oneri dovuti all'attivazione della procedura di recupero e richieda l'annullamento della procedura stessa. L'ufficio giudiziario, in assenza di norme specifiche, annulla la procedura di recupero rendendo così totalmente vane tutte le attività di recupero nel frattempo poste in essere.

Da ultimo, per quanto attiene all'aspetto numerico, si evidenzia come l'impianto normativo attuale abbia determinato un evidente duplice effetto:

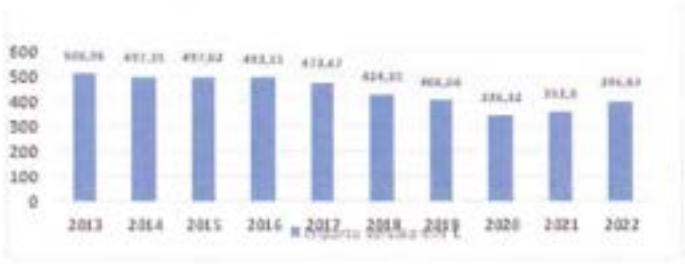
- un incremento delle richieste di recupero del contributo unificate passate dal valore di 55.126 dell'anno 2015, al valore di 214.076 dell'anno 2022;

Richieste di recupero del contributo unificato trasmesse dagli uffici giudiziari



- gli incassi a valere sul capitolo di bilancio 3321 sono passati dai 508,96 mln.€ del 2013 ai 396,63 mln. € del 2022;

Incassi capitolo di bilancio 3321



La disposizione che si illustra ha dunque lo scopo di rendere più lineare, razionale ed efficace l'intera procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione.

Nel dettaglio, intende ridurre a una sola la fase di riscossione bonaria e ad una sola la fase di riscossione a mezzo ruolo. Tale risultato si ottiene con l'inserimento della sanzione dovuta per l'omesso versamento del contributo unificato in un'unica cartella che contiene anche l'importo del tributo non versato, come del resto avviene per la maggioranza dei tributi.

Si prevede l'eliminazione della attuale seconda (ed ulteriore) fase di riscossione bonaria e della seconda (ed ulteriore) fase di riscossione coattiva in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione. La norma prevede ora un'unica fase di riscossione coattiva comprendente anche il pagamento degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della causa in relazione alla quale il contributo unificato non è stato, in tutto o in parte, versato.

Conseguentemente, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato contestualmente al sorgere dell'obbligo di versamento dello stesso, alla parte debitrice è notificato l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all'iscrizione a ruolo della somma richiesta, con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della causa, oltre che all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Dal punto di vista dell'articolato normativo la disposizione prevede l'abrogazione del comma 1-*ter* dell'articolo 16 e la modifica dell'articolo 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Evidenti risultano i vantaggi conseguibili mediante la proposta:

- razionalizzazione e velocizzazione del processo di recupero mediante il superamento della doppia fase di riscossione bonaria e della doppia fase di riscossione coattiva;
- riduzione degli atti notificati ai debitori e ai loro avvocati, con adozione di un solo avviso di pagamento ed emissione di una sola cartella esattoriale in caso di mancato pagamento;
- risparmio di costi relativi alle spese di notifica degli atti, cartellazione degli inviti non pagati ed acquisizione dei modelli F23;
- economicità degli atti e delle procedure per gli stessi debitori che non vedono più moltiplicati esponenzialmente gli atti, le procedure e i relativi costi (fino a 2 inviti al pagamento e due cartelle esattoriali);
- maggiore equità complessiva del sistema di recupero per lo stesso debitore, non essendo più prevista, né possibile, una moltiplicazione esponenziale degli importi che comporta, nella maggioranza dei casi, una richiesta di importi totali pari al tributo maggiorato del 200%;
- possibili effetti deflattivi sul contenzioso di natura tributaria, derivante dalla

razionalizzazione del processo di recupero e dalla riduzione del numero di atti notificati e degli importi complessivi richiesti;

- risparmio di costi per Equitalia Giustizia S.p.A. e per il Ministero di Giustizia in relazione alla propria difesa nell'ambito dei giudizi tributari e alle relative condanne. In tal senso la semplice riduzione del numero di atti suscettibili di impugnazione comporta di per sè un vantaggio in termini economici e gestionali;
- liberazione di risorse umane sia per gli Uffici Giudiziari che per Equitalia Giustizia derivante dalla riduzione delle fasi di processo previste con possibilità di allocazione ad altri servizi o attività.

In sintesi, dunque, l'attuale impianto normativo, oltre a non incentivare l'adempimento dell'obbligo di tempestivo e integrale pagamento del contributo unificato, a generare una tendenza pluriennale alla riduzione degli incassi di tale tributo, e ad aumentare le procedure di recupero, delinea una procedura di recupero inefficiente per l'erario e penalizzante per il debitore.

Invece la caratteristica fondamentale della proposta che si illustra consiste sia nella semplificazione della procedura di recupero sia nell'incentivare, direttamente e indirettamente, l'adempimento spontaneo dell'obbligo di versare il tributo con conseguente riduzione delle procedure di recupero e dei relativi costi oltre che introdurre maggiore "equità" anche nei confronti del debitore con la riduzione degli importi a titolo di sanzione.

Il **comma 15** abroga la disposizione che prevede il gettone di presenza per i componenti non togati dei consigli giudiziari

Il **comma 16,** a decorrere dal 2025, prevede la soppressione del Fondo per il commercio equo e solidale e l'abrogazione della disposizione che ammette un beneficio, in termini economici, a favore delle imprese aggiudicatrici nell'ambito di gare d'appalto, bandite da pubbliche amministrazioni e che promuovono l'utilizzo di prodotti equo e solidale.

I **commi 17 e 18** intervengono rispettivamente sull'articolo 1, comma 494, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e sull'articolo 22, comma 4 bis, della Legge 11 agosto 2014, rispettivamente recanti disposizioni in materia di Fondo italiano per il clima e Fondo per la cooperazione e lo sviluppo, affidati alla gestione di CDP.

Le disposizioni sono finalizzate ad armonizzare e razionalizzare le disposizioni in materia di garanzie statali, al fine di adeguarne il contenuto al mutato contesto economico e per equipararne la disciplina ad altri strumenti di garanzia medio tempore introdotti. Le norme di cui si propone la soppressione necessitano di decreti attuativi interministeriali, (proposta MEF) ad oggi mai adottati, per la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato su operatività svolte dal gestore, con risorse proprie, in parallelo all'attività svolta, per il perseguimento delle medesime finalità, avvalendosi delle risorse dedicate che costituiscono la dotazione specifica dei due fondi. L'esigenza di razionalizzazione discende pertanto sia da ragioni di adeguato contenimento dell'entità degli impegni dello Stato garante, considerevolmente incrementato a seguito degli interventi normativi varati per fronteggiare i recenti contesti emergenziali sia dalla previsione, che resta inalterata, di contestuali coperture in garanzia sull'operatività del gestore che, con specifico riferimento all'attività svolta a valere sulle risorse e per il perseguimento delle finalità del Fondo italiano per il clima, è autorizzato al rilascio di garanzie finanziarie, comunque coperte dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il comma 19 prevede che i programmi di spesa e le relative consegne del

Ministero della difesa siano riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029 in termini di indebitamento netto. Inoltre, demanda a un decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione dei programmi dei settori interessati e delle relative consegne. Il predetto decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 89.
(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

La disposizione contiene una valutazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 90-108

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 109
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.
L'articolo 86, al comma 1, prevede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2024-2026, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi ripartite per Ministeri.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (A.S. 317-A; A.C. 1457).

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (A.S. 866; A.C. 536-A).

Interventi a sostegno della competitività dei capitali (A.S. 674; AC 1515).

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (A.S. 571; A.C. 1406).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento

giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (A.S. 808).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le seguenti Ratifiche di accordi internazionali:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (A.C. 922; A.S. 865).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (A.S 563; A.C. 1150).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (A.S. 613; A.C. 1149).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (A.S. 676; A.C. 1260).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 684; A.C. 1387).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (A.S. 694; A.C. 1388).

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (A.S. 857).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (A.C. 1451).

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento, inoltre, comprende risorse finanziarie destinate alla copertura

sia di ulteriori ratifiche di accordi internazionali sia per interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (A.S. 403; A.C. 1424)

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (A.S .878)

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; A.S. 787).

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (A.S. 317; A.C. 1457).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende anche le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (A.S. 17; A.C. 1304).

Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

Istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana" (A.C. 1419).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA CULTURA

Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEL TURISMO

Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833)

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento comprende le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO
Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (A.S. 795).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA
Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (AC 1341).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA CULTURA
Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A..C 1341).

Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DEL TURISMO
Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

Relazione tecnica

Sezione I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

Titolo II
Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 2
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

Il **comma 1** incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 600 milioni di euro per l'anno 2024. L'intervento intende elargire un contributo in denaro a favore di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro. Si tratta di un trasferimento monetario su carta e con ampia destinazione d'uso (mediante utilizzo dell'accredito del relativo trasferimento monetario), con selezione dei beneficiari in relazione alla percezione di altre prestazioni sociali in denaro e in base all'ISEE essendo l'intervento analogo alla preesistente carta acquisti.
Il **comma 2** reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
Il **comma 3** stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
Il **comma 4** prevede per le finalità di cui al presente articolo l'incremento di 2.231.000 euro per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-*bis*, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la copertura dell'onere è previsto a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
Il **comma 5** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

ART. 3
(Mutui prima casa)

Il **comma 1** proroga, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.
Il **comma 2** prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 282 milioni di euro per l'anno 2024 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 1, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50%. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l'effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

ART. 4
(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

Il **comma 1** prevede il riconoscimento di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 del d.l. 34/2023, per contribuire a contenere la spesa energetica delle famiglie in condizioni di disagio economico. Allo scopo la disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2024 da trasferire alla CSEA. Il contributo straordinario integra la protezione già garantita dai bonus sociali, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).
Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell'ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Titolo III
Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 5
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Comma 1. Dall'analisi dei dati relativi al consuntivo 2022 e al monitoraggio dei primi mesi dell'anno 2023, le basi tecniche utilizzate per le precedenti valutazioni, da ultimo in sede di DL n. 48/2023 (articolo 39) opportunamente adeguate in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico e in particolare occupazionale risultano sostanzialmente confermate.
Ciò premesso, la disposizione in esame, prevede la seguente rideterminazione per l'anno 2024 della misura, a carattere di eccezionalità, dell'esonero contributivo relativo alla quota di contributi pensionistici a carico del lavoratore nei seguenti termini:
a) 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l'importo di 1.923 euro;
b) 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile sia superiore a 1.923 euro e non ecceda l'importo di 2.692 euro;
E' confermato, come previsto anche nell'ambito del citato 39 del DL n. 48/2023, che l'esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima.
Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con citate basi tecniche.

(valori in mln di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Minori entrate contributive				-13.535,0	-1.495,0	0,0	-14.736,0	-294,0	0,0
Maggiore spesa	13.535,0	1.495,0	0,0						
Effetto fiscale indotto	3.617,0	329,0	0,0	3.617,0	329,0	0,0	3.946,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo complessivo	-9.918,0	-1.166,0	0,0	-9.918,0	-1.166,0	0,0	-10.790,0	-294,0	0,0

ART. 6
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

Commi 1 e 2. La disposizione in esame dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, entro il limite complessivo di euro 2.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta è previsto per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro per la stessa tipologia di valori.

La legislazione vigente prevede per il 2024, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli e per importi compresi tra 258 e 1.000 per i restanti lavoratori, risulta complessivamente di circa 581,2 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detti importi vengono incrementati del 50 per cento per un totale di 871,8 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -261,5 milioni di euro e di -15,3 e -5,8 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2024, si stima il seguente andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-261,5	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-15,3	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-7,5	1,7	0,0
Totale	**-261,5**	**-22,8**	**1,7**	0,0

In milioni di euro

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dal presente articolo, sulla base della stima dell'ammontare delle somme corrisposte pari a 871,8 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40% si determinano minori entrate contributive per 348,7 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 7
(Detassazione dei premi di risultato)

Il **comma 1** dispone, per il solo 2024, la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta

precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.
Sulla base dei dati dei versamenti F24 relativi all'anno d'imposta 2022, risulta un ammontare di premi di circa 2.650 milioni di euro.
Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 265 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.915 milioni di euro.
Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a -119,3 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -103,4 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -229,1 milioni di euro in termini di competenza.
Considerando l'applicazione della norma per il solo anno d'imposta 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-103,4	0	0	0
Addizionale regionale	0,0	-4,6	0	0
Addizionale comunale	0,0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,3	0	0	0
Totale	-222,7	-6,9	0,5	0

In milioni di euro

ART. 8
(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

Il **comma 1** prevede per l'anno 2024 la riduzione del canone RAI per utenza privata, prevedendo inoltre la corresponsione di un contributo aggiuntivo alla RAI di 430 milioni di euro per lo stesso anno.
Sulla base dei dati del capitolo 1216 (canone Rai ad uso privato) relativo all'anno 2022 il gettito risulta pari a 1.946 milioni di euro.
La riduzione del canone unitario da 90 euro a 70 euro comporta per l'anno 2024 una riduzione del gettito pari a circa 430 milioni di euro.
Considerando che il canone RAI viene versato a favore della stessa società al netto di alcune poste, alla riduzione dell'ammontare del canone si associa contabilmente una riduzione corrispondente della spesa. All'Erario resta il gettito della tassa di CCGG e dell'IVA. Relativamente a tali imposte il gettito non subisce variazioni rispetto a quello vigente, in quanto per le CCGG la tassa è fissa; per l'IVA (4%) il gettito resta inalterato, considerando che il contributo di cui al **comma 2,** pari a 430 milioni di euro per il medesimo anno -erogato per lo svolgimento delle attività e dei servizi di interesse pubblico previsti al medesimo comma - è assoggettato alla stessa imposta. Si prevede, altresì, che il contributo di che trattasi è erogato in tre tranche nei mesi di gennaio, marzo e giugno, a fronte delle corrispondenti attività.
Pertanto, la misura determina un onere corrispondente al nuovo contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 9
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Il **comma 1** introduce, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.
Il **comma 2** prevede che il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta 2023 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.
Commi da 3 a 5. In particolare, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo. Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a giugno 2023 del settore turismo e stabilimenti termali, si stima un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 9.011 milioni di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 540,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -81,1 milioni di euro.
Di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025
Trattamento integrativo	-81,1	0,0

In milioni di euro

Capo II
Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10
(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

Comma 1 - Il primo periodo prevede che, per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati per l'anno 2024 di 3.000 milioni di euro in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (che stanzia 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 per consentire il pagamento già nel prossimo mese di dicembre dell'intero valore annuo dell'incremento dell'IVC previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal comma 2 dell'articolo in esame) e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Il secondo periodo, del medesimo **comma 1**, precisa che i predetti importi includono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.
L'ammontare complessivo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma in esame, unitamente a quelle di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023, consentono di riconoscere a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78% (comprensivo dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 35.860 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.
Comma 2 – Prevede, a valere sulle risorse di cui al **comma 1** e a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'incremento dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.) di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato (in vigore a regime da luglio 2022) e che tale importo incrementale, per l'anno

2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023 ai sensi del predetto articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023.

Comma 3 - Prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono determinati sulla base dei criteri di cui al **comma 1**, nonché delle disposizioni di cui al **comma 2** che si applicano anche a tale personale a valere sui predetti oneri. Conseguentemente anche per il settore non statale viene riconosciuto - tenendo anche conto di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 610, della citata legge n, 234 del 2021 e delle somme eventualmente corrisposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023, un incremento complessivo del 5,78%, (anch'esso comprensivo dell'IVC nell'importo in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 40.310 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.

Gli oneri complessivi conseguenti (comprensivi dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022) sono valutati in 4.450 milioni di euro e, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono posti a carico dei bilanci delle predette amministrazioni.

Comma 4 - Prevede che le disposizioni di cui al **comma 3** si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I relativi oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dall'articolo 41.

Comma 5 - Prevede che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri di cui al **comma 3**, da porre a carico dei bilanci dei relativi enti, comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale. I predetti oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come incrementato dall'articolo 41 e sono determinati, per espressa previsione del **comma 3,** secondo i criteri di cui al **comma 1** che comportano un incremento retributivo complessivo a regime dal 2024 per tutto il personale statale del 5,78%, comprensivo dell'IVC (nell'importo in godimento a regime da luglio 2022). Pertanto, i predetti riconoscimenti relativi al personale del SSN, dovendo essere basati sugli indicati criteri, da considerarsi valevoli per tutti i relativi ruoli e qualifiche, non comportano benefici ulteriori rispetto a quanto previsto per il restante personale pubblico e pertanto la norma non determina maggiori oneri.

Titolo IV
Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

Capo I
Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 11
(Misure in materia di imposte)

Il **comma 1, lettera *a)***, è volto a differire, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria.

Plastic tax	**Effetti finanziari**			
	2024	**2025**	**2026**	**Dal 2027**
Imposta di consumo	-146,1	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	44,7	-19,2	0,0
IRAP	0,0	10,8	-5,0	0,0
Totale	**-146,1**	**55,5**	**-24,2**	**0,0**

In milioni di euro

Il **comma 1, lett. *b)***, è volta, inoltre, a differire, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

Sugar tax	**Effetti finanziari**				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**dal 2028**
Imposta di consumo	-183,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
IRES	0,0	28,0	-10,5	0,9	0,9
IRPEF	0,0	28,0	-10,5	0,9	0,9
IRAP	0,0	13,5	-8,7	0,4	0,0
Totale	**-183,0**	**59,5**	**-39,7**	**-7,8**	**-8,2**

In milioni di euro

Il **comma 2** stabilisce il ripristino delle aliquote IVA antecedenti alle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2023, ovvero per quanto riguarda i prodotti per l'infanzia, ovvero il latte e gli alimenti per bambini (dal 5% al 10%), i seggiolini per auto (dal 5% al 22%) ed i pannolini (dal 5% al 10%). Al fine di valutare tale proposta sono stati analizzati gli ultimi dati disponibili (Fonte: Istat, Anno 2022) per quanto riguarda il latte e gli alimenti per l'infanzia e i seggiolini auto; per quanto riguarda i pannolini sono stati analizzati i dati per l'anno 2023 pubblicati da Federconsumatori. Applicando la medesima metodologia della norma contenuta nella legge di Bilancio 2023, il provvedimento determina un recupero di gettito pari a 120,96 milioni di euro su base annua dal 2024.
La medesima disposizione riporta gli assorbenti femminili dall'attuale aliquota del 5% al 10%.
Considerando una spesa per tali generi di prodotti di circa 833,70 milioni di euro (Consumi famiglie 2022, aggiornati al 2024 con l'ultimo documento di programmazione economica) e applicando una variazione di 5 punti percentuali, si perviene a un maggior gettito, su base annua di circa 41,69 milioni di euro.
Nel complesso, l'effetto è stimato in 162,65 milioni di euro annui.
Il **comma 3** interviene, altresì, sul prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando ulteriormente il valore della componente specifica dell'accisa e dell'onere fiscale minimo, rispetto a quanto già previsto dal calendario fiscale approvato dalla legge di Bilancio 2023.
In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell'accisa un valore pari a 29,30 euro per kg (in luogo di 28,20 euro per kg) per il 2024 e a 29,50 euro per kg (in luogo di 28,70 euro per kg) a partire dal 2025.
La disposizione interviene, inoltre, sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, che assume valori pari al 98,70 per cento (in luogo del 98,5 per cento) per l'anno 2024 e al 98,80 per cento (in luogo del 98,6 per cento) a partire dall'anno 2025.
Tenuto conto delle immissioni in consumo congiuntamente all'andamento del mercato, nel corrente anno è presumibile stimare un consumo di circa 58 milioni di kg.
Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, PMP, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), si stima che il gettito fiscale su base annua sia pari a circa 12 milioni di euro.

Tabella 1

PARAMETRI 2024 (Senza interventi)	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	263
Aliquota di base	49,5
Aliquota Onere fiscale minimo	98,5
Importo Onere fiscale minimo	202,73
Importo specifico fisso	28,20

Fasce di prezzo al 31 ago 2023		Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€pac.	€Kg			Q.F.	Accisa	IVA	€			
4,70	235,0	0,01	3.190	8,77	160,35	42,38	27.977	511.523	135.194	646.717
4,80	240,0	4,56	2.653.828	13,27	159,45	43,28	35.216.302	423.152.928	114.857.690	538.010.618
4,90	245,0	1,16	674.407	17,77	158,55	44,18	11.984.205	106.927.167	29.795.284	136.722.451
5,00	250,0	45,80	26.646.057	22,27	157,65	45,08	593.407.683	4.200.750.840	1201204.236	5.401955.076
5,20	260,0	14,08	8.193.525	30,21	156,90	46,89	247.526.385	1285.564.047	384.194.380	1669.758.426
5,30	265,0	1,80	1048.342	31,33	159,38	47,79	32.844.563	167.084.791	50.100.277	217.185.069
5,40	270,0	1,90	1.108.234	32,46	161,85	48,69	35.973.277	179.367.677	53.959.915	233.327.592
5,50	275,0	6,35	3.692.317	33,58	164,33	49,59	123.987.992	606.758.391	183.101581	789.860.372
5,70	285,0	7,79	4.531895	35,83	169,28	51,39	162.377.790	767.159.150	232.894.073	1000.053.223
5,80	290,0	2,73	1586.899	36,95	171,75	52,3	58.635.912	272.549.874	82.994.809	355.544.683
6,00	300,0	11,93	6.943.364	39,2	176,70	54,1	272.179.867	1226.892.409	375.635.989	1802.528.399
6,20	310,0	1,80	1044.902	41,45	181,65	55,9	43.311.208	189.806.538	58.410.049	248.216.587
6,40	320,0	0,06	35.224	43,7	186,60	57,7	1539.281	6.572.766	2.032.416	8.605.181
6,70	335,0	0,03	17.009	47,06	194,03	60,41	800.438	3.300.234	1027.507	4.327.741
TOTALI		100,00	58.179.192		-		1.619.812.881	9.436.358.335	2.770.343.800	12.206.742.135

Il prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP) registrato nei primi nove mesi del 2023, con troncamento dei decimali, è di euro 263/kg convenzionale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, assumendo, per il 2024, il suddetto valore del PMP, si stima che le maggiori entrate erariali derivanti dalla disposizione in esame, sua base annua, a parità di volumi di vendita, siano pari a circa 76 milioni di euro per il 2024 (Tabella 2) e a circa 58,5 a decorrere dal 2025 (Tabella 3).

Tabella 2

NUOVA PROPOSTA RISPETTO PARAMETRI 2024	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	263
Aliquota di base	49,50
Aliquota Onere fiscale minimo	98,7
Importo Onere fiscale minimo	204,23
Importo specifico fisso	29,30

Fasce di prezzo al 31 ago 2023		Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€pac.	€Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,70	235,0	0,01	3.190	7,27	161,85	42,38	23.192	516.308	135.194	651502
4,80	240,0	4,56	2.653.828	11,77	160,95	43,28	31235.559	427.153.670	114.857.690	54139136[illegible]
4,90	245,0	1,16	674.407	16,27	160,05	44,18	10.972.595	107.838.777	29.795.284	137.734.656
5,00	250,0	45,80	26.646.057	20,77	159,15	45,08	553.436.598	4.240.719.925	1201204.236	5.441924.761
5,20	260,0	14,08	8.193.525	29,11	158,00	46,89	238.510.508	1294.576.924	384.194.380	1678.771304
5,30	265,0	1,80	1048.342	30,23	160,48	47,79	31691387	168.237.966	50.100.277	218.338.240
5,40	270,0	1,90	1.108.234	31,36	162,95	48,69	34.754.219	180.586.735	53.959.915	234.546.650
5,50	275,0	6,35	3.692.317	32,48	165,43	49,59	119.926.444	610.810.939	183.101581	793.921920
5,70	285,0	7,79	4.531895	34,73	170,38	51,39	157.392.705	772.144.234	232.894.573	1008.038.307
5,80	290,0	2,73	1586.899	35,85	172,85	52,3	56.890.323	274.295.483	82.994.809	357.280.272
6,00	300,0	11,93	6.943.364	38,10	177,80	54,1	264.542.185	1234.530.161	375.635.989	1610.168.099
6,20	310,0	1,80	1044.902	40,35	182,75	55,9	42.161.818	190.955.930	58.410.049	249.365.980
6,40	320,0	0,06	35.224	42,60	187,70	57,7	1500.535	6.611.510	2.032.416	8.643.928
6,70	335,0	0,03	17.009	45,96	195,18	60,41	781.728	3.318.944	1027.507	4.348.451
TOTALI		100,00	58.179.192		-		1.843.824.777	9.812.366.439	2.770.343.800	12.[illegible]
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							[illegible]	[illegible]	0	[illegible]

Tabella 3

NUOVA PROPOSTA RISPETTO PARAMETRI 2025	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	265
Aliquota di base	45,80
Aliquota Onere fiscale minimo	90,8
Importo Onere fiscale minimo	204,63
Importo specifico fisso	29,80

Fasce di prezzo al 31 ago 2023		Quota di mercato al 31 ago 2023	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,70	235,0	0,01	3.160	6,87	162,25	42,38	21.910	512.584	133.194	652.778
4,80	240,0	4,56	2.653.829	11,37	161,35	43,29	30.174.026	428.165.202	114.857.690	543.052.892
4,90	245,0	1,16	674.407	15,87	160,45	44,18	10.702.833	108.208.539	29.795.284	138.003.823
5,00	250,0	45,80	26.646.057	20,37	159,55	45,08	542.780.175	4.251.378.347	1.201.294.236	5.452.562.584
5,20	260,0	14,08	8.193.525	28,91	158,29	46,89	236.874.803	1.296.215.629	384.194.380	1.680.410.009
5,30	265,0	1,80	1.048.342	33,03	160,58	47,79	31.481.719	168.447.638	50.100.277	218.547.634
5,40	270,0	1,90	1.106.234	31,16	163,15	48,69	34.532.572	180.808.382	53.909.315	234.768.296
5,50	275,0	6,35	3.692.317	32,28	165,83	49,59	119.167.981	615.558.402	183.101.881	794.668.383
5,70	285,0	7,79	4.531.895	34,53	170,58	51,39	156.486.327	773.050.610	232.894.073	1.005.944.686
5,80	290,0	2,73	1.586.899	35,65	173,05	52,3	56.572.843	274.612.843	82.994.809	357.607.652
6,00	300,0	11,93	6.943.364	37,90	178,08	54,1	263.153.484	1.235.918.792	375.635.989	1.615.554.772
6,20	310,0	1,80	1.044.902	40,15	182,95	55,9	41.952.835	191.184.311	58.446.049	249.574.960
6,40	320,0	0,06	35.224	42,40	187,90	57,7	1.493.468	6.618.557	2.032.416	8.650.972
6,70	335,0	0,03	17.009	45,76	195,33	60,41	778.327	3.322.348	1.027.507	4.349.853
TOTALI		100,00	66.179.152		-		1.526.193.442	9.530.817.774	2.770.343.890	13.300.261.574
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							38.834.346	38.834.346	0	38.834.346

Si stima, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare sui singoli pacchetti di sigarette gli incrementi dei prezzi indicati nelle tabelle che seguono. In particolare, nella tabella 4 sono illustrati gli incrementi sui prezzi che potrebbero derivare dalla disposizione in esame in aggiunta a quelli potenzialmente determinati dall'incremento della fiscalità già prevista nell'ambito del calendario fiscale approvato dalla legge di bilancio per il 2023. Nella tabella 5 sono, invece, riportati gli incrementi dei prezzi che si potrebbero verificare complessivamente rispetto ai valori dei prezzi attualmente praticati dai produttori sulla base dei parametri normativi vigenti fino al 31 dicembre 2023 (Tabella 5).

Tabella 4 – Effetti sui prezzi per il 2024 a normativa vigente

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota
da	a	Δ	mercato
4,70	4,73	0,03	0,0
4,80	4,83	0,03	4,6
4,90	4,93	0,03	1,2
5,00	5,03	0,03	45,8
5,20	5,30	0,10	14,1
5,30	5,40	0,10	1,8
5,40	5,50	0,10	1,9
5,50	5,60	0,10	6,3
5,70	5,80	0,10	7,8
5,80	5,90	0,10	2,7
6,00	6,10	0,10	11,9
6,20	6,30	0,10	1,8
6,40	6,50	0,10	0,1
6,70	6,80	0,10	0,0

Tabella 5 - Effetti sui prezzi per il 2024 rispetto ai parametri normativi del 2023

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota
da	a	Δ	mercato
4,70	4,80	0,10	0,0
4,80	4,90	0,10	4,6
4,90	5,00	0,10	1,2
5,00	5,10	0,10	45,8
5,20	5,32	0,12	14,1
5,30	5,42	0,12	1,8
5,40	5,52	0,12	1,9
5,50	5,62	0,12	6,3
5,70	5,82	0,12	7,8
5,80	5,92	0,12	2,7
6,00	6,12	0,12	11,9
6,20	6,32	0,12	1,8
6,40	6,52	0,12	0,1
6,70	6,82	0,12	0,0

Tabacco trinciato – Punto 2

La modifica normativa prevede, per il tabacco trinciato, l'aumento dell'accisa minima da 140 euro/chilogrammo a 147,50 euro/chilogrammo per il 2024 e a 148,50 euro/chilogrammo a decorrere dal 2025 (Tabelle 6 e 7).
Il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla modifica normativa, a parità di volumi di vendita, è di circa 32,2 milioni di euro per il 2024 (Tabella 6) e di circa 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025 (Tabella 7).

Tabella 6

PARAMETRI IPOTIZZATI 2024	
IVA	22
Aliquota di base	60
Accisa minima	147,5

Fasce di prezzo al 31ago 2023		Quota di mercato al 31ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
	210,0	0,00	140	3,63	147,50	37,87	507	20.615	5.292	25.905
	213,3	0,00	36	6,04	147,50	38,47	220	5.377	1402	6.780
	215,0	0,35	17.167	7,23	147,50	38,77	124.119	2.532.125	665.562	3.197.687
	216,7	12,41	615.079	8,43	147,50	39,07	5.185.116	90.724.140	24.031.036	114.755.279
	220,0	0,00	137	10,83	147,50	39,67	1481	20.185	5.423	25.588
	223,3	10,60	525.624	13,23	147,50	40,27	6.954.012	77.529.613	21.166.869	98.696.512
	223,3	8,04	398.767	13,24	147,50	40,27	5.279.674	58.818.121	16.058.344	74.876.466
	225,0	0,19	9.406	14,43	147,50	40,57	135.725	1387.351	381592	1.768.943
	226,7	2,41	119.521	15,63	147,50	40,87	1868.118	17.629.394	4.884.836	22.514.230
	228,6	1,02	50.784	16,99	147,50	41,22	862.816	7.490.619	2.093.311	9.583.930
	230,0	2,55	126.190	18,02	147,50	41,48	2.273.871	18.612.430	5.234.194	23.846.623
	232,5	2,07	102.872	19,82	147,50	41,93	2.038.924	15.173.628	4.310.425	19.487.053
	233,3	40,56	2.010.902	20,42	147,50	42,08	41.062.626	296.608.093	84.618.770	381.226.863
	236,0	0,83	41.339	22,34	147,50	42,56	923.482	6.097.294	1759.328	7.856.621
	237,5	1,91	94.816	23,42	147,50	42,83	2.220.571	13.995.238	4.060.934	18.046.172
	238,6	0,29	14.461	24,20	147,50	43,02	349.958	2.133.007	622.116	2.755.122
	240,0	3,85	190.819	25,22	147,50	43,28	4.812.461	28.145.837	8.258.656	36.404.493
	243,3	12,91	640.091	27,63	147,50	43,88	17.685.701	94.410.351	28.087.172	122.500.523
TOTALI		100,00	4.958.145	-			91.779.381	731.326.401	206.248.390	937.574.791
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PER							[illegible]	[illegible]	-	[illegible]

Tabella 7

PARAMETRI IPOTIZZATI 2025	
IVA	22
Aliquota di base	60
Accisa minima	148,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2023		Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€pac.	€Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
	210,0	0,00	160	2,63	148,50	37,87	368	20.753	5.292	26.045
	210,3	0,00	36	5,04	148,50	38,47	184	5.414	1.402	6.916
	215,0	0,35	97.167	6,23	148,50	39,77	196.950	2.549.291	665.592	3.214.884
	216,7	12,41	615.079	7,43	148,50	39,07	4.570.037	91339.224	24.031.195	119.370.358
	220,0	0,00	107	9,83	148,50	39,67	1344	20.302	5.423	26.725
	223,3	10,50	525.624	12,23	148,50	40,27	6.428.388	78.055.236	21166.899	99.222.196
	223,3	8,04	398.767	12,24	148,50	40,27	4.880.907	59.216.868	16.058.344	75.275.232
	225,0	0,15	9.406	13,43	148,50	40,57	126.318	1396.757	381592	1.778.349
	226,7	2,41	159.521	14,63	148,50	40,87	1.748.597	17.748.916	4.884.836	22.633.752
	228,6	1,02	50.784	15,99	148,50	41,22	812.034	7.541403	2.080.318	9.634.714
	230,0	2,55	126.186	17,02	148,50	41,48	2.147.685	18.738.619	5.234.184	23.972.809
	232,5	2,07	102.872	18,82	148,50	41,93	1936.062	15.276.500	4.315.425	19.580.925
	233,3	40,56	2.016.932	19,42	148,50	42,08	39.051.723	299.618.996	84.619.770	383.237.768
	236,0	0,83	41339	21,34	148,50	42,56	882.144	6.126.631	1.759.326	7.897.959
	237,5	1,91	94.815	22,42	148,50	42,83	2.125.758	14.080.053	4.080.934	18.160.987
	238,6	0,29	14.461	23,20	148,50	43,02	335.497	2.147.458	622.115	2.769.583
	240,0	3,85	190.819	24,22	148,50	43,28	4.621842	28.336.656	8.258.656	36.595.315
	243,3	12,91	640.091	26,63	148,50	43,88	17.045.810	95.053.442	28.087.572	123.140.810
TOTALI		100,00	4.956.165	-			86.821.236	736.284.548	206.248.390	842.532.938
STIMOLO MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PER							37.161.693	37.161.693	0	37.161.693

Appare opportuno evidenziare al riguardo come il suddetto aumento comporti, a parità di prezzi, l'assoggettamento all'accisa minima di tutti i prodotti appartenenti alle fasce di prezzo attualmente presenti sul mercato.

Le tabelle che seguono illustrano le ricadute sui prezzi potenzialmente derivanti dalla disposizione (Tabelle 8 e 9).

Tabella 8

EFFETTO SUI PREZZI 2024			
€/Kg.			Quota
da	a	Δ	mercato
210,00	220,42	10,42	0,0
213,34	223,77	10,43	0,0
215,00	225,42	10,42	0,3
216,67	227,09	10,42	12,4
220,00	230,42	10,42	0,0
223,33	233,77	10,44	10,6
223,34	233,78	10,44	8,0
225,00	235,42	10,42	0,2
226,67	237,10	10,43	2,4
228,57	238,99	10,42	1,0
230,00	240,41	10,41	2,5
232,50	242,92	10,42	2,1
233,33	243,74	10,41	40,6
236,00	244,20	8,20	0,8
237,50	244,44	6,94	1,9
238,58	244,62	6,04	2,5
240,00	244,87	4,87	2,0
243,34	245,42	2,08	0,9

Tabella 9

EFFETTO SUI PREZZI 2025			
€/Kg.			Quota
da	a	Δ	mercato
210,00	221,81	11,81	0,0
213,34	225,16	11,82	0,0
215,00	226,81	11,81	0,3
216,67	228,48	11,81	12,4
220,00	231,81	11,81	0,0
223,33	235,14	11,81	10,6
223,34	235,17	11,83	8,0
225,00	236,82	11,82	0,2
226,67	238,49	11,82	2,4
228,57	240,38	11,81	1,0
230,00	241,81	11,81	2,5
232,50	244,31	11,81	2,1
233,33	245,14	11,81	40,6
236,00	245,59	9,59	0,8
237,50	245,83	8,33	1,9
238,58	246,01	7,43	3,1
240,00	246,26	6,26	2,6
243,34	246,81	3,47	1,4

Tabacchi da inalazione senza combustione – lettera b)

Per quanto concerne i tabacchi da inalazione senza combustione, la disposizione prevede, a partire dal 2026, un ulteriore aumento dell'aliquota, rispetto al calendario fiscale già vigente, dal 41 per cento al 42 per cento.

Pertanto, il maggior gettito ascrivibile alla disposizione è pari a circa 20,9 milioni di euro, su base annua, a decorrere dal 2026 (Tabella 10).

Tabella 10

	TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE			Maggior gettito nel triennio 2024 -2026 ad immissioni in consumo invariate (milioni di Euro)
	2024	2025	2026	
Normativa vigente	*Aliquota 38%*	*Aliquota 39,5%*	*Aliquota 41%*	20,9
	795,4	*826,8*	*858,2*	
Nuova proposta	*Aliquota 38%*	*Aliquota 39,5%*	*Aliquota 42%*	
	795,4	826,8	879,2	
Maggior gettito (milioni di euro)	0,0	0,0	20,9	

Prodotti liquidi da inalazione – lettera c)

Per quanto concerne i prodotti liquidi da inalazione, la disposizione prevede, a partire dal 2025, l'incremento di un punto percentuale delle aliquote, attualmente vigenti, dell'imposta di consumo applicata ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina (Tabella 11).

Tali incrementi determinano maggiori entrate, in termini di imposta di consumo, pari a circa 3,7 milioni di euro nel 2025 e a 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2026.

La disposizione determina, altresì, maggiori entrate, in termini di IVA, pari a circa 0,8 milioni di euro nel 2025 e a circa 1,6 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Tabella 11



Gli effetti finanziari complessivamente ascrivibili alla disposizione in esame sono indicati nella tabella che segue:

	ANNO 2024 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2025 (MILIONI DI EURO)			dal 2026 (MILIONI DI EURO)		
CATEGORIA PRODOTTO	***Normativa vigente***	***Nuova proposta***	***Maggior gettito***	***Normativa vigente***	***Nuova proposta***	***Maggior gettito***	***Normativa vigente***	***Nuova proposta***	***Maggior gettito***
SIGARETTE	12.206,7	12.282,7	76,0	12.241,8	12.300,4	58,5	12.241,8	12.300,4	58,5
TRINCIATI PER SIGARETTE	905,3	937,6	32,2	905,3	942,5	37,2	905,3	942,5	37,2
TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE	795,4	795,4	-	826,8	826,8	-	858,2	879,2	20,9
PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	65,6	65,6	-	65,6	70,1	4,5	65,6	74,6	8,9
TOTALE	**13.973,1**	**14.081,3**	**108,2**	**14.039,6**	**14.139,8**	**100,2**	**14.071,0**	**14.196,6**	**125,5**

Commi 4, 5 e 6. Il comma 4 prevede che venga sospesa parte della quota deducibile dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, riferibile al **2024** che passerebbe **dal 18%**, (definito dall'originario 12%, aumentato del 3% in virtù della nuova spalmatura prevista dall'art. 1, commi 712-715 della Legge 160/2019 e di un ulteriore 3% in virtù dell'art. 42 del DL 17/2022), **al 17%**, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (1%) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dello 0,5%, da operare solo a saldo.

Inoltre, con il **comma 5** viene sospesa parte della quota riferibile al **2026** che passerebbe **dal 7,7%**, (definito dall'originario 10% + 3% in base alla previsione dell'art. 1, commi 712-715 della Legge 160/2019 – 5,3% in virtù dell'art. 42 del DL 17/2022) **al 4,7%**, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (3%) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dell'1,5%, da operare solo a saldo.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base della metodologia utilizzata nei precedenti differimenti e considerando gli ultimi dati dichiarativi disponibili, si stimano i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	112,5	0	337,5	0	-225,0	-225,0	0
IRAP	30,3	0	90,9	0	-60,6	-60,6	0

Totale	**142,8**	**0**	**428,4**	**0**	**-285,6**	**-285,6**	**0**

In milioni di euro

ART. 12

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

Comma 1 e 2. La disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 16%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) che introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati e le quote dei fondi comuni di investimento.

Dall'analisi dei dati storici dei versamenti relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 si rileva, nonostante l'aumento delle aliquote, un elevato ricorso a tale misura con valori rideterminati medi di circa 16,3 miliardi per le partecipazioni e 0,68 miliardi per i terreni. Inoltre, da tali dati è stato possibile definire la ripartizione tra prima o unica rata e rate successive. Alla luce del breve lasso di tempo intercorso con l'ultima riproposizione, per la quale si attendono ancora i primi versamenti, si ritiene prudenziale valutare un ricorso alla normativa in proroga nella misura di un terzo dei valori stimati sopra.

Per quanto riguarda la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che prevede la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica originaria che evidenzia una quota di partecipazioni a carico di persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) di circa il 17,3% da cui, considerando la capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi che il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20%, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.

Tutto ciò premesso, considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, e considerando prudenzialmente che l'effetto di cassa delle IIDD si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	655,8	171,8	171,8	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8
Totale	**534,0**	**50,0**	**50,0**	**-121,8**	**-121,8**	**-121,8**	**-121,8**	**-121,8**	**-121,8**	**-121,8**

in milioni di euro

ART. 13

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

Commi 1 e 2 Riguardo alla disciplina della circolazione degli immobili di provenienza donativa, si evidenzia che dagli ultimi dati statistici a disposizione, pubblicati dal Consiglio nazionale del notariato, le donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari) nel 2021, in Italia, sono state più di 221.000, mentre nel 2022 sono state quasi 213.000.

Si tratta di immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di riduzione prima e di restituzione, poi, da parte del legittimario nei confronti non solo del donatario, ma anche dell'avente causa del donatario e dei terzi acquirenti che abbiano acquistato i beni.

La proposta normativa, si inserisce nel solco delle riforme del 2005 in materia, allorché il legislatore ha, in primo luogo, introdotto implicitamente nel nostro sistema il principio della disponibilità dell'azione di restituzione dei legittimari e, in secondo luogo, ha testualmente confermato che la tutela reale del legittimario leso non è assoluta.
Tuttavia, il legislatore, in quella circostanza, non ha enunciato espressamente i termini di esperimento delle predette azioni di riduzione e di ripetizione, lasciando ampi margini relativi alla vocazione retroattiva delle medesime, non fornendo né paletti temporali riguardo alle suddette azioni ai fini della definitiva acquisizione di diritti da parte degli aventi causa dei donatari o dei terzi di buona fede, né fornendo precisazioni sulla disponibilità dell'azione di restituzione, non regolamentando la pubblicità e gli effetti della medesima riguardo all'eventuale atto di rinuncia. La proposta normativa in oggetto, che si esplica nella novella apportata al combinato disposto degli articoli 561, 562, 563 del codice civile, si collega alla esigenza di conservare gli effetti della trascrizione degli atti a titolo oneroso di beni immobili o beni mobili registrati - che sono stati oggetto di donazione - al fine di consentire il consolidarsi dei negozi da tempo conclusi e la circolazione dei medesimi beni. Pertanto, i terzi acquirenti dei predetti beni vengono tutelati attraverso le modifiche apportate con la riforma degli articoli menzionati, in quanto non vedranno più pregiudicati i loro diritti acquisiti dal donatario, essendo esonerati dalla restituzione dei beni in esame ai legittimari la cui quota sia stata eventualmente lesa. Questi ultimi potranno vantare solo un diritto di credito da parte del donatario che dovrà loro compensare, attraverso l'equivalente valore in denaro, la parte di quota che è stata compromessa: unica eccezione riguarda la circostanza in cui il donatario sia insolvente, in tal caso i terzi che abbiano acquistato i beni a titolo gratuito saranno chiamati risarcire per equivalente in denaro gli eredi pretermessi.
Il **comma 2** del presente articolo detta la norma transitoria, con la quale si prevede che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge e, pertanto, può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Nell'ipotesi che tale ultima condizione non si verifichi il nuovo regime delle donazioni, che qui si è esaminato, si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, allo scadere dei sei mesi dall'acquisto di efficacia della medesima.
La proposta non comporta oneri per i bilanci pubblici. Al contrario, potrebbe rendersi foriera di maggiori entrate in conseguenza dell'incremento del numero di trasferimenti e di atti di costituzione di ipoteca, oltre che dell'incremento di ricchezza complessiva derivante dalla ripresa del mercato interessato, che per ragioni prudenziali non si stimano.

ART. 14
(Tax credit cinema)

Comma 1. La proposta normativa apporta una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo".
In particolare, con la disposizione di cui alla lettera a), che interviene sull'articolo 13, comma 5, si prevede che il decreto del Ministro della cultura con il quale si ripartiscono le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo possa destinare dette risorse non a tutte le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220/2016, ma anche solamente ad alcune di esse. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui alla lettera b), con il quale si sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, prevede che il decreto di cui all'articolo 21 con il quale sono determinate le aliquote del credito di imposta debba tenere conto delle risorse disponibili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12 dalla legge n. 220/2016. In particolare, si dispone che per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di

produzione internazionale e per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale. Si fa salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La disposizione di cui alla lettera c), con il quale si sostituisce il comma 1 dell'articolo 17, prevede che il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l'aliquota massima può essere innalzata fino al 60 per cento. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera d), con il quale si sostituisce il comma 1 dell'articolo 18, prevede che, il credito di imposta per gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera e) apporta una serie di modificazioni all'articolo 20. In particolare, si eliminano i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera f) apporta una serie di modificazioni all'articolo 21. In particolare, si sostituisce il comma 5, prevedendo che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b*), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Inoltre, con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, ai quali, in caso di certificazione infedele si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

La disposizione di cui alla lettera g) apporta una serie di modificazioni all'articolo 25. In particolare, si prevede che in materia di contributi automatici, i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La disposizione di cui alla lettera h) apporta una serie di modificazioni all'articolo 26, in materia di contributi selettivi. In particolare, si eliminano i film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie dalle opere alle quali è prioritariamente destinato il contributo selettivo. Inoltre, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro e per tali fini viene autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, anche in materia di contributi selettivi, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie

La disposizione di cui alla lettera i) apporta una serie di modificazioni all'articolo 27, in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro e per tali fini viene autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

ART. 15
(Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

Comma 1. La disposizione modifica l'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, autorizzando la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.

Comma 2. La disposizione modifica l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prevedendo l'inserimento del comma 10-*ter*, con il quale si designa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale soggetto incaricato della realizzazione e gestione, anche digitale, delle carte valori e della produzione dei relativi documenti fisici.

Comma 3. La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento della realizzazione, produzione e gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori (quali, ad esempio, contrassegni). Le predette risorse occorrono al fine di promuovere e sviluppare campagne informative per favorire la massima diffusione della conoscenza e del corretto utilizzo dei sistemi di tracciabilità e anticontraffazione delle carte valore anche a favore delle popolazioni più anziane.

Comma 4. La disposizione prevede che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale possa avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 16

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

Comma 1. La disposizione estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. *participation exemption*) alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito sono stati analizzati i dati presenti delle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021, specificamente nel quadro RT, rilevando una plusvalenza tassata con l'imposta sostitutiva del 26% pari a circa 48,2 milioni di euro. La corrispondente imposta sostitutiva sarebbe di circa 12,5 milioni di euro che a seguito dell'introduzione della modifica proposta concorrerebbe alla determinazione della base imponibili solo al 5%. Ne consegue che la proposta normativa, considerando la disciplina c.d. *participation exemption*, produrrebbe una perdita di gettito di circa 11,9 milioni di euro su base annua.

Di seguito l'andamento finanziario ipotizzando l'entrata in vigore dal 2024:

	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta sostitutiva	0	-11,9	-11,9	-11,9

in milioni di euro

Capo II
Misure per la lotta all'evasione

ART. 17

(Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

Commi da 1 a 3. Le disposizioni del presente articolo sono volte a realizzare una più efficiente attività di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico attraverso una maggiore cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Inps. In particolare, viene previsto che l'Agenzia utilizzi i dati forniti dall'Inps per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, per l'invio delle lettere di compliance con cui segnalare anomalie ai contribuenti e per l'attività di analisi del rischio e di controllo volta a una corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

Si precisa che all'attuazione delle predette attività le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, si ritiene che tali disposizioni siano suscettibili di determinare potenziali effetti positivi sul gettito, derivanti dall'emersione di maggiori imponibili ai fini reddituali e contributivi che, tuttavia, prudenzialmente non sono oggetto di quantificazione.

ART. 18

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

Comma 1 lett. a e b) La disposizione prevede, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, l'innalzamento dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta - sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo

di durata non superiore a 30 giorni - dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'art. 3 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
In assenza di dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche che consentano di individuare puntualmente gli importi delle locazioni in esame, si è proceduto ad una estrazione dei contribuenti con canoni di locazione a cedolare secca soggetti al 21% dichiarati nel quadro RB per l'anno d'imposta 2021, ipotizzando che le locazioni con giorni inferiori a 365 siano relative alle locazioni brevi. Ai fini della stima sono stati considerati i contribuenti con più immobili. Dalle elaborazioni effettuate risulta che l'ammontare di detti canoni è di circa 176,9 milioni di euro. Per verificare la robustezza di queste evidenze, sono stati inoltre analizzati i versamenti effettuati con il modello F24 con codice tributo 1919.
Il codice tributo 1919 è utilizzato per il versamento della ritenuta (a titolo di imposta o acconto) del 21% applicabile al momento del pagamento al beneficiario dei canoni o corrispettivi connessi alle locazioni brevi. La ritenuta deve essere applicata da parte dell'intermediario che interviene nei pagamenti, rappresentato da un gestore (c.d. "property manager") o da un portale web.
Il codice tributo 1919 non deve essere utilizzato quando il pagamento del canone o corrispettivo derivante dalle locazioni brevi è riscosso direttamente dal beneficiario senza intervento di intermediario nella riscossione. La ritenuta sui versamenti relativa all'anno di imposta 2022 risulta di circa 80 milioni a fronte di un ammontare di canoni stimati di 376,8 milioni di euro. Da operatori del settore si stima che la quota di mercato delle locazioni brevi gestita da intermediari sia di circa il 25% del totale.
Pur considerando che una quota dei canoni rilevati per parte d'anno potrebbe non riguardare le locazioni brevi, alla luce degli approfondimenti effettuati, che mostrano un ammontare di canoni assoggettati alla cedolare secca sostanzialmente in linea con quello complessiva risultante dall'elaborazione, è stato applicato il differenziale di aliquote dal 21 per cento al 26 per cento, stimando un recupero di competenza annua di cedolare secca di circa +8,8 milioni di euro.
Di seguito l'andamento finanziario, considerando la decorrenza della norma a partire dall'anno 2024, nell'ipotesi prudenziale di applicazione del maggior gettito in sede di dichiarazione:

	2024	2025	dal 2026
Cedolare secca	0	17,6	8,8

In milioni di euro

Comma 1, lett. c)
Introduce una serie di precisazioni procedurali relativamente ai soggetti non residenti che possiedono in Italia una stabile organizzazione. Alle precisazioni non si ascrivono effetti finanziari.
Commi 2-4. Per effetto delle disposizioni introdotte agli articoli 67 e 68 del Tuir vengono ampliate le fattispecie che possono dare luogo a plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi che danno diritto al *Superbonus* e viene potenzialmente incrementata la base di calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi da *Superbonus* nella misura del 110 per cento per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. Tenuto conto che tali disposizioni sono suscettibili di determinare potenziali effetti finanziari positivi non quantificabili *ex ante*, alle stesse, prudenzialmente, non si ascrivono effetti sul gettito. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle cessioni realizzate dal 1° gennaio 2024.
Il **comma 5** prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscano ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 19
(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori

dell'Unione europea)

Il **comma 1** interviene all'articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ridurre da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA (il negoziante può non applicare l'imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell'imposta pagata). La riduzione della soglia del valore delle cessioni da 154,95 euro a 70,00 euro amplia la possibilità per i turisti extra UE di non pagare ovvero di chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti di beni effettuati in Italia.
Sotto il profilo finanziario, sulla base dei dati e delle elaborazioni svolte dal Ministero del Turismo, l'attuale soglia minima di spesa (euro 154,94) riguarda un flusso di turisti internazionali extra UE per una spesa per lo shopping stimata di circa 3,1 miliardi di euro. Inoltre, sempre dalla stessa elaborazione risulta che la quota di tale importo esclusa dal tax free ammonta a circa 350 milioni di euro, generando un flusso di IVA pari a 51,1 milioni di euro. Tale spesa è attribuita per il 60% alle operazioni comprese tra euro 70 e 154,94, ossia un ammontare di circa 210 milioni di euro, con un corrispondente gettito IVA pari a circa 30,7 milioni di euro.
Pertanto, considerando l'entrata in vigore della misura dal 2024, si stima una perdita di gettito di 30,7 milioni di euro su base annua a decorrere dalla stessa annualità.

ART. 20
(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Il **comma 1** prevede la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione a favore degli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Il **comma 2** prevede che l'adeguamento, che può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il **comma 3** prevede in particolare, in caso di eliminazione di valori:

- il pagamento dell'Iva non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito decreto dirigenziale;
- il pagamento di una imposta sostitutiva, con aliquota al 18%, delle imposte sui redditi e dell'Irap da applicare alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione ed il valore eliminato.

Comma 4. In caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap del valore iscritto. In tal caso, non è, invece, dovuta l'imposta sul valore aggiunto.
Commi 5 e 6. L'adeguamento avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e il versamento delle imposte è effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo.
Comma 7. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Comma 8. A legislazione vigente tali operazioni di adeguamento non vengono effettuate in quanto il contribuente dovrebbe scontare sulla differenza la tassazione ordinaria, con la conseguenza che i bilanci contengono valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di

risultato d'esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse. La misura, pertanto, è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati in quanto legati sia alle "dimensioni" del fenomeno di sovrastima del magazzino sia a fattori comportamentali. In esame prevede che le predette eventuali maggiori entrate affluiscano ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 21
(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

Commi da 1 a 2. Le disposizioni non determinano maggiori oneri finanziari, trattandosi di verifiche svolte in via ordinaria dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Gli stessi, al contrario, possono avere effetti positivi sul gettito non predeterminabili, che, per motivi prudenziali, non sono oggetto di quantificazione.

ART. 22
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Comma 1. La banca dati informatica centralizzata prevista dall'articolo in esame è istituita e gestita autonomamente e con risorse proprie dall'organismo di autoregolamentazione (*cfr.* comma 1, dell'art. 34-*bis*). Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 34-*bis* dalle autorità con gli organismi di autoregolamentazione non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per le medesime.

ART. 23
(Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti)

Il **comma 1** in argomento innalza, dall'8 per cento per cento all'11 per cento, la ritenuta che deve essere effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Per quantificare gli effetti positivi di gettito connessi alla modifica normativa, si stima preliminarmente un totale dei versamenti di tale ritenuta, identificata dal codice tributo 1039, sulla base degli ultimi dati disponibili nel triennio 2021-2023, di 3,25 miliardi di euro. Pertanto, l'innalzamento dell'aliquota della ritenuta di 3 punti percentuali può portare ad un maggior gettito pari a 1,22 miliardi di euro. Rispetto a tale ammontare, inoltre, occorre quantificare la quota-parte che produce effetti, in termini di cassa, solo nel primo di applicazione della nuova aliquota - venendo compensata dai minori acconti dovuti dai percipienti - e quella che corrisponde a un aumento permanente del gettito. Infatti, la ritenuta operata dai sostituti può essere scomputata dall'imposta dovuta dai sostituiti, sempreché i compensi percepiti vengano regolarmente dichiarati. Pertanto, in relazione ai contribuenti che non adempiono agli obblighi dichiarativi in maniera fedele, il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della ritenuta può considerarsi definitivamente acquisito dall'erario, poiché in sua assenza gli importi non sarebbe correttamente assoggettati a tassazione. A tal proposito, per stimare la quota parte dei corrispettivi potenzialmente evasivi, si può utilizzare la propensione all'evasione, così come risulta dalla Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica.
In particolare, da tale relazione emerge che, per il 2020, la propensione media (Irpef ed Ires, calcolata in relazione ai rispettivi potenziali) all'evasione è pari al 49 per cento. Applicando tale percentuale alle maggiori ritenute in argomento, si può quantificare un maggior gettito strutturale pari a 598 milioni di euro. Di conseguenza, l'effetto puramente di cassa, che si verifica solo nel primo anno e viene compensato dai minori acconti dovuti, è quantificabile in 622 milioni di euro. A tale proposito, tuttavia, occorre

considerare che, sempre dalla citata relazione, si evince che la propensione al *collection gap* (Irpef ed Ires) è pari in media al 4 per cento.
Pertanto, un ulteriore effetto strutturale della misura può essere colto rispetto alla riduzione del fenomeno dell'omesso versamento delle imposte dichiarate per un importo pari a 24 milioni di euro.
In ultimo, si rileva che per tenere conto delle tempistiche di efficacia della disposizione, per l'anno 2024 il maggior gettito è prudenzialmente quantificato in 10/12 del totale, tenuto conto che la norma entra in vigore il 1° marzo 2024.
Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:

	2024	2025	2026	2027
Ritenuta	518	622	622	622
Totale	**518**	**622**	**622**	**622**

in milioni di euro

Commi 2 e 3. La disposizione modifica l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, estendendo l'istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, con aliquota pari al 23%. Si prevede, altresì, che detta aliquota venga applicata sul 50% dell'imponibile (ammontare delle provvigioni percepite). Detta base imponibile è ridotta al 20% nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell'esercizio della propria attività dell'opera di dipendenti o di terzi. L'estensione dell'ambito applicativo della ritenuta, a termini della RT consente un recupero di gettito, sia connesso all'evasione derivante dall'infedele od omessa dichiarazione dei proventi da parte degli agenti assicurativi, sia un recupero di evasione da riscossione (i.e. somme dichiarate e non versate).Attraverso l'introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all'interno di un settore che ne è sprovvisto, si consente di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi - grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito – e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della compliance by design. Per quantificare gli effetti di gettito connessi alla disposizione, in via preliminare si evidenzia che la Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ha stimato la propensione media al gap (Irpef ed Ires) al 49 per cento. Per utilizzare il dato da ultimo citato, è stato quantificato, tramite l'analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all'anno 2021, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nel settore identificato dai codici ateco 66.22.01 (Broker di assicurazioni), 66.22.02 (Agenti di assicurazioni), 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni) e 66.22.04 (produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni). Dividendo tale valore, ammontante a 9,7 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al gap (cioè 51 per cento) si ottiene il totale dei componenti positivi, inclusi quelli non dichiarati, pari a 19 miliardi. Fatto ciò, applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (9,3 miliardi) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio (8%= [(23/2)+(23/5)]/2), si ottiene un maggior gettito strutturale pari a 744 milioni. A tal proposito, si rileva che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito definitivo, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente. Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta è in grado di ridurre il fenomeno del collection gap, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al gap da riscossione Irpef ed Ires (4 per cento) per l'importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 34 mln [(0.08*(9,7mld))*0.04].
Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:

Importi in milioni di euro	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Effetti di gettito	583	778	778	778

Totale	**583**	**778**	**778**	**778**

Si prevede che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal 1° aprile.
La disposizione di cui al **comma 4, lettera a)** innalza l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero equiparandola all'aliquota massima prevista per l'IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l'aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento. Per quantificare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla norma, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell'IVIE dovuta per l'anno di imposta 2021, che rappresenta l'ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l'elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW. Al riguardo, si evidenzia il carattere prudenziale della stima, tenendo conto che, in relazione agli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, non vi è l'obbligo di indicazione nel quadro RW (se già dichiarati in annualità precedenti).
Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigenza dell'aliquota dello 0,76 per cento, un ammontare di imposta dovuta pari a 95.935.213 di euro. Tramite un calcolo proporzionale, la maggiorazione dell'aliquota disposta dalla norma ha portato ad un valore di IVIE complessiva pari a euro 133.804.376 [95.935.213 x (1.06 per cento/0.76 per cento]).
Pertanto, il gettito differenziale dovuto alla norma può essere quantificato in euro 37.869.163 (133.804.376-95.935.213).
Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell'IVIE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell'aliquota a partire dal periodo di imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.
Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Effetti di gettito	0	75	37	37
Totale	**0**	**75**	**37**	**37**

La disposizione di cui al **comma 4, lettera b)**, modifica, raddoppiandola, l'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche; da tale ambito, a partire dal 2024 sarà esclusa la Svizzera.
Per determinare gli effetti finanziari connessi alla modifica normativa, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell'IVAFE dovuta, in relazione ai beni situati negli Stati citati (eccettuata, per quanto sopra detto, la Svizzera), per l'anno di imposta 2021, che rappresenta l'ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l'elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW.
Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigenza dell'aliquota del 2 per mille, un ammontare di imposta dovuta pari a euro 8.781.246. Il raddoppio dell'aliquota impositiva disposto dalla norma, quindi, può determinare un gettito complessivo pari a 17.562.492 di euro.
Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell'IVAFE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell'aliquota a partire dal periodo di imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.
Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	17,5	8,7	8,7
Totale	**0**	**17,5**	**8,7**	**8,7**

Le disposizioni di cui ai **commi 5, lettera a) e b)**, modificano l'attuale regime di tassazione degli atti costitutivi o traslativi dei diritti reali di godimento.
In particolare, viene disposto che – salvo i casi specificamente disciplinati dalle norme vigenti, il regime impositivo delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i redditi ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
Fatta tale premessa, per quantificare gli effetti finanziari della norma, tramite l'esame dei dati riportati negli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente di diritto reale di godimento, è stato rilevato che nell'anno 2021 il valore totale delle operazioni aventi ad oggetto tale diritto è stato pari a euro 1.383.395.579. A fronte di tali corrispettivi di vendita, le plusvalenze complessivamente dichiarate dai danti causa corrispondono a euro 60.875.127. Non essendo possibile distinguere analiticamente i negozi aventi ad oggetto la costituzione del diritto da quelli relativi alla sua cessione e considerando che i casi cessione del diritto, presupponendo la sua avvenuta costituzione, sono sicuramente inferiori in termini numerici, i negozi costitutivi sono stati prudenzialmente individuati in ragione del 50 per cento del totale. Pertanto, il valore complessivo dei redditi da sottoporre a tassazione in base alla disposizione in commento è risultato pari a euro 691.697.789. Sottraendo da tale importo le somme dichiarate dai danti causa, il reddito differenziale è quantificabile in 630.822.663. Applicando, in via prudenziale, a tale importo un'aliquota media del 33 per cento, si ottiene una maggiore imposta pari a euro 208.171.478.
Inoltre, per declinare gli effetti positivi di gettito in termini di cassa, si evidenzia che il versamento Irpef viene effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica delle regole di determinazione della base imponibile, a partire dal periodo di imposta 2024, produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	416	208	208
Totale	**0**	**416**	**208**	**208**

La disposizione di cui al **comma 5, lettera c)**, modifica le regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi, eliminando la possibilità prevista dal vigente art. 68, comma 1, lett. d) del T.U.I.R di determinare forfettariamente nella misura del 25% – in mancanza di documentazione inerente il costo di acquisto - l'importo della plusvalenza, cosicché, ove la base imponibile non possa essere determinata in maniera analitica, la plusvalenza si presumerà nella misura dell'intero corrispettivo percepito.
Quanto alla metodologia seguita per stimare gli effetti finanziari, in via preliminare si evidenzia che non tutti i dati relativi alle compravendite di metalli preziosi sono disponibili (es. vendite tra privati) e, di conseguenza, gli importi di seguito quantificati possono considerarsi assolutamente prudenziali. In particolare, in base alle informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari in relazione alle compravendite di metalli preziosi perfezionate con il loro intervento, risulta che il totale del valore delle vendite realizzate nel 2022 (ultimo anno intero disponibile) ammonta a euro 3.017.139.012. In base all'attuale disciplina normativa, anche considerato che la maggior parte dei beni preziosi perviene a titolo gratuito in occasione di eventi e festività familiari e, quindi, non ha un costo d'acquisto, il reddito imponibile relativo alle citate operazioni può essere quantificato in misura pari al 25 per cento del totale, cioè pari a euro 754.284.753.

Per effetto della disposizione normativa, invece, il reddito imponibile sarebbe, come anticipato, da quantificare in maniera analitica e, in assenza del costo di acquisto, corrisponderebbe all'intero valore di cessione. In via prudenziale, per quantificare la plusvalenza teorica si utilizza l'incremento percentuale del valore dell'oro - che è il bene maggiormente rappresentativo della categoria dei metalli preziosi - registrato a partire dal 2019, che ammonta a circa il 100 per cento, con conseguente plusvalenza sul prezzo di acquisto del 50 per cento. Applicando tale valore percentuale al totale dei corrispettivi, il reddito imponibile complessivo risulta pari a euro 1.508.569.506, mentre il reddito differenziale (rispetto alla base imponibile determinata con le regole previgenti) a euro 754.284.753. Considerato, altresì, che le plusvalenze in argomento sono soggette a tassazione sostitutiva con un'aliquota del 26 per cento, il maggior gettito connesso alla disposizione normativa può essere stimato in un importo pari a euro 196.114.036.
Da ultimo, per determinare l'effetto in termini di cassa, si evidenzia che l'imposta sostitutiva non prevede il versamento di acconti e, di conseguenza, il primo effetto finanziario positivo si produrrà interamente nell'anno 2025.

Importi in milioni di euro	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Effetti di gettito	0	196	196	196
Totale	**0**	**196**	**196**	**196**

La disposizione di cui al **comma 6** ha finalità di contrasto alle frodi IVA nel settore della compravendita di autoveicoli, estendendo all'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le procedure di versamento (tramite F24 El.IDE) e controllo previste ai commi 9 e 9-bis dell'art. 1 del D.L. 262 del 2006.
Storicamente, l'immatricolazione di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino si presentava limitata, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista geografico.
Dal punto di vista numerico, nella tabella che segue si può osservare il costante incremento del numero dei veicoli di provenienza sammarinese (da 2.390 veicoli nel 2018 a 8.887 veicoli nel 2022). Risulta significativo, inoltre, il numero di auto provenienti formalmente dalla Repubblica di San Marino se raffrontato con il numero di auto effettivamente immatricolate in detto Stato: negli anni 2018 e 2019 una percentuale attorno all'80 per cento era costituita da auto effettivamente immatricolate nella stessa Repubblica di San Marino e quindi geograficamente legate a questo territorio. Tale percentuale cala drasticamente negli anni dal 2021 in avanti: dal 2021 infatti è pienamente operativa la riforma di cui all'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comportante la verifica da parte dell'Agenzia delle entrate in capo a tutte le immatricolazioni di veicoli di provenienza comunitaria. Il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ha evidentemente indotto la ricerca di nuovi canali per ottenere l'immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria in frode all'IVA: si presume che il significativo aumento dei veicoli formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino, tanto più quando svincolato da un'immatricolazione nello stesso Paese, possa essere messo in relazione a un fenomeno frodatorio.
Oltre all'incremento numerico, legato in massima parte ad auto della categoria di lusso (e quindi dal rilevante valore unitario), si rileva la presenza di numerosi soggetti fiscalmente evanescenti che richiedono l'immatricolazione dei veicoli. Limitatamente alle società e ai titolari di partita IVA, che hanno immatricolato auto provenienti dalla Repubblica di San Marino e che presentano un profilo fiscale a rischio, si rilevano i seguenti importi di acquisti intracomunitari: per l'anno 2021 circa € 44 milioni, per l'anno 2022 circa € 149 milioni, per l'anno 2023 (in corso) circa € 77 milioni. A detti acquisti intracomunitari, tuttavia, non corrispondono versamenti di IVA mediante il modello F24 El.Ide.: ne discende in via deduttiva la considerazione che i veicoli oggetto di tali acquisti intracomunitari siano stati immatricolati ricorrendo a procedure alternative al dovuto versamento d'imposta. Considerando l'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento si può stimare un ammanco per le casse erariali di circa € 9.680.000 per il 2021, € 32.780.000 per il 2022, € 16.940.000 per il 2023 (fino a luglio). Si consideri comunque che la quantificazione riportata è prudenziale, poiché tiene conto esclusivamente dei veicoli immatricolati a nome

di soggetti passivi IVA, senza considerare le immatricolazioni effettuate da soggetti evanescenti intestando direttamente il veicolo alla persona fisica acquirente finale. Considerando i più recenti dati 2022 e 2023, tra loro coerenti quanto alla quantificazione appena operata dell'imposta non corrisposta, si può quindi stimare un maggior gettito IVA corrispondente a circa euro 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il contrasto a tale tipologia di frode, operato prevedendo l'esame della documentazione fiscale relativa all'immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria all'Agenzia delle entrate, garantisce una maggiore efficacia e pervasività del controllo. Inoltre, la procedura sarà in parte automatizzata sfruttando applicativi già in uso all'Agenzia delle entrate, da implementare con risorse in house, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 7 a 12. Le disposizioni di cui al **comma 7, lettera a), al comma 10, lettera a) e al comma 11**, intervengono in materia di compensazione dei crediti.

In particolare, la proposta di cui al **comma 7, lettera a)**, di natura procedurale, interviene sull'articolo 37, comma 49-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introducendo l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

La proposta di cui al **comma 10, lettera a)**, stabilisce le modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti; più precisamente:

- i crediti nei confronti dell'INPS possono essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo o dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (o dalla denuncia, a seconda dei casi) da cui emergono i crediti stessi;
- i crediti nei confronti dell'INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell'Istituto, in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e censiti da INAIL.

Le disposizioni in esame consentiranno di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **comma 8 e al comma 7, lettera b)**, intervengono in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Le medesime disposizioni, ai sensi del **comma 9**, decorrono dal 1° luglio 2024.

In particolare, la disposizione normativa di cui al **comma 7, lettera b)** pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli, accertamenti esecutivi superiore ad euro centomila. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che compulsa al versamento di imposte iscritte a ruolo i contribuenti che hanno un forte interesse, in base a un comportamento razionale, a mantenere la possibilità di operare la compensazione con le imposte dell'anno di competenza, altrimenti inibito dalla disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, sarebbero ricaduti, avendo carichi residui superiori a euro 100.000, nel nuovo divieto e quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate.

In tal modo è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse già entrata in vigore nel suddetto anno.

Perimetrata la platea di riferimento, con lo scopo di individuare solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, sono stati prudenzialmente espunti tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi prendenti non si può considerare fisiologica. Inoltre, sono stati eliminati tutti i contribuenti che, pur presentando carichi residui, hanno nel tempo effettuato dei pagamenti per importi superiori a euro 100.000, poiché in tal caso è improbabile che il carico debitorio permanga sino al 2024.

A questo punto, sono stati selezionati i contribuenti per i quali gli importi compensati risultano inferiori rispetto al carico residuo, agendo quindi subordinatamente all'ipotesi che, in tale situazione, il contribuente non procederebbe alla compensazione poiché l'alternativa possibile, cioè il pagamento del carico debitorio, risulterebbe maggiormente onerosa.
In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tal ultimo riguardo, per dare conto della prudenza della stima, si evidenzia che per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiori a quello dei carichi residui, aderendo all'ipotesi di razionalità sopra evidenziata, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito, pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Tenuto conto, tuttavia, che tale ipotesi richiederebbe una condotta attiva dei soggetti interessati, l'importo in questione non viene ascritto alla disposizione. Inoltre, considerato che l'attuazione della norma richiede dei tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di 251.000.000 di euro viene ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024.
Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Effetti di gettito	125	0	0	0
Totale	125	0	0	0

Le disposizioni di cui **al comma 10, lettera b), e al comma 12**, intervengono anch'essi in materia di contrasto alle frodi, mediante compensazioni di crediti utilizzati da imprese "apri e chiudi". In particolare, la proposta di cui al comma 12 inasprisce il divieto di operare la compensazione ex art. 15 del D. lgs. 241/1997, da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (già onerati di presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) al ricorrere dei presupposti stabiliti dai commi 15-bis e 15-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendolo anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività, con finalità di contrasto all'evasione fiscale e contributiva correlato al fenomeno delle imprese "apri e chiudi". Le due norme, in funzione antifrode, producono effetti di gettito positivi prudenzialmente non quantificati.
Il **comma 11** prevede che le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 7, lettera a) e 10 siano assunte d'intesa fra i Direttori dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, INAIL.
Comma 13. Il nuovo articolo 75-ter del citato DPR n. 602 del 1973 è diretto a migliorare i risultati della riscossione coattiva ed è pertanto privo di effetti negativi per la finanza pubblica. Viceversa, allo stesso è ascrivibile un maggior gettito della riscossione a mezzo ruolo, la cui quantificazione tiene in considerazione i seguenti elementi.
Prudenzialmente, è stato ipotizzato che, in attesa di poter rendere compiutamente operative le nuove modalità di recupero coattivo, quelle attuali continueranno ad essere adottate per tutto il 2024 e saranno completamente sostituite dalle nuove nel secondo semestre dell'anno 2025.
L'intervento consentirà, grazie al ricorso a forme di cooperazione applicativa e a ogni altro strumento informatico disponibile, di acquisire, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, i dati e le informazioni necessari al buon esito dell'azione di recupero, da chiunque detenuti (cfr. comma 1) e di rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare.
Tali informazioni, proprio grazie alla cooperazione applicativa e ai suddetti strumenti informatici, potranno, infatti, diversamente dal passato, essere più puntuali ed aggiornate.
Prendendo a riferimento i valori consolidati nel 2022, preminentemente relativi all'azione esecutiva mobiliare, è stata stimata la riscossione derivante dall'azione predetta a legislazione previgente e quella derivante dall'applicazione del nuovo processo.

importi in milioni di euro	*2024*	*2025*	*2026*

A. Riscossione da esecuzione mobiliare a legislazione previgente	*570,70*	*570,70*	*570,70*
B. Riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B1+B2)	*570,70*	*918,00*	*1.265,40*
B1. Riscossione da esecuzione mobiliare con modalità previgenti	*570,70*	*285,30*	*0,00*
B2. Riscossione da esecuzione mobiliare con nuove modalità	*0,00*	*632,70*	*1.265,40*

Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B - A)	*0,00*	*347,30*	*694,70*

Tuttavia, tenuto conto della formulazione della norma, che demanda ad uno o più decreti ministeriali (comma 2) le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni e ai dati funzionali all'attivazione di procedure esecutive mobiliari, si è ritenuto di ridurre prudenzialmente del 30% tale stima, non potendo conoscere, a priori, le soluzioni applicative che il predetto decreto/i, emanato/i sentito anche il Garante delle Privacy, renderà/renderanno fruibili.

importi in milioni di euro	**2024**	**2025**	**2026**
Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzioni mobiliari con intervento di modifica del relativo processo (stima prudenziale)	**0,00**	**243,11**	**486,29**
di cui:			
Erario	*0,00*	*162,63*	*325,30*
Enti Previdenziali	*0,00*	*59,74*	*119,50*
Altri Enti	*0,00*	*20,74*	*41,49*

Capo III
Misure in materia di assicurazioni

ART. 24
(Misure in materia di rischi catastrofali)

Comma da 1 a 11. La disposizione prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, intendendosi per tali eventi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Per contribuire alla gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei predetti danni SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore degli assicuratori e riassicuratori, a condizioni di mercato, copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque per non più di 5.000 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le obbligazioni di SACE S.p.A. per la copertura di cui sopra sono assistite dalla garanzia dello Stato.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La copertura finanziaria degli impegni assumibili da SACE a valere sull'istituenda sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , dotata di autonoma evidenza contabile e in ogni caso entro il limite massimo di 5 miliardi di euro, insiste sulle risorse disponibili sul menzionato Fondo (art. 1, comma 14, DL n. 23/2020) le cui disponibilità ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 23 miliardi di euro, che risultano sufficienti a coprire le potenziali escussioni attese, dal momento che data la natura onerosa e a mercato della garanzia, queste verranno alimentate da premi quantificati secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena auto sostenibilità del regime. Non risulta pertanto necessario un rifinanziamento del Fondo.
Dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione è foriera di determinare due effetti di segno opposto. L'obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro tali rischi determinerà in primo luogo un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D'altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati.
In questo caso, tuttavia, c'è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però in sede di determinazione del reddito potrebbero agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi, non appare necessario stimare effetti e, in ogni caso, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, la valutazione complessiva della norma dovrebbe andare nella direzione di una sostanziale invarianza considerando gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle IIDD per la deducibilità dei premi corrisposti.

ART. 25
(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

Comma 1. La disposizione introduce disposizioni di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Titolo V
Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 26
(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

Comma 1. La disposizione è diretta, per i soggetti che accedono al pensionamento con il trattamento liquidato interamente con il sistema contributivo (soggetti con il primo accredito contributivo dal 1/1/1996) a:

a) ridurre da 1,5 volte l'assegno sociale a 1 volta l'assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 754,91 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento di vecchiaia al requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6 del DL n. 201/2011 (SRA, Statutory retirement age, nel 2024 pari a 67 anni) e 20 anni di contributi (si prescinde dall'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale in presenza di un'età pari a SRA+4 e un'anzianità contributiva minima di 5 anni);

b) aumentare da 2,8 volte l'assegno sociale a 3,0 volte (ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) l'assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 1.409,16 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento anticipato al requisito anagrafico inferiore di 3 anni rispetto a SRA in presenza di un'anzianità contributiva di 20 anni. E' altresì previsto:
    a. l'adeguamento del requisito contributivo di 20 anni agli incrementi della speranza di vita;
    b. il posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento pensionistico una volta maturati i complessivi requisiti previsti;
    c. Il riconoscimento del trattamento pensionistico per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per vecchiaia.

Le disposizioni hanno un effetto opposto, il quale, combinato, non pregiudica gli andamenti a normativa vigente di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL, la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico.

L'effetto della modifica di cui alla lettera a) è diretto a consentire, rispetto alla normativa vigente, l'anticipo al pensionamento di soggetti che non avrebbero maturato l'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale o l'avrebbero maturato successivamente al compimento di SRA combinata con l'anzianità contributiva minima di 20 anni. Questo comporta un maggiore onere per anticipo del pensionamento e, qualora ne sussistano i presupposti, un maggiore onere anche per integrazioni di importi che, a normativa modificata, risulterebbero più bassi per i soggetti in condizione di beneficiare di tali integrazioni. Essendo una misura diretta ad anticipare il pensionamento la stessa comporta una diminuzione della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico, adottati anche a livello comunitario, la misura comporta un peggioramento dell'adeguatezza per prestazioni.

L'effetto della modifica di cui alla lettera b) è diretto complessivamente a posticipare il pensionamento dei soggetti che accedono, a normativa vigente, al pensionamento tre anni prima della maturazione di SRA mediante le complessive misure sopra descritte. Questo comporta un minore onere derivante dal posticipo del pensionamento e, sostanziandosi in una misura diretta a posticipare il pensionamento, la stessa comporta un aumento della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico adottati anche a livello comunitario la misura comporta un miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni.

Sul piano specifico degli effetti finanziari gli stessi, attesa la tipologia degli interventi, sono valutabili sostanzialmente nel medio lungo periodo e di seguito si rappresenta fino al 2060 l'indicatore della maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL derivante dai due interventi separatamente (pensionamento di vecchiaia e pensionamento anticipato) e dall'intervento complessivo.



Al 2040 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di abbassamento della soglia per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è pari a 0,5 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di revisione dei requisiti per l'accesso e la decorrenza è pari a 0,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2040 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una maggiore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,1 punti percentuali di PIL.
Al 2060 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla lettera a) è pari a 1,2 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla lettera b) è pari a 1,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2060 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una minore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,2 punti percentuali di PIL. Ciò consente di neutralizzare a tutto il 2060 l'effetto complessivo sul debito pubblico in rapporto al PIL.
In tali termini il complessivo intervento conferma gli andamenti a legislazione vigente in merito all'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL, al grado di sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico e dei relativi indicatori.
In merito agli effetti finanziari limitati al primo decennio di applicazione, peraltro molto parziale della disposizione in esame che per caratteristiche intrinseche esplica i propri effetti nel medio-lungo periodo si rappresenta quanto segue:

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia)	Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro)				
		Totale oneri pensionistici	TFR settore privato al lordo effetti fiscali	TFR settore privato al netto effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi al lordo degli effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali
2024	5	27	28	21	55	48
2025	7	45	14	11	59	56
2026	8	60	13	9	73	69
2027	12	76	24	18	100	94
2028	16	102	31	23	133	125
2029	19	115	24	18	139	133
2030	24	115	29	22	144	137
2031	30	137	37	27	174	164
2032	32	102	28	21	130	123
2033	33	111	34	25	145	136

ART. 27
(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)

Commi 1-5 La disposizione concede la facoltà di riscatto, per il biennio 2024-2025, nella misura massima di cinque anni, di periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Si precisa che, quale base dati, è stata assunta una rilevazione di carattere amministrativo; nel periodo 2019-2021 sono state evidenziate - per il complesso delle gestioni- 5.500 domande con accoglimento (con una stima – considerate le domande in istruttoria- di circa 6.600 domande nel complesso) per le quali è stato accertato un periodo medio di riscatto pari a circa 2 anni e un onere medio da riscatto pari a 18.300 euro pro capite.
Poiché la proposta in esame riprende quanto già disposto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019 si ritiene che nel biennio 2024-2025:
- verranno accolte complessivamente circa 1.200 domande derivanti:
a) da domande residuali rispetto a quanto già rilevato (trattasi di coloro che non hanno presentato domanda nel periodo 2019-2021 e che lo faranno in caso di accoglimento della proposta normativa),
b) da nuove domande provenienti da nuovi assicurati;
- che la durata del riscatto sia pari a 24 mesi per lavoratori dipendenti e 12 mesi per lavoratori autonomi
- che l'onere medio da riscatto sia pari a 19.620 euro;
- che tutti gli interessati optino per la rateizzazione decennale.
Di seguito la proiezione decennale delle maggiori entrate contributive.

Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa Biennio 2024-2025 (complesso dei lavoratori)

Effetti positivi per finanza pubblica (+)/Effetti negativi per finanza pubblica(-) (in milioni di euro)

Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco
2024	600	1,11
2025	600	2,24
2026	0	2,24
2027	0	2,24
2028	0	2,24
2029	0	2,24
2030	0	2,24
2031	0	2,24
2032	0	2,24
2033	0	2,24

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di periodo da valutare con il sistema contributivo (e quindi corsi di studio post 1995), si riferiscono, implicitamente, ad iscritti "giovani" i cui corrispondenti oneri pensionistici saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

ART. 28

(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

Comma 1 Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Va evidenziato che i contributi omessi riferiti a periodi ante 2005 e non accertati (e notificati) entro il termine del 31 dicembre 2023 saranno da considerarsi prescritti stante la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dall'articolo 9, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 (cd. "Milleproroghe 2023").
L'esigenza di una disposizione di questo tenore deriva dalle difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei dati contributivi per i periodi ante 2005 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle gestioni ex-INPDAP, periodi nei quali la comunicazione delle informazioni ai fini contributivi è stata effettuata con sistemi diversi nel tempo che hanno dato luogo a notevoli criticità.
Con l'introduzione, dal gennaio 2005, del sistema delle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la verifica della contribuzione versata e la conseguente alimentazione delle posizioni assicurative è stata standardizzata e messa a regime.
La norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell'INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici che può essere stimata nell'ammontare di 200 milioni di euro in riferimento all'anno 2022. La stima include anche la quota di contributi a carico del lavoratore correttamente trattenuta dal datore di lavoro pubblico al momento del pagamento della retribuzione.
Tale ammontare annuo di introiti da regolarizzazioni potrà essere considerato esigibile solo se accertato entro la fine del corrente anno, in relazione al termine di sospensione della prescrizione (31/12/2023) stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14.
Nell'ipotesi in cui la contribuzione da regolarizzazione sia considerata dovuta anche negli anni successivi al 2023, si può stimare che tali somme ammontino a 200 milioni di euro annui per il prossimo decennio.
Si evidenzia che la liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione, non assistiti dal versamento dei contributi. Non sorgono quindi ulteriori oneri pensionistici legati al riconoscimento dei periodi oggetto di regolarizzazione. L'Inps è tenuto a erogare la pensione indipendentemente dal versamento dei contributi come se lo stesso fosse avvenuto regolarmente; pertanto, gli effetti sono già previsti nel bilancio dell'Istituto e sono scontati sui tendenziali di finanza pubblica.
Gli importi dovuti a titolo di regolarizzazioni sono da considerarsi neutri ai fini dei saldi di finanza pubblica considerando la Pubblica Amministrazione nel suo complesso perché trattasi di regolazioni fra pubbliche amministrazioni. Non lo sono per il singolo Ente, che difatti si trova sgravato dell'obbligo di versare contribuzione risalente nel tempo a fronte di avvisi di addebito emessi dall'INPS.
La disposizione comporta oneri per minori entrate contributive con effetti sul solo saldo netto da finanziare per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
Commi 2-3 La disposizione prevede che i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 costituiscono economie di spesa per le amministrazioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 29
(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

Commi 1-2 La disposizione è diretta a ridurre parzialmente il grado di indicizzazione previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022, nell'anno 2024 esclusivamente per le pensioni complessivamente

superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS portandolo da 32 punti percentuali a 22 punti percentuali.
Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che prevedono strutturalmente un contenimento disavanzo pubblico, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, mantenendo comunque un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico.
Tenendo conto dei seguenti parametri:

a) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2022):
    a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,1%;
    b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,7%;
    c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;
    d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 9,0%;
    e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,2%;
    f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,7%
b) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – ai fini della indicizzazione 2024 – stima anno 2023: circa 313,8 mld di euro;
c) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2023 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2023. In particolare, l'indicizzazione 2024 è computata in base ad un tasso del 5,6 per cento (previsione tasso di inflazione, variazione indice foi nt per l'anno 2023);

derivano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(135)	(135)	(135)	(134)	(133)	(131)	(130)	(128)	(126)	(123)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	77	77	77	76	75	74	73	72	71	69

ART. 30
(Misure di flessibilità in uscita)

Commi 1-2 La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2024 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge n. 232/2016 prevedendo una modifica rispetto alla precedente applicazione diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2022 che evidenziano una generazione di beneficiari (sostanzialmente in via di conferma anche per i 2023) di circa 16.600 deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2024, stimati in circa 12.500, conseguendone i seguenti maggiori oneri:

	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno *(migl di unità)*	**Oneri** *(mln di euro)*
2024	12,5	85
2025	11,1	168
2026	8,0	127
2027	3,4	67
2028	0,0	24
2029	0,0	0

Comma 3 La disposizione intende prorogare il regime c.d. opzione donna, come modificato dall'articolo 1 comma 292 della legge n. 197/2022 per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2022, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2023 modificando tali requisiti mediante l'aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.
La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 mediante, la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023, che viene elevato a 61 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2024 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2023. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio, ancorché parziali (anche per l'operare del regime delle decorrenze e un accesso graduale nel tempo), relativi alla prestazione di cui al comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022 che a tutto settembre 2023 registrano domande pari a 2.228, nonché dell'incremento del requisito anagrafico di un anno.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2024	2,2	16,1	0	0	**16,1**
2025	3,0	44,9	0	0	**44,9**
2026	4,0	59,8	17,1	14,2	**74,0**
2027	3,0	59,9	20,9	17,4	**77,3**
2028	2,0	46,8	14	11,6	**58,4**
2029	1,0	25,3	5,1	4,3	**29,6**
2030	0,0	1,2	-0,7	-0,5	**0,7**

Comma 4 La disposizione in esame consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2023 anche per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Articolo 67 c. 1 lett. l TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a tre mesi).

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a sei mesi). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota 102 e la c.d. Quota 103 (Articolo 23 del d.l. n. 4/2019) del 2023, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

In via innovativa rispetto alla misura c.d. Quota 103 del 2023 (per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all'articolo 24, comma 6 del DL n. 2021/2011), per la c.d. Quota 103 del 2024 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato ridotta a 4 volte il trattamento minimo rispetto al valore di 5 volte il trattamento minimo previsto per chi matura i requisiti nel 2023..

Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore. Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi inferiori a 1 anno e 10 mesi per gli uomini (per effetto del differente regime delle decorrenze l'anticipo massimo si riduce rispetto al

differenziale tra i requisiti di accesso in misura pari al differenziale tra i regimi delle decorrenze in vigore per le due tipologie di pensionamento) e inferiori a 10 mesi per le donne (per lo stesso motivo sopra rappresentato) la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, può condizionare le scelte comportamentali.
Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2024	17,0	112,0	50,0	37,0	149,0
2025	25,0	804,0	42,0	31,0	835,0
2026	3,0	414,0	-79,0	-59,0	355,0
2027	0,0	-151,0	-12,0	-9,0	-160,0

Comma 5 La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2024 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che si ritiene prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2024	-14,0	5,3	-8,7	0	0	0	-8,7
2025	-28,6	10,9	-17,7	0	0	0	-17,7
2026	-29,2	11,1	-18,1	0	0	0	-18,1
2027	-29,8	11,3	-18,5	0	0	0	-18,5
2028	-30,4	11,6	-18,8	0	0	0	-18,8
2029	-15,5	5,9	-9,6	4,4	-1,5	2,9	-6,7
2030	0	0	0	8,9	-3,1	5,8	5,8
2031	0	0	0	9,0	-3,2	5,8	5,8
2032	0	0	0	9,1	-3,2	5,9	5,9
2033	0	0	0	9,2	-3,2	6	6,0

ART. 31
(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

Commi 1-14 La disposizione è diretta a mettere a regime dal 2024 la prestazione ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo di cui non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità è comunque riconosciuta nell'ambito del limite di spesa corrispondente agli oneri riportati nella sottoindicata quantificazione. Per far fronte a tali oneri per gli assicurati in esame è comunque previsto un contributo pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. L'erogazione dell'indennità è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Considerando i seguenti parametri:

a) spesa per prestazioni consuntivo 2022: 12 mln di euro
b) Stima numero beneficiari annui: 4.500
c) Monte reddituale (2022): 6,4 mld di euro. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.

Derivano i seguenti effetti finanziari:

ISCRO - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

Proiezione decennale dei contributi e della spesa per indennità secondo la proposta di stabilizzazione				
Anno	Contributi (lordo fisco)	Contributi (netto fisco)	Oneri	Risultato di esercizio oneri (-)/risparmio (+)
	(milioni di euro)			
2024	18,8	13,3	16	-2,7
2025	25,5	21,7	20,4	1,3
2026	25,8	20,8	20,8	0
2027	26,5	21,2	21,2	0
2028	27,2	21,8	21,6	0,2
2029	28	22,4	21,7	0,7
2030	28,8	23	22,1	0,9
2031	29,6	23,7	22,5	1,2
2032	30,4	24,4	23	1,4
2033	31,3	25	23,4	1,6

ART. 32
(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

Comma 1 Il lavoro marittimo è caratterizzato da una disciplina speciale sia del contratto di lavoro che dell'indennità di malattia come di seguito sintetizzato:

Prestazione	Descrizione
Malattia fondamentale (Art. 6 RDL n. 1918/1937, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l'imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia complementare (art. 7 RDL 1918/1937, convertito in legge n. 831 del 1938)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all'articolo 7 del RDL n. 1918/1937 medesimo. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) sono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato	I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alla indennità di malattia fondamentale e di malattia complementare, alla corresponsione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo

	il 28 giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco. La misura è pari al 50% per i primi 20 gg, al 66,66% dal 21° al 180° gg della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
Temporanea Inidoneità all'imbarco (Legge Focaccia legge 16 ottobre 1962, n. 1486)	Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei all'espletamento dei servizi della navigazione.

Il regime speciale di indennità di malattia si presenta più favorevole, sia nell'ammontare che nella durata, rispetto alla malattia comune. In genere, infatti, l'indennità di malattia per i lavoratori non marittimi varia tra il 50% e il 66% della retribuzione giornaliera, mentre per i marittimi l'importo è pari al 75% (105 euro al giorno rispetto ai 40 dei lavoratori non marittimi).
Le differenze e le caratteristiche di tale prestazione sono di seguito riassunte:
a. per malattia si intende l'inabilità e non l'incapacità, come per la malattia ordinaria, al lavoro;
b. esistono quattro distinte tipologie di prestazione (riportate nello schema sopra esposto) cui possono accedere i lavoratori marittimi in base al contratto di lavoro sottoscritto con l'armatore;
c. l'aliquota in media è pari al 2,2%. Si precisa che le aliquote per il contributo dell'indennità economica di malattia sono in misura variabile in base al settore dal 2,22% al 3,21%;
d. l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della salute che le assicura in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari (articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980). L'assistenza sanitaria è assicurata per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Modifica normativa
Al fine di arginare possibili abusi nella fruizione della prestazione ed equiparare le regole della malattia dei marittimi a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, garantendo, comunque il rispetto delle peculiarità di tale attività lavorativa la disposizione modifica la disciplina della malattia fondamentale di cui all'art. 6 della legge 24 aprile 1938 n. 831 e di quella complementare di cui al successivo art. 7 della medesima legge, intervenendo esclusivamente sull'importo della stessa.
Si prevede, infatti, al comma 1, lettera a), che l'indennità giornaliera sia commisurata al sessanta per cento della retribuzione.
Si modifica, inoltre, al comma 1, lettera b), la retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell'indennità sia quella percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per la sola parte riguardante le componenti fisse della retribuzione.
Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali INPS, sono state estrapolate le informazioni con riferimento ai pagamenti delle indennità di malattia dei lavoratori marittimi avvenuti entro il 31/12/2022. Per l'anno 2021 le informazioni sono sintetizzate nella tabella seguente distintamente per malattia complementare e fondamentale.

Sbarchi avvenuti nell'anno 2021 - Pratiche pagate al 31/12/2022

Anno 2021	Malattia complementare	Malattia Fondamentale	Complesso
N° lavoratori	15.038	4.668	19.706
N° giorni medi indennizzati	68	73	69
Retribuzione complessiva media mensile (euro)	4.869	3.086	4.446
- componenti fisse	1.963	1.431	1.837
- componenti variabili	1.500	832	1.342
- *rateì mensili*	1.287	742	1.158
- *indennità di navigazione*	113	77	104
- *panatica*	6	4	5
Importo lordo medio malattia pro-capite (euro)	8.614	6.966	8.224
Indennità media giornaliera malattia (euro)	127	95	119
Importo complessivo erogato (milioni di euro)	129,6	32,5	162,1

Nella quantificazione degli oneri si è ipotizzata l'invarianza della platea e la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2024. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.
Nella tabella seguente è riportato il minor onere, rispetto alla normativa vigente, derivante dall'applicazione della disposizione in esame che consiste nella nuova misura della prestazione di malattia per i lavoratori marittimi (**60% della retribuzione per le sole componenti fisse**):

LAVORATORI MARITTIMI
Minor onere derivante dalla nuova misura dell'indennità di malattia

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Malattia Complementare	Malattia Fondamentale	Minor onere al lordo degli effetti fiscali	Minor onere al netto degli effetti fiscali
2024	90,6	21,1	**111,7**	**86,0**
2025	101,3	23,6	**124,9**	**96,2**
2026	103,6	24,1	**127,7**	**98,3**
2027	105,7	24,6	**130,3**	**100,3**
2028	107,8	25,1	**132,9**	**102,3**
2029	110,0	25,6	**135,6**	**104,4**
2030	112,2	26,1	**138,3**	**106,5**
2031	114,4	26,6	**141,0**	**108,6**
2032	116,7	27,1	**143,8**	**110,7**
2033	119,0	27,6	**146,6**	**112,9**

ART. 33
(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

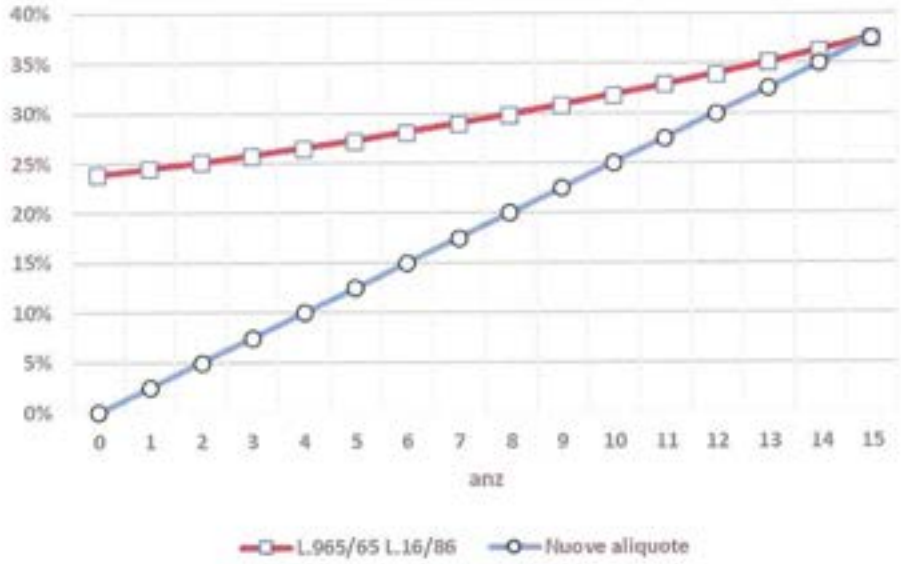
Commi 1-5 La disposizione intende modificare le percentuali di rendimento pensionistico contenute nella "Tabella A" della Legge n.965/1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP (CPDEL, CPS, CPI) e nella "Tabella A" della Legge n.16/1986 per la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG). La finalità della disposizione è quella di assicurare una proporzionalità fra l'anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori ai 15 anni che con l'introduzione del sistema cosiddetto "misto" ad opera della Legge n.335/95, saranno utilizzate anche nei prossimi anni per la valorizzazione delle quote retributive delle pensioni per coloro che al 31 dicembre 1995 possiedono un'anzianità utile inferiore ai 18 anni.
I valori contenuti nelle tabelle A delle Leggi n.965/1965 e n.16/1986, che tra l'altro hanno gli stessi valori fino all'anzianità di quindici anni, partono da un valore in corrispondenza dell'anzianità zero di 23,865%. Il criterio previsto dalla disposizione in esame, invece, garantisce uno sviluppo graduale e proporzionato rispetto all'incremento dell'anzianità utile, calcolato come prodotto fra la percentuale su base annua del 2,5% e il numero di anni posseduti fino all'anzianità di quindici anni, con applicazione proporzionale ai mesi per le frazioni di anno.

Nuovi e vecchi valori contenuti nella Tabella A (L.n. 965/65 e L.n.16/86)

anz	L.n.965/65	Nuove aliquote
0	23,865%	0,000%
1	24,456%	2,500%
2	25,093%	5,000%
3	25,775%	7,500%
4	26,502%	10,000%
5	27,275%	12,500%
6	28,093%	15,000%
7	28,956%	17,500%
8	29,865%	20,000%
9	30,819%	22,500%
10	31,819%	25,000%
11	32,865%	27,500%
12	33,955%	30,000%
13	35,091%	32,500%
14	36,273%	35,000%
15	37,500%	37,500%

La percentuale annua utilizzata è pari ad un quindicesimo del coefficiente previsto al quindicesimo anno 37,5%/15= 2,5% e corrisponde a quella media complessiva prevista su 40 anni di anzianità 100%/40= 2,50%.

Grafico - Nuovi e vecchi valori contenuti nella Tabella A (L.n. 965/65 e L.n.16/86)



La nuova tabella non prevede modifiche per le anzianità superiori a 15 anni tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla Legge n.724/94 ai fini dell'allineamento delle percentuali di rendimento dei fondi esclusivi con quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si applicheranno i nuovi coefficienti per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della Tabella A della Legge n.965/65.

Il differenziale delle quote retributive sarà via via più consistente al diminuire dell'anzianità utile posseduta al 31.12.1994.

Per quanto concerne l'utilizzo delle nuove aliquote di rendimento ai fini del calcolo degli oneri di riscatto per le quote retributive, il costo dei riscatti subirà un aumento rispetto alla normativa vigente, in relazione alla più accentuata dinamica di crescita dei coefficienti al crescere dell'anzianità. Tali maggiori entrate in via cautelativa, non sono state quantificate nella stima degli effetti finanziari della norma.

I risparmi derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote sono riportati in milioni di euro con segno negativo nella tabella che segue, con una proiezione ventennale

Nell'ultima colonna figurano i valori complessivi al netto della tassazione IRPEF e relative addizionali considerando un'aliquota marginale media del 35%.

Effetti conseguenti alla modifica della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86

Onere (+) /risparmio (-) (mln €)

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO (lordo fisco)	COMPLESSO (netto fisco)
2024	-10,3	-7,1	-0,2	-0,1	**-17,7**	**-11,5**
2025	-45,1	-20,2	-0,7	-0,4	**-66,4**	**-43,2**
2026	-106,9	-39,8	-1,7	-0,7	**-149,1**	**-96,9**
2027	-180,9	-59,5	-2,8	-1,1	**-244,3**	**-158,8**
2028	-280,8	-85,8	-4,2	-1,7	**-372,5**	**-242,1**
2029	-402,5	-113,2	-5,6	-2,3	**-523,6**	**-340,3**
2030	-555,1	-148,1	-7,5	-3	**-713,7**	**-463,9**
2031	-722,9	-182,8	-10	-3,8	**-919,5**	**-597,7**
2032	-918,2	-230,7	-13,5	-4,7	**-1.167,1**	**-758,6**

2033	-1.123,40	-272,2	-17,4	-5,7	**-1.418,7**	**-922,2**
2034	-1.359,30	-319,8	-21,7	-6,8	**-1.707,6**	**-1.109,9**
2035	-1.597,80	-358,8	-26	-8	**-1.990,6**	**-1.293,9**
2036	-1.839,20	-405,6	-30,1	-9,2	**-2.284,1**	**-1.484,7**
2037	-2.049,60	-437,5	-33,6	-10,2	**-2.530,9**	**-1.645,1**
2038	-2.232,10	-462,9	-36,5	-11,2	**-2.742,7**	**-1.782,8**
2039	-2.368,40	-487,4	-39,2	-12,1	**-2.907,1**	**-1.889,6**
2040	-2.489,20	-516,2	-42	-12,9	**-3.060,3**	**-1.989,2**
2041	-2.588,00	-546,6	-44,4	-13,7	**-3.192,7**	**-2.075,3**
2042	-2.708,50	-595,1	-47	-14,4	**-3.365,0**	**-2.187,3**
2043	-2.805,20	-634,8	-49,3	-14,9	**-3.504,2**	**-2.277,7**

Il numero delle pensioni vigenti interessate alla modifica della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86 è riportato anno per anno nella tabella che segue.

Numero delle pensioni vigenti interessate dalla modifica della Tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86 (numeri in migliaia)

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO
2024	27,1	3,8	0,4	0,2	**31,5**
2025	72,9	7,3	1	0,3	**81,5**
2026	132,8	12,3	1,8	0,4	**147,3**
2027	179,5	16,3	2,5	0,6	**198,9**
2028	233,7	20,6	3,1	0,7	**258,1**
2029	282,7	23,9	3,7	0,8	**311,1**
2030	333,5	27,5	4,4	1	**366,4**
2031	377,6	30,7	5,1	1,1	**414,5**
2032	424,2	34,3	6	1,3	**465,8**
2033	464,2	37,2	6,7	1,4	**509,5**
2034	508,1	40,3	7,5	1,5	**557,4**
2035	544	43	8,1	1,7	**596,8**
2036	579,5	45,7	8,7	1,8	**635,7**
2037	607,6	47,7	9,1	1,9	**666,3**
2038	632,9	49,5	9,4	2	**693,8**
2039	646,8	51	9,6	2,1	**709,5**
2040	653,9	52,1	9,8	2,1	**717,9**
2041	659	53,3	10,1	2,2	**724,6**
2042	662,6	54,9	10,2	2,2	**729,9**
2043	664,2	55,6	10,3	2,2	**732,3**

ART. 34

(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Comma 1 L'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
La misura risulta già finanziata con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione nei quattro anni precedenti.
In particolare:
a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, per un importo pari ad euro 20.000.00,00 ed una spesa autorizzata di euro 1.744.080,00 per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;
b) per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2020, n, 178 con un importo pari ad euro 20.000.000,00 ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;
c) per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di euro 20.000.000,00 ed una spesa autorizzata di euro 11.525.128,81;
d) per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 327, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con un importo di euro 10,000.000,00 ed una spesa autorizzata al 31 luglio 2023 di euro 6.216.043,51.
La disposizione prevede il finanziamento per 10 mln di euro anche per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.
Comma 2 L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La misura finanziata fino al 2020, con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e liquidata attraverso i funzionari delegati delle 15 Direzioni marittime, è risultata insufficiente a garantire l'indennità giornaliera, prevista in 30 euro, per le annualità 2020, 2021 e 2022, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nelle somme stanziate dalle relative leggi di bilancio.
La disposizione prevede anche per il 2024 il finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

Comma 3 L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, ha consentito, per il 2021, di utilizzare le risorse stanziate (180ml) nonché i residui di precedenti finanziamenti, per tutti i trattamenti che traggono origine dall'articolo in parola.

Sono stati, pertanto, prorogati e rifinanziati, sebbene non esplicitamente citati, anche i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga previsti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e di Torino, introdotti dall'articolo 1, comma 492, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il trattamento di CIGS di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'accordo interessato dall'estensione prevista dalla norma sopra richiamata è l'"*Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni*".

Sono stati altresì prorogati e rifinanziati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-*ter* della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017).

La stessa *ratio* è stata adottata dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, che, all'articolo 1, comma 127, ha prorogato le misure per il 2022, prevedendo lo stanziamento di 60 ml di euro, e dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 325, che, per il 2023, ha stanziato ulteriori 70 ml di euro.

L'articolato in esame, nel solco della medesima formulazione tecnica, prevede la proroga e il finanziamento, per il 2024, di tutte le misure sopra richiamate, esplicitando, in aggiunta, la possibilità di utilizzo di residui di precedenti finanziamenti, come da prassi consolidata.

Le misure per il 2024 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. La quantificazione dell'onere di spesa conferma lo stanziamento dell'anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze regionali.

Comma 4 Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*", all'articolo 1 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di 12 mesi nel triennio 2018-2020, è stato prorogato per il triennio 2021-2023, alle medesime condizioni, dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2020, n.178, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'articolato in esame propone la proroga della misura per il triennio 2024-2026.
Le risorse finanziarie di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020, come disposto dal comma 1 dell'articolo 7, sono state ripartite nella misura del 50% tra il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 e l'indennità di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2.
Con decreto interministeriale n. 2 del 29 marzo 2019, sono stati assegnati, pertanto, euro 3.500.000 per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 per l'anno 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 284, ha prorogato il trattamento in questione, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, prevedendo che al relativo onere si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Considerato che, ad oggi, la spesa inerente al triennio 2021-2023 risulta, complessivamente, inferiore a 1 milione di euro, si propone di finanziare la misura per il triennio 2024-2026 in misura ridotta, per 0,7 milioni di euro annui per ciascun anno 2024-2026 a valere sulle risorse del Fondo per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.
Comma 5 La disposizione prevede, per l'anno 2024, un finanziamento dell'intervento in esame pari ad euro 50 milioni, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalla crisi energetica. Per l'anno 2024, si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di euro 50 milioni.
Gli oneri derivanti, pari a euro 50 milioni per l'anno 2024, sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
Comma 6 L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore.
I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente n. 2131 lavoratori, di cui n. 1808 dipendenti da Ilva, n. 311 dipendenti da Sanac e n. 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di n. 1.786, n. 311 e n. 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative.
È pertanto determinato un limite di spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 7 L'incremento delle risorse economiche destinate alla copertura dell'intervento è formulata sulla base del monitoraggio dell'impegno di spesa degli anni 2022 e 2023.
Per l'anno 2022 risultano infatti emessi n. 68 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a euro 158.765.144.
Per l'anno 2023 (fino al mese di agosto 2023) risultano emessi n. 36 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a circa euro 56.003.287.
Pertanto, il limite di spesa è incrementato per l'anno 2024 di 50 milioni di euro e i relativi oneri sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
Commi 8 e 9 Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea le autorizzazioni di cassa pervenute. Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea fino al 31 dicembre 2024. Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGS (euro)	**2024**
- Prestazione	1.314,04
- Copertura figurativa	795,50
TOTALE	**2.109,54**

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
importi in milioni di euro

CIGS	**2024**
- Prestazione	-39,4
- Copertura figurativa	-23,9
TOTALE	**-63,3**

Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento effettuato in Sezione II.

Capo II
Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

ART. 35
(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Commi 1 e 2 Sulla base dell'attività di monitoraggio per il maggiore utilizzo progressivo della misura di supporto in esame si registra la necessità di incrementare il limite di spesa dal 2024 per consentire l'accesso al beneficio previsto a legislazione vigente. Nel 2023 si sta infatti prefigurando sulla base degli elementi a disposizione una spesa attorno ai 700 mln di euro e prudenzialmente si stima una crescita ulteriore dal 2024, peraltro come dinamica già inclusa nel profilo del limite di spesa a legislazione vigente.
Pertanto, il nuovo limite di spesa, a parità di legislazione, verrebbe rideterminato come segue:

(valori in mln di euro)

	Limite spesa a normativa vigente	maggiori esigenze finanziarie per limite di spesa	Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazione vigente
2024	575,8	170	745,8
2025	586,8	160	746,8
2026	597,8	160	757,8
2027	609,8	160	769,8
2028	621,8	160	781,8
Dal 2029	633,8	160	793,8

La disposizione in esame incrementa il beneficio con riferimento con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei con ISEE entro i 40.000 euro e in presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, portando per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro il buono a 3.600 euro dal precedente valore rispettivamente di 3.000 euro (fino a 25.000 euro) e di 2.500 euro (da 25.001 a 40.000 euro).
Considerando nel 2023 una spesa in crescita e una previsione aggiornata di spesa per 700 mln di euro (per una previsione di un numero di beneficiari stimato in circa 515.000 per un importo medio di circa 210 euro per circa 6,5 mensilità) si stima che a regime, che si raggiunge in tre anni attesa la limitazione ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'innovazione normativa in esame possa riguardare circa 210.000 soggetti per un maggiore onere mensile medio pari a 70 euro per 6,5 mensilità per un totale di 455 euro e un maggiore onere di 96 mln di euro annui, prudenzialmente arrotondato a 100 milioni di euro.
Per tener conto dell'effetto attrattivo che potrebbe avere l'applicazione della norma sulle fasce di reddito ISEE fino a 40 mila euro, si è ipotizzato che un ulteriore 10% di bambini con fratelli di età inferiore a dieci anni potrebbe frequentare in futuro un asilo nido. Assumendo che questi nuovi soggetti abbiano le stesse caratteristiche dei precedenti, il numero di nuovi beneficiari è stimato in circa 21mila bambini con un importo medio mensile pari a 280 euro e un numero medio di mensilità pagate pari sempre a 6,5; il maggior onere, calcolato come nuove rate in pagamento, sarebbe quindi pari a circa 38 milioni di euro, prudenzialmente arrotondato a 40 milioni di euro: nel complesso il maggior onere a regime risulterebbe quindi pari a 140 milioni di euro, da conseguire in tre anni (il primo anno sono state adottate ulteriori

prudenzialità, atteso lo sviluppo dell'istituto, ritenute assorbite negli anni successivi dalla dinamica di spesa già scontata).

Pertanto, per effetto della disposizione in esame derivano gli oneri sottorappresentati da cui consegue il necessario incremento del limite di spesa:

(valori in mln di euro)

	A) Limite spesa a normativa vigente	maggiori esigenze finanziarie per limite di spesa	Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazione vigente	stima maggiore onere modifica normativa	B) Totale complessivo limite spesa	B-A) maggiori oneri (mln di euro)
2024	575,8	170	745,8	70	815,8	240
2025	586,8	160	746,8	94	840,8	254
2026	597,8	160	757,8	140	897,8	300
2027	609,8	160	769,8	142	911,8	302
2028	621,8	160	781,8	144	925,8	304
dal 2029	633,8	160	793,8	146	939,8	306

ART. 36
(Misure in materia di congedi parentali)

Comma 1 La disposizione mira a integrare quanto già disposto dall'articolo 1, comma 359 della legge n. 197/2022 prevedendo in aggiunta all'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento per un ulteriore mese, con ulteriore incremento solo per il 2024 della percentuale del 60 per cento all'80 per cento.
Sulla base delle basi tecniche adottate in sede di legge n. 197/2022 (il tempo intercorso dalla prima modifica è troppo contenuto per avere informazioni consolidate di monitoraggio sull'applicazione della prima disposizione, tenuto anche conto dei tempi di attuazione), si stimano i seguenti oneri.

(valori in mln di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Maggiore spesa per prestazioni	122	149	153	155	157	159	161	163	165	167
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	16	26	26	26	26	26	27	27	27	27
Totale	138	175	179	181	183	185	188	190	192	194

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 37
(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

Commi 1-3 La norma prevede, per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato, che abbiano tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio di età inferiore, la riduzione del 100 per cento dei contributi IVS a carico della lavoratrice, fino al limite massimo annuo di 3.000 euro calcolato su base annua. In via sperimentale per il periodo 2024-2026, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del decimo anno di età del figlio di età inferiore. L'esonero non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico.
Dagli archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con tre o più figli, di cui almeno di età inferiore a diciotto anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:
Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 110.470;
- retribuzione media mensile: 1.970 euro

- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 390;
- retribuzione media mensile: 1.825 euro
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8

Dai medesimi archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con due o più figli, di cui almeno un minore con età inferiore a dieci anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:

Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 569.000
- retribuzione media mensile: 2.030 euro
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 1.475;
- retribuzione media mensile: 1.818 euro
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8

Ai fini della quantificazione dell'onere si è ipotizzata prudenzialmente l'invarianza della platea nel periodo oggetto della valutazione e l'effetto di compensazione tra i nuovi ingressi e le uscite per raggiungimento del diciottesimo anno del figlio minore.

Sono stati inoltre utilizzati i seguenti parametri:

- decorrenza della norma: 1° gennaio 2024.
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente non agricola: 9,19%;
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente agricola: 8,84%.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (27 settembre 2023).

Per quanto attiene l'onere derivante dall'applicazione della norma alle lavoratrici nel settore pubblico la stima è stata predisposta sulla base delle osservazioni relative alla distribuzione per età delle lavoratrici del settore pubblico rapportata a quelle del settore privato e immaginando una uguale distribuzione dei figli per età si è ipotizzato una maggiorazione dell'onere del 20% rispetto a quello derivante dall'applicazione della norma nel settore privato.

La valutazione è stata effettuata al netto degli effetti dell'applicazione della norma relativa al cuneo fiscale che riduce mediamente l'aliquota generale a carico della lavoratrice di cinque punti percentuali.

Sono stati considerati, infine, gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 24% alle lavoratrici (sulla base delle nuove aliquote Irpef in vigore dal 2023).

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

Onere derivante dall'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice dipendente del settore privato agricolo e non agricolo e del settore pubblico con 3 o più figli fino al 18-simo anno del figlio più piccolo nel limite annuo di 3.000 euro calcolato su base annua per gli anni 2024-2026 e, per il solo anno 2024, per le donne con 2 o più figli fino al 10° anno di età del figlio più piccolo

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Sgravio lavoratrice non agricola privata e pubblica	Sgravio lavoratrice agricola	Totale

	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali
2024	-746,0	179,1	**-566,9**	-1,1	0,2	**-0,9**	-747,1	179,3	**-567,8**
2025	-262,2	62,9	**-199,3**	-0,5	0,1	**-0,4**	-262,7	63,0	**-199,7**
2026	-268,2	64,3	**-203,9**	-0,5	0,1	**-0,4**	-268,7	64,4	**-204,3**
2027	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
2028	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**

ART. 38
(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

Commi 1-2 La disposizione esclude ai fini del calcolo dell'Isee, fino al valore complessivo di 50.000 euro, il valore dei titoli di stato nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato per la determinazione del patrimonio. Tale disposizione produce l'effetto di far diminuire il valore dell'Isee con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l'Isee.
La maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedono livelli di Isee decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l'effetto di riduzione dell'Isee per effetto dell'esclusione dei titoli di stato dal patrimonio. In tali casi l'effetto in termini di finanza pubblica è da considerarsi trascurabile. Diversamente per l'assegno unico considerata l'universalità della prestazione e la granularità delle classi di Isee cui corrispondono livelli di prestazioni diverse si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dagli archivi amministrativi si rileva che l'effetto dell'esclusione dal patrimonio di tali investimenti ha un peso irrilevante per valori di Isee bassi, che cresce al crescere dell'Isee; tuttavia, il peso stimato risulta contenuto e mediamente quasi dello 0,7% con incidenza in media sull'importo della prestazione dello 0,23%. Si determina quindi una maggior spesa per prestazione pari a circa 44 milioni di euro annui. Pertanto, dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Comma 3 La disposizione prevede che le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Art. 39
(Misure in materia sociale)

Comma 1 La disposizione istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel predetto fondo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
Comma 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, è incrementata di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Comma 3. La disposizione prevede la riduzione di 2 milioni di euro relativa all'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall'anno 2024.
Comma 4. A decorrere dal 2024 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da *d*) a *r*) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Comma 5. La disposizione prevede l'incremento proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativo al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, destinandolo, in particolare, a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Capo III Disabilità

ART. 40

(Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

Comma 1 Il comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Comma 2 Contestualmente il comma 2 abroga le disposizioni istitutive dei seguenti fondi:
a) «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» istituito dall'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
b) «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità» istituito dall'art. 1, comma 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare» istituito dall'art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» istituito dall'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Comma 3 Il comma 3 individua le finalità del Fondo preordinato a dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. Nel dettaglio il fondo sarà preordinato a realizzare:
a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile per le persone con disabilità;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità.
Le linee di intervento possono anche intrecciarsi tra loro, valorizzandosi reciprocamente.

Comma 4 Il comma 4 demanda a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, e previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'utilizzo del fondo.

Il **comma 5** dispone che, a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Autorizzazione di Spesa	*Capitolo*	*Descrizione Capitolo*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*dal 2028*
Art. 34 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ***«Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità»***	*2081*	*SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ***«Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»***	*2080*	*SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'*	*200.000.000*	*200.000.000*	*200.000.000*	*200.000.000*	*200.000.000*
Art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 ***«Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»***	*2090*	*FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE*	*25.807.485*	*25.807.485*	*25.807.485*	*25.807.485*	*25.807.485*
Art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ***«Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia»***	*2121*	*FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
		Totale Generale NUOVO "Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità"	***231.807.485***	***231.807.485***	***231.807.485***	***231.807.485***	***231.807.485***

Comma 6 La disposizione prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità - di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Titolo VI
Sanità

Capo I
Misure per il potenziamento del sistema sanitario

ART. 41
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Comma 1 La disposizione prevede l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Il livello del finanziamento risulta capiente ai fini della copertura delle misure onerose di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 44, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3. Anche le disposizioni introdotte dagli articoli 43 e 45, pur non essendo onerose, sono attuate a valere sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come rideterminato ai sensi del presente articolo.

ART. 42
(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

Commi 1-4 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 prevedono di applicare, fino al 31 dicembre 2026, le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive introdotte dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 34/2023 solo per il personale medico ed infermieristico per il settore dell'emergenza urgenza, nonché di estendere tali tariffe dal 2024 al 2026 a tutto il personale medico e al personale sanitario del comparto sanità operante presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, viene previsto, per il personale sanitario del predetto comparto, che la tariffa oraria possa essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Per tale finalità la norma prevede che per il medesimo periodo 2024-2026 sia autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il personale medico e di 80 milioni di euro annui per il personale sanitario del comparto. Ai predetti oneri, pari complessivamente a 280 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dall'articolo 41. Nell'allegato III è indicato il riparto tra le Regioni e le Province autonome dei già menzionati importi che costituiscono limite massimo di spesa comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione.
Comma 5 La disposizione prevede che l'Organismo Paritetico regionale - istituito a seguito dell'adozione del Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21.02.2019- presenti una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 43
(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

Comma 1 La disposizione prevede la rideterminazione dei vigenti tetti della spesa farmaceutica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 234/2021, al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nel mercato dei medicinali e nei canali distributivi. In particolare, a decorrere dal 2024, si dispone un incremento dello 0,2 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e la contestuale riduzione, nella stessa misura, del tetto della spesa farmaceutica convenzionata. In tali termini, poiché il valore complessivo della spesa farmaceutica programmata resta costante, la disposizione non comporta effetti finanziari.

ART. 44
(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

Comma 1 Il comma 1 non comporta effetti finanziari, limitandosi a fissare nel 31 marzo 2024 il termine entro il quale l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla revisione del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT). Trattasi di attività che comunque l'AIFA effettua periodicamente ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013.

Commi 2-5 I commi dispongono in merito all'introduzione di un nuovo sistema di remunerazione dei farmacisti che prevede in favore degli stessi:

- una quota percentuale ridotta, rispetto a quella attualmente prevista, pari al 6% del prezzo del farmaco (comma 2, lettera a);
- una quota fissa per ciascuna confezione venduta, che varia in relazione al prezzo del farmaco (comma 2, lettere b), c) e d));
- una quota fissa aggiuntiva nel caso di vendita di farmaci inseriti nelle liste di trasparenza (comma 2, lettera e)). Tale quota è pari a 0,1 euro per l'anno 2024 e pari a 0,115 euro a decorrere dall'anno 2025;
- ulteriori quote aggiuntive per farmaci erogati da farmacie con fatturato inferiore alla soglia stabilita dal comma 4, lettere a) e b), ovvero erogati da farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell'IVA inferiore a 450.000 euro;
- la soppressione degli sconti previsti a normativa vigente (comma 5).

Ai fini di una valutazione dell'impatto finanziario della nuova remunerazione, il Ministero della salute, con l'ausilio di AIFA, ha effettuato una valutazione sull'anno 2022, applicando la nuova remunerazione ai farmaci venduti dalle farmacie in tale anno. Per effetto della nuova remunerazione, il margine dei farmacisti si incrementerebbe di circa 227 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al netto della remunerazione aggiuntiva introdotta dall'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 197/2022.

Comma 6 La disposizione prevede l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico per la verifica della sostenibilità del sistema. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.

Comma 7 Ai fini di una valutazione complessiva degli effetti della nuova remunerazione di cui ai commi da 2 a 5, occorre tenere conto che il comma 7 della disposizione, sopprime la predetta remunerazione aggiuntiva attualmente vigente, che comporta un onere annuo pari a 150 milioni di euro. In tali termini l'effetto netto complessivo determinato dalla disposizione è pari a 77 milioni di euro annui, che per l'anno 2024 sono rideterminati in 53 milioni di euro, tenuto conto della data di entrata in vigore della norma e della circostanza che la quota di cui al comma 2, lettera e), è inferiore a quella prevista a regime. I suddetti oneri sono coperti dall'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41.

Comma 8 La disposizione di cui al comma 8 non comporta effetti finanziari in quanto diretta a prevedere che il Ministero della salute elabori linee guida che consentano alle regioni un uniforme e più tempestivo aggiornamento dei propri prontuari farmaceutici regionali, anche per le finalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 347/2001 concernente particolari modalità di distribuzione dei medicinali.

ART. 45
(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

Comma 1 La disposizione è diretta a consentire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, anche nell'anno 2024, l'utilizzo di strumenti diretti a garantire il pieno recupero delle liste di attesa, così come previsto nei piani operativi regionali. In particolare, le stesse regioni possono avvalersi delle prestazioni aggiuntive, il cui finanziamento è stato incrementato ai sensi dell'articolo 42 e possono, altresì, coinvolgere per tale finalità anche gli erogatori privati accreditati, anche in deroga al tetto vigente, peraltro incrementato ai sensi dell'articolo 46. Per l'attuazione di tali misure le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2024, come incrementato dall'articolo 41.

ART. 46
(Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

Comma 1 La disposizione prevede un graduale innalzamento del tetto per l'acquisto di prestazioni erogate da privati accreditati. Sulla base dei dati di Conto Economico delle regioni, l'onere per l'anno 2024 è pari a circa 123 milioni di euro, quello per l'anno 2025 è pari a 368 milioni di euro e quello a regime a partire dal 2026 è pari a 490 milioni di euro. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41.

ART. 47
(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

Commi 1-2 La disposizione intende prorogare anche per l'anno 2024 la disciplina già adottata negli ultimi anni finalizzata all'erogazione in favore delle regioni della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Trattandosi di una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, la norma non comporta effetti finanziari.

ART. 48
(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

Comma 1 La disposizione prevede di vincolare una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei LEA, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556 della legge 208/2015. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41.

ART. 49
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

Commi 1-2 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ed i loro familiari che utilizzano il servizio sanitario italiano sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN, da definirsi annualmente a cura della medesima regione, compresa tra un valore minimo del 3 per cento ed un valore massimo del 6 per cento da applicare a decorrere dal 2024 sul salario netto percepito in Svizzera. Le somme affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata

sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.

Comma 3 Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, la definizione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle regioni interessate, al predetto personale.

Dalle disposizioni non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il trattamento accessorio da riconoscere al citato personale sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità.

Comma 4 La disposizione di cui al comma 4 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 in materia di contributo volontario richiesto ad alcune categorie di cittadini stranieri per usufruire dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la norma prevede che:

a) per tutti i lavoratori che intendano iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale il contributo è stabilito in misura non inferiore a 2.000 euro. A normativa vigente tale contributo è calcolato in ragione di una aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a 20.658,28 euro e di un'aliquota del 4% sugli importi eccedenti ai 20.658,28 e fino al limite dei 51.645,69 euro. Il contributo non può comunque essere inferiore a 387,34 euro. Si stima che in media il contributo pagato dai cittadini stranieri fino al 2022 fosse di circa 1.200 euro. Va considerato che la spesa sanitaria pubblica pro-capite in Italia nel 2022 è stata pari a 2.102 euro. Pertanto, l'aggiornamento disposto dalla norma è coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale;
b) per i cittadini stranieri, regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo passa dagli attuali 149 euro ad un valore non inferiore a 700 euro;
c) per i cittadini stranieri collocati alla pari il contributo passa dagli attuali 219 euro ad un valore non inferiore a 1200 euro.

Prudenzialmente, alla disposizione non vengono ascritti effetti finanziari.

Comma 5 Il comma 5 interviene unicamente sulle modalità di versamento del suddetto contributo.

Comma 6 Il comma 6 modifica l'articolo 11 della legge 1228/1954, in particolare incrementando le sanzioni ivi previste in caso di inosservanza agli obblighi anagrafici e stabilendo, altresì che l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. In via prudenziale, alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Comma 7 Il comma 7 introduce i commi 9-ter e 9-quater all'articolo 6 della legge 470/1988 riguardante l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero. In particolare, tali commi dispongono che le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte di un cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio per i rispettivi provvedimenti di competenza. Prevedono, altresì, che il comune comunichi le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza. Alla disposizione non vengono ascritti effetti finanziari.

ART. 50
(Ulteriore misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

Comma 1 Il comma 1 prevede di incrementare il livello di spesa massima autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ciò, tenuto conto dell'importanza delle misure di potenziamento dell'assistenza territoriale previste dal PNRR, con particolare riferimento all'esigenza di reclutamento del personale. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41.

Comma 2 Il comma 2 dispone un incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle risorse del fabbisogno sanitario attualmente destinate all'attuazione della legge 38/2010 concernente "*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*". A legislazione vigente si prevede che una quota non inferiore a 100 milioni di euro annui sia vincolata per tale finalità. A distanza di oltre tredici anni dall'approvazione della citata legge, si dispone quindi un incremento delle risorse del 10 per cento. L'onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41.

Comma 3 Infine, il comma 3 prevede che una quota del fabbisogno sanitario, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 vada ad incrementare, nell'ambito del fabbisogno sanitario, la quota destinata al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 662/1996. Anche in tal caso, l'onere trova copertura nell'ambito dell'incremento dal fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41.

Titolo VII
Crescita e investimenti

Capo I
Misure in favore delle imprese

ART. 51
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

Il comma 1, che è volto a migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo Export a valere sul Fondo 295/73, nel prevedere che il Gestore proceda, in linea con le migliori pratiche di mercato di gestione del rischio, alla quantificazione degli accantonamenti necessari per la copertura a vita intera del rischio di variazione dei tassi di interesse e di cambio per gli impegni in essere e per quelli da assumere annualmente, e ad effettuare gli accantonamenti necessari ad assicurare la copertura delle uscite di cassa attese per il triennio successivo, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo a legislazione vigente, non reca nuovi oneri per lo Stato ma razionalizza ed efficienta l'utilizzo delle predette risorse. La medesima ratio soggiace alla previsione che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad effettuare, laddove lo ritenga opportuno, operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, al fine di sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo e funzionali alla copertura della componente di stress alla quale la misura è esposta.

ART. 52
(Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)

La disposizione, oggetto di novella al **comma 1**, prevedeva l'utilizzo delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, demandando a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la puntuale individuazione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione da destinare alla concessione dei crediti d'imposta che avrebbero, quindi ,costituito il limite di spesa della misura.

Con la novella in esame si sostituisce integralmente il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, stabilendo il limite massimo di spesa della misura in 1.800 milioni di euro per l'anno 2024, prevedendo che tale importo venga versato alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente si demanda al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione

e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la sola definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

ART. 53
(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

I commi 1 e 2 prevedono l'erogazione da parte di ISMEA di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo. Si tratta di prestiti cambiari a tasso agevolato – pari a zero – in regime «*de minimis*», fino ad un importo massimo pari al 50% dell'ammontare dei ricavi di ciascun beneficiario – come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata – e comunque non superiore a 30.000 euro, con un piano di ammortamento di durata massima di 5 anni, di cui i primi due di preammortamento.
Lo strumento in parola risponde all'esigenza di sostenere in maniera concreta le imprese del comparto ortofrutticolo, che, nel contingente momento storico, si trovano ad operare in un mercato duramente turbato dal rincaro delle materie prime e dei costi per l'energia e sono continuamente minacciate dagli eventi meteoclimatici avversi.
Al comma 3, in un'ottica di ottimizzazione ed efficiente impiego delle risorse pubbliche, viene previsto che agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvederà, fino ad esaurimento, con le risorse del Fondo per il sostegno delle imprese agricole di cui all'art. 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, pari a 19,3 milioni di euro assegnate sempre ad ISMEA, nell'ambito delle "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*", per il rilascio di garanzie per la rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari.
Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, la norma propone di attingere, fino a 5 milioni di euro, al Fondo per il credito alle imprese agricole di cui all'art. 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, su cui residuano idonee disponibilità, istituito per la concessione, sempre da parte di ISMEA, di garanzie a titolo gratuito nel medesimo regime *de minimis* al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole.
La disposizione, pertanto nel suo complesso non genera nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto utilizza somme che hanno già determinato i loro effetti sui saldi di finanza pubblica nel momento in cui le risorse sopra richiamate sono state trasferite ad ISMEA.

ART. 54
(Misure in favore delle imprese)

Il comma 1 autorizza la spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025 per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo.
Tale assegnazione garantirà un adeguato margine di operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali.
Il comma 2 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo. Tale disposizione ha carattere procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 incrementa l'autorizzazione di spesa, destinata all'attuazione della misura cosiddetta Nuova Sabatini, di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 4 incrementa di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Capo II

Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura

ART. 55

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

Commi 1-10. La disposizione normativa reca l'istituzione di una nuova misura di garanzia a condizioni mercato e gestita da SACE S.p.A. in favore di imprese, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà, finalizzata a supportare gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, in particolare nei settori nei quali è presente un fallimento, anche parziale, del mercato.

Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Tra le operazioni garantite rientrano i finanziamenti, anche di rango subordinato, concessi sotto qualsiasi forma. Le garanzie possono essere altresì rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato.

In particolare, la norma introduce un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni sono assunti nella misura dell'80% dallo Stato e nella misura del 20% da SACE S.p.A., quota rispetto alla quale è accordata di diritto la garanzia di ultima istanza da parte dello Stato. La durata dello strumento è indicata in 6 anni, ovvero fino al 2029, ed è fissato un importo massimo di impegni assumibili da parte dello Stato e di SACE di 60 miliardi di euro, con un limite di flusso annuale, fissato per l'anno 2024 ex lege, in 10 miliardi di euro e da definire per gli anni successivi in legge di bilancio. Le garanzie rilasciate sui titoli di debito non possono però superare il 10 per cento del predetto importo di flusso fissato annualmente in legge di bilancio, salva una possibile rideterminazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti di impegno massimo assumibili.

Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in caso di fideiussioni, cauzioni e altri impegni di firma, richieste alle imprese dalla normativa di riferimento in caso di affidamento di contratti pubblici a garanzia della corretta esecuzione dei medesimi. La percentuale massima e ridotta al 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.

Il rilascio della garanzia e delle coperture assicurative per singole operazioni finanziarie di rilevanza e di importo significativo è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

Le garanzie sono rilasciate da Sace a titolo oneroso e a tal riguardo è previsto che i premi a titolo di remunerazione siano quantificati in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, oltre che sulla base della loro natura e degli obiettivi perseguiti.

Ai potenziali oneri per lo Stato derivanti dal rilascio delle predette garanzie, nella misura dell'80% e di quelli correlati alle esposizioni di SACE, a titolo di garanzia di ultima istanza, si provvede mediante le disponibilità residue sul Fondo di cui all'art. 1, comma 14, del DL 23/2020, a valere sulle quali sono attualmente coperti gli impegni assunti in relazione alle garanzie di cui alle misure di Garanzia Italia, Riassicurazione Crediti Commerciali, ex articolo 35 del DL 34 2020, SupportItalia e Riassicurazione Crediti Energia, exarticolo 8, comma 3, del DL 21/2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro.

Pertanto, tali impegni per lo Stato, fissati in un massimo di 60 miliardi di euro e, per l'anno 2024, in un flusso di massimo 10 miliardi di euro, costituiscono il plafond complessivo di garanzie assumibili a valere sulle disponibilità residue sul predetto Fondo, rispetto alle quali si deve tener conto di tutte le esposizioni assunte a valere sulle misure già in essere, sopra citate, e i cui portafogli già sono o stanno entrando in fase di ammortamento e di quelle assumibili ai sensi dell'articolo 24 in relazione ai rischi catastrofali.
A livello sistematico, il plafond risulta quindi unico ma al contempo mobile, nella misura in cui l'integrale rimborso delle esposizioni assunte in relazione agli schemi di garanzia spirati, comporterà la liberazione di spazi per il rilascio di nuove garanzie ma fermo restando che le esposizioni tempo per tempo in essere non potranno superare i 60 miliardi di euro.
In aggiunta, si rappresenta che dal punto di vista del trattamento statistico contabile, le garanzie rilasciate a valere sul presente schema presentano le caratteristiche per essere classificate come one off ai fini dei conti nazionali: ciò in considerazione di alcuni elementi strutturali delle stesse, quali l'esclusione delle piccole e medie imprese e delle imprese in difficoltà, la previsione di un'istruttoria ad hoc da parte di SACE sulle singole operazioni e la presenza di un presidio rafforzato del MEF per le operazioni rilevanti.
Sulla base di quanto premesso, trattandosi di garanzia onerosa e considerato che le disponibilità del Fondo, anche tenuto conto della riserva di 5 miliardi di euro di cui all'articolo 24 in materia di rischi catastrofali, ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 18 miliardi, la disposizione non richiede un rifinanziamento del fondo e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.
Con riferimento alle garanzie cosiddette green, la norma, al **comma 11,** dispone la proroga dell'operatività al 2024, fissando un limite massimo di flusso annuale pari a 3 miliardi di euro. Tenuto conto dell'esposizione in essere che, al 30 giugno 2023, ammonta a circa 4,4 miliardi di euro di garanzie perfezionate e dei relativi assorbimenti, rendicontati da SACE, alla medesima data, pari a circa 200 milioni di euro, i potenziali oneri derivanti dall'estensione dell'operatività nei limiti predetti risulta sufficientemente coperta dalle risorse disponibili sul Fondo e già versate o da versare entro il 31 dicembre 2023 sull' apposito conto corrente di tesoreria, per un importo complessivo pari a circa 2 miliardi di euro, senza necessità di rifinanziamento del Fondo stesso. Trattandosi di una garanzia one-off, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 12** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate e su cui esercita il controllo analogo, prevedendo che con apposito disciplinare da sottoscrivere con le predette società siano stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle attività di natura amministrativo-contabile di supporto alle strutture del Ministero coinvolte in tali attività. Si prevede che alle predette potrà essere riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo non superiore a 500.000 euro annui lordi. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
La disposizione di cui al **comma 13** nel prevedere che , al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente articolo ovvero di quelle di cui all'articolo 58, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede alla copertura a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pari a circa 55 milioni di euro e nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso pari al 2%.

ART. 56
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro dal 2024 al 2032, al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, già dai primi mesi dell'anno 2024, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023. Tale stanziamento, articolato temporalmente in base al cronoprogramma previsto, assicura infatti - unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023 - l'integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge.

Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell'opera è stato rideterminato escludendo:

- gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, non coerenti con l'impianto finanziario delineato dal richiamato d.l. n. 35/2023;
- gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo d.l., che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto.

Viene prevista, inoltre, la riduzione del contributo statale a fronte dell'individuazione di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale disponendo espressamente che il reperimento di tali risorse concorre al finanziamento dell'opera e determina la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a carico dello Stato.
La disposizione pertanto autorizza la spesa di 780 milioni di euro per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032 in termini di saldo netto da finanziare.
Il **comma 2** è finalizzato a semplificare le procedure per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.
Al riguardo si ricorda che l'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:
- il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. (nominato ai sensi del comma 3);
- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario (nominato ai sensi del comma 7-*bis*).
Concentrare in un un'unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, consentirebbe una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.
Si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, al Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis. Tali attività riguardano in particolare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.
La disposizione precisa che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3

dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri, quantificati nel limite massimo di euro 265.400, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, sono posti a carico delle risorse di risorse di cui all'allegato V alla presente legge. La quantificazione è stata effettuata:
- assumendo come periodo di operatività di tali figure commissariali il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativo al Commissario di cui al medesimo comma 7-bis (il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nominato con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario);
- sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Al riguardo, si precisa che l'eventuale nomina dei sub-commissari appare funzionale ad una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività, ivi incluse quelle finalizzate al recupero della piena funzionalità tecnica della funivia.
Conseguentemente si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cessa le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Per quanto attiene alla attività in corso e, in particolare, alle scadenze indicate dall'attuale comma 7-bis dell'articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020, si evidenzia che la tempistica di 24 mesi per la realizzazione degli interventi, risulta, sulla base dello stato di avanzamento delle attività, ancora congrua e coerente con il cronoprogramma degli interventi in corso di realizzazione per il ripristino della operatività dell'impianto. Si precisa che le procedure per l'individuazione del nuovo concessionario saranno avviate, nei termini previsti dal sopra richiamato comma 7-bis, a completamento dei sopra detti interventi e comunque entro il 31 dicembre 2024.
Comma 3. La norma prevede per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V alla presente legge l'autorizzazione di spesa complessiva di 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni per l'anno 2025, 176 milioni per l'anno 2026, 70 milioni per l'anno 2027, 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.
In particolare, si tratta di:

- euro 265.400 per l'anno 2024 per l'attuazione di quanto previsto al comma 2;
- 30 milioni nell'anno 2024, 24 milioni di euro nell'anno 2025, di 16 milioni di euro nell'anno 2026 e di 10 milioni di euro nell'anno 2027 per la realizzazione del nuovo Campus dell'Università degli studi di Milano nell' ex sito EXPO 2015;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 destinata al sito di Genova Erzelli;
- 40 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio;
- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 45 milioni di euro per l'anno 2026 per le finalità indicate all'articolo 9, comma 5-bis del decreto legge n. 4 del 2022, vale a dire "la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità". Per tali finalità la predetta disposizione reca un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

periodo di programmazione 2021-2027. La finalizzazione delle complessive risorse disponibili è effettuata in maniera unitaria nell'ambito del programma degli interventi ai sensi dell'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 4/2022, e da approvarsi, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- 50 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per i finanziamenti istituito presso l'Istituto per il credito sportivo;
- 10 milioni di euro per l'anno 2024 per il sistema di allarme pubblico IT-Alert, il quale, per essere pienamente operativo, necessita di una serie di adeguamenti tecnologici anche da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche della rete mobile, pure in considerazione dell'inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del sistema;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 a favore del comune di Milano, a titolo di contributo alle spese di rimborso dei prestiti derivanti dalle operazioni di project financing riguardanti le due linee metropolitane M4 e M5 e determina corrispondenti oneri sui saldi di finanza pubblica. Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivano dall'ampliamento della capacità di spesa del comune di Milano che utilizzando il contributo statale per il rimborso del prestito, può destinare risorse di pari importo al finanziamento di altre spese.

Il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023, al fine di precisare le condizioni per il finanziamento delle varianti in corso d'opera emerse dal confronto tra soggetto attuatore e contraente generale per l'intervento relativo alla linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi. In particolare:

- la lettera a) reca modifiche di mero coordinamento normativo tra le previsioni del secondo e del terzo periodo del richiamato articolo 18, comma 2;
- la lettera b) chiarisce che le modifiche contrattuali autorizzate dalla disposizione possono essere congiuntamente negoziate e sottoscritte in relazione a cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

Le suddette disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 5** autorizza ulteriori risorse per il finanziamento delle varianti di cui all'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, determinando oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, che andranno recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI. Viene, conseguentemente, previsto il definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 relativa alla linea ferroviaria AC/AV adriatica per 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 6** prevede la nomina di un commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo espressamente previsto che il suddetto commissario e gli eventuali sub-commissari da questi nominati non percepiscono compensi né rimborsi spese.

Il **comma 7** prevede che con Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

ART. 57
(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

Comma 1 La disposizione proroga il meccanismo di compensazione dell'incremento prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n.50/2022, limitatamente ai commi riferiti ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2024. Per le finalità di cui al primo periodo, la dotazione del *Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche* di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è incrementata di 200 mln di euro per il 2024 e di 100

mln di euro per il 2025. Al riguardo, si precisa che il riconoscimento delle risorse a titolo di compensazione in favore delle stazioni appaltanti nonché delle imprese appaltatrici avviene nei limiti della dotazione del citato Fondo.

ART. 58
(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

La proposta normativa in oggetto è volta ad incentivare le Amministrazioni Pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le Organizzazioni o Istituzioni internazionali o comunitarie, di cui all'articolo 54, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il richiamato articolo 54, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel sancire l'abrogazione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione da parte del Tesoro di mutui destinati a specifiche finalità, ha contestualmente disposto una specifica eccezione: la Repubblica Italiana può infatti contrarre mutui esclusivamente con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o al cui fondo lo Stato medesimo partecipi. Tali Organizzazioni però devono essere vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico.
Le organizzazioni/istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed ai sensi dell'articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.
La Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze (definito il "Prenditore"), e le citate Banche possono stipulare un contratto di finanziamento, denominato "Contratto Quadro" o "Accordo Quadro", in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse tranches a seguito della successiva stipula di singoli "Contratti di Prestito". Il Contratto è definito "Quadro" in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da "cornice" alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi "Contratti di Prestito".
Parallelamente, il "Soggetto Promotore" (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre Amministrazioni Pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso contratto, denominato "Contratto di Progetto" o "Accordo di Progetto", in forza del quale il Promotore assumer per tutta la durata dell'intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.
Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere "sostituiti" con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Al riguardo si rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analoga provvista tramite

ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell'Erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del Tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerga che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell'offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica Italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime.
In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la normativa in discorso mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le Amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le Amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.

ART. 59
(Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)

Commi 1 e 2. Gli investimenti INAIL nel campo dell'edilizia sanitaria sono stati sinora ricompresi nella programmazione triennale degli investimenti dell'Istituto a seguito di specifica previsione normativa, di volta in volta emanata, che demandava l'individuazione delle iniziative da realizzare ad appositi DPCM, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 1, commi 602 e 603, della legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 25 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; art. 56-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108).
La presente disposizione supera la necessità di disporre di norme primarie ad hoc prevedendo, in via generale, la possibilità per l'INAIL di destinare, nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto, risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. L'individuazione delle iniziative da inserire nei predetti piani viene demandata a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli interventi oggetto della norma trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nei piani triennali di investimento dell'INAIL, autorizzati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 78/2010.

ART. 60
(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata allo sviluppo professionale del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale ex ISPESL (INAIL), l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Il **comma 2** prevede la finalizzazione delle risorse del Fondo in misura pari a 14,52 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e in misura pari a 20,80 milioni

di euro, sempre a decorrere dall'anno 2024, per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
La quantificazione delle risorse del Fondo è stata individuata assumendo a riferimento quella definita per gli enti vigilati dal MUR, ai sensi del comma 310, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riproporzionata sulla base del personale, ricercatore/tecnologo e tecnico amministrativo, in servizio presso gli enti non vigilati dal MUR, alla data del 31 dicembre 2022.
La quantificazione del Fondo di cui al comma 1 tiene conto delle risorse previste dall'articolo 19-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 - recante "*Misure per la valorizzazione dell''attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*" - che prevede, per le medesime finalità della presente disposizione, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo di 2 milioni da ripartire a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare, sono stati previsti 1,5 milioni di euro annui, per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge e 0,5 milioni di euro annui finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 75/2023 ha previsto la soppressione della ANPAL e il trasferimento delle risorse umane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
Il comma 3 prevede che le risorse del Fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 61
(Borse di studio per l'Erasmus italiano)

Il **comma 1** prevede l'istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano con una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di euro, così articolata: 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025.
Considerando che l'importo annuo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa 1.000 euro, beneficeranno della predetta misura n. 3000 studenti per l'anno 2024 e n. 7000 studenti per l'anno 2025, per un numero complessivo di 10.000 studenti universitari.
Il **comma 2** prevede che i contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale. La disposizione si configura pertanto come rinuncia a maggior gettito.
Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

ART. 62
(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera a) ridenomina il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" in "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria"; la lettera b) aggiunge il comma 6-*bis* con il quale si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è annualmente determinata, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del medesimo Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Il **comma 2** prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto dei principi elencati alle lettere da a) a i).

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi, tenuto conto che si tratta della ridefinizione della disciplina per l'accesso ai contributi.

Il **comma 3** stabilisce che, in sede di adozione del regolamento di ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria e dell'informazione di cui al comma 2, saranno individuate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.

Comma 4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. (trattamento di pensione lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023). Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della, legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-*bis* del medesimo articolo 1.

Il **comma 5**, prevede che, a decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-*bis,* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-*bis* del medesimo articolo 1.

Il **comma 6** prevede che il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2023 e 2024, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

Alle disposizioni si ascrivono effetti sul gettito pari al limite di spesa previsto di 60 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Le citate risorse, destinate al riconoscimento del beneficio fiscale, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

Il **comma 7** prevede una diversa modalità di attribuzione del contributo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un limite di spesa fino a 20 milioni di euro, nell'ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo per il pluralismo.

Il **comma 8** stabilisce che restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

ART. 63
(Agenda SUD)

Il **comma 1** proroga fino al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo

21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, del decreto-legge n. 75/2023, rispettivamente, per il supporto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori e per contrastare la dispersione scolastica.
Gli oneri quantificati in euro 50,33 milioni di euro per l'anno 2024 sono stati stimati sulla base del costo mensile di seguito riportato.
Per la stima relativa al periodo 1° gennaio 2024 – **15** aprile 2024, sono state considerate le seguenti tabelle recanti gli oneri delle disposizioni che vengono qui prorogate.

Organico PNRR (comma 4.bis)
Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre:

	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI	2.948	20,5 mln	2,7 mln
COLLABORATORI SCOLASTICI	4.235	26,7 mln	

Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 10,68 (26,7/2,5) milioni di euro

ORGANICO DECRETO SUD (comma 4.bis.1)
Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 1° novembre – 31 dicembre:

	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI	355	1,9 mln	2,6 mln
COLLABORATORI SCOLASTICI	1473	7,4 mln	

Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 3,7 (7,4/2) milioni di euro.
Pertanto, a fronte di una spesa mensile di 14,38 milioni di euro, l'onere complessivo per il periodo 1° gennaio 2024 - 15 aprile 2024 è pari a 50,33 milioni di euro.
Il **comma 2** prevede, ai fini di cui al comma 1, il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis del D.L. 75/2023 di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.
Il **comma 3** autorizza per l'anno scolastico 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025 al fine di consentire la realizzazione della continuità didattica degli studenti delle istituzioni scolastiche statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto Legge n. 75/2023, originariamente previste per il solo anno scolastico 2023/2024.
La quantificazione tiene conto della volontà di conferire entro il limite di spesa indicato dalla disposizione normativa incarichi di supplenza non anteriori al 1° novembre e fino al 30 giugno con una proporzione

che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2024 e 6/12 sul 2025.

Comma 4. Viene autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro per garantire la continuità delle azioni e iniziative a supporto degli studenti istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volte a:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
d) promuovere il supporto socio-educativo.

Il **comma 5** prevede l'incremento del fondo istituito dall'art. 1, comma 561, della legge n. 197/2022 di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

ART. 64
(Misure in materia di beni culturali)

Il comma 1 autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico

La disposizione del **comma 2** ha carattere di semplificazione contabile non produce effetti finanziari.

La disposizione del **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata.

Il **comma 5** stabilizza la sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali con una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, senza quindi avere effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220.

La disposizione del **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato. L'eventuale maggiore spesa prevista correlata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali è finanziata, infatti, con le risorse provenienti da soggetti terzi che, partecipando a iniziative culturali (concerti, manifestazioni culturali e altri eventi) organizzate dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale nazionale. Una quota di tali risorse si prevede che possa essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

Titolo VIII
Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale e per la sicurezza

ART. 65
Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il

potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

Comma 1 - Ai fini dell'attuazione del presente comma gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a **euro 185.310.224** per l'anno 2024. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;

- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di energia elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;

- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora)[1] e i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*[2], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;

- *una tantum*:

---

[1] In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc..

[2] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 518.305 circa per 5.200 militari impiegati per l'anno 2024 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 64.788 circa;
b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 110.000 per l'anno 2024;
c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 104.400 per l'anno 2024.

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2024

800 MILITARI IN SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.050.800
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 1.191.040**	**€ 14.375.280**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 702.720
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 614.880
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 424.560
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 417.240
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 177.000**	**€ 2.159.400**

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ -

RIEPILOGO		
	costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.191.040	€ 14.375.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 177.000	€ 2.159.400
TOTALE ONERI	**€ 1.368.040**	**€ 16.534.680**
ONERI UNA TANTUM		€ -
TOTALE GENERALE	**€ 1.368.040**	**€ 16.534.680**

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

ANNO 2024

5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE						
	numero	costi unitari		costo/mese		costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€	29,44	€ 4.592.640	€	56.030.208
Straordinario	5.200	€	17,66	€ 5.050.760	€	60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE				**€ 9.643.400**	**€**	**116.639.328**
ONERI DI FUNZIONAMENTO						
Viveri	3.510	€	4,80	€ 505.440	€	6.186.368
Vitto strutture civili	1.690	€	15,00	€ 760.500	€	9.278.100
Alloggio strutture civili	1.690	€	35,00	€ 1.774.500	€	21.648.900
Servizi generali	3.510	€	6,25	€ 658.125	€	8.029.125
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€	1,45	€ 226.200	€	2.759.640
Funzionamento automezzi	300	€	20,00	€ 180.000	€	2.196.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€	28,97	€ 108.638	€	1.325.378
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO				**€ 4.213.403**	**€**	**51.403.511**
ONERI UNA TANTUM						
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni					€	518.305
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture					€	110.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali					€	104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM					**€**	**732.705**

RIEPILOGO			
	costo/mese		costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 9.643.400	€	116.639.328
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 4.213.403	€	51.403.511
TOTALE ONERI	**€ 13.856.803**	**€**	**168.042.839**
ONERI UNA TANTUM		€	732.705
TOTALE GENERALE	**€ 14.589.508**	**€**	**168.775.544**

RIEPILOGO ONERI		costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	€	16.534.680
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	€	168.775.544
TOTALE PER L'ANNO 2024	**€**	**185.310.224**

Comma 2 - Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, di cui euro 185.310.224 per il personale delle Forze Armate ed euro 5.589.552 al

personale delle Forze di polizia.
Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 850 unità, di cui 800 unità in sede e 50 unità fuori sede.
L'onere, pari complessivamente a euro 5.589.552 per l'anno 2024, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.
Comma 3 - Ai fini dell'attuazione del presente comma gli oneri stimati per l'impiego del contingente integrativo, come meglio dettagliati nella scheda allegata, ammontano complessivamente a euro 34.171.409.
Per la quantificazione degli oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
Spese di PERSONALE:

- **indennità onnicomprensiva/ordine pubblico**: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- **compenso per lavoro straordinario**: per tutti i militari delle Forze armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri**: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;

- **alloggio**: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

- **equipaggiamento/vestiario**: è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

- **impiego automezzi**: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*[3], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, l'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, le elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;

- ***una tantum***:

  d) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 79.725 circa per 800 militari impiegati fuori dalla sede di servizio,

[3] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 9.966 circa;

acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 22.310.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'

MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"

ANNO 2024

800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE						
	numero	costi unitari		costo/mese		costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€	29,44	€ 706.560	€	8.620.032
Straordinario	800	€	17,66	€ 777.040	€	9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE				**€ 1.483.600**	**€**	**17.944.512**
ONERI DI FUNZIONAMENTO						
Viveri	0	€	4,80	€ -	€	-
Vitto strutture civili	800	€	15,00	€ 360.000	€	4.392.000
Alloggio strutture civili	800	€	35,00	€ 840.000	€	10.248.000
Servizi generali	0	€	6,25	€ -	€	-
Equipaggiamento/vestiario	800	€	1,45	€ 34.800	€	424.560
Funzionamento automezzi in leasing	100	€	28,97	€ 86.910	€	1.060.302
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO				**€ 1.321.710**	**€**	**16.124.862**
ONERI UNA TANTUM						
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni					€	79.725
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali					€	22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM					**€**	**102.035**

RIEPILOGO				
		costo/mese		costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€	1.483.600	€	17.944.512
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€	1.321.710	€	16.124.862
TOTALE ONERI	**€**	**2.805.310**	**€**	**34.069.374**
ONERI UNA TANTUM			€	102.035
TOTALE GENERALE	**€**	**2.907.345**	**€**	**34.171.409**

Comma 4 - Ai fini dell'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.

Il **comma 5** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato con una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II
Misure per l'immigrazione

ART. 66
(Misure in materia di immigrazione)

La norma, al **comma 1** prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 nella misura di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026, determinando un onere corrispondente. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione prevede che rientri, tra le linee di finanziamento strutturali dell'INMP, il contributo annuo di 1 milione di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da riconoscere in favore dell'Istituto medesimo a decorrere dall'anno 2024, considerato tra l'altro il ruolo rivestito dall'ente nella promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, anche in qualità di Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, che prevede l'istituzione e la conduzione di un Centro internazionale per lo sviluppo delle competenze sanitarie e socio-assistenziali del personale dipendente e convenzionato con il SSN, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

La disposizione prevede l'inserimento dell'Istituto tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata di cui al comma 5 dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Al riguardo, giova precisare che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall'INMP, considerata la loro natura sovraregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all'attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della Regione in cui insiste l'Istituto, al pari delle altre strutture del SSN. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L'area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, 3 attualmente, si presenta come un'area cd. orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Stante quanto precede e considerato il carattere nazionale del predetto Istituto nell'essere individuato, all'interno del Ssn, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si ritiene necessario, con la norma in questione, far rientrare l'INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell'art.12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendogli così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.

Titolo IX
Giustizia

ART. 67
(Misure in materia di magistratura onoraria)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione pari a euro 179 milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni per l'anno 2032 e euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033, destinato a finanziare la riforma della disciplina dei magistrati onorari ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Titolo X
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina

ART. 68
(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

La disposizione di cui al **comma 1** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato a favore della Banca europea degli investimenti nell'ambito dell'iniziativa temporanea denominata EU for Ukraine Initiative ("EU4U Initiative"), parte del programma c.d. Ukraine Support package lanciato dall'organizzazione europea a favore dell'Ucraina per un ammontare massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.
Comma 2 - Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la cui giacenza è pari a circa 1,96 miliardi di euro.
Comma 3 Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

ART. 69
(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

La disposizione di cui al **comma 1** incrementa di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027 il contributo per la partecipazione allo strumento finanziario europeo, denominato European Peace Facility, istituito dal Consiglio europeo.
Il **comma 2** autorizza la spesa di euro 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo denominato NATO Innovation Fund, previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 70
(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in

Ucraina)

Al **comma 1** la disposizione autorizza, per l'anno 2024, la spesa di 300 milioni di euro per consentire il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Titolo XI
Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

ART. 71
(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

La disposizione di cui **al comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento del «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

Il **comma 2**, prevede l'istituzione di un'apposita Cabina di coordinamento per la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La disposizione del comma 2, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3**, prevede che il Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di cui al comma 1 sia approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale programma è declinato attraverso diverse linee di azione includendo anche il potenziamento delle attività finanziate con il fondo di cui all'art. 11, del DL 39/2009. Il Programma citato individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del Programma possono concorrere risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate oltre che risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale. Trattandosi di norma procedurale, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** aggiunge le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico tra quelle finanziate attraverso le risorse stanziate dal comma 465, dell'articolo 1, della legge 234/2021. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica dal momento che si limita ad introdurre ulteriori finalità ferme restando le risorse già previste a legislazione vigente.

ART. 72
(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)

Il **comma 1** prevede l'incremento delle risorse per la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di

personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia. Si tratta comunque di personale non stabilizzabile.
La disposizione comporta un onere pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il **comma 2** prevede l'estensione in forma stabile del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i.
Per il Comune dell'Aquila, la previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma. Pertanto, considerare tale annualità come base di riferimento, risulta penalizzante per il Comune dell'Aquila.
Il limite di spesa previsto in euro 1 milione per l'anno 2026 è posto a valere sulle risorse di bilancio dell'ente e pertanto senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni già previste per le risorse stanziate fino all'anno 2020, si applicano anche ai successivi finanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al D.L. n. 39 del 2009 articolo 3, comma 1 e che quindi quota parte dei fondi possa essere destinata anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica, delle spese obbligatorie, nonché degli interventi di sviluppo attuati nell'ambito di un nuovo Programma di sviluppo, in applicazione delle medesime procedure già adottate e pertanto in continuità con la normativa vigente.
La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Il **comma 4** è volto a consentire ai competenti uffici del Ministero della Cultura di affidare direttamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle Diocesi le funzioni di stazione appaltante nelle procedure di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, facendo ricorso allo strumento degli accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 che consente alle pubbliche amministrazioni di operare in modo sinergico svolgendo attività di interesse comune.
La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al **comma 5** viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna e Lombardia, senza che alla stessa vengano ascritti oneri.
Al **comma 6** viene autorizzata la spesa di euro 12.200.000 per l'anno 2024, per il funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione, assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.
Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in: funzionamento: 3,3 mln di euro; assistenza tecnica: 5 mln di euro; CAS e assistenza alla popolazione: 1,4 mln di euro; interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 2,5 mln di euro.
Il **comma 7** prevede che, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2024 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 765, della legge 197 del 2022.
Il relativo onere è quantificato per l'anno 2024 in 8,1 mln di euro di cui 7,5 mln per la Regione Emilia-Romagna e 0,6 mln per la Regione Lombardia.
La disposizione di cui al **comma 8** è volta a consentire l'utilizzo delle risorse già assegnate, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la Regione Lombardia anche ai fini della ricostruzione pubblica. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenzia un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata, che in attuazione della presente norma, può essere utilizzato per dare copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica senza pregiudizio per la ricostruzione privata.
La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al **comma 9**, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, viene stabilita la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si

rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.
Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 130 milioni di euro per l'anno 2024.
In particolare, l'incremento è destinato alle seguenti voci di spesa:

- Assistenza alla popolazione
- Costi di mobilitazione delle Componenti e Strutture Operative del SNPC per la gestione dell'emergenza
- Oneri di personale per Regioni, Province e Comuni
- Manutenzioni e indennità di occupazione SAE e MAPRE

Opere di messa in sicurezza
Il **comma 10**, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa complessivo pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, così determinato:

		2024
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Struttura Commissariale	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L 189/16	Personale USR - comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile - USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Al **comma 11** viene prevista la proroga all'anno 2024 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del DL 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali.
Alla disposizione vengono ascritti oneri pari a 470.000 euro per l'anno 2024.
Al **comma 12** viene prevista la proroga all'anno 2024 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022 e 2023, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.
Al **comma 13** viene previsto che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2024 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al **comma 14** viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2024, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo

La disposizione al **comma 15** differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La disposizione di cui **al comma 16** proroga al 31 dicembre 2024 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La disposizione di cui al **comma 17** stabilisce la proroga al 31 dicembre 2024 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2024 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 18** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai **commi 16 e 17**, del limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2024.

La disposizione al **comma 19**, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In linea con la precedente proroga disposta con d.l. 183 del 2020, art 17 ter, comma 3, lett. b), la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera b) vengono apportate due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

La disposizione di cui **alla lettera b), n. 1)** prevede la proroga fino all'anno di imposta 2023 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle

dichiarazioni presentate nell'anno 2022, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2023	2024	2025	2026
IRPEF/IRES		-3,7	1,6	
Addizionale regionale		-0,1	0	
Addizionale comunale		-0,04	0	
Totale		**-3,84**	**1,6**	

Alla disposizione di cui alla **lettera b), n. 1)** vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,84 milioni di euro per l'anno 2024.

Alla lettera b), n. 2), viene disposta la proroga al 2024 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2023, si stima una perdita IMU per l'anno 2024 pari a 15,7 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per IMU quota comune e 0,7 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a 19,54 milioni di euro per l'anno 2024.

La disposizione al **comma 20** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione **al comma 21** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione al **comma 22** prevede l'estensione della fattispecie prevista all'art. 1 comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati/rinnovati ai sensi dei commi precedenti, compresi quelli derivanti da convenzioni con società (per la Struttura commissariale sisma 2016, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 50, comma 3, lett. b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016), è necessario disporre la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione, al **comma 23** prevede al fine di assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dalle amministrazioni ubicate negli ambiti territoriali dei crateri interessati dai sismi 2002, 2009, 2012 e 2016 per le esigenze correlate alla ricostruzione, incrementa di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 57, del decreto-legge n. 104/2020. Contestualmente la disposizione prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari e destinate ad assunzioni a tempo determinato, sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale precario con oneri a valere sul predetto Fondo, fermo restando che le stesse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

La norma al **comma 24**, prevede che, per i soggetti di cui alle lettere a), d) ed e) dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 189/16, la centrale unica di committenza è altresì individuata nella Centrale di Committenza e Stazione Unica appaltante Sisma 2016, istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

La norma al **comma 25** rifinanzia per 5 milioni di euro per il 2024 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del dl 183 del 2020, allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2024, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari. Tenuto conto dei dati aggiornati, acquisiti per il ristoro delle precedenti annualità, si stima un onere per l'anno 2024 pari a 5 milioni di euro relativo alle minori entrate da ristorare agli enti locali interessati.
Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 5 milioni di euro per il 2024.
La disposizione al **comma 26** prevede l'assegnazione 0,5 milioni di euro, per l'anno 2024, al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del d.l. 189/2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.
Di seguito si riporta il dettaglio dell'onere per l'anno 2024:

Oneri per compenso per prestazioni di lavoro straord. del personale	Euro 300.000,00
Oneri per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
Oneri per spese di Missioni	Euro 10.800,00
Oneri di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.200,00
Totale	***Euro 500.000,00***

La norma al **comma 27** modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2024, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Il **comma 28** autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
La disposizione al **comma 29** prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, corrispondente al limite di spesa previsto.
La norma al **comma 30** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, per l'anno 2024, a 5,05 milioni di euro.
Di seguito il dettaglio:
a) 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale prevista dall'articolo 31 del decreto- legge n. 109 del 2018;

b) euro 641.000 euro per rafforzare la capacità amministrativa della struttura commissariale ai sensi dell'art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
c) 2.000.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5 del d.l. 109/2018 per l'intera annualità 2023.
d) 1.000.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ai sensi dell'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	**1.409.000**
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	**641.000**
Totale		**2.050.000**

Il comma 31 proroga, per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2024 l'attuale termine del 31 dicembre 2023.
La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge
32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto.
La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea - sisma 2018	**Anno 2024**
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni personale	1.660.000 euro
TOTALE area etnea	**2.336.500 euro**
Commissario straordinario ricostruzione Molise - sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE area molisana	**263.500 euro**

Il **comma 32** prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore.

ART. 73
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

I commi 1 e 2 intervengono sulla procedura di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 di cui all'articolo 20-sexies, comma 3 – lett. a), b), c) d), e) e g), del D.L. n. 61/2023. In particolare, si prevede una modalità alternativa per la fruizione dei predetti contributi stabilendo che, nei casi di importi superiori ai limiti indicati nel **comma 1** gli stessi possano essere erogati mediante un finanziamento agevolato.
Il comma 3 dispone che le banche, operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, possano contrarre finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni, sulla base di apposita convenzione con l'Associazione bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 700 milioni di euro. È rinviata a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie statali, nonché delle modalità di monitoraggio ai fini del rispetto del sopra citato limite massimo.
Il comma 4 prevede che i contratti di finanziamento contengono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, è prevista la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, comprensivo delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge 61/2023.
Il comma 5 prevede che in caso di accesso ai finanziamenti agevolati alle banche, in capo ai beneficiari matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
Il comma 6 stabilisce che le disposizioni del presente articolo vengono applicate nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50.
Il comma 7 dispone che i contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Al riguardo, tenuto che gli effetti dell'eventuale inserimento dei contributi in esame nella base imponibile dei tributi sopra richiamati non risultano scontati nelle attuali previsioni di bilancio, la misura configura una rinuncia a maggior gettito.
Il comma 8 autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni, a decorrere dal 2024 ai fini dell'attuazione dei commi da 2 a 5. La disposizione, pertanto, comporta oneri pari all'importo del suddetto onere.

ART. 74 (Fondo per le emergenze in agricoltura)

La disposizione normativa prevede, al **comma 1**, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare,

zootecnico e della pesca, con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Al comma 2 si prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome, siano definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Il comma 3 stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Titolo XII
Enti territoriali

Capo I
Regioni

ART. 75
(Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)

Comma 1 La disposizione, al fine di dare attuazione al punto 9 dell'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana un graduale concorso finanziario dello Stato all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione comporta oneri per 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 e successivi
concorso spesa sanitaria (*)	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	630.000.000,00

(*) progressivo concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento (complessivamente pari a circa 630 milioni di euro annui).

Comma 2 Nel dare attuazione al punto 1 dell'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023 – che riconosce in via definitiva l'importo complessivo di 267,74 milioni di euro alla Provincia di Bolzano e di 468,14 milioni di euro alla Provincia di Trento a titolo di ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f), dello Statuto – attribuisce, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000. La disposizione comporta oneri per complessivi euro 163.970.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

	TRENTO	BOLZANO	TOTALE PROVINCE
[illegible]	496.140.000,00	257.740.000,00	753.880.000,00
[illegible]	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
[illegible]	456.140.000,00	217.740.000,00	673.880.000,00
[illegible]	107.035.000,00	56.935.000,00	163.970.000,00

ART. 76
(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Commi 1 e 2 La norma estende agli esercizi 2024-2026 la sospensione, per le regioni colpite dal sisma 2016, della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali di cui agli art. 2 e 3 del decreto-legge 35/2013. Tale sospensione è stata introdotta dall'art. 44 del decreto-legge 189/2016 e, a legislazione vigente, è prevista dal 2017 al 2023.
La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari 13 milioni di euro nel 2024, 28 milioni di euro nel 2025 e 43 milioni di euro nel 2026, corrispondenti ai maggiori interessi passivi sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, dal 2024 al 2026, che richiedono adeguata copertura.
Il mancato versamento al bilancio dello Stato delle quote capitale non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto:

a) tali entrate sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;
b) per effetto del regime di vincoli previsto a decorrere dal 2022 dall'art. 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si determinano ampliamenti della capacità di spesa delle Regioni interessate.

Comma 3 Autorizza la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 77
(Ripiano disavanzo)

Commi da 1 a 9. La norma comporta un onere annuo, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di euro 20 milioni dall'anno 2024 fino all'anno 2033, in misura corrispondente al contributo annuale previsto in favore delle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, risultante dai rendiconti 2021 inviati alla BDAP entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

ART. 78
(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

Commi da 1 a 6. La norma è volta a favorire gli investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il contributo spettante a ciascuna regione, indicato nella tabella 1 allegata alla norma in esame, potrà essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La norma, tenendo conto delle tempistiche dell'atto di individuazione degli interventi e dei tempi di realizzazione delle opere, comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, 40 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 35 milioni di euro nell'anno 2029 e 10 milioni di euro nell'anno 2030.

CAPO II ENTI LOCALI

ART. 79
(Patti con i Comuni)

Commi da 1 a 5. La norma prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50. Tali accordi, stipulati con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, sono sottoscritti dai comuni che intendano avviare un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale (comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022).
La norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 e fino al 2033, in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni che sottoscrivono i predetti accordi. Il riparto è previsto, entro il 31 marzo 2024, previa adozione di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 80
(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

Commi 1 e 2. La norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 10 milioni di euro annui dal 2024 fino al 2038 in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Il riparto è previsto, entro il 31 marzo 2024, previa adozione di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Comma 3. La disposizione prevede per i comuni di cui al **comma 1** la facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4

punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto attribuisce ai comuni di cui al **comma 1** che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, la possibilità di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi Enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL).

ART. 81
(Contributi progettazione enti locali)

Comma 1. Le modifiche intervengono sull'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ai contributi per progettazione a favore degli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
La soppressione delle parole "definitiva ed esecutiva" riferite alla progettazione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La successiva modifica integra le risorse previste a legislazione vigente dal comma 51 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per rafforzare e favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. La disposizione, tenendo conto dei tempi di realizzazione della progettazione, comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto in misura pari a 50 milioni di euro nell'anno 2024, 80 milioni di euro nell'anno 2025, 100 milioni di euro nell'anno 2026 e 70 milioni di euro nell'anno 2027.

ART. 82
(Interventi per il Giubileo)

Comma 1. La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 e per le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile necessario a tali attività. Inoltre, determina oneri per 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi in conto capitale connessi alle celebrazioni del Giubileo. Le risorse saranno poi ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Comma 2. La disposizione in esame prevede, relativamente all'anno 2025, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 di incrementare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito è finalizzato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Attualmente il limite massimo dell'imposta di soggiorno è di 5 euro a notte e la presente disposizione è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito che non si valutano trattandosi di una facoltà per gli enti.
La disposizione si applica anche al contributo di soggiorno di Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di Venezia di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Comma 3. La disposizione destina anche al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il gettito dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di una nuova finalità.

ART. 83
(Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)

Comma 1. Si prevede che la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale venga rimodulata come segue:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365

Conseguentemente **al comma 2**, con riferimento all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, sopprime, a partire dall'anno 2025, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna di cui alla lettera d-quinquies), agli asili nido di cui alla lettera d-sexies), al trasporto studenti disabili di cui alla lettera d-octies).

Sociale, Asili nido, Trasporto Disabili	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SOCIALE RSO d- quinquies	390.923.000	442.923.000	501.923.000	559.923.000	618.923.000	650.923.000	650.923.000
SOCIALE RSS d- quinquies	68.000.000	77.000.000	87.000.000	97.000.000	107.000.000	113.000.000	113.000.000
ASILI NIDO d- sexies	300.000.000	450.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
TRASPORTO DISABILI d- octies	100.000.000	100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
TOTALE	858.923.000	1.069.923.000	1.808.923.000	1.876.923.000	1.945.923.000	1.983.923.000	1.983.923.000

Inoltre, dopo la lettera d-octies), si prevede l'aggiunta al comma 449 delle seguenti lettere:

1. d-novies) che destina, a decorrere dal 2029, euro 1.100.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento degli asili nido;
2. d-decies) che destina, a decorrere dal 2029, euro 120.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento del trasporto alunni con disabilità;
3. d-undecies) che destina, a decorrere dal 2031, euro 763.923.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per i servizi sociali.
4. d-duodecies) che tiene conto che la dotazione del fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2030, è ridotta in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124".

Le norme di cui ai commi **1 e 2** comportano minori oneri a carico della finanza pubblica per ciascuno degli anni 2025-2030 – minori spese che costituiscono la copertura degli oneri recati **dall'articolo 84** – secondo la seguente tabella:

Ante modifica normativa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C.448 STANZIAMENTO FSC	7.619.513.365	7.830.513.365	8.569.513.365	8.637.513.365	8.706.513.365	8.744.513.365	8.744.513.365
Articolo 19, comma 8 dl 124/2023						-71.982.000	-71.982.000
						8.672.531.365	8.672.531.365

Post modifica normativa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C.448 STANZIAMENTO FSC	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365
Differenza fsc ante post norma	858.923.000	1.069.923.000	1.808.923.000	1.876.923.000	725.923.000	763.923.000	0

ART. 84
(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)

Comma 1. Ai fini di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, il comma 1 istituisce il Fondo speciale equità livello dei servizi, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle soppressioni di cui **al comma 2 dell'articolo 83**.
Il citato fondo si esaurisce a decorrere dall'anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni.
Si prevede che le risorse siano specificatamente destinate al potenziamento dei servizi sociali, agli asili nido e al trasporto alunni con disabilità, dei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Il **comma 1** comporta oneri per ciascuno degli anni 2025-2030, secondo il seguente profilo:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
858.923.000	1.069.923.000	1.808.923.000	1.876.923.000	725.923.000	763.923.000	0

Comma 2. Viene stabilito che agli oneri di cui al **comma 1** si fa fronte con le modifiche degli importi di cui **all'articolo 83, comma 1.**
Commi da 3 a 6. Le disposizioni individuano le procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l'erogazione del servizio. Il **comma 5**, infatti, specifica che le somme erogate al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati per il servizio sociale, per i servizi educativi dell'infanzia e per il trasporto degli studenti disabili, restano nelle disponibilità degli enti beneficiari, per essere comunque destinate alle finalità originarie. Per le somme relative a ciascuno degli anni 2021 e successivi non utilizzate, viene quindi delineata una procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti a seguito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del Fondo speciale equità livello dei servizi e del monitoraggio di cui alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016.
Infine, il **comma 5** chiarisce che nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.
Comma 6. La disciplina attuativa di tale procedura è rinviata ad apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
I commi da **3 a 6**, di natura ordinamentale, non comportano, quindi, oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività ivi previste il Ministero dell'interno provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

ART. 85

(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

Commi 1 e 2. Si prevede al **comma 1** di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Le disposizioni comportano un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in misura corrispondente al contributo previsto in favore dei comuni con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
Comma 3. La disposizione incide sull'adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei prestatori di servizi di pagamento con riferimento al servizio di prelievo di contanti tramite reti di soggetti convenzionati. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4. Incrementa il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con conseguenti oneri di pari importo.

Titolo XIII
Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali

Capo I Fondi

ARTICOLO 86
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale e altri fondi)

La disposizione prevede gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, che sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame.
Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.
La disposizione prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

ARTICOLO 87
(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

Il **comma 1** produce effetti solo sul Saldo netto da finanziare per un ammontare di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli effetti sul Fabbisogno del settore statale e sull'Indebitamento netto sono registrati nel momento in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che danno luogo a contabilizzazioni in conto sospeso.

Capo II Revisione della spesa

ART. 88
(Misure in materia di revisione della spesa)

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità ivi previste. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto dell'espressa previsione che esclude la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati ai componenti della predetta Commissione. Parimenti è espressamente previsto che dall'attuazione delle finalità ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2 anticipa al 1° gennaio 2025, rispetto alla data del 1° gennaio 2027, la ripresa dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato alle variazioni della speranza di vita.
La disposizione non ha effetti finanziari, atteso che come indicato dal relativo decreto direttoriale del 18 luglio 2023, pubblicato in GU, serie generale n. 243, il 17 ottobre 2023 l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025 è pari a zero mesi.
Commi da 3 a 6. Il comma 3 prevede che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici **di finanza pubblica** indicati **nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza** 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'**allegato VI** annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati.
Al fine di consentire alle amministrazioni interessate la necessaria flessibilità nella gestione del bilancio la disposizione prevede che, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Analogamente, il comma 4, prevede che, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Conseguentemente, il **comma 5** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai **commi 3 e 4**.

Il **comma 6** prevede che al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti, in relazione all'articolo 22-*bis* comma 3 della legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere alle stesse eventuali integrazioni degli elementi trasmessi.

L'ultimo periodo della disposizione in esame prevede che, ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al **comma 4**, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del **comma 3**.

Commi da 7 a 10. Le disposizioni dei presenti commi riguardano il concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica per complessivi 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 prevedendo effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di pari importo, così distinti:

1) 350 milioni di euro annui a carico delle Regioni a statuto ordinario;
2) 200 milioni di euro annui a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna;
3) 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna.

Comma 11 La disposizione modifica il criterio in base al quale sono fatti gravare gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente diverso da quello in cui prestano servizio, attualmente posti direttamente a carico dell'ente cui le predette funzioni sono svolte.

Tale innovazione, non modificando la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall' articolo 80 del TUEL, non determina nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica.

Comma 12 intende prorogare all'annualità 2026 il periodo di vigenza dell'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce alle agenzie fiscali la facoltà di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi mediante un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1% delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192. La disposizione prevede inoltre che rimangano ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto una disciplina omogenea in materia di norme di contenimento della spesa pubblica riguardanti enti ed organismi pubblici afferenti alla finanza statale, stabilendo espressamente che tale disciplina non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto

dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594 del medesimo articolo (ossia con una maggiorazione del 10% dell'importo dovuto nel 2018).
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto garantisce il mantenimento dello stesso importo del versamento annuo finora dovuto in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
La medesima disposizione, inoltre, intende prorogare la facoltà, attualmente prevista fino al 2023 per le agenzie fiscali, di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga alle misure percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La stessa non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la relativa copertura finanziaria è posta a valere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
Il **comma 13** novella l'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, prevedendo una riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 che concorrono alla copertura della manovra.
Comma 14. La disposizione prevede l'abrogazione del comma 1-ter dell'articolo 16 e la modifica dell'articolo 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed è finalizzata a rendere più lineare e tempestiva l'intera procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione.
Nel dettaglio si intende ridurre le fasi di recupero ad una sola fase di riscossione bonaria e ad una sola fase di riscossione a mezzo ruolo, mediante l'inserimento della sanzione per la mancata integrazione o versamento del contributo unificato direttamente all'interno del ruolo esattoriale, alla stregua di ciò che avviene per la maggior parte dei tributi.
Rispetto alla legislazione vigente, la procedura prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nel momento in cui ha origine l'obbligo di versamento dello stesso, al ricorrente è notificato l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all'iscrizione a ruolo della somma richiesta, con addebito degli interessi al saggio legale, oltre che all'applicazione della relativa sanzione.
Evidenti risultano i vantaggi conseguibili mediante la proposta: vi sarà, infatti, una razionalizzazione e velocizzazione del processo di recupero mediante il superamento della doppia fase di riscossione bonaria e della doppia fase di riscossione coattiva, qualora il contribuente intenda prevenire la notifica della cartella esattoriale. Inoltre, si verificherà una riduzione degli atti notificati ai debitori di giustizia ed agli avvocati, limitandosi alla notifica di un solo avviso di pagamento ed una sola cartella esattoriale in caso di mancato pagamento, con conseguente risparmio di costi relativi alle spese di notifica degli atti, cartellazione degli inviti non pagati ed acquisizione dei modelli F23.
Dal punto di vista finanziario, la proposta normativa in esame potrebbe determinare minori spese, prudenzialmente non quantificate. Quanto agli effetti sul recupero di entrate da contributo unificato derivanti dalla nuova procedura, si osserva che, pur a fronte dell'effetto di anticipazione correlato al comportamento dei debitori che non intendano addivenire alla notifica della cartella, con i relativi aggravi, deve sempre essere considerata la possibilità di rateizzazione del relativo debito, ove iscritto a ruolo. Nel complesso, quindi, si reputa prudenziale non considerare, ai fini dei saldi, eventuali effetti positivi.
Comma 15. La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 che prevede che ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto. Dalla disposizione discende un risparmio di spesa di 121.440 euro annui a decorrere dall'anno 2024 come rappresentato dalle seguenti tabelle:

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
Prospetto dimostrativo dei risparmi di spesa

Importo gettone di presenza in euro	30,00
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari	92

Sedute mensili previste	2
Mesi attività	11
Numero complessivo gettoni di presenza	2.024
Totale annuo in euro	**60.720,00**

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI (Sezione autonoma giudici di pace)
Prospetto dimostrativo dei risparmi di spesa

Importo gettone di presenza in euro	30,00
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari	92
Sedute mensili previste	2
Mesi attività	11
Numero complessivo gettoni di presenza	2.024
Totale annuo in euro	**60.720,00**
Totale Complessivo in euro	**121.440,00**

Il **comma 16** prevede l'abrogazione dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 1089 e 1090 di istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale. L'abrogazione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 800.000 euro per gli anni 2025 e 2026 e 1 milione di euro a decorrere dal 2027.

Commi 17 e 18. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e all'articolo 22, comma 4-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 125 prevedono per la Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di operare con risorse proprie per interventi di finanziamento riconducibili, rispettivamente, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo italiano per il clima e all'operatività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Per tali esposizioni di CDP la normativa vigente prevede la possibilità di accedere alla garanzia statale. La disposizione è volta ad escludere tale possibilità e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinando anzi la riduzione dell'esposizione dello Stato con possibili effetti migliorativi, prudenzialmente non valutati.

Il **comma 19** riprogramma le consegne dei programmi di spesa del Ministero della difesa, determinando una riduzione di spesa in termini di indebitamento netto di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno rideterminati i programmi di spesa e le relative consegne per garantire la riprogrammazione finanziaria indicata.

ART. 89
(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

Il **comma 1** indica che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023

con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

PARTE II

Sezione II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[4]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.
Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2024 e per gli anni successivi.
Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.
L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.
Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.
Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

---

[4] Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 21 della Ragioneria generale dello Stato dell'11 maggio 2023, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 20243-2026 e Budget per il triennio 2024-2026 nonché le proposte per la manovra 2024.

Le previsioni di entrata per il triennio 20243-2026 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2023.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.
La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. A partire dall'esercizio 2023 la classificazione economica prevede l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, tale da essere raccordata con il piano dei conti economico-patrimoniale, da ultimo aggiornato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, che ne ha previsto una revisione in seguito agli esiti della sperimentazione. Ai fini della rappresentazione per unità di voto parlamentare, viene mantenuta la struttura per Titolo, Natura e Tipologia sebbene secondo una nomenclatura ed una struttura modificata coerentemente con la revisione della classificazione economica.
La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle nuove unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2023 e negli esercizi precedenti.
La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.
Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi[5]), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.
In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale.
Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2023 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2023 e nella relativa Nota di aggiornamento.

[5] Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge[6] ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione –, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

---

[6] Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).
Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.
Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).
Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.
Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.
Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità[7] di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti[8]. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse quali residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e

[7] Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.
[8] L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato art. 23, co. 3, lett. b).
Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 all'anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
RFI (Investimenti)	MEF	K	150.000.000	3.202.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2024	2038
RFI (Investimenti)	MEF	K	5.000.000	94.620.000			5.000.000	2026	2033
ANAS (Fondo unico)	MIT	K	45.000.000	3.103.380.000			45.000.000	2026	2038
IPCEI	MIMIT	K	120.000.000	1.300.000.000	-	50.000.000	70.000.000	2024	2038
Microprocessori	MIMIT	K	120.000.000	1.300.000.000	-	50.000.000	70.000.000	2024	2038
FUNT	TURISMO	K	135.000.000	235.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000	2024	2028
Impianti di risalita	TURISMO	K	110.000.000	190.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	2024	2028
Carnitini religiosi	TURISMO	K	15.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2024	2026
Fondo intervenzione in agricoltura	MASAF	K	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	2024	2024
Fondo sol. naz. incentivi assicurativi	MASAF	K	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2024	2026
Rifinanziamento legge n. 499/1999	MASAF	K	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000		2024	2025
Ampliamento posti Hotspot	INTERNO	K	100.000.000	150.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000	2024	2029

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 al anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Infrastrutture AFAM - riqualificazione	MUR	K	26.000.000	206.000.000	-	6.000.000	20.000.000	2025	2035
Edilizia universitaria	MUR	K	80.000.000	150.000.000	10.000.000	20.000.000	50.000.000	2024	2029
Grandi progetti beni culturali	MIC	K	50.000.000	650.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	2024	2038
Acquisto di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose di arte antica, medioevale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico	MIC	K	30.000.000	158.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2024	2038
Acquisto di immobili, cose di interesse storico e artistico e di materiale archivistico pregevole o materiale bibliografico, di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche	MIC	K	12.000.000	60.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2024	2038
Acquisto beni - Piano per l'arte contemporanea	MIC	K	3.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2024	2038
Adeguamento strutture informatiche	MAECI	K	45.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2024	2026
Acquisto sedi estere	MAECI	K	35.000.000	35.000.000	25.000.000	10.000.000		2024	2025
Adeguamento infrastrutture informatiche e tecnologia	GIUSTIZIA	K	130.000.000	320.000.000	20.000.000	50.000.000	60.000.000	2024	2028
Terremoto centro Italia	MEF	K	500.000.000	1.500.000.000	50.000.000	150.000.000	300.000.000	2424	2030
Programmi aerospaziali	MEF	K	38.000.000	38.000.000	20.000.000	18.000.000		2024	2025
Fondo protezione civile (Cap. 7446)	MEF	K	21.000.000	105.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2024	2038
Fondazione Ronzul.	MEF	K	75.000.000	75.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2024	2026
Manutenzione immobili Organi costituzionali	MIT	K	45.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2024	2026
Potenziamento Guardia di Finanza	MEF	K	75.000.000	450.000.000	12.000.000	32.000.000	31.000.000	2024	2035
Demanio infrastrutture - Acquisto	MEF	K	60.000.000	220.000.000	-	30.000.000	30.000.000	2025	2030
Demanio infrastrutture - Manutenzione	MEF	K	10.000.000	480.000.000			10.000.000	2026	2035
Informatica MeF - Sviluppo	MEF	K	88.000.000	180.000.000	18.000.000	30.000.000	40.000.000	2025	2029
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	MLPS	C	15.000.000	A DECORRERE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2024	A DECORRERE
Fondo vittime violenza (DL 223/2006, art. 19, c. 3)	MEF	C	12.000.000	A DECORRERE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2024	A DECORRERE
Articolo 51, legge 134/1999. Contributo dello Stato in favore dell'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno. SVIMEZ.	MEF	K	900.000	A DECORRERE	300.000	300.000	300.000	2024	A DECORRERE
Rifinanziamento Teatro dell'Opera di Roma	MIC	C	4.500.000	A DECORRERE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2024	A DECORRERE
Somme da destinare alla Fondazione lirico sinfonica Teatro La Fenice di Venezia	MIC	C	3.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2024	A DECORRERE
Ristoro delle attività realizzate da Difesa Servizi quale centrale di committenza per il polo strategico nazionale	DIFESA	C	10.900.000	10.900.000	10.000.000			2024	2024
Fondo sport	MEF	K	60.000.000	60.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2024	2026
Risorse per l'attività di audit e controllo su PNRR e fondi UE	MEF	C	2.100.000	A DECORRERE	700.000	700.000	700.000	2024	A DECORRERE
FUNZIONAMENTO PROTEZIONE CIVILE - Politiche del Mare	MEF	C	15.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2024	2026
Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione	MLPS	C	200.000.000	200.000.000	200.000.000				

SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 ad anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni internazionali	MEF	C	1.800.000.000	1.800.000.000	1.500.000.000	300.000.000		2024	2025
Scuole paritarie infanzia	MIM	C	150.000.000	A DECORRERE	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2024	A DECORRERE
FONDO PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE	DIFESA	K	4.500.000.000	22.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2024	2028
Contributo L'Aquila e comuni del cratere	MEF	K	13.000.000	A DECORRERE			13.000.000	2024	A DECORRERE
Fondo interventi strutturali di politica economica	MEF	C	30.000.000	A DECORRERE	-	-	30.000.000	2026	A DECORRERE
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione	MEF	C	125.600.000	A DECORRERE	25.200.000	58.200.000	44.200.000	2024	A DECORRERE
POLICLINICI UNIVERSITARI GESTITI DIRETTAMENTE DA UNIVERSITA' NON STATALI	MEF	C	17.400.000	17.400.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	2024	2024
Osservatorio disabilità	MEF	C	2.000.000		1.000.000	1.000.000		2024	2025
Politiche giovanili	MEF	C	15.000.000	15.000.000	15.000.000			2024	2024
TOTALE PARTE CORRENTE		c	**2.401.600.000**		**1.822.200.000**	**432.200.000**	**147.200.000**		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	**6.761.900.000**		**1.942.300.000**	**2.233.300.000**	**2.586.300.000**		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			**9.163.500.000**		**3.764.500.000**	**2.665.500.000**	**2.733.500.000**		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	**STP**	**c/k**	**TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO**	**TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 ad anno terminale)**	**2024**	**2025**	**2026**	**ANNO INIZIALE**	**ANNO TERMINALE**
Piano zn asili nido e scuole dell'infanzia	INTERNO	k	200.000.000	-			200.000.000	2026	2027
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE: FINANZIAMENTI NAZIONALI	MEF	k	- 3.000.000.000	-	- 530.900.000	- 1.050.000.000	- 1.420.080.000	2024	2030
Edilizia sanitaria	MEF	k	- 720.000.000	-	- 355.000.000	- 515.000.000	- 150.000.000	2024	2028
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	-	-				2029	2030
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	-	-	1.000.000.000		- 1.000.000.000	2024	2026
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	30.000.000	-		350.000.000	- 320.000.000	2025	2030
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	- 29.897.953	-	500.000.000		- 529.897.953	2024	2029
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	111.320.000	-	300.000.000		- 188.680.000	2024	2029
Rete ferroviaria Italiana	MIT	k	- 1.761.422.047	-			- 1.761.422.047	2026	2030
Somme da destinare alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma 24 AGOSTO 2016	MEF	K	- 1.480.000.000	-	- 200.000.000	- 1.110.000.000	- 170.000.000	2024	2034
Fondi investimento - Interventi di manutenzione straordinaria presso edifici pubblici adibiti ad uffici giudiziari	GIUSTIZIA	K	- 125.000.000	-		- 85.000.000	- 40.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Realizzazione dell'infrastruttura virtuale per telecomunicazioni della Polizia di Stato di tipo LTE MVNO	INTERNO	K	- 89.150.000	-	- 50.000.000	- 9.150.000	- 30.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Iniziativa "Mission Innovation"	MASE	K	- 60.000.000	-	- 20.000.000	- 20.000.000	- 20.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Trasferimenti all'Agenzia del demanio per interventi di razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni	MEF	K	- 55.000.000	-		- 20.000.000	- 35.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Partecipazione italiana al programma internazionale di volo spaziale Artemis della NASA	MIMIT	K	- 22.280.000	-			- 22.280.000	2026	2027
Fondi investimento - Edilizia scolastica per l'adeguamento sismico delle strutture e collaudamento del programma scuole nuove previsto dalla misura M2C3 1.1 del PNRR.	MIM	K	- 100.806.000	-	- 50.000.000	- 50.000.000		2024	2028

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (del 2024 ed anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondi investimento - Costruzione o ristrutturazione delle sedi dei Centri Polifunzionali di Catania, Palermo, Crotone, Napoli, Roma, Reggio Calabria, Milano e della Scuola di Formazione di Nettuno (RM) e Alessandria	INTERNO	K	- 115.000.000	-	- 55.000.000	- 50.000.000	- 10.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Realizzazione degli interventi connessi all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, da parte dell'Agenzia del demanio	MEF	K	- 235.000.000	-	- 50.000.000	- 35.000.000	- 150.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Trasferimenti all'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare pubblico	MEF	K	- 175.000.000	-	- 40.000.000	- 35.000.000	- 100.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Trasferimenti all'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica	MEF	K	- 65.000.000	-		- 30.000.000	- 35.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Realizzazione o ristrutturazione dei centri di addestramento della Polizia di Stato	INTERNO	K	- 30.000.000	-			- 30.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Interventi di razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato presso diverse città metropolitane, interventi edilizi a Roma per la realizzazione del polo concorsuale di Ponte Galeria e realizzazione di alloggi collettivi presso la struttura "Tommaso Campanella"	INTERNO	K	- 60.000.000	-	- 50.000.000		- 10.000.000	2024	2028
Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale	DIFESA	K	- 95.000.000	-	- 25.000.000	- 50.000.000	- 20.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza	INTERNO	K	- 15.000.000	-			- 15.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Realizzazione di un programma infrastrutturale per la costruzione di nuove caserme e riqualificazione di complessi immobiliari già in uso al Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	- 100.000.000	-	- 20.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	2024	2029
Fondi investimenti - Programma progressivo pluriennale di interventi infrastrutturali sugli immobili in uso al Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	- 70.000.000	-	- 20.000.000	- 20.000.000	- 30.000.000	2024	2029
Fondi investimento -interventi di manutenzione e riqualificazione immobili in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presso le sedi delle Direzioni regionali (Toscana, Umbria, Sicilia, Piemonte, Liguria e Lazio), le Scuole centrali antincendio e l'Istituto superiore antincendio di Roma	INTERNO	K	- 15.000.000	-			- 15.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Interventi di edilizia pubblica presso gli immobili in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	INTERNO	K	- 10.000.000	-			- 10.000.000	2026	2027
Fondi investimenti - Contributi agli investimenti a favore della società Strada dei Parchi S.p.a. per interventi manutentivi urgenti sulle tratte autostradali A24 e A25	MIT	K	- 49.720.000	-			- 49.720.000	2026	2027
Fondi investimento - Opere di interesse su infrastrutture della Difesa (realizzazione di alloggi per il personale)	DIFESA	K	- 100.000.000	-			- 100.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale, anche realizzati nel contesto della partecipazione alla NATO, all'Unione Europea o all'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR)	DIFESA	K	- 190.000.000	-			- 190.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Acquisizione di velivoli, guardacoste, motovedette, automezzi speciali e potenziamento del settore della telematica per le esigenze del Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	- 40.000.000	-			- 40.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE)	MASE	K	- 20.000.000	-	- 20.000.000			2024	2027
Fondi investimento - Tutela dell'assetto idrogeologico - Piano stralcio 2019 (tutte le regioni)	MASE	K	- 100.000.000	-	- 50.000.000	- 50.000.000		2024	2028
Fondi investimento - Potenziamento della dotazione infrastrutturale in uso alla Difesa	DIFESA	K	- 140.000.000	-			- 140.000.000	2026	2028

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 ad anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale, anche realizzati in contesto internazionale	MIMIT	K	- 200.000.000	-	- 70.000.000	- 130.000.000		2024	2028
Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale, realizzati nel contesto dell'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR)	MIMIT	K	- 400.000.000	-	- 200.000.000	- 200.000.000		2024	2029
Fondi investimento - Fondo unico per l'edilizia scolastica	MIM	K	- 155.000.000	-	- 34.895.742	- 120.000.000	19.895.742	2025	2027
Fondi investimenti - Contributi agli investimenti a favore delle regioni per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in coerenza con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica (Biciplan)	MIT	K	- 40.000.000	-	- 15.000.000		- 25.000.000	2024	2028
Fondi investimento - Interventi per l'adeguamento delle dotazioni e delle capacità operative delle forze armate agli standard NATO, mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa	DIFESA	K	- 380.000.000	-	- 50.000.000	- 150.000.000	- 180.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Ammodernamento di mezzi e infrastrutture in uso alle forze armate	DIFESA	K	- 30.000.000	-		- 15.000.000	- 15.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	MIC	K	- 145.000.000	-		- 85.000.000	- 60.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Contributi agli investimenti a favore di Anas S.p.a. per la realizzazione del programma ponti, viadotti e gallerie stradali	MIT	K	- 165.000.000	-	- 50.000.000	- 50.000.000	- 85.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Ammodernamento e rinnovamento della flotta aeronavale, rinnovo del parco autoveicoli e potenziamento del settore telecomunicazioni del Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	- 20.000.000	-			- 20.000.000	2026	2027
Fondi investimenti - Rinnovo del parco autoveicoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dedicati al soccorso tecnico urgente	INTERNO	K	- 45.850.000	-		- 15.850.000	- 30.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Potenziamento del servizio antincendio boschivo e della flotta aerea per le attività di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	INTERNO	K	- 30.000.000	-			- 30.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Contributi agli investimenti a favore di Anas S.p.a. - Contratto di Programma MIT-ANAS 2016-2020	MIT	K	- 140.000.000	-	- 70.000.000	- 70.000.000		2024	2028
Fondi investimento - Interventi di riqualificazione e riconversione di immobili statali inutilizzati e sottoutilizzati in immobili NZeb (a basso consumo energetico) con conseguente riduzione dei costi di funzionamento e delle emissioni nell'ambiente.	MEF	K	- 10.000.000	-			- 10.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del parco infrastrutturale delle forze armate: Scuola Marescialli dell'Aeronautica di Caserta per la restituzione degli spazi del complesso della Reggia; ammodernamento infrastrutturale degli Istituti di formazione della Marina Militare; ammodernamento del parco infrastrutture dell'Esercito Italiano	DIFESA	K	- 30.000.000	-			- 30.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Digitalizzazione dei sistemi gestionali dell'amministrazione della Difesa ed implementazione di misure di sicurezza informatiche con potenziamento dell'infrastruttura di rete informatica e di TLC	DIFESA	K	- 15.000.000	-			- 15.000.000	2026	2027

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (del 2024 ed anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale: progetto CIOC; sistema IT-EKMS; SIEM GRADAR; ammodernamento dei sistemi informativi	DIFESA	K	- 20.000.000	-			- 20.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche della Difesa	DIFESA	k	- 30.000.000	-			- 30.000.000	2026	2027
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	MEF	K	- 5.000.000	-	- 5.000.000			2024	2027
Contributo per l'ammodernamento e la manutenzione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché' il completamento del programma infrastrutturale del corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	- 2.000.000	-			- 2.000.000	2026	2027
Fondo a sostegno dell'impresa femminile	MIMIT	K	- 19.538.590	-	- 4.538.590	- 5.000.000	- 10.000.000	2024	2028
Fondo Pmi creativo	MIMIT	K	- 10.000.000	-		- 7.000.000	- 3.000.000	2025	2027
Sezione speciale del fondo di garanzia pmi per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione e ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese.	MIMIT	K	- 12.000.000	-			- 12.000.000	2026	2028
Sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospaziale in ambito difesa e sicurezza nazionale	MIMIT	K	- 20.000.000	-	- 20.000.000			2024	2024
Finanziamento per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici	MIMIT	K	- 24.790.500	-			- 24.790.500	2026	2027
Partecipazione dell'Italia a progetti per la realizzazione di missioni spaziali	MIMIT	K	- 55.000.000	-	- 30.000.000	- 20.000.000	5.000.000	2024	2029
Fondo per il sostegno degli operatori economici del settore turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza covid-19	MIMIT	K	- 40.000.000	-	- 40.000.000			2024	2027
Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico	MIMIT	K	- 29.000.000	-	- 5.000.000	- 12.000.000	- 12.000.000	2024	2029
Edilizia giudiziaria - installazione di opere prefabbricate, nonche' acquisto, ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili	GIUSTIZIA	K	- 20.000.000	-	- 20.000.000			2024	2027
Edilizia giudiziaria - installazione di opere prefabbricate, nonche' acquisto, ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili	GIUSTIZIA	K	- 27.986.600	-	- 4.000.000	- 9.000.000	- 14.986.600	2024	2028
Progettazione, ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia	GIUSTIZIA	K	- 32.359.060	-	- 17.000.000	- 25.359.060	10.000.000	2024	2027
Acquisto, installazione, ampliamento di immobili, strutture ed impianti per l'amministrazione penitenziaria	GIUSTIZIA	K	- 14.118.093	-	- 7.000.000	- 7.118.093		2024	2027
Acquisto e installazione di opere prefabbricate per l'amministrazione penitenziaria.	GIUSTIZIA	K	- 23.670.979	-	- 11.500.000	- 12.170.979		2024	2027
Attrezzature e installazione di impianti per la messa in sicurezza delle strutture carcerarie	GIUSTIZIA	K	- 3.000.000	-		- 3.000.000		2025	2027
Acquisto e installazione di opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica	GIUSTIZIA	K	- 6.000.000	-	- 6.000.000			2024	2027
Manutenzione straordinaria degli immobili	GIUSTIZIA	K	- 13.000.000	-	- 11.500.000	- 11.500.000	10.000.000	2024	2027
Acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti, per realizzo di impianti di comunicazione, controllo, sintesi ed apparati di collegamento e relativi accessori sugli stessi veicoli, nonche' per la manutenzione degli stessi	GIUSTIZIA	K	- 5.904.419	-	- 5.904.419			2024	2027
Realizzazione di opere pubbliche per la giustizia minorile e di comunità'	GIUSTIZIA	K	- 2.000.000	-			- 2.000.000	2026	2027
Software applicativo per il rafforzamento dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione	GIUSTIZIA	K	- 2.000.000	-		- 2.000.000		2025	2027

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 all'anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Finanziamento del progetto interettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonche' dei progetti interettoriali e di infrastrutture informatica e telematica ad esso connessi.	GIUSTIZIA	K	- 3.000.000	-		- 3.000.000		2025	2027
Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria	GIUSTIZIA	K	- 26.197.528	-	- 10.306.032	- 10.000.000	- 5.891.496	2024	2027
Fondo per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane	MIM	K	-	-	- 370.000.000	185.000.000	185.000.000	2024	2026
Hardware e software di base per l'istituzione del numero unico europeo 112	INTERNO	K	- 6.000.000	-		- 6.000.000		2025	2027
Potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale	INTERNO	K	- 24.000.000	-		- 24.000.000		2025	2027
Ammodernamento delle dotazioni di equipaggiamento speciale e degli armamenti per attivita' di contrasto del terrorismo internazionale.	INTERNO	K	- 3.500.000	-			- 3.500.000	2026	2027
Potenziamento dell'armamento, equipaggiamento e indumenti anche speciali per l'operativita della Polizia di Stato	INTERNO	K	- 6.000.000	-			- 6.000.000	2026	2027
Fondo rotativo italiano per il clima	MASE	K	- 840.000.000	-	- 280.000.000	- 280.000.000	- 280.000.000	2024	2029
Anas - realizzazione di nuove opere e prosecuzione degli interventi previsti da contratti di programma gia' stipulati	MIT	K	- 2.257.134.641	-	- 429.000.000	- 876.907.495	- 951.227.146	2024	2029
Contributi in conto impianti da corrispondere all'Anas Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture	MIT	K	- 45.000.000	-			- 45.000.000	2026	2028
Adeguamento della viabilita' stanale nella provincia di Belluno.	MIT	K	- 3.000.000	-			- 3.000.000	2026	2027
Messa in sicurezza dei principali svincoli della strada statale 131 in Sardegna	MIT	K	- 15.000.000	-	- 15.000.000			2024	2027
Anas - Viabilita' di accesso all'hub portuale di La Spezia - variante sul Aurelia	MIT	K	- 10.000.000	-	- 10.000.000			2024	2027
Tramvia di Firenze	MIT	K	- 30.000.000	-	- 30.000.000			2024	2027
Fondo per finanziare i costi di implementazione relativi al sistema Ertms	MIT	K	- 60.000.000	-	- 60.000.000			2024	2027
Rinnovo del parco veicolare delle imprese iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori	MIT	K	- 10.000.000	-	- 10.000.000			2024	2027
Linee della metropolitana di Roma e acquisto di materiale rotabile	MIT	K	- 10.000.000	-	- 10.000.000			2024	2027
Realizzazione dell'asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - stralcio 1: s.s. 77 "Val di Chienti" tratta "Foligno -	MIT	K	- 30.000.000	-	- 30.000.000			2024	2027
Miglioramento della competitivita' dei porti italiani e efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali	MIT	K	- 15.000.000	-	- 15.000.000			2024	2027
Commissario straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture ed Erginitivo del sistema viario e attivita connesse nel territorio di Genova	MIT	K	- 30.000.000	-	- 30.000.000			2024	2027
Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale , ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate	DIFESA	K	- 73.355.217	-	- 73.355.217			2024	2027
Somme da destinare alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, bonifiche di infrastrutture, poligoni, impianti e mezzi della difesa	DIFESA	K	- 10.255.043	-		- 10.255.043		2025	2027
Potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	DIFESA	K	- 10.689.330	-		- 10.689.330		2025	2027
Arma dei Carabinieri - Realizzazione nuove caserme demaniali	DIFESA	K	- 12.000.000	-	- 12.000.000			2024	2027
Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edilizia aree naturali	MIC	K	-	-	- 100.000.000	50.000.000	50.000.000	2024	2026
Potenziamento e ammodernamento della flotta aeronavale e dell'infrastruttura di erogazione dei servizi telematici del corpo della Guardia di Finanza.	MEF	K	- 2.000.000	-	-	-	- 2.000.000	2026	2027
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 14.499.500.000	-	- 1.917.000.000	- 4.765.000.000	- 7.817.500.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			- 14.499.500.000	-	- 1.917.000.000	- 4.765.000.000	- 7.817.500.000		

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (del 2024 ed anno terminale)	2024	2025	2026		
Fondo avvio opere indifferibili	MIT	K	- 3.000.000.000	- 5.000.000.000	- 2.000.000.000	- 500.000.000	- 500.000.000	2024	2027
Fondo pereguativo infrastrutturale	MIT	K	- 886.000.000	- 3.486.000.000	- 293.000.000	- 293.000.000	- 300.000.000	2024	2033
Fondo per le politiche della famiglia	MIT	C	- 3.750.000	A DECORRERE	- 1.250.000	- 1.250.000	- 1.250.000	2025	A DECORRERE
Riduzione formazione docenti - legge n.107/2015 art.1 comma 125	MIM	C	- 45.000.000	- 45.000.000	- 26.000.000	- 19.000.000		2024	2025
Riduzione capitoli di funzionamento - legge n. 440/1997 art. 4	MIM	C	- 22.000.000	- 22.000.000	- 10.000.000	- 12.000.000		2024	2025
Riduzione Fondo Buona Scuola - legge n.107/2015 art.1 comma 202	MIM	C	- 5.000.000	- 5.000.000	-	- 5.000.000		2025	2025
Abrogazione del Fondo per l'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026, di cui all'art. 23, c.1, D.L. 145/2023	MIT	C	- 2.880.000.000	- 2.880.000.000	- 2.760.000.000	- 104.000.000	- 16.000.000	2024	2026
Riduzione Fondo pluralismo per proroga credito d'imposta	MIT	C	- 120.000.000	- 120.000.000	- 60.000.000	- 60.000.000		2024	2025
Cofinanziamento patti territoriali/Università	MUR	C	- 10.000.000	- 10.000.000	- 3.000.000	- 7.000.000		2024	2025
Fondo interventi strutturali di politica economica - Copertura parziale art. 11 DTA	MIT	C	-	- 11.200.000	-	-	-	2028	2029
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione - Copertura parziale art. 11 DTA	MIT	C	-	- 270.000.000	-	-	-	2028	2029
TOTALE PARTE CORRENTE		c	**- 3.885.750.000**		**- 2.860.250.000**	**- 268.250.000**	**- 17.250.000**		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	**- 3.086.000.000**		**- 2.293.000.000**	**- 793.000.000**	**- 800.000.000**		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			**- 6.971.750.000**		**- 5.153.250.000**	**- 1.061.250.000**	**- 817.250.000**		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
	CATEGORIA		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				0,7	0,7	0,7				0,7	0,7	0,7
	2	CONSUMI INTERMEDI	-36,0	-31,0		10,0						-26,0	-31,0	
	3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-64,3	-68,3	-1,3	238,3	23,3	22,3				174,1	-45,0	21,1
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-2.760,0	-109,0	-16,0	1.523,2	358,2	74,2				-1.236,8	249,2	58,2
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			**-2.860,3**	**-208,3**	**-17,3**	**1.822,2**	**432,2**	**147,2**				**-1.038,1**	**224,0**	**130,0**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI				150,0	207,0	256,0	-503,6	-654,1	-1.166,4	-353,6	-447,1	-910,4
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-2.000,0	-500,0	-500,0	30,0	76,0	183,0	-2.233,9	-2.636,9	-2.272,3	-4.203,9	-3.060,9	-2.589,3
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE				140,3	230,3	295,3	1.355,5	-22,0	-3.916,8	1.495,8	208,3	-3.621,5
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				122,0	220,0	352,0	-250,0	-1.160,0	-170,0	-128,0	-940,0	182,0
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-293,0	-293,0	-300,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0				1.207,0	1.207,0	1.200,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							-285,0	-292,0	-292,0	-285,0	-292,0	-292,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			**-2.293,0**	**-793,0**	**-800,0**	**1.942,3**	**2.233,3**	**2.586,3**	**-1.917,0**	**-4.765,0**	**-7.817,5**	**-2.267,7**	**-3.324,7**	**-6.031,2**
Totale complessivo			**-5.153,3**	**-1.001,3**	**-817,3**	**3.764,5**	**2.665,5**	**2.733,5**	**-1.917,0**	**-4.765,0**	**-7.817,5**	**-3.305,8**	**-3.100,8**	**-5.901,3**

Effetti finanziari del decreto-legge 145 del 2023

	Saldo netto da finanziare				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-720	2.389	-36	29	1.503	-126	-11	54
VARIAZIONE NETTA SPESE	17.479	2.408	26	133	4.691	-102	61	159
- variazione netta spesa corrente	*1.808*	*1.039*	*180*	*133*	*3.978*	*1.070*	*215*	*159*
- variazione netta spesa capitale	*15.671*	*1.369*	*-154*	*0*	*713*	*-1.172*	*-154*	*0*
SALDO FINALE	-18.199	-19	-62	-103	-3.188	-24	-72	-105

milioni di euro

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, tenuto conto del ricorso all'indebitamento per l'anno 2023 autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento dell'11 ottobre scorso, costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026.

Il provvedimento ha disposto, tra l'altro, l'anticipo nell'anno 2023 del conguaglio per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (circa 1,5 miliardi al netto degli effetti fiscali indotti), l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni statali (circa 2 miliardi), il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per i contribuenti ISA e forfettari (circa 2,5 miliardi con integrale ripresa nel 2024) e ha previsto lo stanziamento di risorse per consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi (15 miliardi in termini di solo saldo netto da finanziare).

Inoltre, il decreto ha anticipato all'anno 2023 le risorse in favore di Rete ferroviaria italiana (1 miliardo con contestuale riduzione di pari importo nel 2024) per il finanziamento degli investimenti e del Ministero della difesa per l'accelerazione e la realizzazione dei relativi programmi di ammodernamento (circa 0,33 miliardi con corrispondente riduzione nelle due annualità successive). Il provvedimento, inoltre, ha posticipato al 2024 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio e conseguentemente quello per la restituzione allo Stato del prestito precedentemente ricevuto per tali finalità (4 miliardi nel 2023). Esso ha riconosciuto, altresì, un contributo alla regione Siciliana a titolo di compensazione dell'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria (0,3 miliardi nel 2023) e ha stanziato risorse per compensare in via definitiva gli operatori del servizio di trasporto pubblico dei minori ricavi tariffari dovuti all'emergenza pandemica da Covid-19 (0,5 miliardi).

Gli effetti migliorativi del provvedimento sono confluiti in un apposito fondo (circa 2,8 miliardi nel 2024 e 0,1 miliardi nel 2025) destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2024-2026 e utilizzato interamente nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Concorrono al finanziamento degli interventi disposti le riduzioni di alcuni stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (circa 3,1 miliardi nel 2023), l'utilizzo delle somme residue del "Patrimonio destinato" (2,5 miliardi nel 2023) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Cassa depositi e prestiti di somme giacenti in tesoreria (2,8 miliardi nel 2023).

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2024-2026** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2023. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.
La rappresentazione che viene data per il triennio 2024-2026 nella presente tavola[9] **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.
I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2024 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 199 miliardi dovuto a entrate finali pari a 688 miliardi e spese finali pari a 886 miliardi. Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 165 miliardi (le entrate finali si attestano a 697 miliardi e le spese finali a 862 miliardi). Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 132 miliardi: le entrate finali si attestano a 711 miliardi e le spese finali a 843 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.
Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In

[9] I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2024 pari a 597 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2024 pari a 796, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2025 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 614 miliardi, inferiori di 83 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 779, inferiori di 83 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2026 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 630 miliardi, inferiori di 81 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 762, inferiori di 81 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.
La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 16 delle entrate – entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato e 31 delle spese – Acquisizione di attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (194 miliardi di euro nel 2024, 163 miliardi di euro nel 2025 e 130 miliardi di euro nel 2026).

Nella **riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN"**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.
Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2024 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 25 miliardi e di 129 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 104 miliardi. Nel 2025 la riduzione delle entrate finali si attesta a 19 miliardi e quella delle spese a 106 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 87 miliardi. Infine, nel 2026, le entrate sono più basse di 24 miliardi, le spese di 93 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 69 miliardi.

La **riga 5**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 90 miliardi nel 2024 con un livello di entrate finali pari a 571 miliardi e spese finali di 661 miliardi, a 76 miliardi nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 595 miliardi e spese finali di 671 miliardi e a 61 miliardi nel 2026 con un livello di entrate finali pari a 606 miliardi e di spese finali di 667 miliardi.

La **riga 6** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della

manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.
Nel 2024, le entrate finali per la PA sono pari a 990 miliardi, le spese finali ammontano a 1.082 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 92 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari a 1.042 miliardi, le spese finali ammontano a 1.123 e l'indebitamento si attesta su 80 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.062 miliardi, le spese finali ammontano a 1.129 e l'indebitamento si attesta su 67 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2024-2026

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2024 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2024	688	886	-199	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2024	597	796	-199	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*597*	*791*		*-194*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-25**	**-129**		**104**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	571	661		-90
6		Conto economico programmatico - PA	990	1.082		-92

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2025 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2025	697	862	-165	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2025	614	779	-165	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*613*	*777*		*-163*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-19**	**-106**		**87**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	595	671		-76
6		Conto economico programmatico - PA	1.042	1.123		-80

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2026 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2026	711	843	-132	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2026	630	762	-132	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*630*	*760*		*-130*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-24**	**-93**		**69**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	606	667		-61
6		Conto economico programmatico - PA	1.062	1.129		-67

Approvazione stati di previsione

Articoli da 90 a 109

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

30/10/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)						
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
(UdV - 2.3)						
DL n. 145 del 2023 art. 9 c. 6 *"COMPENSAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, DEL MINOR RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA RAI DEL 31 DICEMBRE 2012, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 25 SETTEMBRE 2023"* - (Cap-pg: 2790/4) - (Scad. Variazione 2024)	2024	<<	<<	24.061.000	<<	24.061.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 191 del 2009 art. 2 c. 108 *"REGOLAZIONI CONTABILI TRENTINO ALTO ADIGE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO"* (*) - (Cap-pg: 2770/1 - 2770/2) - (Variazione Permanente)	2024	7.856.000.000	<<	<<	-2.000.000	7.854.000.000
	2025	8.080.000.000	<<	<<	-2.000.000	8.078.000.000
	2026	8.240.000.000	<<	<<	-2.000.000	8.238.000.000
	2027 e succ.	8.240.000.000	<<	<<	-2.000.000	8.238.000.000
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
(UdV - 2.4)						
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 377 *"POLICLINICO GEMELLI UNIVERSITARI"* - (Cap-pg: 2707/1) - (Scad. Variazione 2026)	2024	35.000.000	<<	5.800.000	<<	40.800.000
	2025	35.000.000	<<	5.800.000	<<	40.800.000
	2026	35.000.000	<<	5.800.000	<<	40.800.000
	2027 e succ.	35.000.000	<<	<<	<<	35.000.000
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)						
MINISTERO DELL'INTERNO						
(UdV - 2.3)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 59 *"CONTRIBUTO INVESTIMENTI COMUNI PER ASILI NIDO"* - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	200.000.000	<<	<<	<<	200.000.000
	2025	200.000.000	<<	<<	<<	200.000.000
	2026	200.000.000	200.000.000	<<	<<	400.000.000
	2027 e succ.	1.600.000.000	-200.000.000	<<	<<	1.400.000.000

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L'Italia in Europa e nel mondo (4)						
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)						
L n. 183 del 1987 *"FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE"* - (Cap-pg: 7493/1) - (Scad. Variazione 2030)	2024	3.078.300.000	-530.000.000	<<	<<	2.548.300.000
	2025	1.178.300.000	-1.050.000.000	<<	<<	128.300.000
	2026	3.568.300.000	-1.420.000.000	<<	<<	2.148.300.000
	2027 e succ.	15.642.300.000	3.000.000.000	<<	<<	18.642.300.000
DL n. 50 del 2022 art. 26 c. 7 *"ISTITUZIONE "FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI"* - (Cap-pg: 7492/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	2.300.400.000	<<	<<	-2.000.000.000	300.400.000
	2025	3.343.700.000	<<	<<	-500.000.000	2.843.700.000
	2026	4.361.800.000	<<	<<	-500.000.000	3.861.800.000
	2027 e succ.	3.735.000.000	<<	<<	-2.000.000.000	1.735.000.000
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.8)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/sexies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7245/4) - (Scad. Variazione 2025)	2024	10.000.000	<<	25.000.000	<<	35.000.000
	2025	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1)						
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 475 *"ARMA DEI CARABINIERI- REALIZZAZIONE NUOVE CASERME DEMANIALI"* - (Cap-pg: 7765/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	66.200.000	-12.000.000	<<	<<	54.200.000
	2025	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2026	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2027 e succ.	500.000.000	12.000.000	<<	<<	512.000.000
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 *"SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"* - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2038)	2024	1.903.501.720	-73.355.217	1.500.000.000	<<	3.330.146.503
	2025	1.788.511.390	<<	1.500.000.000	<<	3.288.511.390
	2026	2.202.903.961	<<	1.500.000.000	<<	3.702.903.961
	2027 e succ.	24.337.139.610	73.355.217	15.000.000.000	<<	39.410.494.827
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/duodecies *"ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI"* - (Cap-pg: 7120/38) - (Scad. Variazione 2029)	2024	193.722.355	-25.000.000	<<	<<	168.722.355
	2025	162.511.834	-50.000.000	<<	<<	112.511.834
	2026	215.000.000	-20.000.000	<<	<<	195.000.000
	2027 e succ.	448.090.000	95.000.000	<<	<<	543.090.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/duodecies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7120/39) - (Scad. Variazione 2027)	2024	46.703.132	<<	<<	<<	46.703.132
	2025	45.200.000	<<	<<	<<	45.200.000
	2026	48.400.000	-20.000.000	<<	<<	28.400.000
	2027 e succ.	455.100.000	20.000.000	<<	<<	475.100.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7120/40) - (Scad. Variazione 2029)	2024	353.400.511	-50.000.000	<<	<<	303.400.511
	2025	345.200.096	-150.000.000	<<	<<	195.200.096
	2026	293.100.000	-180.000.000	<<	<<	113.100.000
	2027 e succ.	797.690.000	380.000.000	<<	<<	1.177.690.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/duodecies *"ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI"* - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2028)	2024	72.250.000	<<	<<	<<	72.250.000
	2025	172.850.000	<<	<<	<<	172.850.000
	2026	236.800.000	-120.000.000	<<	<<	116.800.000
	2027 e succ.	1.659.500.000	120.000.000	<<	<<	1.779.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/duodecies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2027)	2024	52.621.188	<<	<<	<<	52.621.188
	2025	38.667.906	<<	<<	<<	38.667.906
	2026	120.000.000	-100.000.000	<<	<<	20.000.000
	2027 e succ.	1.420.560.000	100.000.000	<<	<<	1.520.560.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/duodecies *"ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI"* - (Cap-pg: 7120/32) - (Scad. Variazione 2028)	2024	325.558.551	<<	<<	<<	325.558.551
	2025	244.813.424	-15.000.000	<<	<<	229.813.424
	2026	154.286.449	-15.000.000	<<	<<	139.286.449
	2027 e succ.	222.000.000	30.000.000	<<	<<	252.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/duodecies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7120/33) - (Scad. Variazione 2027)	2024	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2025	28.708.924	<<	<<	<<	28.708.924
	2026	32.000.000	-15.000.000	<<	<<	17.000.000
	2027 e succ.	293.260.000	15.000.000	<<	<<	308.260.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/duodecies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7120/34) - (Scad. Variazione 2027)	2024	114.768.853	<<	<<	<<	114.768.853
	2025	112.140.568	-10.689.330	<<	<<	101.451.238
	2026	89.025.186	<<	<<	<<	89.025.186
	2027 e succ.	125.750.000	10.689.330	<<	<<	136.439.330
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/ter *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7120/23) - (Scad. Variazione 2027)	2024	24.584.738	<<	<<	<<	24.584.738
	2025	37.032.307	<<	<<	<<	37.032.307
	2026	44.967.042	-30.000.000	<<	<<	14.967.042
	2027 e succ.	269.215.373	30.000.000	<<	<<	299.215.373
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. D/ter *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2027)	2024	58.875.150	<<	<<	<<	58.875.150
	2025	51.970.204	-10.255.043	<<	<<	41.715.161
	2026	40.600.000	<<	<<	<<	40.600.000
	2027 e succ.	259.300.000	10.255.043	<<	<<	269.555.043
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/quater *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2028)	2024	38.475.041	<<	<<	<<	38.475.041
	2025	68.827.003	<<	<<	<<	68.827.003
	2026	152.271.482	-140.000.000	<<	<<	12.271.482
	2027 e succ.	2.239.941.399	140.000.000	<<	<<	2.379.941.399
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2027)	2024	158.658.741	<<	<<	<<	158.658.741
	2025	175.228.971	<<	<<	<<	175.228.971
	2026	236.689.156	-70.000.000	<<	<<	166.689.156
	2027 e succ.	3.563.481.045	70.000.000	<<	<<	3.633.481.045

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quater *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2027)	2024	56.132.574	<<	<<	<<	56.132.574
	2025	49.637.111	<<	<<	<<	49.637.111
	2026	45.300.000	-30.000.000	<<	<<	15.300.000
	2027 e succ.	359.007.645	30.000.000	<<	<<	389.007.645
Missioni internazionali (5.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1)						
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 *"FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI"* - (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	69.225.130	<<	1.500.000.000	<<	1.569.225.130
	2025	<<	<<	300.000.000	<<	300.000.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
L n. 395 del 1990 art. 35 *"EDILIZIA PENITENZIARIA PERSONALE E RELATIVE ATTRIBUZIONI"* - (Cap-pg: 7300/1 - 7300/5) - (Scad. Variazione 2027)	2024	56.985.053	-18.500.000	<<	<<	38.485.053
	2025	38.099.072	-19.289.072	<<	<<	18.810.000
	2026	18.810.000	<<	<<	<<	18.810.000
	2027 e succ.	188.100.000	37.789.072	<<	<<	225.889.072
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7300/14) - (Scad. Variazione 2027)	2024	12.229.950	-6.000.000	<<	<<	6.229.950
	2025	8.776.000	<<	<<	<<	8.776.000
	2026	5.405.000	<<	<<	<<	5.405.000
	2027 e succ.	43.786.900	6.000.000	<<	<<	49.786.900
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 *"FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF"* - (Cap-pg: 7300/10 - 7321/4) - (Scad. Variazione 2027)	2024	34.540.351	-5.904.419	<<	<<	28.635.932
	2025	23.166.078	-3.000.000	<<	<<	20.166.078
	2026	18.816.418	<<	<<	<<	18.816.418
	2027 e succ.	54.231.988	8.904.419	<<	<<	63.136.407
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 *"APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA"* - (Cap-pg: 7301/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	52.832.448	-11.500.000	<<	<<	41.332.448
	2025	45.360.818	-11.500.000	<<	<<	33.860.818
	2026	29.808.576	10.000.000	<<	<<	39.808.576
	2027 e succ.	298.085.760	13.000.000	<<	<<	311.085.760
Giustizia civile e penale (6.2)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)						
DL n. 91 del 2017 art. 11/quater *"SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA"* - (Cap-pg: 7233/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	97.221.469	-17.000.000	<<	<<	80.221.469
	2025	98.841.251	-25.359.060	<<	<<	73.482.191
	2026	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2027 e succ.	<<	32.359.060	<<	<<	32.359.060
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2028)	2024	156.500.000	<<	<<	<<	156.500.000
	2025	145.500.000	-40.000.000	<<	<<	105.500.000
	2026	40.000.000	-20.000.000	<<	<<	20.000.000
	2027 e succ.	102.619.000	60.000.000	<<	<<	162.619.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7200/11) - (Scad. Variazione 2028)	2024	45.000.000	-4.000.000	<<	<<	41.000.000
	2025	46.000.000	-34.000.000	<<	<<	12.000.000
	2026	30.986.600	-14.986.600	<<	<<	16.000.000
	2027 e succ.	50.800.000	52.986.600	<<	<<	103.786.600
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7200/7) - (Scad. Variazione 2028)	2024	85.438.109	-20.000.000	<<	<<	65.438.109
	2025	61.488.685	-20.000.000	<<	<<	41.488.685
	2026	65.403.412	-20.000.000	<<	<<	45.403.412
	2027 e succ.	<<	60.000.000	<<	<<	60.000.000
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.3)						
L n. 164 del 1981 art. 35 *"SPESE MINISTERO GIUSTIZIA"* - (Cap-pg: 7400/4) - (Scad. Variazione 2027)	2024	6.333.506	<<	<<	<<	6.333.506
	2025	8.229.921	<<	<<	<<	8.229.921
	2026	8.227.053	-2.000.000	<<	<<	6.227.053
	2027 e succ.	54.570.530	2.000.000	<<	<<	56.570.530

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.5)						
L n. 468 del 1978 art. 5 *"RIASSEGNAZIONI AI CAPITOLI DI SPESA DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO FINANZIARIO"* - (Cap-pg: 7503/2) - (Scad. Variazione 2027)	2024	10.179.651	<<	<<	<<	10.179.651
	2025	10.514.242	-2.000.000	<<	<<	8.514.242
	2026	5.311.659	<<	<<	<<	5.311.659
	2027 e succ.	53.116.590	2.000.000	<<	<<	55.116.590
RD n. 2572 del 1923 *"ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLAGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO"* - (Cap-pg: 7503/4) - (Scad. Variazione 2027)	2024	5.713.630	<<	<<	<<	5.713.630
	2025	7.561.649	-3.000.000	<<	<<	4.561.649
	2026	3.713.630	<<	<<	<<	3.713.630
	2027 e succ.	37.136.300	3.000.000	<<	<<	40.136.300
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/quinquies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7503/11) - (Scad. Variazione 2028)	2024	14.000.000	<<	<<	<<	14.000.000
	2025	6.000.000	<<	10.000.000	<<	16.000.000
	2026	5.000.000	<<	20.000.000	<<	25.000.000
	2027 e succ.	146.881.000	<<	50.000.000	<<	196.881.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2029)	2024	128.603.226	-10.306.032	20.000.000	<<	138.297.194
	2025	83.529.213	-10.000.000	40.000.000	<<	113.529.213
	2026	63.236.091	-5.891.496	40.000.000	<<	97.344.595
	2027 e succ.	259.067.570	26.197.528	140.000.000	<<	425.265.098

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 5.1)						
L n. 189 del 1959 *"ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA"* - (Cap-pg: 7837/2) - (Scad. Variazione 2027)	2024	19.196.530	<<	<<	<<	19.196.530
	2025	17.500.000	<<	<<	<<	17.500.000
	2026	19.682.449	-2.000.000	<<	<<	17.682.449
	2027 e succ.	87.500.000	2.000.000	<<	<<	89.500.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/bis *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7837/6) - (Scad. Variazione 2027)	2024	20.600.000	<<	<<	<<	20.600.000
	2025	30.300.000	<<	<<	<<	30.300.000
	2026	50.150.000	-20.000.000	<<	<<	30.150.000
	2027 e succ.	362.420.000	20.000.000	<<	<<	382.420.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/bis *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2027)	2024	56.788.400	<<	<<	<<	56.788.400
	2025	36.830.487	<<	<<	<<	36.830.487
	2026	40.414.682	-20.000.000	<<	<<	20.414.682
	2027 e succ.	307.147.138	20.000.000	<<	<<	327.147.138
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/bis *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7837/4) - (Scad. Variazione 2027)	2024	50.795.501	<<	<<	<<	50.795.501
	2025	49.055.752	<<	<<	<<	49.055.752
	2026	40.844.732	-20.000.000	<<	<<	20.844.732
	2027 e succ.	253.134.484	20.000.000	<<	<<	273.134.484
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 *"AMMODERNAMENTO PARCO INFRASTRUTTURALE GDF"* - (Cap-pg: 7844/1) - (Scad. Variazione 2035)	2024	12.500.000	<<	2.000.000	<<	14.500.000
	2025	21.000.000	<<	3.000.000	<<	24.000.000
	2026	23.000.000	<<	3.000.000	<<	26.000.000
	2027 e succ.	170.500.000	<<	42.000.000	<<	212.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1)						
L **n. 124 del 2015 art. 8 c. 3** *"CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE"* - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2027)	2024	22.329.689	<<	<<	<<	22.329.689
	2025	6.081.881	-6.000.000	<<	<<	81.881
	2026	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000
	2027 e succ.	<<	6.000.000	<<	<<	6.000.000
DL **n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A** *"RISORSE IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO INTERNAZIONALE NONCHÉ PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI PER IL SETTORE MOTORIZZAZIONE, ARMAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI"* - (Cap-pg: 7456/14) - (Scad. Variazione 2027)	2024	18.746.400	<<	<<	<<	18.746.400
	2025	18.746.400	<<	<<	<<	18.746.400
	2026	17.300.358	-6.000.000	<<	<<	11.300.358
	2027 e succ.	39.500.000	6.000.000	<<	<<	45.500.000
DL **n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A** *"POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DELLA POLIZIA DI STATO"* - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2027)	2024	50.617.677	<<	<<	<<	50.617.677
	2025	50.617.615	-24.000.000	<<	<<	26.617.615
	2026	3.911.546	-3.500.000	<<	<<	411.546
	2027 e succ.	<<	27.500.000	<<	<<	27.500.000
LB **n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies** *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7411/13) - (Scad. Variazione 2027)	2024	57.120.760	<<	<<	<<	57.120.760
	2025	48.330.750	<<	<<	<<	48.330.750
	2026	48.000.000	-30.000.000	<<	<<	18.000.000
	2027 e succ.	22.050.000	30.000.000	<<	<<	52.050.000
LB **n. 197 del 2022 art. 1 c. 683 p. 1** *"UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE PER L'ANNO 2023"* - (Cap-pg: 2699/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	<<	<<	21.845.809	<<	21.845.809
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB **n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies** *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7411/9) - (Scad. Variazione 2028)	2024	80.628.572	-50.000.000	<<	<<	30.628.572
	2025	17.102.300	<<	<<	<<	17.102.300
	2026	10.273.512	-10.000.000	<<	<<	273.512
	2027 e succ.	78.550.642	60.000.000	<<	<<	138.550.642

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2027)	2024	54.928.000	<<	<<	<<	54.928.000
	2025	43.000.944	<<	<<	<<	43.000.944
	2026	18.090.000	-15.000.000	<<	<<	3.090.000
	2027 e succ.	136.750.000	15.000.000	<<	<<	151.750.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	72.223.532	-50.000.000	<<	<<	22.223.532
	2025	32.140.922	-9.150.000	<<	<<	22.990.922
	2026	45.053.501	-30.000.000	<<	<<	15.053.501
	2027 e succ.	102.829.501	89.150.000	<<	<<	191.979.501
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7411/6) - (Scad. Variazione 2029)	2024	121.000.000	-55.000.000	<<	<<	66.000.000
	2025	61.697.637	-50.000.000	<<	<<	11.697.637
	2026	14.750.000	-10.000.000	<<	<<	4.750.000
	2027 e succ.	77.571.783	115.000.000	<<	<<	192.571.783

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Soccorso civile (8)						
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2027)	2024	14.191.423	<<	<<	<<	14.191.423
	2025	16.999.328	<<	<<	<<	16.999.328
	2026	18.555.517	-15.000.000	<<	<<	3.555.517
	2027 e succ.	104.349.452	15.000.000	<<	<<	119.349.452
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7325/23 - 7325/27) - (Scad. Variazione 2028)	2024	49.711.791	<<	<<	<<	49.711.791
	2025	48.541.555	-15.850.000	<<	<<	32.691.555
	2026	52.122.397	-40.000.000	<<	<<	12.122.397
	2027 e succ.	299.668.855	55.850.000	<<	<<	355.518.855
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2027)	2024	11.840.716	<<	<<	<<	11.840.716
	2025	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2026	14.000.000	-10.000.000	<<	<<	4.000.000
	2027 e succ.	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7325/17) - (Scad. Variazione 2027)	2024	36.129.276	<<	<<	<<	36.129.276
	2025	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2026	30.000.000	-20.000.000	<<	<<	10.000.000
	2027 e succ.	173.608.000	20.000.000	<<	<<	193.608.000
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.1)						
DLB n. 1 del 2023 art. 902 c. 2 *"NORMA DEL DLB PER MEF SOLO TITOLO : 2"* (*) - (Cap-pg: 8005/4) - (Variazione Permanente)	2024	1.400.000	<<	<<	<<	1.400.000
	2025	1.400.000	<<	<<	<<	1.400.000
	2026	<<	<<	13.000.000	<<	13.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	13.000.000	<<	13.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B *"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART 14 DECRETO LEGGE N.189/2016"* - (Cap-pg: 8006/1) - (Scad. Variazione 2034)	2024	400.000.000	-200.000.000	50.000.000	<<	250.000.000
	2025	1.310.000.000	-1.110.000.000	150.000.000	<<	350.000.000
	2026	770.000.000	-170.000.000	300.000.000	<<	900.000.000
	2027 e succ.	600.000.000	1.480.000.000	1.000.000.000	<<	3.080.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Protezione civile (8.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.2)						
DL n. 90 del 2005 art. 7 c. 2 *"INCREMENTO FONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE"* (*) - (Cap-pg: 2179/2) - (Scad. Variazione 2026)	2024	24.639.802	<<	5.000.000	<<	29.639.802
	2025	23.639.834	<<	5.000.000	<<	28.639.834
	2026	23.638.846	<<	5.000.000	<<	28.638.846
	2027 e succ.	23.638.846	<<	<<	<<	23.638.846
DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis *"FONDO PROTEZIONE CIVILE"* (*) - (Cap-pg: 7446/2) - (Scad. Variazione 2038)	2024	51.182.919	<<	7.000.000	<<	58.182.919
	2025	51.182.919	<<	7.000.000	<<	58.182.919
	2026	51.182.919	<<	7.000.000	<<	58.182.919
	2027 e succ.	51.182.919	<<	7.000.000	<<	58.182.919

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)						
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.1)						
DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 *"FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI"* (*) - (Cap-pg: 7439/3) - (Scad. Variazione 2026)	2024	20.000.000	<<	10.000.000	<<	30.000.000
	2025	20.000.000	<<	10.000.000	<<	30.000.000
	2026	20.000.000	<<	10.000.000	<<	30.000.000
	2027 e succ.	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 428 *"INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA"* - (Cap-pg: 7728/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	75.000.000	<<	25.000.000	<<	100.000.000
	2025	75.000.000	<<	<<	<<	75.000.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.3)						
L n. 499 del 1999 art. 4 *"INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO"* (*) - (Cap-pg: 7810/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
	2025	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
	2026	19.260.000	<<	<<	<<	19.260.000
	2027 e succ.	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)						
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 5.2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2027)	2024	45.000.000	-20.000.000	<<	<<	25.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	1.260.000.000	20.000.000	<<	<<	1.280.000.000
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 5.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/ter *"RICERCA"* - (Cap-pg: 7620/3) - (Scad. Variazione 2029)	2024	138.900.000	-20.000.000	<<	<<	118.900.000
	2025	83.900.000	-20.000.000	<<	<<	63.900.000
	2026	144.900.000	-20.000.000	<<	<<	124.900.000
	2027 e succ.	776.500.000	60.000.000	<<	<<	836.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)						
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.1)						
DL n. 17 del 2022 art. 23 c. 1 *"FONDO PER LA RICERCA, LO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA DEI MICROPROCESSORI E L'INVESTIMENTO IN NUOVE APPLICAZIONI INDUSTRIALI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE"* - (Cap-pg: 7357/1) - (Scad. Variazione 2038)	2024	456.000.000	<<	<<	<<	456.000.000
	2025	336.000.000	<<	50.000.000	<<	386.000.000
	2026	336.000.000	<<	70.000.000	<<	406.000.000
	2027 e succ.	1.627.000.000	<<	980.000.000	<<	2.607.000.000
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.3)						
DL n. 124 del 2019 art. 58/bis c. 1 *"SOMME DA DESTINARE ALLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PMI PER LA GARANZIA IN FAVORE DEI FONDI PENSIONE CHE INVESTANO RISORSE PER LA CAPITALIZZAZIONE O RIPATRIMONIALIZZAZIONE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE."* - (Cap-pg: 7345/3) - (Scad. Variazione 2028)	2024	12.000.000	<<	<<	<<	12.000.000
	2025	36.000.000	<<	<<	<<	36.000.000
	2026	24.000.000	-12.000.000	<<	<<	12.000.000
	2027 e succ.	96.000.000	12.000.000	<<	<<	108.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 *"EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IPCEI"* - (Cap-pg: 7348/1) - (Scad. Variazione 2038)	2024	466.400.000	<<	<<	<<	466.400.000
	2025	233.000.000	<<	50.000.000	<<	283.000.000
	2026	233.000.000	<<	70.000.000	<<	303.000.000
	2027 e succ.	1.432.000.000	<<	980.000.000	<<	2.412.000.000
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 97 *"FONDO IMPRESA FEMMINILE"* - (Cap-pg: 7342/18) - (Scad. Variazione 2028)	2024	10.000.000	-4.538.590	<<	<<	5.461.410
	2025	10.000.000	-5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2026	10.000.000	-10.000.000	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	19.538.590	<<	<<	19.538.590
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 109 *"FONDO IMPRESE CREATIVE"* - (Cap-pg: 7342/31) - (Scad. Variazione 2027)	2024	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2025	17.000.000	-7.000.000	<<	<<	10.000.000
	2026	8.000.000	-3.000.000	<<	<<	5.000.000
	2027 e succ.	50.000.000	10.000.000	<<	<<	60.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 486 *"FONDO DA DESTINARE AL SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI SETTORI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELL'AUTOMOBILE"* - (Cap-pg: 7494/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	50.000.000	-40.000.000	<<	<<	10.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 951 *"ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE BIOMEDICO"* - (Cap-pg: 7636/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	60.000.000	-5.000.000	<<	<<	55.000.000
	2025	68.000.000	-12.000.000	<<	<<	56.000.000
	2026	68.000.000	-12.000.000	<<	<<	56.000.000
	2027 e succ.	504.000.000	29.000.000	<<	<<	533.000.000
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 7.1)						
DL n. 34 del 2020 art. 27 c. 17 *"PATRIMONIO DESTINATO"* - (Cap-pg: 7415/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	<<	<<	2.540.900.000	<<	2.540.900.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.7)						
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 *"PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE"* - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2025)	2024	205.000.000	<<	<<	-150.000.000	55.000.000
	2025	355.000.000	<<	<<	-82.000.000	273.000.000
	2026	170.000.000	<<	<<	<<	170.000.000
	2027 e succ.	1.430.000.000	<<	<<	<<	1.430.000.000
L n. 808 del 1985 *"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO."* - (Cap-pg: 7423/13) - (Scad. Variazione 2027)	2024	76.000.000	<<	<<	<<	76.000.000
	2025	77.623.355	<<	<<	<<	77.623.355
	2026	39.790.500	-24.790.500	<<	<<	15.000.000
	2027 e succ.	61.934.675	24.790.500	<<	<<	86.725.175
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter *"ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI"* - (Cap-pg: 7421/26 - 7491/3) - (Scad. Variazione 2029)	2024	140.000.000	-80.000.000	<<	<<	60.000.000
	2025	134.000.000	-80.000.000	<<	<<	54.000.000
	2026	215.000.000	-17.280.000	<<	<<	197.720.000
	2027 e succ.	109.000.000	177.280.000	<<	<<	286.280.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/ter *"ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI"* - (Cap-pg: 7485/13) - (Scad. Variazione 2029)	2024	257.160.000	-200.000.000	<<	<<	57.160.000
	2025	283.770.000	-200.000.000	<<	<<	83.770.000
	2026	149.600.000	<<	<<	<<	149.600.000
	2027 e succ.	254.240.000	400.000.000	<<	<<	654.240.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter *"ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI"* - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2028)	2024	185.130.870	-40.000.000	<<	-22.000.000	123.130.870
	2025	301.041.448	-80.000.000	<<	-72.000.000	149.041.448
	2026	128.620.000	<<	<<	<<	128.620.000
	2027 e succ.	488.150.000	120.000.000	<<	<<	608.150.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3)						
DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 *"RINNOVO PARCO VEICOLARE"* - (Cap-pg: 7309/4) - (Scad. Variazione 2027)	2024	12.449.000	-10.000.000	<<	<<	2.449.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.4)						
DL n. 121 del 2021 art. 3 c. 1 *"ISTITUZIONE DEL FONDO PER FINANZIARE I COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DI GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)"* - (Cap-pg: 7142/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	120.000.000	-60.000.000	<<	<<	60.000.000
	2025	60.000.000	<<	<<	<<	60.000.000
	2026	60.000.000	<<	<<	<<	60.000.000
	2027 e succ.	<<	60.000.000	<<	<<	60.000.000
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/bis *"TRAMVIA DI FIRENZE"* - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	40.000.000	-30.000.000	<<	<<	10.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	30.000.000	<<	<<	30.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 931 *"METROPOLITANA ROMA"* - (Cap-pg: 7416/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	11.200.000	-10.000.000	<<	<<	1.200.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	55.000.000	<<	<<	<<	55.000.000
	2027 e succ.	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
DL n. 59 del 2021 art. 4 c. 2 *"FS AV SA-RC"* - (Cap-pg: 7122/13) - (Scad. Variazione 2030)	2024	650.000.000	<<	<<	<<	650.000.000
	2025	640.000.000	<<	<<	<<	640.000.000
	2026	1.800.000.000	-1.761.422.047	<<	<<	38.577.953
	2027 e succ.	6.252.000.000	1.761.422.047	<<	<<	8.013.422.047
DL n. 148 del 2017 art. 13/bis c. 2 *"VERSAMENTI SOCIETA' AUTOBRENNERO"* - (Cap-pg: 7122/16) - (Scad. Variazione 2033)	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	89.620.000	<<	89.620.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. A/bis *"TRASPORTI E VIABILITA"* - (Cap-pg: 7122/11) - (Scad. Variazione 2029)	2024	43.742.134	500.000.000	<<	<<	543.742.134
	2025	551.380.303	<<	<<	<<	551.380.303
	2026	529.897.953	-529.897.953	<<	<<	<<
	2027 e succ.	4.418.106.820	29.897.953	<<	<<	4.448.004.773
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/bis *"TRASPORTI E VIABILITÀ"* - (Cap-pg: 7122/12) - (Scad. Variazione 2029)	2024	14.000.000	300.000.000	<<	<<	314.000.000
	2025	94.400.000	<<	<<	<<	94.400.000
	2026	188.680.000	-188.680.000	<<	<<	<<
	2027 e succ.	3.430.920.000	-111.320.000	<<	<<	3.319.600.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/bis *"TRASPORTI E VIABILITÀ"* - (Cap-pg: 7122/10) - (Scad. Variazione 2030)	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	190.000.000	350.000.000	<<	<<	540.000.000
	2026	320.000.000	-320.000.000	<<	<<	<<
	2027 e succ.	5.095.632.000	-30.000.000	<<	<<	5.065.632.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 *"CDP RFI - PARTE SERVIZI"* - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2026)	2024	1.100.000.000	1.000.000.000	<<	-1.000.000.000	1.100.000.000
	2025	900.000.000	<<	<<	<<	900.000.000
	2026	1.000.000.000	-1.000.000.000	<<	<<	<<
	2027 e succ.	600.000.000	<<	<<	<<	600.000.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 *"CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A."* - (Cap-pg: 7122/2) - (Scad. Variazione 2038)	2024	157.290.000	<<	50.000.000	<<	207.290.000
	2025	1.934.770.000	<<	50.000.000	<<	1.984.770.000
	2026	1.598.040.940	<<	50.000.000	<<	1.648.040.940
	2027 e succ.	11.585.547.022	<<	2.480.000.000	<<	14.065.547.022

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5)						
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 *"COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI"* - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	19.500.000	-15.000.000	<<	<<	4.500.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 9.1)						
L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C *"EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA"* - (Cap-pg: 7464/1) - (Scad. Variazione 2028)	2024	1.255.000.000	-355.000.000	<<	<<	900.000.000
	2025	1.700.000.000	-515.000.000	<<	<<	1.185.000.000
	2026	940.000.000	150.000.000	<<	<<	1.090.000.000
	2027 e succ.	6.770.000.000	720.000.000	<<	<<	7.490.000.000
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.4)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2026)	2024	19.000.000	<<	15.000.000	<<	34.000.000
	2025	25.000.000	<<	15.000.000	<<	40.000.000
	2026	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1)						
<B>DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 3</B> "<I>ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA - MAXLOTTO 1:S.S.77 <<VAL DI CHIENTI>> TRATTA "FOLIGNO - PONTELATRAVE"</I>" - (Cap-pg: 7521/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	30.000.000	-30.000.000	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	30.000.000	<<	<<	30.000.000
DL n. 109 del 2018 art. 1 c. 6 *"SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, IN RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITÀ CONNESSE"* - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	40.000.000	-30.000.000	<<	<<	10.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	30.000.000	<<	<<	30.000.000
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. B/novies *"STRADA STATALE 131 IN SARDEGNA"* - (Cap-pg: 7002/40) - (Scad. Variazione 2027)	2024	23.000.000	-15.000.000	<<	<<	8.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	15.000.000	<<	<<	15.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 p. B *"ASSEGNAZIONE DI RISORSE A CARICO DEL FONDO INFRASTRUTTURE"* - (Cap-pg: 7002/2) - (Scad. Variazione 2028)	2024	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2025	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2026	45.000.000	-45.000.000	<<	<<	<<
	2027 e succ.	275.600.000	45.000.000	<<	<<	320.600.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. A/decies *"TRASPORTI E VIABILITA"* - (Cap-pg: 7002/48) - (Scad. Variazione 2029)	2024	124.497.206	-50.000.000	<<	<<	74.497.206
	2025	124.172.717	-50.000.000	<<	<<	74.172.717
	2026	134.793.095	-85.000.000	<<	<<	49.793.095
	2027 e succ.	2.007.348.094	185.000.000	<<	<<	2.192.348.094
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies *"TRASPORTI E VIABILITA"* - (Cap-pg: 7002/45 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2028)	2024	210.400.000	-70.000.000	<<	<<	140.400.000
	2025	175.900.000	-70.000.000	<<	<<	105.900.000
	2026	230.000.000	-49.720.000	<<	<<	180.280.000
	2027 e succ.	1.376.546.000	189.720.000	<<	<<	1.566.266.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies *"MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE"* - (Cap-pg: 7582/3) - (Scad. Variazione 2028)	2024	30.000.000	-15.000.000	<<	<<	15.000.000
	2025	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2026	35.000.000	-25.000.000	<<	<<	10.000.000
	2027 e succ.	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1169 *"FINANZIAMENTO HUB PORTUALE DI LA SPEZIA"* - (Cap-pg: 7002/43) - (Scad. Variazione 2027)	2024	20.000.000	-10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	10.000.000	<<	<<	10.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 604 *"CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO "CORTINA 2021"- ANAS"* - (Cap-pg: 7002/30) - (Scad. Variazione 2027)	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	33.058.888	-3.000.000	<<	<<	30.058.888
	2027 e succ.	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 *"CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS 2021-2025"* - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2038)	2024	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
	2025	450.000.000	<<	<<	<<	450.000.000
	2026	500.000.000	<<	45.000.000	<<	545.000.000
	2027 e succ.	5.400.000.000	<<	630.380.000	<<	6.030.380.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 *"ANAS"* - (Cap-pg: 7002/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	432.000.000	-429.000.000	<<	<<	3.000.000
	2025	1.056.000.000	-876.907.495	<<	<<	179.092.505
	2026	1.143.000.000	-951.227.146	<<	<<	191.772.854
	2027 e succ.	1.408.000.000	2.257.134.641	<<	<<	3.665.134.641

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Comunicazioni (15)						
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 10.2)						
L n. 198 del 2016 art. 1 c. 1 *"FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE"* - (Cap-pg: 2196/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	153.980.723	<<	<<	-60.000.000	93.980.723
	2025	157.926.270	<<	<<	-60.000.000	97.926.270
	2026	160.507.528	<<	<<	<<	160.507.528
	2027 e succ.	1.675.775.280	<<	<<	<<	1.675.775.280
Ricerca e innovazione (17)						
Ricerca di base e applicata (17.15)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 11.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/bis *"RICERCA"* - (Cap-pg: 7477/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	415.000.000	<<	20.000.000	<<	435.000.000
	2025	382.000.000	<<	18.000.000	<<	400.000.000
	2026	450.000.000	<<	<<	<<	450.000.000
	2027 e succ.	2.225.000.000	<<	<<	<<	2.225.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/bis *"RICERCA"* - (Cap-pg: 7386/1) - (Scad. Variazione 2026)	2024	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2025	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2026	<<	<<	25.000.000	<<	25.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)						
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 1.5)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/novies *"DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE"* - (Cap-pg: 8535/3) - (Scad. Variazione 2028)	2024	132.469.745	-50.000.000	<<	<<	82.469.745
	2025	110.232.678	-50.000.000	<<	<<	60.232.678
	2026	101.064.906	<<	<<	<<	101.064.906
	2027 e succ.	698.630.865	100.000.000	<<	<<	798.630.865
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 1.10)						
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 488 *"FONDO ROTATIVO ITALIANO PER IL CLIMA"* - (Cap-pg: 8413/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	1.120.000.000	-280.000.000	<<	<<	840.000.000
	2025	1.120.000.000	-280.000.000	<<	<<	840.000.000
	2026	1.120.000.000	-280.000.000	<<	<<	840.000.000
	2027 e succ.	400.000.000	840.000.000	<<	<<	1.240.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)						
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.1)						
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. A *"CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE"* (*) - (Cap-pg: 6652/4) - (Scad. Variazione 2050)	2024	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
	2025	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
	2026	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. B *"CONTRIBUTO AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO"* (*) - (Cap-pg: 6652/2) - (Scad. Variazione 2050)	2024	1.352.015	<<	1.500.000	<<	2.852.015
	2025	1.352.015	<<	1.500.000	<<	2.852.015
	2026	1.352.015	<<	1.500.000	<<	2.852.015
	2027 e succ.	1.419.615	<<	1.500.000	<<	2.919.615
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.6)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 *"ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA"* (*) - (Cap-pg: 8281/19) - (Scad. Variazione 2038)	2024	21.000.000	<<	10.000.000	<<	31.000.000
	2025	21.000.000	<<	10.000.000	<<	31.000.000
	2026	21.000.000	<<	10.000.000	<<	31.000.000
	2027 e succ.	21.000.000	<<	10.000.000	<<	31.000.000
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.7)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 *"ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA"* (*) - (Cap-pg: 7505/1) - (Scad. Variazione 2038)	2024	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
	2025	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
	2026	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
	2027 e succ.	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.8)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum *"ATTUAZIONE DEL PIANO COMPLEMENTARE PNRR - MIC"* - (Cap-pg: 8130/1) - (Scad. Variazione 2026)	2024	367.341.767	-100.000.000	<<	<<	267.341.767
	2025	260.000.000	50.000.000	<<	<<	310.000.000
	2026	82.300.000	50.000.000	<<	<<	132.300.000
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 *"SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»"* - (Cap-pg: 8098/2) - (Scad. Variazione 2038)	2024	128.675.953	<<	10.000.000	<<	138.675.953
	2025	114.090.250	<<	10.000.000	<<	124.090.250
	2026	114.090.250	<<	30.000.000	<<	144.090.250
	2027 e succ.	808.402.500	<<	500.000.000	<<	1.308.402.500
Tutela del patrimonio culturale (21.15)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.9)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P/quater decies *"TUTELA PATRIMONIO CULTURALE"* - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2028)	2024	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000
	2025	85.000.000	-85.000.000	<<	<<	<<
	2026	79.000.000	-60.000.000	<<	<<	19.000.000
	2027 e succ.	548.000.000	145.000.000	<<	<<	693.000.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.10)						
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 *"PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA"* (*) - (Cap-pg: 7707/13) - (Scad. Variazione 2038)	2024	9.425.102	<<	1.000.000	<<	10.425.102
	2025	9.425.102	<<	1.000.000	<<	10.425.102
	2026	9.425.102	<<	1.000.000	<<	10.425.102
	2027 e succ.	9.425.102	<<	1.000.000	<<	10.425.102

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione scolastica (22)						
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.1)						
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 *"FONDO "LA BUONA SCUOLA" PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA"* - (Cap-pg: 1285/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	1.376	<<	<<	<<	1.376
	2025	6.043.448	<<	<<	-5.000.000	1.043.448
	2026	1.155.448	<<	<<	<<	1.155.448
	2027 e succ.	322.684.480	<<	<<	<<	322.684.480

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/septies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 8105/13) - (Scad. Variazione 2027)	2024	110.742.858	<<	<<	<<	110.742.858
	2025	95.000.000	-90.000.000	<<	<<	5.000.000
	2026	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2027 e succ.	832.000.000	90.000.000	<<	<<	922.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/septies *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 8106/3) - (Scad. Variazione 2028)	2024	135.000.000	-50.000.000	<<	<<	85.000.000
	2025	85.000.000	-50.000.000	<<	<<	35.000.000
	2026	85.000.000	<<	<<	<<	85.000.000
	2027 e succ.	595.000.000	100.000.000	<<	<<	695.000.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 63 *"CONTRIBUTO ALLE PROVINCE E CITTÁ METROPOLITANE PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NONCHÉ DI MANUTENZ. STRAORD. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO DELLE SCUOLE"* - (Cap-pg: 8105/15) - (Scad. Variazione 2026)	2024	992.974.693	-370.000.000	<<	<<	622.974.693
	2025	235.000.000	185.000.000	<<	<<	420.000.000
	2026	245.000.000	185.000.000	<<	<<	430.000.000
	2027 e succ.	1.340.000.000	<<	<<	<<	1.340.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/septies *"EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 8105/12) - (Scad. Variazione 2028)	2024	36.030.000	-15.000.000	<<	<<	21.030.000
	2025	55.270.000	-50.000.000	<<	<<	5.270.000
	2026	84.430.000	<<	<<	<<	84.430.000
	2027 e succ.	1.256.870.000	65.000.000	<<	<<	1.321.870.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/ter *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 8105/8) - (Scad. Variazione 2026)	2024	39.895.742	-39.895.742	<<	<<	<<
	2025	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	2026	<<	19.895.742	<<	<<	19.895.742
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.3)						
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 328 *"CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE"* (*) - (Cap-pg: 1477/9) - (Variazione Permanente)	2024	40.000.000	<<	50.000.000	<<	90.000.000
	2025	40.000.000	<<	50.000.000	<<	90.000.000
	2026	40.000.000	<<	50.000.000	<<	90.000.000
	2027 e succ.	40.000.000	<<	50.000.000	<<	90.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione del primo ciclo (22.17)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.6)						
L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem *"ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"* - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	18.724.490	<<	<<	-7.000.000	11.724.490
	2025	19.730.653	<<	<<	-7.000.000	12.730.653
	2026	20.176.825	<<	<<	<<	20.176.825
	2027 e succ.	199.229.009	<<	<<	<<	199.229.009
Istruzione del secondo ciclo (22.18)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.7)						
L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem *"ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"* - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	7.246.974	<<	<<	-3.000.000	4.246.974
	2025	8.190.244	<<	<<	-5.000.000	3.190.244
	2026	9.035.235	<<	<<	<<	9.035.235
	2027 e succ.	89.015.069	<<	<<	<<	89.015.069
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.8)						
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 125 *"PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEI DOCENTI"* (*) - (Cap-pg: 2164/7 - 2164/8 - 2173/7 - 2173/8 - 2174/7 - 2174/8 - 2175/7 - 2175/8) - (Scad. Variazione 2025)	2024	34.164.252	<<	<<	-26.000.000	8.164.252
	2025	24.712.924	<<	<<	-19.000.000	5.712.924
	2026	26.013.599	<<	<<	<<	26.013.599
	2027 e succ.	26.013.599	<<	<<	<<	26.013.599

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)						
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.1)						
DL n. 50 del 2022 art. 28 c. 1 *"PATTI TERRITORIALI DELL'ALTA FORMAZIONE DELLE IMPRESE"* - (Cap-pg: 1699/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	90.000.000	<<	<<	-3.000.000	87.000.000
	2025	90.000.000	<<	<<	-7.000.000	83.000.000
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 145 del 2023 art. 11 *"FONDO FINALIZZATO ALLA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CO-FINANZIAMENTO AL FINE DI SOSTENERE GLI STUDENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE, NONCHÉ DI INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI E POSTI LETTO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ O MEDIANTE RAPPORTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE"* - (Cap-pg: 1825/1) - (Scad. Variazione 2053)	2024	<<	<<	13.349.000	<<	13.349.000
	2025	<<	<<	13.349.000	<<	13.349.000
	2026	<<	<<	13.349.000	<<	13.349.000
	2027 e succ.	<<	<<	109.069.000	<<	109.069.000
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.2)						
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 173 *"CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN FAVORE DELLE AFAM"* - (Cap-pg: 7225/1) - (Scad. Variazione 2035)	2024	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000
	2025	4.000.000	<<	6.000.000	<<	10.000.000
	2026	4.000.000	<<	20.000.000	<<	24.000.000
	2027 e succ.	40.000.000	<<	180.000.000	<<	220.000.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.3)						
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 *"SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO"* - (Cap-pg: 7266/1) - (Scad. Variazione 2027)	2024	75.000.000	<<	10.000.000	<<	85.000.000
	2025	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2026	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	70.000.000	<<	70.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.1)						
DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 7 *"OSSERVATORIO FAMILIARE"* (*) - (Cap-pg: 2091/1) - (Scad. Variazione 2025)	2024	460.729	<<	1.000.000	<<	1.460.729
	2025	460.729	<<	1.000.000	<<	1.460.729
	2026	460.729	<<	<<	<<	460.729
	2027 e succ.	460.729	<<	<<	<<	460.729
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 *"FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA"* (*) - (Cap-pg: 2102/7) - (Scad. Variazione 2050)	2024	91.342.206	<<	<<	-1.250.000	90.092.206
	2025	91.342.206	<<	<<	-1.250.000	90.092.206
	2026	91.342.206	<<	<<	-1.250.000	90.092.206
	2027 e succ.	91.342.206	<<	<<	-1.250.000	90.092.206
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 *"FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA"* - (Cap-pg: 2108/1) - (Variazione Permanente)	2024	32.525.421	<<	4.000.000	<<	36.525.421
	2025	31.379.094	<<	4.000.000	<<	35.379.094
	2026	31.379.094	<<	4.000.000	<<	35.379.094
	2027 e succ.	373.790.940	<<	40.000.000	<<	413.790.940

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(In Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche previdenziali (25)						
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 2.1)						
L n. 48 del 1996 *"RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA MODIFICA DELLACONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 10 LUGLIO 1974, FATTO A ROMA IL 21 DICEMBRE 1991"* (*) - (Cap-pg: 4356/8) - (Scad. Variazione 2024)	2024	232.406	<<	<<	-167.951	64.455
	2025	232.406	<<	<<	<<	232.406
	2026	232.406	<<	<<	<<	232.406
	2027 e succ.	232.406	<<	<<	<<	232.406
L n. 88 del 1989 art. 37 *"GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI"* - (Cap-pg: 4339/1 - 4356/10) - (Scad. Variazione 2024)	2024	2.956.717.278	<<	<<	-81.499.192	2.875.218.086
	2025	7.030.247.278	<<	<<	<<	7.030.247.278
	2026	2.791.307.278	<<	<<	<<	2.791.307.278
	2027 e succ.	27.231.479.780	<<	<<	<<	27.231.479.780
L n. 93 del 2015 art. 3 c. 1 *"RATIFICA ACCORDO INTERNAZIONALE ITALIA-CANADA"* (*) - (Cap-pg: 4356/19) - (Scad. Variazione 2024)	2024	2.555.500	<<	<<	-1.846.757	708.743
	2025	2.555.500	<<	<<	<<	2.555.500
	2026	2.555.500	<<	<<	<<	2.555.500
	2027 e succ.	2.555.500	<<	<<	<<	2.555.500
L n. 97 del 2015 art. 3 c. 1 *"RATIFICA ACCORDO INTERNAZIONALE ITALIA-GIAPPONE"* (*) - (Cap-pg: 4356/20) - (Scad. Variazione 2024)	2024	11.000.000	<<	<<	-7.949.255	3.050.745
	2025	11.000.000	<<	<<	<<	11.000.000
	2026	11.000.000	<<	<<	<<	11.000.000
	2027 e succ.	11.000.000	<<	<<	<<	11.000.000
L n. 98 del 2015 art. 3 c. 1 *"RATIFICA ACCORDO INTERNAZIONALE ITALIA-ISRAELE"* (*) - (Cap-pg: 4356/21) - (Scad. Variazione 2024)	2024	2.520.000	<<	<<	-1.821.102	698.898
	2025	2.520.000	<<	<<	<<	2.520.000
	2026	2.520.000	<<	<<	<<	2.520.000
	2027 e succ.	2.520.000	<<	<<	<<	2.520.000
L n. 101 del 1999 art. 3 *"ACCORDO ITALIA-AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE"* (*) - (Cap-pg: 4356/7) - (Scad. Variazione 2024)	2024	2.163.292	<<	<<	-1.563.324	599.968
	2025	2.163.292	<<	<<	<<	2.163.292
	2026	2.163.292	<<	<<	<<	2.163.292
	2027 e succ.	2.163.292	<<	<<	<<	2.163.292

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L n. 119 del 1981 art. 23 c. 8 p. 1 *"FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI"* (*) - (Cap-pg: 4356/3) - (Scad. Variazione 2024)	2024	1.032.914	<<	<<	-746.446	286.468
	2025	1.032.914	<<	<<	<<	1.032.914
	2026	1.032.914	<<	<<	<<	1.032.914
	2027 e succ.	1.032.914	<<	<<	<<	1.032.914
L n. 172 del 1999 art. 2 *"REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVE"* (*) - (Cap-pg: 4356/11) - (Scad. Variazione 2024)	2024	4.120.000	<<	<<	-2.977.358	1.142.642
	2025	4.120.000	<<	<<	<<	4.120.000
	2026	4.120.000	<<	<<	<<	4.120.000
	2027 e succ.	4.120.000	<<	<<	<<	4.120.000
L n. 244 del 2003 art. 3 *"CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE ITALIA - SANTA SEDE"* (*) - (Cap-pg: 4356/13) - (Scad. Variazione 2024)	2024	316.182	<<	<<	-228.492	87.690
	2025	316.182	<<	<<	<<	316.182
	2026	316.182	<<	<<	<<	316.182
	2027 e succ.	316.182	<<	<<	<<	316.182
L n. 249 del 1990 *"SCIOGLIMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO) E DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELLE OSTETRICHE"* (*) - (Cap-pg: 4356/4) - (Scad. Variazione 2024)	2024	3.971.269	<<	<<	-2.869.876	1.101.393
	2025	3.971.269	<<	<<	<<	3.971.269
	2026	3.971.269	<<	<<	<<	3.971.269
	2027 e succ.	3.971.269	<<	<<	<<	3.971.269
L n. 260 del 1991 *"RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA, FATTA IL 7.6.88 A ROMA"* (*) - (Cap-pg: 4356/6) - (Scad. Variazione 2024)	2024	19.089.899	<<	<<	-13.795.498	5.294.401
	2025	19.089.899	<<	<<	<<	19.089.899
	2026	19.089.899	<<	<<	<<	19.089.899
	2027 e succ.	19.089.899	<<	<<	<<	19.089.899
L n. 385 del 2000 art. 6 *"INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO AL MINIMO"* (*) - (Cap-pg: 4356/9) - (Scad. Variazione 2024)	2024	8.184.384	<<	<<	-5.914.523	2.269.861
	2025	8.184.384	<<	<<	<<	8.184.384
	2026	8.184.384	<<	<<	<<	8.184.384
	2027 e succ.	8.184.384	<<	<<	<<	8.184.384
L n. 485 del 1972 *"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.267 CONCERNENTE MIGLIORAMENTI AD ALCUNI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ED ASSISTENZIALI"* (*) - (Cap-pg: 4356/5) - (Scad. Variazione 2024)	2024	1.938.618	<<	<<	-1.400.961	537.657
	2025	1.938.618	<<	<<	<<	1.938.618
	2026	1.938.618	<<	<<	<<	1.938.618
	2027 e succ.	1.938.618	<<	<<	<<	1.938.618
L n. 537 del 1993 art. 11 c. 5 *"ADEGUAMENTI PENSIONISTICI"* (*) - (Cap-pg: 4356/2) - (Scad. Variazione 2024)	2024	183.100.602	<<	<<	-132.319.392	50.781.210
	2025	183.100.602	<<	<<	<<	183.100.602
	2026	183.100.602	<<	<<	<<	183.100.602
	2027 e succ.	183.100.602	<<	<<	<<	183.100.602

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L n. 537 del 1993 art. 11 c. 38 *"AUMENTO LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ALLE CASALINGHE"* (*) - (Cap-pg: 4356/2) - (Scad. Variazione 2024)	2024	105.116.423	<<	<<	-75.963.383	29.153.040
	2025	105.116.423	<<	<<	<<	105.116.423
	2026	105.116.423	<<	<<	<<	105.116.423
	2027 e succ.	105.116.423	<<	<<	<<	105.116.423
L n. 544 del 1988 *"ELEVAZIONE DEI LIVELLI DEI TRATTAMENTI SOCIALI E MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI"* (*) - (Cap-pg: 4356/2) - (Scad. Variazione 2024)	2024	335.696.984	<<	<<	-242.594.618	93.102.366
	2025	335.696.984	<<	<<	<<	335.696.984
	2026	335.696.984	<<	<<	<<	335.696.984
	2027 e succ.	335.696.984	<<	<<	<<	335.696.984
L n. 903 del 1973 art. 21 *"ISTITUZIONE FONDO PREVIDENZA DEL CLERO"* (*) - (Cap-pg: 4356/3) - (Scad. Variazione 2024)	2024	10.585.589	<<	<<	-7.649.777	2.935.812
	2025	10.585.589	<<	<<	<<	10.585.589
	2026	10.585.589	<<	<<	<<	10.585.589
	2027 e succ.	10.585.589	<<	<<	<<	10.585.589
DL n. 50 del 2017 art. 3 c. 4/quater *"MODIFICA RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONATI VITTIME DI TERRORISMO E DI STRAGI DI TALE MATRICE"* (*) - (Cap-pg: 4356/24) - (Scad. Variazione 2024)	2024	2.256.000	<<	<<	-1.630.320	625.680
	2025	2.640.000	<<	<<	<<	2.640.000
	2026	3.035.000	<<	<<	<<	3.035.000
	2027 e succ.	3.439.000	<<	<<	<<	3.439.000
DL n. 65 del 2015 art. 1 c. 5 *"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI GARANZIE TFR"* - (Cap-pg: 4356/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	476.000.000	<<	<<	-441.544.960	34.455.040
	2025	476.000.000	<<	<<	<<	476.000.000
	2026	476.000.000	<<	<<	<<	476.000.000
	2027 e succ.	4.836.000.000	<<	<<	<<	4.836.000.000
DL n. 65 del 2015 art. 5 c. 2 *"MODIFICA CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO"* - (Cap-pg: 4356/22) - (Scad. Variazione 2024)	2024	37.000.000	<<	<<	-26.738.402	10.261.598
	2025	44.000.000	<<	<<	<<	44.000.000
	2026	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2027 e succ.	630.000.000	<<	<<	<<	630.000.000
DL n. 81 del 2007 art. 5 c. 6 *"RIVALUTAZIONE PENSIONI"* (*) - (Cap-pg: 4356/17) - (Scad. Variazione 2024)	2024	137.000.000	<<	<<	-99.004.353	37.995.647
	2025	137.000.000	<<	<<	<<	137.000.000
	2026	137.000.000	<<	<<	<<	137.000.000
	2027 e succ.	137.000.000	<<	<<	<<	137.000.000
DL n. 203 del 2005 art. 11 c. 1 *"PREVIDENZA TOTALIZZAZIONE"* (*) - (Cap-pg: 4356/12) - (Scad. Variazione 2024)	2024	500.000.000	<<	<<	-361.329.755	138.670.245
	2025	500.000.000	<<	<<	<<	500.000.000
	2026	500.000.000	<<	<<	<<	500.000.000
	2027 e succ.	500.000.000	<<	<<	<<	500.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 249 del 2004 art. 1/quater c. 4 *"RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER GLI ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE NAVIGAZIONE AEREA"* (*) - (Cap-pg: 4356/18) - (Scad. Variazione 2024)	2024	28.000.000	<<	<<	-20.234.467	7.765.533
	2025	18.000.000	<<	<<	<<	18.000.000
	2026	18.000.000	<<	<<	<<	18.000.000
	2027 e succ.	18.000.000	<<	<<	<<	18.000.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 477 *"INCREMENTO DA TRE A QUATTRO VOLTE DEL LIMITE PER IL QUALE È GARANTITA L'INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI AL 100%"* - (Cap-pg: 4356/17) - (Scad. Variazione 2024)	2024	186.000.000	<<	<<	-134.414.669	51.585.331
	2025	246.000.000	<<	<<	<<	246.000.000
	2026	308.000.000	<<	<<	<<	308.000.000
	2027 e succ.	4.789.000.000	<<	<<	<<	4.789.000.000
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 310 *"INCREMENTO DELLE PENSIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO INPS"* - (Cap-pg: 4356/9) - (Scad. Variazione 2024)	2024	379.000.000	<<	<<	-273.887.941	105.112.059
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 388 del 2000 art. 69 *"DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA PENSIONISTICO"* (*) - (Cap-pg: 4356/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	113.281.822	<<	<<	-81.864.186	31.417.636
	2025	113.281.822	<<	<<	<<	113.281.822
	2026	113.281.822	<<	<<	<<	113.281.822
	2027 e succ.	113.281.822	<<	<<	<<	113.281.822
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 299 *"ABROGAZIONE PENALIZZAZIONE PENSIONI ANTICIPATE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI LIQUIDATI NEGLI ANNI 2012, 2013 E 2014"* (*) - (Cap-pg: 4356/23) - (Scad. Variazione 2024)	2024	22.200.000	<<	<<	-16.043.042	6.156.958
	2025	22.500.000	<<	<<	<<	22.500.000
	2026	22.500.000	<<	<<	<<	22.500.000
	2027 e succ.	22.500.000	<<	<<	<<	22.500.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche per il lavoro (26)						
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.1)						
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 *"FONDO SPECIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE"* - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	488.700.000	<<	200.000.000	<<	688.700.000
	2025	567.480.000	<<	<<	<<	567.480.000
	2026	548.300.000	<<	<<	<<	548.300.000
	2027 e succ.	5.666.470.000	<<	<<	<<	5.666.470.000
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.7)						
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1187 *"FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO"* (*) - (Cap-pg: 5063/1) - (Variazione Permanente)	2024	4.479.421	<<	5.000.000	<<	9.479.421
	2025	4.479.421	<<	5.000.000	<<	9.479.421
	2026	4.479.421	<<	5.000.000	<<	9.479.421
	2027 e succ.	4.479.421	<<	5.000.000	<<	9.479.421
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)						
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 5.1)						
L n. 189 del 2002 art. 38 *"COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA"* - (Cap-pg: 7351/2) - (Scad. Variazione 2027)	2024	31.791.070	<<	20.000.000	<<	51.791.070
	2025	16.791.070	<<	30.000.000	<<	46.791.070
	2026	13.491.070	<<	50.000.000	<<	63.491.070
	2027 e succ.	84.910.700	<<	50.000.000	<<	134.910.700
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 683 *"UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE PER L'ANNO 2023"* - (Cap-pg: 2260/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	<<	<<	22.640.191	<<	22.640.191
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)						
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2)						
L n. 808 del 1985 *"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO."* - (Cap-pg: 7822/3) - (Scad. Variazione 2027)	2024	12.595.273	-5.000.000	<<	<<	7.595.273
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	5.000.000	<<	<<	5.000.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis *"EDILIZIA PUBBLICA"* - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2029)	2024	40.040.000	-20.000.000	<<	<<	20.040.000
	2025	50.040.000	-40.000.000	<<	<<	10.040.000
	2026	48.540.000	-40.000.000	<<	<<	8.540.000
	2027 e succ.	345.070.000	100.000.000	<<	<<	445.070.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/bis *"RISORSE RIPARTO FONDO INVESTIMENTI- EDILIZIA PUBBLICA"* - (Cap-pg: 7852/2) - (Scad. Variazione 2027)	2024	18.990.000	<<	<<	<<	18.990.000
	2025	22.439.118	<<	<<	<<	22.439.118
	2026	24.232.000	-10.000.000	<<	<<	14.232.000
	2027 e succ.	178.507.000	10.000.000	<<	<<	188.507.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7852/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	36.467.936	-20.000.000	<<	<<	16.467.936
	2025	23.920.000	-20.000.000	<<	<<	3.920.000
	2026	31.142.242	-20.000.000	<<	<<	11.142.242
	2027 e succ.	422.000.000	60.000.000	<<	<<	482.000.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 *"AMMODERNAMENTO PARCO INFRASTRUTTURALE GDF"* - (Cap-pg: 7845/1) - (Scad. Variazione 2035)	2024	12.500.000	<<	2.000.000	<<	14.500.000
	2025	21.000.000	<<	3.000.000	<<	24.000.000
	2026	23.000.000	<<	3.000.000	<<	26.000.000
	2027 e succ.	170.500.000	<<	42.000.000	<<	212.500.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 *"CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA"* - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2035)	2024	130.167.270	<<	8.000.000	<<	138.167.270
	2025	113.228.609	<<	26.000.000	<<	139.228.609
	2026	103.874.921	-2.000.000	25.000.000	<<	126.874.921
	2027 e succ.	837.000.000	2.000.000	291.000.000	<<	1.130.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.6)						
L n. 94 del 1997 *"MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO"* - (Cap-pg: 7460/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	71.399.880	<<	12.000.000	<<	83.399.880
	2025	109.789.134	<<	20.000.000	<<	129.789.134
	2026	70.444.377	<<	26.000.000	<<	96.444.377
	2027 e succ.	538.458.800	<<	60.000.000	<<	598.458.800
L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 *"CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE"* (*) - (Cap-pg: 2601/2) - (Variazione Permanente)	2024	30.350.368	<<	58.605	<<	30.408.973
	2025	29.146.545	<<	58.605	<<	29.205.150
	2026	27.686.821	<<	58.605	<<	27.745.426
	2027 e succ.	27.686.821	<<	58.605	<<	27.745.426
DLG n. 165 del 2001 art. 40 *"CONTRATTAZIONE NAZIONALE COLLETTIVA"* (*) - (Cap-pg: 2601/1) - (Variazione Permanente)	2024	101.574.189	<<	196.134	<<	101.770.323
	2025	97.545.330	<<	196.134	<<	97.741.464
	2026	92.660.041	<<	196.134	<<	92.856.175
	2027 e succ.	92.660.041	<<	196.134	<<	92.856.175
DLG n. 446 del 1997 art. 16 c. 2 *"IRAP COMPETENZE FISSE"* (*) - (Cap-pg: 2619/1) - (Variazione Permanente)	2024	8.633.806	<<	16.671	<<	8.650.477
	2025	8.291.353	<<	16.671	<<	8.308.024
	2026	7.876.104	<<	16.671	<<	7.892.775
	2027 e succ.	7.876.104	<<	16.671	<<	7.892.775

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.7)						
L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 *"CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE"* (*) - (Cap-pg: 2646/2) - (Variazione Permanente)	2024	30.271.899	<<	92.544	<<	30.364.443
	2025	27.978.867	<<	92.544	<<	28.071.411
	2026	25.900.250	<<	92.544	<<	25.992.794
	2027 e succ.	25.900.250	<<	92.544	<<	25.992.794
DLG n. 165 del 2001 art. 40 *"CONTRATTAZIONE NAZIONALE COLLETTIVA"* (*) - (Cap-pg: 2646/1) - (Variazione Permanente)	2024	101.311.578	<<	309.721	<<	101.621.299
	2025	93.637.442	<<	309.721	<<	93.947.163
	2026	86.680.890	<<	309.721	<<	86.990.611
	2027 e succ.	86.680.890	<<	309.721	<<	86.990.611
DLG n. 446 del 1997 art. 16 c. 2 *"IRAP COMPETENZE FISSE"* (*) - (Cap-pg: 2647/1) - (Variazione Permanente)	2024	8.611.484	<<	26.325	<<	8.637.809
	2025	7.959.182	<<	26.325	<<	7.985.507
	2026	7.367.876	<<	26.325	<<	7.394.201
	2027 e succ.	7.367.876	<<	26.325	<<	7.394.201

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.8)						
DL n. 98 del 2011 art. 12 c. 6 *"MANUTENTORE UNICO"* - (Cap-pg: 7753/1) - (Scad. Variazione 2035)	2024	5.430.683	<<	<<	<<	5.430.683
	2025	64.578.633	<<	<<	<<	64.578.633
	2026	42.260.268	<<	<<	<<	42.260.268
	2027 e succ.	240.725.732	<<	470.000.000	<<	710.725.732
DLG n. 300 del 1999 art. 65 *"AGENZIA DEL DEMANIO PER ACQUISTO IMMOBILI"* - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030)	2024	104.662.975	<<	<<	<<	104.662.975
	2025	103.119.974	<<	30.000.000	<<	133.119.974
	2026	90.405.797	<<	30.000.000	<<	120.405.797
	2027 e succ.	600.000.000	<<	160.000.000	<<	760.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/bis *"PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO"* - (Cap-pg: 7759/7) - (Scad. Variazione 2028)	2024	14.300.000	<<	<<	<<	14.300.000
	2025	22.300.000	-20.000.000	<<	<<	2.300.000
	2026	33.270.000	-33.000.000	<<	<<	270.000
	2027 e succ.	340.130.000	53.000.000	<<	<<	393.130.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis *"EDILIZIA PUBBLICA"* - (Cap-pg: 7759/9) - (Scad. Variazione 2027)	2024	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2025	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
	2026	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	<<	20.000.000
	2027 e succ.	180.000.000	10.000.000	<<	<<	190.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/bis *"RISORSE RIPARTO FONDO INVESTIMENTI- EDILIZIA PUBBLICA"* - (Cap-pg: 7759/5) - (Scad. Variazione 2028)	2024	58.700.468	<<	<<	<<	58.700.468
	2025	33.760.929	-30.000.000	<<	<<	3.760.929
	2026	39.100.000	-35.000.000	<<	<<	4.100.000
	2027 e succ.	58.199.139	65.000.000	<<	<<	123.199.139
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7759/2) - (Scad. Variazione 2029)	2024	115.987.032	-50.000.000	<<	<<	65.987.032
	2025	95.608.506	-35.000.000	<<	<<	60.608.506
	2026	164.792.415	-150.000.000	<<	<<	14.792.415
	2027 e succ.	941.722.332	235.000.000	<<	<<	1.176.722.332
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7759/3) - (Scad. Variazione 2029)	2024	70.000.000	-40.000.000	<<	<<	30.000.000
	2025	90.000.000	-35.000.000	<<	<<	55.000.000
	2026	110.000.000	-100.000.000	<<	<<	10.000.000
	2027 e succ.	147.570.000	175.000.000	<<	<<	322.570.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giovani e sport (30)						
Attivita' ricreative e sport (30.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 *"SPORT E PERIFERIE"* - (Cap-pg: 7457/3) - (Scad. Variazione 2026)	2024	39.326.085	<<	20.000.000	<<	59.326.085
	2025	39.326.085	<<	20.000.000	<<	59.326.085
	2026	39.326.085	<<	20.000.000	<<	59.326.085
	2027 e succ.	213.260.850	<<	<<	<<	213.260.850
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.2)						
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 *"FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI"* (*) - (Cap-pg: 2106/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	57.820.420	<<	15.000.000	<<	72.820.420
	2025	57.820.420	<<	<<	<<	57.820.420
	2026	57.820.420	<<	<<	<<	57.820.420
	2027 e succ.	57.820.420	<<	<<	<<	57.820.420

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Turismo (31)						
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)						
MINISTERO DEL TURISMO (UdV - 2.1)						
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 368 *"FONDO UNICO PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE"* - (Cap-pg: 7115/1) - (Scad. Variazione 2028)	2024	55.000.000	<<	35.000.000	<<	90.000.000
	2025	45.000.000	<<	50.000.000	<<	95.000.000
	2026	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)						
MINISTERO DEL TURISMO (UdV - 2.3)						
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 592 *"FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO"* - (Cap-pg: 8601/1) - (Scad. Variazione 2028)	2024	50.000.000	<<	30.000.000	<<	80.000.000
	2025	70.000.000	<<	30.000.000	<<	100.000.000
	2026	50.000.000	<<	50.000.000	<<	100.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 963 *"RILANCIO E PROMOZIONE TURISTICA DEI PERCORSI "CAMMINI RELIGIOSI""* - (Cap-pg: 8513/1) - (Scad. Variazione 2026)	2024	500.000	<<	5.000.000	<<	5.500.000
	2025	500.000	<<	5.000.000	<<	5.500.000
	2026	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2)						
L n. 94 del 1997 *"MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO"* - (Cap-pg: 7016/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	21.754.480	<<	5.500.000	<<	27.254.480
	2025	15.754.480	<<	9.500.000	<<	25.254.480
	2026	13.754.480	<<	13.500.000	<<	27.254.480
	2027 e succ.	127.544.800	<<	32.000.000	<<	159.544.800
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 2.2)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7240/5) - (Scad. Variazione 2026)	2024	7.000.000	<<	15.000.000	<<	22.000.000
	2025	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000
	2026	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 3.2)						
DL n. 152 del 2021 art. 7 c. 4/bis *"SOMME DA ATTRIBUIRE ALL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLE UNITÀ PRODUTTIVE DELL'AGENZIA COERENTEMENTE CON GLI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SUPPORTO NELLA MIGRAZIONE AL CLOUD PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA."* - (Cap-pg: 1235/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
(UdV - 22.3)						
L n. 144 del 1999 art. 51 *"CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ"* (*)	2024	1.463.733	<<	300.000	<<	1.763.733
	2025	1.463.733	<<	300.000	<<	1.763.733
	2026	1.463.733	<<	300.000	<<	1.763.733
- (Cap-pg: 7330/1) - (Variazione Permanente)	2027 e succ.	1.463.733	<<	300.000	<<	1.763.733
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
(UdV - 22.5)						
L n. 94 del 1997 *"MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO"* (*)	2024	6.353.900	<<	500.000	<<	6.853.900
	2025	6.353.900	<<	500.000	<<	6.853.900
	2026	4.353.900	<<	500.000	<<	4.853.900
- (Cap-pg: 7022/1) - (Scad. Variazione 2026)	2027 e succ.	3.853.900	<<	<<	<<	3.853.900

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Fondi da ripartire (33)						
Fondi da assegnare (33.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)						
DL n. 145 del 2023 art. 23 c. 1 *"FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2024-2026"* - (Cap-pg: 3074/2) - (Scad. Variazione 2026)	2024	<<	<<	2.760.000.000	-2.760.000.000	<<
	2025	<<	<<	104.000.000	-104.000.000	<<
	2026	<<	<<	16.000.000	-16.000.000	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 *"FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA"* - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	2024	114.441.181	<<	<<	<<	114.441.181
	2025	248.568.625	<<	<<	<<	248.568.625
	2026	236.158.951	<<	30.000.000	<<	266.158.951
	2027 e succ.	2.200.553.673	<<	670.000.000	-370.269.000	2.500.284.673
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 2 *"FONDO DELEGA RIFORMA FISCALE E PER LE MAGGIORI ENTRATE PER LA FEDELTÀ FISCALE, ASSEGNO UNICO"* - (Cap-pg: 3833/1) - (Scad. Variazione 2024)	2024	<<	<<	216.100.000	<<	216.100.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026	<<	<<	<<	<<	<<
	2027 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 815 *"FONDO PEREQUATIVO INFRASTRUTTURALE"* - (Cap-pg: 7580/1) - (Scad. Variazione 2033)	2024	293.000.000	<<	<<	-293.000.000	<<
	2025	293.000.000	<<	<<	-293.000.000	<<
	2026	300.000.000	<<	<<	-300.000.000	<<
	2027 e succ.	3.300.000.000	<<	<<	-2.600.000.000	700.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 *"FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE"* - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)	2024	117.235.472	<<	23.200.000	<<	140.435.472
	2025	125.060.744	<<	58.200.000	<<	183.260.744
	2026	138.553.177	<<	44.200.000	<<	182.753.177
	2027 e succ.	2.969.877.101	<<	170.000.000	-100.000.000	3.039.877.101
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 *"INCREMENTO FONDO PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"* - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2029)	2024	17.520.029	<<	<<	<<	17.520.029
	2025	10.957.351	<<	<<	<<	10.957.351
	2026	144.124.049	<<	<<	<<	144.124.049
	2027 e succ.	1.810.754.194	<<	<<	-170.000.000	1.640.754.194

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Debito pubblico (34)						
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 21.1)						
DL n. 145 del 2023 art. 23 c. 6 *"INTERESSI PASSIVI"* - (Cap-pg: 2214/1) - (Variazione Permanente)	2024	<<	<<	21.000.000	<<	21.000.000
	2025	<<	<<	65.000.000	<<	65.000.000
	2026	<<	<<	105.315.000	<<	105.315.000
	2027 e succ.	<<	<<	1.466.103.000	<<	1.466.103.000

Disegno di legge di bilancio 2024 - 2026																		
articolo	comma	lettera	descrizione	n/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	1		Incremento del fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022	S	C		610.0				600.0				600.0			
2	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009	E	XXY		610.0											
3	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009	S	C						-600.0				-600.0			
3	1		Incremento del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, c. 1 del D.L. 83/2012	S	C		50.0				50.0				50.0			
3	1		Incremento del fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), della L. 147/2013	S	K		282.0								282.0			
4	1		Proroga al primo trimestre 2024 del contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettricità, di cui all'art. 3 del D.L. 34/2023 - Trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)	S	C		200.0				200.0				200.0			
5	1		Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti	E	CO						-13,535.0	-1,495.0			-14,736.0	-294.0		
5	1		Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti	S	C		12,535.0	1,495.0										
5	1		Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti - effetto fiscale	E	T		3,017.0	329.0			3,017.0	329.0			3,346.0			
6	1		Misure fiscali per il welfare aziendale - IRPEF	S	T		-282.0				-282.0				-282.0			
6	1		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale regionale	S	C			15.0										
6	1		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale regionale	E	T							-15.0				-15.0		
6	1		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale comunale	S	C			7.5	-1.7									
6	1		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale comunale	E	T							-7.5	1.7			-7.5	1.7	
6	1		Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive	S	C		348.7											
6	1		Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive	E	CO						-348.7				-348.7			
7	1		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività trainte modifica dell'art. 1, c. 62 della L. 208/2015 - IRPEF	E	T		-222.7				-222.7				-222.7			
7	1		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività trainte modifica dell'art. 1, c. 62 della L. 208/2015 - Addizionale regionale	S	C			4.4											
7	1		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività trainte modifica dell'art. 1, c. 62 della L. 208/2015 - Addizionale regionale	E	T							-4.4				-4.4			
7	1		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività trainte modifica dell'art. 1, c. 62 della L. 208/2015 - Addizionale comunale	S	C			1.0	-0.1										
7	1		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività trainte modifica dell'art. 1, c. 62 della L. 208/2015 - Addizionale comunale	E	T							-1.0	0.1			-1.0	0.1	

8	1		Riduzione da 90 a 70 euro del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024	S	T		-400.0				-400.0	-30.0			-430.0					
8	1		Riduzione trasferimenti a favore della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. derivanti dalla riduzione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024	S	C		-400.0				-400.0	-30.0			-430.0					
8	2		Contributo per investimenti a favore della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	S	K		400.0				400.0				400.0					
9	1		Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere - trattamento integrativo	S	C		81.1				81.1				81.1					
10	1		Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024	S	C		3,000.0	3,000.0	3,000.0		3,000.0	3,000.0	3,000.0		3,000.0	3,000.0	3,000.0			
10	1		Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2025 - effetti riflessi	S	TC						1,455.0	1,425.0	1,425.0		1,455.0	2,425.0	2,425.0			
11	1	40	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) di cui all'art. 1, co. 634-652 della L. 160/2019 - imposta di consumo	S	T		-146.1				-146.1				-146.1					
11	1	40	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) di cui all'art. 1, co. 634-652 della L. 160/2019 - IVA	S	T			44.7	-19.2			44.7	-19.2			44.7	-19.2			
11	1	40	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) di cui all'art. 1, co. 634-652 della L. 160/2019 - IRAP	S	C			-10.4	5.4												
11	1	40	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) di cui all'art. 1, co. 634-652 della L. 160/2019 - IRAP	S	T							10.4	-5.4			10.4	-5.4			
11	1	50	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, co. 661-676 della L. 160/2019 - imposta di consumo	S	T		-183.0	-10.0	-10.0		-183.0	-10.0	-10.0		-183.0	-10.0	-10.0			
11	1	50	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, co. 661-676 della L. 160/2019 - IRES	S	T			28.0	-10.5			28.0	-10.5			28.0	-10.5			
11	1	50	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, co. 661-676 della L. 160/2019 - IRPEF	S	T			28.0	-10.5			28.0	-10.5			28.0	-10.5			
11	1	50	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, co. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	S	C			-13.0	6.7												
11	1	50	Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, co. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP	S	T							13.0	-6.7			13.0	-6.7			
11	3		Fissazione al 10% dell'aliquota IVA agevolativa alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2023 sui prodotti per l'infanzia e gli assorbenti femminili	S	T		162.7	162.7	162.7		162.7	162.7	162.7		162.7	162.7	162.7			
11	3		Incremento tassazione dei tabacchi lavorati	S	T		108.2	100.2	125.3		108.2	100.2	125.3		108.2	100.2	125.3			
11	4-6		Differimento della quota di deduzione pari all'1% rifiutata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2043 (DTA) - IRES	S	T		112.5		107.5		112.5		107.5		112.5		107.5			
11	4-6		Differimento della quota di deduzione pari all'1% rifiutata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2043 (DTA) - IRAP	S	T						35.0		30.0		35.0		99.9			
11	4-6		Differimento della quota di deduzione pari all'1% rifiutata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2043 (DTA) - IRAP	S	C		-90.0		-80.0											
12	1		Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentari - imposta sostitutiva	S	T		655.4	171.4	171.4		655.4	171.4	171.4		655.4	171.4	171.4			
12	1		Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziati e non negoziate nei mercati regolamentari - 0,03	S	T		-121.4	-121.4	-121.4		-121.4	-121.4	-121.4		-121.4	-121.4	-121.4			
14	3	50	Istituzione e funzionamento di una Commissione per assegnazione contributi selettivi cinema (modifica art. 28 della L. 220/2016)	S	C		0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3			
14	4	3	Istituzione e funzionamento di una Commissione per assegnazione contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva cinema (modifica art. 27 della L. 220/2016).	S	C		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2			

11	1		Contributi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione, la produzione e la gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti filoni, considerati carta valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori	E	R		1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
14	2		Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti con residenti (partitizzatori- esenzione delle plusvalenze) tramite modifiche all'art.68 del D.P.R. 917/1986	E	T			-11.9	-11.9			-11.9	-11.9			-11.9	-11.9
18	1	a)	Innalzamento dell'aliquota della cedolare per le locazioni brevi dal 21% al 26% tramite modifica dell'art. 4 del D.L. 50/2017	E	T			17.4	9.4			17.4	9.4			17.4	9.4
19	1		Abbassamento soglia di esenzione IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea tramite modifica dell'art. 38-quater, c. 1 del D.P.R. 633/1972.	E	T		-81.7	-81.7	-81.7		-81.7	-81.7	-81.7		-81.7	-81.7	-81.7
21	1		Incremento dall'8% all'11% della ritenuta che deve essere effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai correntisti con beneficiari di costi deducibili e per i quali spetta la detrazione d'imposta	E	T		518.0	622.0	622.0		518.0	622.0	622.0		518.0	622.0	622.0
23	2		Estensione della ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, con aliquota del 20% anche a società, enti e persone fisiche che corrispondono provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari	E	T		583.0	776.0	776.0		583.0	776.0	776.0		583.0	776.0	776.0
23	4	a)	Innalzamento dell'aliquota di imposta sul valore degli immobili esteri	E	T			75.0	37.0			75.0	37.0			75.0	37.0
23	4	b)	Raddoppio dell'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato	E	T			17.5	8.7			17.5	8.7			17.5	8.7
23	5	a) e b)	Modifica regime di tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali di godimento	E	T			416.0	208.0			416.0	208.0			416.0	208.0
23	5	c)	Modifica delle regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi	E	T			196.0	196.0			196.0	196.0			196.0	196.0
23	6		Estensione dei controlli preventivi sull'acquisto di auto di provenienza comunitaria, ai fini anti frode, anche agli acquisti formalmente effettuati dai paesi indicati all'art. 71, del D.P.R. 633/1972 - IVA	E	T		32.0	32.0	32.0		32.0	32.0	32.0		32.0	32.0	32.0
23	7	b)	Limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una eccedente posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 100.000 euro	E	T						125.0				125.0		
23	7	b)	Limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una eccedente posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 100.000 euro	S	C		-125.0										
23	10		Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari – oneri	E	T							107.3	214.7			107.3	214.7
23	10		Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari – sanzioni e interessi	E	EXT							55.3	110.6			55.3	110.6
23	10		Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari – enti di previdenza	E	CO							59.7	119.5			59.7	119.5
23	10		Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari – enti di previdenza	E	C			-59.7	-119.5								
23	10		Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari – altri enti	E	T							20.7	41.5			20.7	41.5
24	1	c) e h)	Rideterminazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata tramite modifica art. 24 del D.L. 201/2011 – oneri previdenziali	E	C		27.0	45.0	60.0		27.0	45.0	60.0		27.0	45.0	60.0
24	1	c) e h)	Rideterminazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata tramite modifica art. 24 del D.L. 201/2011 – TFR lordo	E	C		18.0	14.0	13.0		18.0	14.0	13.0		18.0	14.0	13.0
24	1	c) e h)	Rideterminazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata tramite modifica art. 24 del D.L. 201/2011 – effetti fiscali	E	T		7.0	3.0	4.0		7.0	3.0	4.0		7.0	3.0	4.0
27	1		Recupero dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa	E	CO						1.1	2.2	3.2		1.1	2.2	3.2
27	1		Recupero dei periodi non coperti da versamento e di adempimenti relativi a obblighi contributivi	S	C		-1.1	-2.2	-3.2								
28	1		Regolarizzazione contabile degli obblighi contributivi relativi alla gestione ex INPDAP per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2006	S	C		200.0	200.0	200.0								

29	3		Rideterminazione indicizzazione pensioni per il 2024	1	C		-195.0	-195.0	-195.0		-195.0	-195.0	-195.0		-195.0	-195.0	-195.0
29	2		Rideterminazione indicizzazione pensioni per il 2024	1	T		-58.0	-58.0	-58.0		-58.0	-58.0	-58.0		-58.0	-58.0	-58.0
30	1		Proroga al 2024 dell'APE sociale con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 1 mese (indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia, di cui all'art. 1, cc. da 179 a 186, della L. 232/2016)	1	C		81.0	108.0	127.0		85.0	148.0	127.0		85.0	148.0	127.0
30	3		Proroga Opzione Donna, di cui all'art. 16, del D.L. 4/2019, con aumento di 1 anno del requisito anagrafico - prestazione	1	C		10.1	44.9	59.8		14.1	44.9	59.8		14.1	44.9	59.8
30	3		Proroga Opzione Donna, di cui all'art. 16, del D.L. 4/2019, con aumento di 1 anno del requisito anagrafico - TFR	1	C				17.1				17.1				17.1
30	3		Proroga Opzione Donna, di cui all'art. 16, del D.L. 4/2019, con aumento di 1 anno del requisito anagrafico - TFR – effetti fiscali	1	T				2.9				2.9				2.9
30	4		Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 - pensioni	1	C		111.0	804.0	414.0		111.0	804.0	414.0		111.0	804.0	414.0
30	4		Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 - TFR	1	C		50.0	42.0	-79.0		50.0	42.0	-79.0		50.0	42.0	-79.0
30	4		Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 - TFR - effetti fiscali	1	T		13.0	11.0	-20.0		13.0	11.0	-20.0		13.0	11.0	-20.0
30	5		Rinuncia all'accumulo di ulteriori versamenti contributivi da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di pensionamento anticipato flessibile, con versamento diretto a proprio favore della quota a carico del lavoratore	1	DD						-14.0	-28.0	-29.2		-14.0	-28.0	-29.2
30	6		Rinuncia all'accumulo di ulteriori versamenti contributivi da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di pensionamento anticipato flessibile, con versamento diretto a proprio favore della quota a carico del lavoratore	1	C		14.0	28.0	29.2								
30	5		Rinuncia all'accumulo di ulteriori versamenti contributivi da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di pensionamento anticipato flessibile, con versamento diretto a proprio favore della quota a carico del lavoratore - effetti fiscali	1	T		5.3	10.9	11.1		5.3	10.9	11.1		5.3	10.9	11.1
30	5		Rinuncia all'accumulo di ulteriori versamenti contributivi da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di pensionamento anticipato flessibile, con versamento diretto a proprio favore della quota a carico del lavoratore - prestazione	1	C												
30	5		Rinuncia all'accumulo di ulteriori versamenti contributivi da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di pensionamento anticipato flessibile, con versamento diretto a proprio favore della quota a carico del lavoratore - effetti fiscali	1	T												
31	12		Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di importo mensile compreso tra i 250 e gli 800 euro, a favore di soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo - prestazione	1	C		16.0	20.4	20.8		16.0	20.4	20.8		16.0	20.4	20.8
31	13		ISCRO - Aumento di 0,35% dell'aliquota di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997 per soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata - lordo fisco	1	DD						18.8	25.5	25.8		18.8	25.5	25.8
31	13		ISCRO - Aumento di 0,35% dell'aliquota di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997 per soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata - lordo fisco	1	C		18.8	-25.5	-25.8								
31	13		ISCRO - Aumento di 0,35% dell'aliquota di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997 per soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata - effetti fiscali	1	T		-5.1	-5.8	-5.8		-5.5	-5.8	-5.8		-5.5	-5.8	-5.8
32	1		Abolizione dei criteri per la quantificazione dell'indennità di malattia della gente di mare - prestazione	1	C		-121.7	-124.9	-127.7		-121.7	-124.9	-127.7		-121.7	-124.9	-127.7
32	1		Abolizione dei criteri per la quantificazione dell'indennità di malattia della gente di mare - effetti fiscali	1	T		-25.7	-26.7	-29.4		-25.7	-26.7	-29.4		-25.7	-26.7	-29.4
33	1		Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) - prestazioni	1	C		-17.7	-66.4	-149.1		-17.7	-66.4	-149.1		-17.7	-66.4	-149.1
33	1		Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI) - effetti fiscali	1	T		-4.2	-15.2	-32.2		-4.2	-15.2	-32.2		-4.2	-15.2	-32.2
35	1	91	Incremento a 2.222 euro del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido di figli nati dal 1° gennaio 2024, a favore di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro	1	C		240.0	254.0	300.0		242.0	254.0	300.0		240.0	254.0	300.0
36	1		Incremento della misura del congedo parentale da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (fino all'80% per un mese e fino al 60% per un ulteriore mese) - prestazione	1	C		121.0	149.0	153.0		122.0	149.0	153.0		122.0	149.0	153.0

36	1		Incremento della misura del congedo parentale da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (fino all'80% per un mese e fino al 60% per un ulteriore mese) - contribuzione figurativa	S	C		66.0	26.0	26.0											
37	1		Abbattimento del 100% della quota di contributi previdenziali a carico di lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli (fino a 18 anni) e, in via sperimentale, per le donne con 2 o più figli (fino a 10 anni), per il triennio 2024-2026	S	CO						-747.1	-282.7	-268.7		-747.1	-282.7	-268.7
37	1		Abbattimento del 100% della quota di contributi previdenziali a carico di lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli (fino a 18 anni) e, in via sperimentale, per le donne con 2 o più figli (fino a 10 anni), per il triennio 2024-2026	S	C		747.1	282.7	268.7								
37	1		Abbattimento del 100% della quota di contributi previdenziali a carico di lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli (fino a 18 anni) e, in via sperimentale, per le donne con 2 o più figli (fino a 10 anni), per il triennio 2024-2026 - effetti fiscali	S	T		176.9	93.0	64.4		176.9	93.0	64.4		176.9	93.0	64.4
38	1		Valutazione dei titoli di Stato del calcolo dell'ISEE - previsioni	S	C		44.0	44.0	44.0		44.0	44.0	44.0		44.0	44.0	44.0
39	1		Istituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga	S	T		5.0	5.0	5.0		5.0	5.0	5.0		5.0	5.0	5.0
39	2		Incremento del Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020	S	C		6.0	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0
39	3	iii	Riduzioni stanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) «Istituto Innocenti di Firenze», di cui all'art. 1 c. 215 della L. 205/2017	S	C		-2.0	-2.0	-2.0		-2.0	-2.0	-2.0		-2.0	-2.0	-2.0
39	4		Risorse destinate al supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lett. da d) a e) dell'art. 1, c. 1250, della L. 296/2006	S	C		1.3	1.3	1.3		1.3	1.3	1.3		1.3	1.3	1.3
39	5		Incremento del fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, L n. 205/2017	S	C		1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
40	1		Istituzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità	S	C		231.8	231.8	231.8		231.8	231.8	231.8		231.8	231.8	231.8
40	2		Abrogazione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, da trasferire alla FSM di cui all'art. 1, c. 179 della L. 234/2021	S	C		-200.0	-200.0	-200.0		-200.0	-650.0	-350.0		-200.0	-900.0	-550.0
40	2		Abrogazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, c. 254 della L. 205/2017	S	C		-25.8	-25.8	-25.8		-25.8	-25.8	-25.8		-25.8	-25.8	-25.8
40	2		Abrogazione del Fondo per l'inclusione della persone sorde e con ipoacusia, di cui all'art. 1, c. 406, della L. 145/2018	S	C		-6.0	-6.0	-6.0		-6.0	-6.0	-6.0		-6.0	-6.0	-6.0
40	3		Incremento del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 178 legge n.234/2021	S	C				85.0				85.0				85.0
41	1		Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale	S	C		4,000.0	4,000.0	4,000.0		1,874.8	2,753.0	3,925.1		1,874.8	2,753.0	3,925.1
52	1		Credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zes unica del Mezzogiorno	S	K		1,800.0				1,800.0				1,800.0		
54	1		Rifinanziamento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.	S	K		190.0	310.0			60.0	180.0	50.0		60.0	180.0	50.0
54	3		Rifinanziamento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013	S	K		100.0				100.0				100.0		
54	4		Rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012	S	K		110.0	210.0			40.0	70.0	50.0		40.0	70.0	50.0
55	13		Supporto tecnico operativo di società partecipate dal Mef per realizzazione degli interventi finanziari sull'economia e l'espletamento della attività di natura amministrativo e contabile connesse all'attuazione di tali interventi	S	C		0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5
56	1		Fondo sulle Aree di Massima	S	K		740.0	1,235.0	1,300.0		428.0	666.0	800.0		410.0	660.0	800.0
56	2		Norme in materia di investimenti (Allegato XV) - spesa corrente	S	C		0.0				0.0				0.0		
56	2		Norme in materia di investimenti (Allegato XV) - spesa in conto capitale	S	K		210.0	354.0	376.0		75.0	124.0	192.0		75.0	126.0	190.0

52	5		Linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi	S	K		150.0	200.0			50.0	80.0	80.0		50.0	80.0	80.0
56	5		Rideterminazione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021 (AV/AC linea ferroviaria Adriatica)	S	K		-150.0	-200.0			-50.0	-80.0	-80.0		-50.0	-80.0	-80.0
57	1	11	Rifinanziamento del Fondo per la preservazione delle opere pubbliche di cui all'art. 26, del decreto-legge n. 50/2022.	S	K		100.0	100.0			200.0	100.0			200.0	100.0	
60	1		Istituzione di un fondo in favore degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca	S	C		35.3	35.3	35.3		35.3	35.3	35.3		35.3	35.3	35.3
60	1		Istituzione Fondo in favore degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca- effetti riflessi	R	TC						17.1	17.1	17.1		17.1	17.1	17.1
61	1		Istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano	S	C		3.0	7.0			3.0	7.0			3.0	7.0	
62	4		Credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'art. 188 del D.L. 34/2020	S	C		60.0	60.0			30.0	60.0			60.0	60.0	
63	1		Proroga incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per attuazione interventi PNRR	S	C		50.2				50.2				50.2		
63	1		Proroga incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per attuazione interventi PNRR, di cui all'articolo 25, commi 4bis e 4bis.1 D.L.n.73/2022- effetti riflessi	R	TC						24.4				24.4		
63	3		Potenziamento organico docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" di cui all'articolo 33, comma 2 D.L. n.123/2023	S	C		3.3	33.0			3.3	33.0			3.3	33.0	
63	3		Potenziamento organico docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" di cui all'articolo 33, comma 2 D.L. n.123/2023- effetti riflessi	R	TC						1.6	4.5			1.6	4.5	
62	4		Rifinanziamento azioni e interventi per riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica e prevenzione processi di emarginazione sociale, di cui all'articolo 33, comma 2 D.L. n.123/2023	S	C			40.0				40.0				40.0	
63	4		Rifinanziamento azioni e interventi per riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica e prevenzione processi di emarginazione sociale, di cui all'articolo 33, comma 2 D.L. n.123/2023- effetti riflessi	R	TC							15.4				15.4	
63	3		Rifinanziamento Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 561 legge n.197/2022	S	C		42.0	43.0			42.0	42.0			42.0	42.0	
63	3		Rifinanziamento Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 561 legge n.197/2022- effetti riflessi	R	TC						20.4	20.4			20.4	20.4	
64	1		Campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico	S	K		4.0	4.0	4.0		4.0	4.0	4.0		4.0	4.0	4.0
66	4		Manutenzione ordinaria e programmata delle aree e dei parchi archeologici	S	C		12.0	12.0	12.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0
65	2		Proroga concorso Forze armate per strade sicure-oneri di personale	S	C		131.3				131.3				131.3		
65	2		Proroga concorso Forze armate per strade sicure-oneri di personale- effetti riflessi	R	TC						43.8				43.8		
65	3		Proroga concorso Forze armate per strade sicure-oneri di funzionamento	S	C		53.8				53.8				53.8		
65	1		Proroga concorso Forze di Polizia per strade sicure	S	C		5.4				5.4				5.4		
65	2		Proroga concorso Forze di Polizia per strade sicure- effetti riflessi	R	TC						2.7				2.7		
65	3		Proroga concorso Forze di Polizia per stazioni sicure- oneri di personale	S	C		18.0				18.0				18.0		
65	3		Proroga concorso Forze di Polizia per stazioni sicure- effetti riflessi	R	TC						6.7				6.7		

65	3		Proroga concorso Forze di Polizia per studenti-idoneo- oneri di funzionamento	3	C		18.0				36.1				36.1					
66	3		Istituzione di un fondo per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato	3	K		20.0	40.0	50.0		20.0	40.0	50.0		20.0	40.0	50.0			
66	1		Rifinanziamento Fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 21, comma 1 D.L. n.145/2023	1	C		190.0	190.0	350.0		190.0	190.0	350.0		190.0	190.0	350.0			
67	1		Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria	1	C		179.0	158.0	157.0		179.0	158.0	157.0		179.0	158.0	157.0			
67	1		Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria - effetti riflessi	1	TC						86.8	76.4	76.1		86.8	76.4	76.1			
68	3		Commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa EU for Ukraine Fund	3	C		1.1	1.0	1.0		1.1	1.0	1.0		1.1	1.0	1.0			
69	1		Rifinanziamento dello European Peace Facility	1	C		209.0	254.9	265.7		330.0	256.9	265.7		319.0	258.9	265.7			
69	3		Impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund di cui all'articolo 1, comma 724, della legge n. 197/2022.	3	K		1.0				1.0									
70	1		Incremento Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di cui all'art. 31, c. 9, del decreto-legge 140/2023.	1	K		800.0													
70	1		Incremento Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di cui all'art. 31, c. 9, del decreto-legge 140/2023.	1	C						500.0				320.0					
71	1		Istituzione del Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici	1	K		45.0	90.0	90.0		10.0	25.0	35.0		10.0	25.0	35.0			
72	1		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009: incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 773, della legge della legge 197/2022.	1	K		1.4	1.4												
72	1		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009: incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 773, della legge della legge 197/2022.	1	C						1.4	1.4			1.4	1.4				
72	1		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009: incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 773, della legge della legge 197/2022 - effetti riflessi	1	TC						0.7	0.7			0.7	0.7				
73	4		Spese per il funzionamento, l'assistenza tecnica, l'assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi per gli eventi calamitosi che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012	3	K		12.2													
73	4		Spese per il funzionamento, l'assistenza tecnica, l'assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi per gli eventi calamitosi che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012	3	C						12.2				12.2					
73	7		Proroga assunzioni con contratto di lavoro flessibile per il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 per i Comuni, Prefetture e Province di cui all'art. 3-bis, c. 2, del decreto-legge 113/2016.	3	K		8.1													
73	7		Proroga assunzioni con contratto di lavoro flessibile per il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 per i Comuni, Prefetture e Province di cui all'art. 3-bis, c. 2, del decreto-legge 113/2016.	3	C						8.1				8.1					
73	7		Proroga assunzioni con contratto di lavoro flessibile per il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 per i Comuni, Prefetture e Province di cui all'art. 3-bis, c. 2, del decreto-legge 113/2016 - effetti riflessi	3	TC						0.9				0.9					
73	9		Proroga al 31/12/2024 dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 2016 di cui all'art.1, c. 4-bis del decreto legge n. 189/2016 - incremento del Fondo per le emergenze nazionali	3	K		130.0				220.0				130.0					
73	10		Proroga gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'art. 1, c. 990, della legge n. 145/2018 - oneri di personale	3	C		71.8				71.8				71.8					
73	10		Proroga gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'art. 1, c. 990, della legge n. 145/2018 - oneri di personale - effetti riflessi	3	TC						34.8				34.8					
73	11		Spese di personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 51, c. 3, del decreto-legge n. 189/2016.	3	C		0.3				0.3				0.3					
73	11		Spese di personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 51, c. 3, del decreto-legge n. 189/2016 - effetti riflessi.	3	TC						0.2				0.2					

71	11		Destinazione di ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli Enti locali e alla struttura commissariale mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50, c. 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189/2016	S	C		7.0				7.0				7.0					
71	33		Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel 2019 dei mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze	S	C		0.8	0.8			0.8	0.8			0.8	0.8				
71	34		Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui del settore privato	S	R		1.5				1.5				1.5					
71	37	41	Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2019 - IRPEF/IRES	E	T		-1.7	1.4			-1.7	1.4			-1.7	1.4				
72	37	41	Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2019 - addizionale regionale	E	T						-0.1				-0.1					
72	37	41	Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2019 - addizionale regionale	S	C		0.1														
72	37	41	Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2019 - addizionale comunale	E	T						0.0				0.0					
72	37	41	Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2019 - addizionale comunale	S	C		0.0														
72	39	4.2)	Proroga dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 al 31/12/2014 - quota State	E	T		-0.7				-0.7				-0.7					
72	39	4.2)	Proroga dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 al 31/12/2014 - quota Comune	E	T						-15.0				-15.0					
72	39	4.2)	Proroga dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 al 31/12/2014 - quota Comune	S	C		15.0														
72	23		Incremento Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione di cui al c. 3-bis, dell'art. 57 del decreto legge 104/2020.	S	C		13.0	13.0	13.0		15.0	15.0	15.0		15.0	15.0	15.0			
72	23		Incremento Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione di cui al c. 3-bis, dell'art. 57 del decreto legge 104/2020 - effetti riflessi	S	TU						7.3	7.3	7.3		7.3	7.3	7.3			
72	25		Esonero imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019.	S	T						-0.2				-0.8					
72	25		Incremento del fondo per il ristoro al comuni a fronte delle minori entrate derivanti dagli esoneri fiscali per la popolazioni colpite dal sisma dell'2016 di cui al c. 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge 189/2016.	S	C		3.0														
72	26		Struttura dedicata alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui all'art. 30, c. 1, del decreto-legge n. 189/2016.	S	C		0.5				0.5				0.5					
72	26		Struttura dedicata alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui all'art. 30, c. 1, del decreto-legge n. 189/2016 - effetti riflessi	S	TU						0.1				0.1					
72	27		Proroga dell'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE) di cui all'art. 1, c. 986, della legge n. 145/2018	S	C						2.0				2.0					
72	28		Perdita di gettito TARI nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016.	E	EXT						-20.0				-10.0					
72	28		Compensazione del minor gettito TARI connesso dal Commissario ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016	S	R		12.0														
72	29		Proroga incarico di commissario straordinario (attività relative all'assistenza alla popolazione) di cui all'art. 17, c. 2, del decreto-legge n. 109/2018.	S	R		4.2														
72	29		Proroga incarico di commissario straordinario (attività relative all'assistenza alla popolazione) di cui all'art. 17, c. 2, del decreto-legge n. 109/2018.	S	C						4.2				4.2					
72	30	4)	Spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018	S	R		1.4														
72	31	4)	Spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018 - personale	S	C						1.4				1.4					

72	30	a)	Spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018 - personale - effetti riflessi	E	TC						0.7				0.7							
73	30	b)	Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse della struttura commissariale relativa agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 di cui all'art. 5-septies del decreto-legge n. 186/2022.	S	K		0.8															
73	30	b)	Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse della struttura commissariale relativa agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 di cui all'art. 5-septies del decreto-legge n. 186/2022.	S	C						0.8				0.8							
72	30	b)	Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse della struttura commissariale relativa agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 di cui all'art. 5-septies del decreto-legge n. 186/2022 - effetti riflessi	E	TC						0.3				0.3							
72	30	c)	Attività del commissario straordinario - convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui all'art. 18, c. 5 del decreto legge n. 109/2018.	S	K		1.0															
72	30	c)	Attività del commissario straordinario - convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui all'art. 18, c. 5 del decreto legge n. 109/2018.	S	C						1.0				1.0							
72	30	d)	Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'art. 30-ter del decreto-legge n. 41/2021.	S	C		1.0				1.0				1.0							
72	30	d)	Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'art. 30-ter del decreto-legge n. 41/2021 - effetti riflessi	E	TC						0.3				0.3							
72	31		Proroga dei Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui agli artt. 14-bis e 18 del decreto legge n. 11/2019.	S	K		2.9															
72	31		Proroga dei Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui agli artt. 14-bis e 18 del decreto legge n. 11/2019.	S	C						3.0				3.0							
72	31		Proroga dei Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui agli artt. 14-bis e 18 del decreto legge n. 11/2019. - effetti riflessi	E	TC						1.2				1.2							
73	2		Credito di imposta per finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023	S	K		90.0	80.0	80.0		150.0	200.0	200.0		150.0	550.0	280.0						
74	1		Istituzione fondo per le emergenze in agricoltura	S	K		90.0	90.0	90.0		40.0	60.0	60.0		40.0	60.0	60.0						
75	1		Attuazione accordo Regione Siciliana concorso all'onere derivante dall'incalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento	S	C		350.0	400.0	450.0		450.0	400.0	450.0		350.0	400.0	450.0						
75	2		Attuazione accordo Provincia Autonoma di Trento--contributo in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2012 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento	S	C		107.0	107.0	107.0		107.0	107.0	107.0		107.0	107.0	107.0						
75	3		Attuazione accordo Provincia Autonoma di Bolzano-contributo in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2012 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento	S	C		56.9	56.9	56.9		56.9	56.9	56.9		56.9	56.9	56.9						
76	3		Sospensione versamenti della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità alle Regioni	S	C		11.0	28.0	44.0		13.0	28.0	42.0		13.0	28.0	45.0						
77	1		Contributo annuo alle Regioni a statuto ordinario con disavanzo di amministrazione	S	C		20.0	20.0	20.0		20.0	20.0	20.0		20.0	20.0	20.0						
78	1		Risorse per gli investimenti delle Regioni a statuto ordinario	S	K		50.0	50.0	50.0		13.0	40.0	50.0		13.0	40.0	50.0						
79	1		Contributo ai comuni che hanno sottoscritto accordi con lo Stato per il rientro dal disavanzo	S	C		90.0	90.0	90.0		50.0	50.0	50.0		50.0	50.0	50.0						
80	1		Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di riequilibrio finanziario ai comuni capoluogo di città metropolitana	S	C		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0						
81	1		Incremento dei contributi per la progettazione delle opere pubbliche degli enti locali di cui all'art.1, c. 31 della L. 160/2019	S	K		100.0	100.0	100.0		50.0	80.0	100.0		50.0	80.0	100.0						
82	1		Interventi Festivalbar di Giubilei	S	C		75.0	305.0	8.0		75.0	305.0	8.0		75.0	305.0	8.0						
82	1		Interventi di conto capitale per il Giubileo	S	K		50.0	70.0	100.0		10.0	35.0	45.0		10.0	35.0	45.0						

83	1		Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale	1	C			456.9	1,269.9			-456.9	-1,269.9			-858.9	-1,269.9
84	1		Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi	1	C			858.9	1,269.9			858.9	1,269.9			858.9	1,269.9
85	1		Istituzione del Fondo in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna soggetti a scioglimento	1	C	80.0				80.0				80.0			
85	4		Incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree montane svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, c. 7, del decreto-legge n. 91/2007.	1	C	10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0
86	1		Incremento Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente	1	C	164.8	512.3	530.8		164.8	512.3	530.8		164.8	512.3	530.8
86	1		Incremento Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale	1	K	95.0	100.0	100.0		95.0	100.0	100.0		95.0	100.0	100.0
86	2		Incremento del Fondo esigenze indifferibili (FEI) di cui all'art. 1, c. 200 della legge n. 190/2014.	1	C	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0
87	1		Rifinanziamento del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso	1	C	1,000.0	1,000.0	1,000.0								
88	1		Concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici della NADEF 2023	1	C	-769.4	-784.3	-753.4		-769.4	-784.3	-753.4		-769.4	-784.3	-753.4
88	1		Concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici della NADEF 2023	1	K	-51.3	-96.9	-144.7		-44.2	-87.6	-129.5		-44.2	-87.6	-129.5
88	7		Contributo alla Finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	1	C					-850.0	-850.0	-850.0		-850.0	-850.0	-850.0
88	7		Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario - versamento all'entrata del bilancio dello Stato	2	ENT	850.0	850.0	850.0								
88	8		Contributo alla finanza pubblica dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna	1	C					-200.0	-200.0	-200.0		-200.0	-200.0	-200.0
88	8		Contributo alla finanza pubblica dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna	2	ENT	200.0	200.0	200.0								
88	8		Contributo alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna	1	C					-50.0	-50.0	-50.0		-50.0	-50.0	-50.0
88	8		Contributo alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilisca e Sardegna	2	ENT	50.0	50.0	50.0								
88	13		Riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'art. 13, c.2, della L. 220/2016	1	K	-50.0	-50.0	-50.0		-50.0	-50.0	-50.0		-50.0	-50.0	-50.0
88	14		Abrogazione dei gettoni di presenza assumpenti non togati dei consigli giudiziari, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 25/2006	1	C	-0.1	-0.1	-0.1		-0.1	-0.1	-0.1		-0.1	-0.1	-0.1
88	16		Abrogazione dell'art. 1, c. 1089-1090, della L. 205/2017 (Fondo per il commercio equo e solidale)	1	C		-0.8	-0.8			-0.8	-0.8			-0.8	-0.8
88	19		Riprogrammazione dei programmi di spesa del Ministero della Difesa e delle relative coperture	1	K									-95.0		-1,146.8
89	1		Interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di debito	1	C	215.0	568.0	662.0		215.0	568.0	662.0		295.0	662.0	662.0
			Entrate	2		0.0	5,000.0	5,419.0	2,951.0	0.0	-8,260.0	1,840.0	1,312.0	0.0	-3,140.0	6,742.0	5,813.0
			Spese	1		0.0	30,309.0	16,654.0	16,171.0	0.0	11,189.0	11,426.0	11,462.0	0.0	10,441.0	12,951.0	10,045.0
			Saldo			0.0	-24,311.0	-11,234.0	-13,220.0	0.0	-19,356.0	-9,587.0	-9,680.0	0.0	-13,484.0	-6,209.0	-4,232.0

MANOVRA SEZIONE II		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
TOTALE RIFINANZIAMENTI		0.0	3,754.0	3,665.0	3,719.0	0.0	1,849.0	859.0	851.0	0.0	1,949.0	859.0	851.0
Spese parte corrente		0.0	1,812.0	432.0	547.0	0.0	1,762.0	402.0	147.0	0.0	1,762.0	432.0	147.0
Spese parte capitale		0.0	1,942.0	2,233.0	2,596.0	0.0	187.0	457.0	704.0	0.0	187.0	427.0	704.0

Entrate tributarie/Entrate		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	
TOTALE DISPONIBILITÀ/CASSA		0.0	-1,917.0	-6,765.0	-7,817.0	0.0	-410.0	-3,211.0	-8,867.0	0.0	-410.0	-3,211.0	-8,867.0	
Spese parte corrente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Spese parte capitale		0.0	-1,917.0	-6,765.0	-7,817.0	0.0	-410.0	-3,211.0	-8,867.0	0.0	-410.0	-3,211.0	-8,867.0	
TOTALE DISPONIBILITÀ/CASSA		0.0	-5,153.0	-1,311.0	-817.0	0.0	-1,060.0	-511.0	-817.0	0.0	-1,060.0	-511.0	-817.0	
Spese parte corrente		0.0	-2,900.0	-104.0	-17.0	0.0	-2,900.0	-104.0	-17.0	0.0	-2,900.0	-208.0	-17.0	
Spese parte capitale		0.0	-2,253.0	-793.0	-800.0	0.0	-2,200.0	-711.0	-800.0	0.0	-2,200.0	-719.0	-800.0	
Entrate tributarie/Entrate		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTALE DLB - VEZZOLE 3		0.0	3,453.0	2,130.0	2,905.0	0.0	3,811.1	3,371.1	8,863.0	0.0	3,811.1	3,371.1	8,863.0	

		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
TOTALE DLB 2024 - 2026		0.0	-21,395.0	-13,534.0	-7,391.0	0.0	-14,599.1	-9,057.7	3,422.0	0.0	-35,994.0	-4,914.7	-3,969.1

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (D.L. 145/2023)		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
TOTALE		-16,196.7	-14.7	-42.0	-133.3	-1,196.7	-80.3	-64.0	-185.0	-1,187.0	-24.0	-72.0	-186.7
Spese parte corrente		1,827.3	1,239.3	182.7	112.7	1,577.3	1,260.0	207.3	156.7	1,577.3	1,070.0	215.3	135.3
Spese parte capitale		15,070.0	1,368.0	-134.8	0.0	-1,817.1	1,368.0	-104.0	0.0	712.9	-1,172.0	-154.0	0.0
Entrate tributarie/Entrate		-719.0	1,389.2	-91.7	39.4	-1,037.9	2,424.4	-95.7	34.4	1,503.16	-126.0	-33.7	34.4

		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
TOTALE DLB 2024 - 2026 (+) L. 145/2023		-16,196.7	-21,224.0	-13,160.0	-7,391.1	-1,196.7	-14,599.1	-9,375.7	3,237.0	-1,187.0	-35,687.7	-4,986.7	-3,964.1

Sommario

SEZIONE I 6

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO 6

ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 6

TITOLO II MISURE PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE 6

ART. 2. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te») 6
ART. 3. (Mutui prima casa) 6
ART. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico) 7

TITOLO III RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO 7

CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE 7

ART. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti) 7
ART. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale) 7
ART. 7. (Detassazione dei premi di risultato) 8
ART. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) 8
ART. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere) 8

CAPO II MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E DI RINNOVO DEI CONTRATTI 9

ART. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024) 9

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE 10

CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENTRATE E DI CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI VALORI NOMINALI 10

ART. 11. (Misure in materia di imposte) 10
ART. 12. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati) 11
ART. 13. (Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni) 12
ART. 14. (Tax credit cinema) 13
ART. 15. (Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 17
ART. 16. (Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti) 17

CAPO II MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE 18

ART. 17. (Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico) 18
ART. 18. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili) 18
ART. 19. (Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea) 20
ART. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 20

ART. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni) 21
ART. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 21
ART. 23. (Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti) 25

CAPO III MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI 27

ART. 24. (Misure in materia di rischi catastrofali) 27
ART. 25. (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 28

TITOLO V LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE SOCIALI 37

CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI 37

ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) 37
ART. 27. (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione) 37
ART. 28. (Disposizioni in materia di adempimenti contributivi) 38
ART. 29. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024) 39
ART. 30. (Misure di flessibilità in uscita) 40
ART. 31. (Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO) 41
ART. 32. (Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare) 43
ART. 33. (Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali) 43
ART. 34. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione) 44

CAPO II FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI INTERVENTO IN MATERIA SOCIALE 45

ART. 35. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido) 45
ART. 36. (Misure in materia di congedi parentali) 46
ART. 37. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli) 46
ART. 38. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE) 46
ART. 39. (Misure in materia sociale) 47

CAPO III DISABILITÀ 47

ART. 40. (Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità) 48

TITOLO VI SANITÀ 48

CAPO I MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO 49

ART. 41. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale) 49
ART. 42. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN) 49
ART. 43. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica) 50
ART. 44. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali) 50
ART. 45. (Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa) 52
ART. 46. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati) 52
ART. 47. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità) 52
ART. 48. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA) 53
ART. 49. (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici) 53

ART. 50. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale) 55

TITOLO VII CRESCITA E INVESTIMENTI 55

CAPO I MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE 55

ART. 51. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni) 55
ART. 52. (Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno) 56
ART. 53. (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo) 56
ART. 54. (Misure in favore delle imprese) 57

CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA RICERCA NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CULTURA 57

ART. 55. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green) 57
ART. 56. (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari) 61
ART. 57. (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) 62
ART. 58. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana) 63
ART. 59. (Investimenti INAIL in edilizia sanitaria) 63
ART. 60. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca) 64
ART. 61. (Borse di studio per l'Erasmus italiano) 65
ART. 62. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria) 65
ART. 63. (Agenda SUD) 67
ART. 64. (Misure in materia di beni culturali) 68

TITOLO VIII MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE 69

CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE E PER LA SICUREZZA 69

ART. 65. (Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza) 69

CAPO II MISURE PER L'IMMIGRAZIONE 70

ART. 66. (Misure in materia di immigrazione) 70

TITOLO IX GIUSTIZIA 70

ART. 67. (Misure in materia di magistratura onoraria) 70

TITOLO X MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELL'UCRAINA 71

ART. 68. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina) 71
ART. 69. (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund) 71
ART. 70. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina) 722

TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE 72

ART. 71. (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici) 72
ART. 72. (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione) 733
ART. 73. (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023). 76
ART. 74. (Fondo per le emergenze in agricoltura) 78

TITOLO XII ENTI TERRITORIALI 78

CAPO I REGIONI 78

ART. 75. (Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano) 78
ART. 76. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni) 79
ART. 77. (Ripiano disavanzo) 79
ART. 78. (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario) 82

CAPO II ENTI LOCALI 83

ART. 79. (Patti con i Comuni) 83
ART. 80. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario) 84
ART. 81. (Contributi progettazione enti locali) 84
ART. 82. (Interventi per il Giubileo) 85
ART. 83. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale) 85
ART. 84. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi) 86
ART. 85. (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate) 89

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E FINALI 90

CAPO I FONDI 90

ART. 86. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale e altri fondi) 90
ART. 87. (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso) 91

CAPO II REVISIONE DELLA SPESA 91

ART. 88. (Misure in materia di revisione della spesa) 91
ART. 89. (Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico) . 94

SEZIONE II - SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE 96

PARTE II – SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE 96

ART. 90. (Stato di previsione dell'entrata) 96
ART. 91. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) 96
ART. 92. (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative) 99
ART. 93. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative) 100
ART. 94. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).. 100
ART. 95. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative) 101

ART. 96. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative) 101
ART. 97. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 102
ART. 98. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 103
ART. 99. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) 103
ART. 100. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca) 104
ART. 101. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) ... 105
ART. 102. (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative) 107
ART. 103. (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative) . 108
ART. 104. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) ... 109
ART. 105. (Stato di previsione del Ministero del turismo) 109
ART. 106. (Totale generale della spesa) 109
ART. 107. (Quadro generale riassuntivo) 110
ART. 108. (Disposizioni diverse) 110
ART. 109. (Entrata in vigore) 115

ALLEGATI ALLA SEZIONE I 116

Allegato I (Articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) 116
Allegato II 117
Articolo 33 (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali) 117
Allegato III 118
Articolo 42, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN) 118
Allegato IV 119
Articolo 55, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green) 119
Allegato V 125
Articolo 56, comma 3 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari) 125
Allegato VI 126
Articolo 88, comma 3 (Misure in materia di revisione della spesa) 126

Sezione I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II
Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 2.
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made* in *Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-*bis*, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
5. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 3.
(Mutui prima casa)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024.
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 4.
(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

1. È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2024.

Titolo III
Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 5.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 6.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di

1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Il limite di cui al comma 1, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 7.
(Detassazione dei premi di risultato)

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

ART. 8.
(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

ART. 9.
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Per l'attuazione del presente articolo è valutata la spesa di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Capo II
Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10.
(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1. Le disposizioni di cui comma 2 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo IV
Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

Capo I
Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 11.
(Misure in materia di imposte)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024».

2. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) sono soppressi;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);»;

2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti: «114-*bis*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 114-*ter*) pannolini per bambini;».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, le parole «per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024 in 29,30 euro per 1.000 sigarette» e le parole «e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette»;

2) al comma 5, lettera *c)*, le parole «euro 140 il chilogrammo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024 e euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
3) al comma 6, le parole «la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025»;
b) all'articolo 39-ter*decies*, comma 3, le parole «e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026» sono sostitute dalle seguenti: «e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026»;
c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, dopo le parole «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023», sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026».
4. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
5. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 4 e 5.

ART. 12.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi

multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *a)*, del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2023.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento.

ART. 13.
(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma:
1) al primo periodo, le parole «o il donatario» sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652»;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.»;
4) dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»;
b) all'articolo 562, le parole «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563

(Effetti della riduzione della donazione)

La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal n. 1 dell'articolo 2690.».

d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), dopo le parole «le domande di revocazione delle donazioni» sono inserite le seguenti: «, le domande di riduzione delle donazioni»;

2) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 14.
(Tax credit cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, le parole «fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»;

b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b*), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b*), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.»;

d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21.»;

e) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole «il beneficio può essere riconosciuto» sono aggiunte le seguenti «, in particolare,»;

f) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito

d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b*), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono, altresì, disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

2) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.».

g) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera d-*bis*), dopo le parole «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera *d-bis*), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

3. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

h) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole da «quindici esperti» a «effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama

anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*bis*.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

4) al comma 4, dopo le parole «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

i) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole «dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, dopo le parole «all'impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*.»;

3) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;

5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le

spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.».

ART. 15.
(Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

1. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente «È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.».
2. All'articolo 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: «10-ter. L'istituto è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del precedente comma 10-*bis)* e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.».
3. Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2, nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale può avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 16.
(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

1.All'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1, dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.»;
b) al comma 5 sostituire le parole «diverse da quelle di cui al comma 4» con le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 2-*bis* e di cui al comma 4».

Capo II
Misure per la lotta all'evasione

ART. 17.
(Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

1. Al fine di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con modalità definite d'intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
2. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
3. L'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.
(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «L'aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.»;
b) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.»;
c) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato

tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera *b*), all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «al di fuori delle ipotesi di cui alla successiva lettera b-*bis*),»;

2) dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: «b-*bis*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo;»;

b) all'articolo 68, comma 1:

1) al primo periodo, le parole «alle lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a*), *b*) e b-*bis*)»;

2) al secondo periodo, le parole «alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *b*) e *b-bis*)»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 2 si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
5. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 19.
(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

1. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, all'articolo 38-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70».

ART. 20.
(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera *a)* ed il valore eliminato.
4. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 1. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 1 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 21.
(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
2. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 1 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 22.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*

(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)

1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.
2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.
4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.
5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.
6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.
7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi dell'articolo

11, comma 4, ultimo periodo.
8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati di cui al comma 1 per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'acceso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.
10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati del gestore, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati di cui al comma 1 e al comma 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto ivi previsto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali senza nessun ulteriore utilizzo.
12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità, la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione,

trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e del comma 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

17. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 debbono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3.».

2. Al capo III, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nell'articolo 37, dopo il comma 2 è introdotto il seguente: «2-*bis*. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-*bis* istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.».

ART. 23.
(Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento». La disposizione di cui al presente comma. si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.
2. All'articolo 25-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva» sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.
4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, primo periodo, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,06 per cento»;
b) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: «20-*bis* L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche.».
5. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole «Ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, laddove non è previsto diversamente,»;
b) all'articolo 67, comma 1, lettera *h*), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto" sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento";
c) Alla lettera *d*), del comma 7, dell'articolo 68, le parole: «25 per cento del» sono soppresse.
6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente: «9-*ter*. «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle presenti disposizioni.».
7. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49-*bis*, dopo le parole: «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,»;
b) dopo il comma 49-*quater* è aggiunto il seguente: «49-*quinquies*. In deroga

all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

8. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;

b) la lettera *b*) è soppressa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 decorrono dal 1° luglio 2024.

10. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

«1-*ter*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.»;

b) al comma 2-*quater* le parole: «comma 15-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-*bis* e 15-*bis*.1».

11. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite l'entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera *a*) dei commi 7 e 10 e le relative modalità di attuazione.

12. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, dopo il comma 15-*bis*.2 è aggiunto il seguente: «15-*bis*.3. I medesimi effetti di cui al comma precedente si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-*bis* è inserito il seguente: «Articolo 75-*ter* (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) 1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Capo III
Misure in materia di assicurazioni

ART. 24.
(Misure in materia di rischi catastrofali)

1. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

2. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 1 si tiene conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

3. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante

una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall'IVASS che ne valuta la stabilità.
4. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui al presente articolo e aggiornati i valori di cui ai commi 3 e 4.
6. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 7. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
7. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.
8. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 1, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 5, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
9. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 8 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo dell'articolo 55, comma 9.
10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 25.
(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Al Titolo XVI, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo VI è inserito il seguente:

«Capo VI-*bis*
(Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita)

Art. 274-bis
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:
a) «Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita» o anche «Fondo»: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-*sexies*, comma 1;
b) «prestazioni protette»: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
c) «imprese aderenti»: le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-*ter*, commi 1 e 2;
d) «intermediari aderenti»: gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-*ter*, comma 1;
e) «aderenti»: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-*ter*
(Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente Capo.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.
5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 274-quater
(Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo delle

riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2033. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni con decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.
4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente Capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente Capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

Art. 274-quinquies
(Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento, se ciò è autorizzato dal Fondo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al cinquanta per cento dell'importo della dotazione finanziaria del Fondo; il loro pagamento può essere richiesto nei casi previsti dallo statuto del Fondo.
2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario.
3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati, e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione

annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Art. 274-sexies

(Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-*ter,* comma 5. Il Fondo, a tal fine:

a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce

modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;
d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.
3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato, se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-*quinquies*, comma 4.
4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:
a) a dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1; oppure
b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1 ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.
5. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Art. 274-septies
(Prestazioni protette ammissibili)

1. Il Fondo di Garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.
2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:
a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;
b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni sinistrate relative ai contratti di assicurazione sulla vita cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-*bis*) nn. 2, 3, 4, 5.

Art. 274-octies

(Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

1. Il pagamento è effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo di garanzia assicurativo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto;
2. Il Fondo di garanzia può differire il pagamento nei casi:
a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;
b) di cui all'articolo 274-*septies*, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000,00 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.
4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo 5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-*sexies*, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

Art. 274-novies

(Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:
a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;
b) effettua con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies: a tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle

lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa cui si riferisce la prestazione protetta;
d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;
e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;
f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;
g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera *d*).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo di garanzia assicurativo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 274-decies
(Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Art. 274-undecies
(Poteri dell'IVASS)

1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela dei degli aventi diritto a prestazioni assicurative, e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:
a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente Capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente Capo;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;
d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;
f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche al fine di cui all'articolo 274-*quater*.
2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 274-duodecies
(Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1 Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.
2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.
3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.
4. La mancata adesione al Fondo, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'art. 274-*ter*, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

Art. 274-terdecies
(Interventi finanziati su base volontaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-*sexies*, comma 1, lettera *c)*, e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-*quater*. A tali risorse si applica l'articolo 274-*quater*, comma 4.

Articolo 274-quaterdecies
(Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita)

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti di cui all'articolo 274-*ter* possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime

finalità e caratteristiche del fondo di cui all'articolo 274-sexies.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-*ter*.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il capo VI-*bis* del Titolo XVI.».

2. Al comma 1, dell'articolo 113, dopo la parola "*alla*" sono aggiunte le seguenti "*cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di*" e dopo la lettera "*g)*" è aggiunta la seguente: "*h) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è escluso da esso*".

3. Al comma 1, dell'articolo 242, dopo la lettera "*e)*" è aggiunta la seguente: "*e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso*".

4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, sentita l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina del stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera *f)*, del comma 1 dell'articolo 274-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 1, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 5, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 1. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.

7. Il comitato di gestione provvisorio è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

8. Il comitato di gestione provvisorio redige lo Statuto entro non oltre quarantacinque giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo Statuto entro trenta giorni.

9. Nelle more dell'approvazione dello Statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al Titolo XVI, Capo VI-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche sulla base di apposita convenzione da stipularsi con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio comprendono quelli di cui all'articolo 274-*sexies*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

10. I contributi di cui all'art. 274-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del

comitato di gestione provvisorio.

Titolo V
Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 26.
(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «a 1,5 volte», sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;

b) al comma 11, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.»;

3) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.»;

c) al comma 12, le parole: «al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11».

ART. 27.
(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano

già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

ART. 28.
(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

1. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio.

3. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore del presente articolo.

ART. 29.
(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

1. Al comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».
2. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera *a)*, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 30.
(Misure di flessibilità in uscita)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-*bis*:
1) all'alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;
2) alla lettera *c)*, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantuno»;
b) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».
4. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023,»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

c) al comma 6, lettera *b)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;
d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».
5. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

ART. 31.
(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

1. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 2. L'indennità è erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'indennità è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
4. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
5. I requisiti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, devono essere mantenuti anche

durante la percezione dell'indennità.
6. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
7. L'importo di cui al comma 6 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
8. I limiti di importo di cui al comma 7 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
9. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
10. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
11. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032, e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
13. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
14. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10.

ART. 32.
(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

1. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo:
«Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;
b) all'articolo 10, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».

ART. 33.
(Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

1. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
2. Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.
3. Le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
4. Per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 3 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
5. L'applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

ART. 34.
(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri, per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per

la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l'anno 2024, nel limite di spesa di euro 19 milioni. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. All'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. I trattamenti di cui al comma 8 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a auro 63.300.000 per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo II
Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

ART. 35.
(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti «settimo periodo»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro».
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 36.
(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

ART. 37.
(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
3. Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 38.
(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

1. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

ART. 39.
(Misure in materia sociale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze.».
4. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da *d*) a *r*) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024.
5. All'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» e, dopo le parole «1 milione di euro», sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2023,».

Capo III Disabilità

ART. 40.
(Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'articolo 34, commi 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una delle seguenti finalità:
a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;
4. L'utilizzo del fondo, per le finalità di cui alle lettere da *a)* a *h)*, del comma 3 di cui al presente articolo è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo, sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le finalità di cui alle lettere *b), c), d), e), f) g), h),* e per le finalità di cui alla lettera a), acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
5. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Titolo VI
Sanità

Capo I
Misure per il potenziamento del sistema sanitario

ART. 41.
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.

ART. 42.
(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui al presente articolo.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari

complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall'articolo 41.
5. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 15-*quattordecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo Paritetico regionale istituito a seguito dell'adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

ART. 43.
(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 44.
(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

1. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA

per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato.
3. La quota di cui al comma 2, lettera *e)*, è rideterminata in 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
4. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000;
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000;
5. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007;
c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;
d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
6. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposto tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
8. Al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189.

ART. 45.
(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 42 [tariffa oraria medici] e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 46. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

ART. 46.
(Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

1. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 , fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

ART. 47.
(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2023 e per l'anno 2024».
2. All'articolo 2, comma 67-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,50 per cento.»

ART. 48.
(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

1. Per consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall'articolo 41.

ART. 49.
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

1. Sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale:
a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il Servizio sanitario nazionale;
b) i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera *b)*, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera *i)*, della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni;
c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*;
2. La Regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024 al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 2.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 34, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono

sostituite dalle seguenti: «a euro 2.000 annui»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera *a*), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera *b*)»;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.».
5. I versamenti degli importi di cui al comma 4 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.
6. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.»

7. All'articolo 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti:
«9-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la

residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

9-*quater*. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»

ART. 50.
(Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

2. All'articolo 12, comma 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38 è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui.»

3. Una quota delle risorse incrementali di cui all'articolo 41, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Titolo VII
Crescita e investimenti

Capo I
Misure in favore delle imprese

ART. 51.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «annualmente,» sono aggiunte le seguenti: «la stime degli»;

b) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17» è aggiunto il seguente periodo «Sulla base di tali stime, il Gestore provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che,

tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità»;

c) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.».

ART. 52.
(Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.».

ART. 53.
(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

1. Al fine di assicurare continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX e X, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

2. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all'articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

ART. 54.
(Misure in favore delle imprese)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
3. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
4. La dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

Capo II
Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura

ART. 55.
(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green)

1. Al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
2. Le garanzie di cui al presente articolo:

a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;
b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01);
c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;
d) possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile;
e) sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche "junior" o "mezzanine" il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.
3. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello

Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
4. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al presente articolo anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l'importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
5. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., ai sensi del presente articolo, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato tecnico, di cui allegato IV alla presente legge.
6. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità al comma 1.
7. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A.
8. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
9. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere ivi disponibili. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai

sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

10. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi del presente articolo è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

12. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico – operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea in materia di *in-house providing*. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

13. Per la redazione del Piano di attività di cui al comma 3 e al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente articolo ovvero di quelle di cui all'articolo 58, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28

dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

ART. 56.
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari. Il compenso dei sub-commissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V alla presente legge. L'incarico dei sub-commissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.
4. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera *c*), del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole «da cause di forza maggiore o sorpresa geologica» sono sostituite dalle seguenti: «da cause di forza maggiore e sorpresa geologica».
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le medesime finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. Al Commissario straordinario e ai due sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Con Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

ART. 57.
(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»;
2) al quinto periodo le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e l'anno 2024»;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione», inserire le seguenti: «per l'anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024»;
b) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-*quater*, le parole: «e di 500 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 per l'anno 2024 e di 100 per l'anno 2025».
d) al comma 8, primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2024»;
e) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;
f) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.»

ART. 58.
(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

1. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.

ART. 59.
(Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)

1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di

immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
2. Le iniziative di investimento, identificate dal Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da inserire nei piani triennali di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 60.
(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 310, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di Sanità (ISS), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale *ex* ISPESL (INAIL), l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate quanto a 14,52 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono individuati i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite fra gli enti beneficiari con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 61.
(Borse di studio per l'Erasmus italiano)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96.
2. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
3. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

ART. 62.
(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.».

2. Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:

a) previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti

a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un un'informazione di qualità;

b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;

c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;

d) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;

e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;

f) previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;

g) con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;

h) applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

i) revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 da abrogare.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della, legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-*bis* del medesimo articolo 1.

5. A decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-*bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-*bis* del medesimo articolo 1.

6. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito

d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili».

7. Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è così sostituito: «A decorrere dall'anno scolastico 2024 -2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.». Conseguentemente, a decorrere dall'anno scolastico 2024 – 2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.

8. Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

ART. 63.
(Agenda SUD)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 dopo il comma 4-*bis*.1, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*.2 I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 15 aprile 2024.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l'anno scolastico 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro.

5. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla

base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

ART. 64.
(Misure in materia di beni culturali)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
2. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico di cui all'articolo 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «ordinari stanziamenti di bilancio,» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa,» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.».
4. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
5. All'articolo 28, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) dopo le parole «territorio nazionale» sono aggiunte «e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,»;
2) dopo le parole «di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024»;
b) al comma 2, le parole «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite da «Ministro della cultura».
c) alla rubrica, la parola «straordinario» è soppressa.
6. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico – orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e

riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Titolo VIII
Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale e per la sicurezza

ART. 65.
(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

1. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l'anno 2024, con specifica destinazione, per l'anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 1, è incrementato di ulteriori 800 unità per l'anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l'anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato con una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II
Misure per l'immigrazione

ART. 66.
(Misure in materia di immigrazione)

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è rifinanziato nella misura di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.
3. All'articolo 12-*bis*, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali» sono inserite le seguenti: «dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà,».

Titolo IX
Giustizia

ART. 67.
(Misure in materia di magistratura onoraria)

1. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 179 milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.
2. Nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 1, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.

116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio tra coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.
3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e che sarà definito con le modifiche previste dal comma 2 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Titolo X
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina

ART. 68.
(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

1. In adesione all'iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata *EU for Ukraine Fund (EU4U)*, nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*) adottato dalla medesima banca, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.
2. Agli oneri derivanti dal comma1, pari a 100.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

ART. 69.
(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

1. Il contributo allo Strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.
2. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sottoscritto il 27 giugno 2023.

ART. 70.
(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

All'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 dopo le parole «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e di 300 milioni di euro per l'anno 2024».

Titolo XI
Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

ART. 71.
(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è approvato il Programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.

4. All'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «valutazione degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «e per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico.».

ART. 72.
(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4. All'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.».
5. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
6. È autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.
8. Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

9. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*septies* è inserito il seguente: «4-*octies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024».
10. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.
11. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.
12. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.
13. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
14. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
15. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».
16. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
17. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 16 e 17, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.
19. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2024»;

b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2023»;
2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2024».
20. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
21. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
22. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
23. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-*bis* del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi della presente legge e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
24. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:
«b-*bis*) per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a), d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.».
25. Per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro.
26. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

27. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
28. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
29. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-*bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.
30. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5.050.000 euro, di cui:
a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) 641.000 euro per le finalità di cui all'art. 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
31. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
32. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 73.
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. I contributi di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di ventimila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di quarantamila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*.Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), di cui al suddetto articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 1 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
3. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 8, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, del decreto legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023.
5. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 2 a 4, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia

delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50.
7. I contributi di cui ai commi da 2 a 5 a non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Per l'attuazione dei commi da 2 a 7 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'anno 2024.

ART. 74.
(Fondo per le emergenze in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
3. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Titolo XII
Enti territoriali

Capo I
Regioni

ART. 75.
(Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il

Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ART. 76.
(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2027»;
c) al terzo periodo le parole: «Negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2026».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 77.
(Ripiano disavanzo)

1. Nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni 2024-2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai

rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, in cui la Regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna Regione nell'ambito del predetto accordo:

a) istituzione, con legge regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;

c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021;

d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;

e) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.

5. L'accordo di cui al comma 4 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

6. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 1, per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

7. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 6, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:

a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni;

b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni;

c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni;

d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

8. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 4, lettera *a*), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 6 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 7, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.

9. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 4 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono effettuati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche, comunicato dalla Sezione regionale della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospesa l'erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all'esercizio in corso. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.

ART. 78.
(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 1 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
3. L'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi di cui al comma 3: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio cui al comma 6, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.
5. I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 4, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.
6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Tabella 1

Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2024-2028
Abruzzo	3,16%	1.580.000
Basilicata	2,50%	1.250.000
Calabria	4,46%	2.230.000
Campania	10,54%	5.270.000
Emilia-Romagna	8,51%	4.255.000
Lazio	11,70%	5.850.000
Liguria	3,10%	1.550.000
Lombardia	17,48%	8.740.000
Marche	3,48%	1.740.000
Molise	0,96%	480.000
Piemonte	8,23%	4.115.000
Puglia	8,15%	4.075.000
Toscana	7,82%	3.910.000
Umbria	1,96%	980.000
Veneto	7,95%	3.975.000
TOTALE	100,00%	50.000.000

Capo II
Enti locali

ART. 79.
(Patti con i Comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.
2. Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
3. L'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 1 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

4. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.
5. A decorrere dal 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 234 del 2021 e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.

ART. 80.
(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

1. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
2. Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
3. I comuni di cui al comma 1 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. I Comuni, di cui al comma 1, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi Enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

ART. 81.
(Contributi progettazione enti locali)

1. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «definitiva ed esecutiva» sono soppresse e le parole «e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.».

ART. 82.
(Interventi per il Giubileo)

1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026; è altresì' autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Nell'anno 2025, in occasione del "Giubileo 2025", i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il Comune di Venezia il contributo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere incrementato per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nonché dei relativi servizi pubblici locali» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi servizi pubblici locali, nonché dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.».

ART. 83.
(Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031,».
2. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies*), al primo periodo, le parole: «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti «Anno 2023 e» e le parole «a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 2026» sono soppresse; al terzo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle parole «Anno 2023 e» e le parole: «di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse; al quinto periodo, le parole: «ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse; il nono periodo è soppresso.

b) alla lettera d-*sexies*), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: "Anno 2023 e» e le parole «, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono soppresse; al sesto periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse; l'ottavo periodo è soppresso.

c) alla lettera d-*octies*), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2023 e» e le parole «, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse; il quarto periodo è soppresso.

d) dopo la lettera d-*octies*), sono inserite le seguenti:

«*d-novies)* destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;

d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da *a)* a *d-undecies*), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera *f)*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124».

ART. 84.
(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per

rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno

2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028 , quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro

dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 83, comma 1.

3. In caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

4. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.

5. Le somme di cui al comma 3 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

6. Con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5.

ART. 85.
(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali

svantaggiate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;
c) IVSM superiore alla media nazionale.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.
3. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di «desertificazione», al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17, comma 6, è sostituito dal seguente:
«6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn)*, le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.»
4. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Titolo XIII
Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali

Capo I Fondi

ART. 86.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale e altri fondi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure

indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ART. 87.
(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

1. Il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Capo II Revisione della spesa

ART. 88.
(Misure in materia di revisione della spesa)

1. È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. All'attuazione del presente comma si procede, anche sentito il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
2. All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti «fino al 31 dicembre 2024».
3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
4. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 3 e 4.
6. Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-*bis* comma 3 della legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 4, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 3.
7. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le Regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 13: Tutela della salute, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono

tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X – capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario") entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

9. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 8 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

10. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 9, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all' articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati

versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo decreto. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026». Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
13. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole «e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui».
14. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-*ter* dell'articolo 16 è abrogato;
b) all'articolo 248, al comma 1, dopo le parole «al saggio legale,» sono inserite le seguenti: «ed all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16 comma 1-bis».
15. L'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è abrogato.
16. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 2025.
17. All'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ultimo periodo è soppresso.
18. All'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-*bis* è abrogato.
19. I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 89.
(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di

euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Parte II – Sezione II
Approvazione degli stati di previsione

ART. 90.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 91.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno

finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito

statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».

ART. 92.
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

ART. 93.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149.
3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'Agenzia, successivamente alla approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

ART. 94.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici

nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

ART. 95.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 96.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

ART. 97.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello

stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

ART. 98.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 99.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2024, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

ART. 100.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

ART. 101.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 104;
2) Marina n. 126;
3) Aeronautica n. 85;
4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 52;
3) Aeronautica n. 37.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 106;
2) Marina n. 60;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2024, come segue:

1) Esercito n. 292;
2) Marina n. 341;
3) Aeronautica n. 313;
4) Carabinieri n. 133.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

1) Esercito n. 274;
2) Marina n. 320;
3) Aeronautica n. 452.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

l) Esercito n. 510;
2) Marina n. 190;
3) Aeronautica n. 120.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

ART. 102.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 103.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,

raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

ART. 104.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

ART. 105.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 106.
(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.149.776.009, in euro 1.156.043.292.660 e in euro 1.183.761.066.622 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.695.280.546, in euro 1.165.674.001.837, in euro 1.194.306.221.058 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.

ART. 107.
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

ART. 108.
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di

competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2023. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l'anno 2023.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2523. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 109.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Allegati alla sezione I

Allegato I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2024*	*2025*	*2026*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	202.500	168.000	134.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	531.168	461.895	475.240
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2024*	*2025*	*2026*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	252.000	212.000	179.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	580.668	505.895	520.240
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato II

Articolo 33
(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

Allegato III

Articolo 42, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

Regione / Provincia Autonoma	Quota d'accesso anno 2022	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7,33%	14.660.000	5.864.000
VALLE D'AOSTA	0,21%	420.000	168.000
LOMBARDIA	16,79%	33.580.000	13.432.000
PA BOLZANO	0,88%	1.760.000	704.000
PA TRENTO	0,91%	1.820.000	728.000
VENETO	8,23%	16.460.000	6.584.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	4.140.000	1.656.000
LIGURIA	2,65%	5.300.000	2.120.000
EMILIA - ROMAGNA	7,53%	15.060.000	6.024.000
TOSCANA	6,33%	12.660.000	5.064.000
UMBRIA	1,49%	2.980.000	1.192.000
MARCHE	2,56%	5.120.000	2.048.000
LAZIO	9,63%	19.260.000	7.704.000
ABRUZZO	2,18%	4.360.000	1.744.000
MOLISE	0,50%	1.000.000	400.000
CAMPANIA	9,25%	18.500.000	7.400.000
PUGLIA	6,61%	13.220.000	5.288.000
BASILICATA	0,92%	1.840.000	736.000
CALABRIA	3,12%	6.240.000	2.496.000
SICILIA	8,08%	16.160.000	6.464.000
SARDEGNA	2,72%	5.440.000	2.176.000
TOTALE	**100,0%**	**200.000.000**	**80.000.000**

Allegato IV

Articolo 55, comma 5
(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

ALLEGATO TECNICO

Sezione A - Definizioni
Sezione B - Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia
Sezione C - Operatività della garanzia dello Stato
Sezione D - Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti a SACE S.p.A.
Sezione E - Gestione, indennizzi e recuperi

A. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
   a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   b) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
   c) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
   d) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
   e) Finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
   f) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
   g) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi della legge [•];
   h) Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi" secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
   i) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
   l) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione europea

(2014/C 249/01) recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";

m) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 6 e 7;

n) Portafogli di finanziamenti: un insieme di Finanziamenti concessi da un medesimo Soggetto Garantito;

o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;

p) Soggetti Garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati;

q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle Imprese Beneficiarie;

r) Tranche: ciascuna tranche del Portafoglio di finanziamenti, avente grado "senior", "mezzanine" o "junior".

1. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.

2. Le Garanzie sono concesse in favore dei Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero il **60** per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero del 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle Garanzie su Portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna Tranche, anche con percentuali asimmetriche tra Tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella Tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun Finanziamento, fermo restando che per le Tranche "junior" o "mezzanine" il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento

dell'importo nominale complessivo del Portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. La percentuale di copertura delle Garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 3.

4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:

1. nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:

   i) la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9;

   ii) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;

   iii)SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;

2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9.

5. Per le Garanzie su Portafogli di finanziamenti i parametri di cui al precedente paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo Finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo Portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la Garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1;

6. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:

1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni;
2. limite di massima esposizione su singola Controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
3. limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle Garanzie concedibili;
5. rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente "B", secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.

7. Gli impegni assunti in relazione alle Garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente comma. Le Garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 3 -4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.

8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3.

9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento, Portafoglio di finanziamenti o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività ed effettua una valutazione di addizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A.

11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del [20] per cento e dallo Stato nella misura del [80] per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. L'attività di SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

2. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.

3. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI:

a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;

b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:

   1. un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;
   2. un'informativa contenente:
      - 2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
      - 2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
      - 2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
      - 2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

4. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.

1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
2.Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:

1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1.

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.

Allegato V

Articolo 56, comma 3 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

		in milioni di euro							
finalità	Ministero	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Annui dal 2030 al 2038	totale
Impianto funiviario di Savona - Subcommissari	MIT	0,2654							0,2654
Contributo per realizzazione Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015	MUR	30	24	16	10				80
Completamento Progetto Bandiera „Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale", di cui all'Allegato C del dPCM 14 settembre 2022	MUR	20	20	20	20	20	20		120
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio	MEF	40	50	55					145
Integrazione risorse per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)	PCM	40	40	45					125
Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289	PCM	50							50
Adeguamento tecnologico del Sistema di allarme pubblico (IT ALERT)	PCM	10							10
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5	MIT	20	20	40	40	40	40	40	560
Totale		210,3	154	176	70	60	60	40	1.090

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	371.864	*238.834*	378.598	*237.978*	392.340	*252.335*
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	148.014	*52.054*	155.001	*52.497*	154.472	*51.997*
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	107	*0*	107	*0*	108	*0*
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	5.337	*831*	5.565	*1.000*	6.018	*1.000*
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	342	*125*	405	*125*	380	*125*
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (6)	701	*253*	1.526	*527*	962	*27*
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	298	*0*	313	*0*	317	*0*
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	100	*0*	98	*0*	97	*0*
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	132.909	*49.818*	142.245	*49.818*	141.818	*49.818*
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	5.255	*0*	1.529	*0*	1.558	*0*
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	2.964	*1.028*	3.214	*1.028*	3.214	*1.028*
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	8.988	*8.924*	9.233	*9.169*	9.235	*9.172*
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	8.904	*8.899*	9.150	*9.144*	9.152	*9.147*
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	83	*25*	83	*25*	83	*25*
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.246	*700*	9.504	*1.090*	9.594	*1.645*
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	2.021	*0*	2.279	*390*	2.264	*945*
5.2 Sicurezza democratica (4)	7.225	*700*	7.225	*700*	7.330	*700*
6 Soccorso civile (8)	1.627	*1.493*	1.369	*1.243*	1.360	*1.244*
6.2 Protezione civile (5)	1.627	*1.493*	1.369	*1.243*	1.360	*1.244*
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	8.250	*8.250*	8.250	*8.250*	8.250	*8.250*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	12	4	12	4	12	4
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	12	4	12	4	12	4
10 Comunicazioni (15)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4)	8.390	8.050	8.390	8.050	8.390	8.050
11 Ricerca e innovazione (17)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	24.492	23.986	24.351	23.846	24.368	23.863
14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5)	13.641	13.196	13.482	13.039	13.482	13.039
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	59	0	60	0	60	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	2	0	2	0	2	0
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406	8.406
14.5 Tutela della privacy (14)	2.384	2.384	2.401	2.401	2.417	2.417
15 Politiche previdenziali (25)	1.903	1.903	2.288	2.288	2.628	2.628
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	1.903	1.903	2.288	2.288	2.628	2.628
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	15.755	12.489	13.849	10.583	13.774	10.509
17.1 Organi costituzionali (1)	6	0	6	0	6	0
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	15.749	12.489	13.843	10.583	13.768	10.509
18 Giovani e sport (30)	15.267	14.745	16.639	16.116	17.502	16.980
18.1 Attivita' ricreative e sport (1)	4.645	4.123	6.017	5.496	6.930	6.408

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	10.622	10.622	10.622	10.622	10.572	10.572
19 Giustizia (6)	3.270	0	3.074	0	2.852	0
19.1 Giustizia tributaria (5)	2.435	0	2.239	0	2.017	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	637	0	637	0	637	0
19.3 Autogoverno della magistratura (8)	198	0	198	0	198	0
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	355	0	355	0	355	0
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (4)	355	0	355	0	355	0
21 Debito pubblico (34)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	15.477	0	15.477	0	15.478	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	11.107	6.815	12.895	7.229	13.419	7.643
22.1 Indirizzo politico (2)	45	0	49	0	49	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	921	0	1.436	0	1.454	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	8.560	6.123	8.736	6.423	9.186	6.873
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	239	8	278	10	283	10
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.342	684	2.396	796	2.446	760
23 Fondi da ripartire (33)	74.759	74.459	72.961	72.661	85.700	85.400
23.1 Fondi da assegnare (1)	74.759	74.459	72.961	72.661	85.700	85.400

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	39.000	35.606	65.700	61.964	92.300	88.488
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	30.774	30.002	57.256	56.353	84.041	83.101
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	1.126	1.100	1.156	1.112	1.172	1.112
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (6)	360	0	472	0	498	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	28.157	28.005	54.491	54.339	81.324	81.172
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (10)	503	273	503	273	499	273
1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11)	0	0	1	0	1	0
1.7 Riconversione industriale e grandi filiere produttive (12)	627	623	633	629	548	544
2 Regolazione dei mercati (12)	1.720	380	1.980	380	1.905	305
2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	1.720	380	1.980	380	1.905	305
5 Comunicazioni (15)	5.863	5.222	5.882	5.228	5.733	5.078
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	251	0	258	7	258	7
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	5.476	5.222	5.483	5.222	5.334	5.072
5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	136	0	140	0	140	0
6 Ricerca e innovazione (17)	26	0	27	0	27	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	26	0	27	0	27	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	617	3	555	3	594	3
7.1 Indirizzo politico (2)	34	0	35	0	36	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	583	3	520	3	558	3

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	37.476	34.682	80.819	77.948	35.011	32.138
1 Politiche per il lavoro (26)	6.228	4.044	6.708	4.495	6.736	4.522
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	82	79	83	80	85	82
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	2	0	2	0	2	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	2.668	2.665	2.698	2.695	2.698	2.695
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.250	0	1.250	0	1.250	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.180	1.150	1.600	1.570	1.625	1.595
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (12)	868	0	897	0	899	0
1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (11)	177	150	177	150	177	150
2 Politiche previdenziali (25)	392	100	417	77	417	77
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	392	100	417	77	417	77
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	30.698	30.426	73.412	73.139	27.312	27.039
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	2.815	2.548	3.857	3.590	3.822	3.555
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	27.883	27.877	69.555	69.549	23.490	23.484
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	114	112	239	237	502	500
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	114	112	239	237	502	500
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	43	0	44	0	44	0
5.1 Indirizzo politico (2)	7	0	7	0	7	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	37	0	37	0	37	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.400	6.671	17.480	8.180	24.480	9.401
1 Giustizia (6)	12.672	6.671	16.774	8.180	24.171	9.401
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	6.621	3.246	8.150	3.911	8.725	4.311
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.495	1.670	4.443	1.670	9.429	1.657
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	624	483	624	483	633	483
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.486	1.271	2.339	2.115	3.193	2.950
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	446	0	1.218	0	2.191	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	728	0	706	0	309	0
2.1 Indirizzo politico (2)	513	0	516	0	117	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	214	0	190	0	192	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	54.608	47.565	55.725	47.985	56.960	50.596
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	51.971	47.315	52.440	47.735	55.083	50.346
1.1 Protocollo internazionale (1)	98	0	101	0	101	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	45.485	45.087	45.930	45.532	48.541	48.143
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	35	0	110	0	35	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	104	8	107	8	105	8
1.5 Integrazione europea (7)	10	0	11	0	11	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2.165	1.566	2.172	1.566	2.172	1.566
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	552	550	575	550	575	550
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	366	0	300	0	418	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	22	4	23	4	27	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	11	0	11	0	11	0
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18)	3.122	101	3.099	76	3.087	76
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	638	0	569	0	292	0
2.1 Indirizzo politico (2)	450	0	301	0	1	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	187	0	268	0	291	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	250	2.716	250	1.586	250
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	250	2.716	250	1.586	250

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	44.042	*33.213*	44.808	*36.881*	11.900	*5.000*
1 Istruzione scolastica (22)	42.461	*33.213*	43.231	*36.881*	11.900	*5.000*
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	13.894	*13.799*	17.790	*17.695*	5.000	*5.000*
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (8)	3.442	*2.931*	3.790	*3.189*	0	*0*
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	12.515	*12.515*	12.515	*12.515*	0	*0*
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1	*0*	1	*0*	0	*0*
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	248	*10*	290	*10*	0	*0*
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	4.830	*0*	2.850	*0*	4.791	*0*
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	4.257	*2.127*	3.339	*2.127*	2.109	*0*
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	3.275	*1.831*	2.657	*1.346*	0	*0*
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.581	*0*	1.578	*0*	0	*0*
4.1 Indirizzo politico (2)	17	*0*	19	*0*	0	*0*
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.564	*0*	1.559	*0*	0	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	37.327	3.462	41.885	3.631	42.459	3.757
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	3.905	1.871	4.166	1.871	4.400	1.820
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	653	211	918	273	909	276
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	270	0	142	0	142	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	352	0	694	212	701	230
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	231	211	81	61	66	46
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	23.012	1.110	25.984	1.217	27.391	1.401
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	12.003	76	14.157	178	15.636	301
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	3.559	0	3.910	0	3.547	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	7.450	1.034	7.916	1.039	8.008	1.100
4 Soccorso civile (8)	6.675	67	7.774	67	7.107	67
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	108	0	108	0	108	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	6.567	67	7.665	67	6.999	67
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	1.349	200	1.444	200	1.441	190
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.534	2	1.601	3	1.210	3
6.1 Indirizzo politico (2)	819	0	820	0	370	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	715	2	781	3	840	3

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.708	2.432	10.130	4.593	9.300	5.007
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6.884	2.158	6.846	2.133	6.555	3.093
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	1.007	825	928	725	778	725
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	4.820	1.038	4.724	1.095	5.378	2.050
1.7 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (15)	327	63	370	71	93	71
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	119	0	139	0	2	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	421	219	471	229	252	229
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (21)	187	13	214	13	53	19
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	4	0	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	347	25	406	25	397	26
3.1 Indirizzo politico (2)	112	0	12	0	2	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	25	394	25	395	26
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	477	249	2.879	2.434	2.349	1.888
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	220	0	436	0	449	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	257	249	2.443	2.434	1.900	1.888

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29.381	9.328	39.981	15.126	57.581	25.849
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	974	632	1.129	661	1.079	608
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	545	418	532	385	537	402
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	201	156	201	156	201	156
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	104	50	130	50	130	50
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	125	8	266	70	211	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.437	5.633	28.841	11.401	48.878	22.177
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.180	617	2.435	687	2.698	736
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	11.460	1.065	11.460	1.065	11.145	750
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	2.182	2.175	3.197	2.874	3.563	3.193
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	646	642	5.646	5.642	16.370	16.365
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.145	734	4.145	734	9.144	734
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.824	400	1.958	400	5.958	400
3 Casa e assetto urbanistico (19)	2	0	2	0	2	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	2	0	2	0	2	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	6.120	3.064
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	6.563	3.064	8.110	3.064	6.120	3.064
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.404	0	1.898	0	1.503	0
5.1 Indirizzo politico (2)	241	0	659	0	467	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.163	0	1.238	0	1.036	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	82.075	*47.274*	19.500	*10.500*	27.500	*14.500*
1 Ricerca e innovazione (17)	13.886	*13.500*	10.500	*10.500*	14.700	*14.500*
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	13.886	*13.500*	10.500	*10.500*	14.700	*14.500*
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	67.774	*33.774*	9.000	*0*	12.800	*0*
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	31.583	*29.916*	0	*0*	0	*0*
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)	2.110	*0*	0	*0*	0	*0*
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	33.897	*3.856*	9.000	*0*	12.800	*0*
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	23	*2*	0	*0*	0	*0*
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	162	*0*	0	*0*	0	*0*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	414	*0*	0	*0*	0	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	18	*0*	0	*0*	0	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	396	*0*	0	*0*	0	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	51.288	85	64.430	560	90.400	589
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	39.670	0	55.249	0	72.022	29
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	7.270	0	8.986	0	10.719	0
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	7.034	0	6.736	0	7.108	0
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (3)	2.802	0	3.508	0	6.083	29
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	7.736	0	11.702	0	15.159	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	12.779	0	21.583	0	29.727	0
1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (9)	2.047	0	2.734	0	3.227	0
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	850	0	1.045	75	1.183	75
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	850	0	1.045	75	1.183	75
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.769	85	8.136	485	17.195	485
3.1 Indirizzo politico (2)	8	0	408	0	209	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.134	0	7.063	400	14.517	400
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6)	626	85	665	85	2.468	85

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	10.603	1.628	11.220	2.260	11.173	4.004
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	9.954	1.628	10.611	2.260	10.563	4.004
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	842	635	1.021	754	2.160	1.613
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	333	1	1.073	1	1.083	1
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	8.779	991	8.517	1.505	7.320	2.390
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	146	0	106	0	106	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16	0	16	0	16	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	131	0	90	0	90	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	503	0	503	0	503	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	503	0	503	0	503	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	23.473	15.772	23.751	13.984	23.742	10.336
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	16.859	12.259	15.890	10.491	12.076	6.950
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	4.011	3.098	3.995	3.116	1.650	1.171
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	63	0	63	0	63	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	40	0	40	0	40	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	697	368	696	368	698	368
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.466	813	1.917	813	2.307	763
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	484	285	467	285	475	285
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.307	335	1.237	335	1.138	235
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	1.834	1.781	1.688	1.681	266	259
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	5.749	5.146	4.629	3.511	4.781	3.588
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	410	395	361	345	263	245
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	641	37	641	37	241	37
1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (19)	21	0	21	0	21	0
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	137	0	135	0	135	0
2 Ricerca e innovazione (17)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4)	3.704	3.513	3.682	3.493	3.555	3.386
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.910	0	4.179	0	8.112	0
4.1 Indirizzo politico (2)	2.554	0	4.085	0	8.018	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	356	0	94	0	94	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	13.816	11.563	19.763	17.312	21.091	18.673
1 Tutela della salute (20)	3.783	1.632	4.030	1.701	4.001	1.706
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	822	69	686	87	574	93
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (2)	203	150	276	215	277	215
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	220	25	293	25	313	25
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	84	0	208	0	209	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	250	0	257	0	274	0
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (6)	105	9	118	9	118	9
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	1.347	1.323	1.341	1.308	1.341	1.308
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	48	0	117	0	137	0
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (9)	11	0	11	0	11	0
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (10)	633	6	652	6	686	6
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (11)	53	49	53	49	53	49
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (12)	7	2	7	2	7	2
2 Ricerca e innovazione (17)	9.861	9.853	15.550	15.534	16.906	16.889
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	9.323	9.315	15.011	14.996	16.366	16.352
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	539	538	539	538	539	538
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	172	78	184	78	185	78
3.1 Indirizzo politico (2)	38	0	46	0	46	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	133	78	138	78	139	78

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2024 - 2026
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2024		2025		2026 e successivi	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL TURISMO	5.635	*4.052*	3.408	*2.506*	1.915	*1.020*
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	267	*0*	202	*0*	168	*0*
1.1 Indirizzo politico (2)	107	*0*	8	*0*	8	*0*
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	160	*0*	194	*0*	160	*0*
2 Turismo (31)	5.368	*4.052*	3.206	*2.506*	1.747	*1.020*
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	1.849	*1.841*	8	*0*	9	*0*
2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (3)	5	*0*	6	*0*	7	*0*
2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (4)	3.514	*2.211*	3.192	*2.506*	1.731	*1.020*
Totale	821.696	*492.157*	877.200	*541.409*	898.151	*521.694*

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.839.476	119.439.476	117.439.476
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	34.765.023	54.268.023	69.416.023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	28.883.102	57.938.102	40.943.102
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11.396.631	56.637.237	57.614.237
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	77.834.812	89.794.292	91.599.292
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	18.578.719	47.737.719	47.659.719
MINISTERO DELL'INTERNO	28.894.089	57.000.700	48.673.700
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.201.410	30.051.410	31.843.410
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	31.245.573	52.557.893	57.579.893
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	51.693.912	44.974.912	47.520.912
MINISTERO DELLA DIFESA	39.047.632	66.754.632	73.557.632
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	27.069.652	48.859.652	57.069.652
MINISTERO DELLA CULTURA	18.783.459	44.311.459	45.409.459
MINISTERO DELLA SALUTE	5.131.027	35.707.027	38.807.027
MINISTERO DEL TURISMO	14.488.749	42.229.749	42.538.749
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	455.853.266	848.272.283	855.772.283
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	142.648.000	157.648.000	157.648.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	24.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.753.000	20.753.000	20.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	29.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	34.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	30.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25.850.000	35.500.000	35.500.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	32.000.000	37.000.000	37.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	25.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	18.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	36.000.000	41.000.000	41.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	25.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	24.000.000	25.000.000	25.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	496.251.000	585.901.000	586.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



Il Presidente della Repubblica

VISTO l' articolo 87 della Costituzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A :

E' autorizzata la presentazione alle Camere del disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

Dato a ROMA Addì 30 OTT. 2023